

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	35
GIUSTIZIA (II) .....	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	71
DIFESA (IV) .....	»	87
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	102
FINANZE (VI) .....	»	113
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	123
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	140
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	158
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	175
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	182
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	186

---

N. B. **Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	221
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	257
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	259

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ: Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
---	---

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.).**

*(Esame e rinvio).*

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra sinteticamente gli estremi della vicenda, puntualizzando che si tratta di un caso simile a quello esaminato in passato a proposito di dichiarazioni della collega Souad Sbai. L'U.CO.I.I. si duole delle critiche serrate che in sede politica le vengono rivolte, specie con riguardo alla sua inidoneità a partecipare a sedi istituzionali consultive e decisorie. Si riserva di avanzare una proposta alla Giunta all'esito del dibattito, che spera contempli anche la circostanza che — quale ministro della Repubblica — Andrea Ronchi non avrebbe potuto presentare interrogazioni o interpellanze né sottoscrivere individualmente proposte di legge.

*(Viene introdotto il deputato Ronchi).*

Andrea RONCHI (PdL), nel ringraziare la Giunta per aver accolto la sua sollecitazione a un esame ravvicinato della domanda in titolo, a sostegno di essa, espone che l'UCOII non è nuova a iniziative giudiziarie pretestuose e inutilmente defatiganti: è noto infatti come anche la collega Souad Sbai è stata fatta oggetto di un'azione civile per aver detto quel che pensava dell'U.CO.I.I. e dell'islamismo in Italia. Già nel dichiarare insindacabili le affermazioni di Souad Sbai si era giustamente preso atto delle ambiguità, dei silenzi, dei preoccupanti chiaroscuri della testimonianza dell'U.CO.I.I. nel nostro Paese. Mai una condanna esplicita dell'integralismo e anzi la negazione del diritto di Israele a esistere; mai una presa di posizione per quella parte del mondo arabo che si batte per la democrazia e un dialogo con l'occidente. L'ultima conferma in tal senso, purtroppo, è il caso dell'Iran su cui non risultano dichiarazioni di condanna da parte dell'U.CO.I.I.

Per tali motivi, gli pare di poter dire che l'argomento per cui è stato citato in giudizio è di evidentissima attualità politica. Per il resto si rimette alla documentazione a disposizione dei componenti e al loro autorevole giudizio.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che a pagina 3 della domanda d'insindacabilità il ministro Ronchi afferma che: «le dichiarazioni oggetto dell'atto di citazione non rappresentano altro che la diffusione all'esterno di opinioni espresse... all'interno del Parlamento, anche con atti tipici connessi alla... funzione». Gli domanda di produrre tali atti o di esporne il contenuto.

Andrea RONCHI (Pdl) precisa che in effetti nella XV legislatura e in quella attuale non ha presentato atti tipici del mandato parlamentare ma si è limitato a

partecipare a occasioni pubbliche e a denunciare le prossimità dell'U.CO.I.I. con l'integralismo islamico. Gli pare che questo concetto sia ormai patrimonio consolidato della cultura politica italiana.

*(Il deputato Ronchi si allontana dall'aula).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, poiché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) ..... 6

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché tramite il canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito dell'audizione, facendo riferimento ai lavori svolti nella precedente seduta del 10 giugno scorso e comunicando che i deputati Laura GARAVINI (PD) e Aldo DI BIAGIO (PdL) hanno

fatto pervenire per iscritto il loro intervento in quanto impossibilitati a partecipare per la concomitante convocazione di altre Commissioni.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mario BARBI (PD) e Guglielmo PICCHI (PdL), il senatore Nino RANDAZZO (PD), i deputati Fabio PORTA (PD), Marco FEDI (PD), Amato BERARDI (PdL), Franco NARDUCCI (PD) e Mirko TREMAGLIA (PdL), ai quali replica il sottosegretario Alfredo MANTICA.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione, autorizzando la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta degli interventi scritti trasmessi dai deputati Garavini e Di Biagio, nonché dell'ulteriore intervento trasmesso per iscritto dal deputato Marco Fedi.

#### La seduta termina alle 16.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri</i> ) .....	22
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Donadi ed altri</i> ) .....	29

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

#### La seduta comincia alle 15.25.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**Atto n. 79.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osser-

vazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e che risultano altresì presentate due proposte di parere alternative a quella dei relatori, sottoscritte rispettivamente dai deputati Damiano ed altri (*vedi allegato 2*) e dai deputati Donadi ed altri (*vedi allegato 3*).

Avverte, quindi, che sarà posta in votazione per prima la proposta di parere dei relatori e che – in caso di sua approvazione – risulteranno conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

Antonio BOCCUZZI (PD), nel prendere atto che le Commissioni riunite sono ormai giunte all'epilogo dell'iter dello schema di decreto, intende ancora una volta ringraziare la presidenza, i relatori e quanti hanno partecipato alle numerose audizioni svolte nel percorso di esame del provvedimento, rilevando polemicamente che, nella seduta odierna, vi è una sostenuta presenza di deputati dei gruppi di maggioranza, che ritiene, invece, siano stati fino ad oggi piuttosto assenti dai lavori delle Commissioni riunite stesse.

Fa presente, quindi, che il suo gruppo ha apprezzato l'attenzione dei relatori nel redigere la propria proposta di parere, che contiene numerosi elementi positivi, molti dei quali condivisi anche nella proposta alternativa presentata a prima firma del deputato Damiano. Ritiene, tuttavia, che esistano ancora troppe lacune, che non consentono di valutare la proposta dei relatori in termini positivi, a partire da una considerazione preliminare, relativa alla scelta di esprimere un parere favorevole con osservazioni e non subordinatamente a specifiche condizioni, che avrebbero sicuramente avuto valenza maggiore. Inoltre, rileva che il suo gruppo si attendeva una formulazione più chiara circa le indicazioni da fornire al Governo in ordine alle modifiche legate all'articolo 10-*bis*, che ha indotto addirittura il Presidente della Repubblica ad esprimere perplessità. In proposito, fa notare infatti che, laddove hanno inteso esprimere chiare indicazioni, i relatori si sono spinti a richiedere la soppressione di determinate norme (come ad esempio il riferimento alla soppressione dell'articolo 8-*bis*) ovvero, in alcuni casi, a suggerire addirittura la riformulazione di un intero comma, come nel caso dell'articolo 7 e dell'articolo 43.

Nell'esprimere perplessità sul giudizio complessivo in ordine alla rivisitazione delle sanzioni penali, nonché sull'assenza di riferimenti all'articolo 15, si sofferma sulla circostanza che i relatori non abbiano previsto alcun passaggio neanche sull'articolo 16, relativo ai novanta giorni di tempo per le imprese di nuova costituzione per redigere il documento di valutazione rischi, che diviene un adempimento quasi « personale » in luogo dell'attuale procedura standardizzata. Quanto, poi, alla proposta di riforma dell'articolo 10-*bis*, rileva che essa costituisce sicuramente un passo in avanti, laddove si richiama direttamente sia l'articolo 40 del Codice penale, che il Governo sembrava voler aggirare, sia l'esplicito riferimento alla direttiva europea in materia; peraltro, nonostante si chieda una riconsiderazione della norma nel suo complesso, i relatori

avrebbero, a suo avviso, dovuto richiamare l'esplicito riferimento alla soppressione della lettera *d*) – dato anche lo « scalpore » che essa ha suscitato nell'opinione pubblica, con le reazioni dei mezzi di informazione, dei sindacati e dei lavoratori – ed alla riformulazione della lettera *c*), con un più esplicito riferimento alla direttiva europea richiamata, in maniera tale che anche il richiamo all'articolo 2087 del Codice civile non possa venire meno.

Per i motivi esposti e per quelli che si possono evincere dalla proposta alternativa di parere presentata, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, pur tornando a manifestare un apprezzamento per lo sforzo compiuto dai relatori.

Giovanni PALADINI (IdV) osserva che lo schema di decreto legislativo correttivo in esame opera un sostanziale ribaltamento dell'impianto complessivo del testo unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, mettendo in atto una vera e propria « controriforma » in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Con tale provvedimento, ad avviso del suo gruppo, rischia di configurarsi un vero e proprio eccesso di delega, in quanto vengono introdotte nell'ordinamento numerose norme di dubbia legittimità costituzionale. Tra gli elementi di illegittimità costituzionale, enumera anzitutto la forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti, nonché la riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza. Esprime poi talune perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 28, relativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché sull'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 81.

Pone in risalto, quindi, gli evidenti pericoli sottesi all'intervento normativo del Governo, che favoriscono uno « scarico » di responsabilità da parte dei soggetti datoriali ed una riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza. Ri-



leva, inoltre, che sussistono serie possibilità di contrasto, su punti tutt'altro che secondari, della normativa italiana con le disposizioni comunitarie. Fa presente, poi, che lo schema di decreto in esame introduce una preoccupante norma sulle visite pre-assuntive da parte del medico di fiducia dell'impresa e dispone, con i nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* del decreto n. 81, misure idonee ad applicare seri limiti alla responsabilità omissiva del datore di lavoro; con particolare riguardo al citato articolo 15-*bis*, osserva che il testo in questione presenta un contenuto assai pericoloso, in quanto, prevedendo una norma favorevole al reo, opera in via retroattiva e, dunque, incide anche sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore di lavoro quando vi sia la teorica responsabilità anche di un altro soggetto preposto.

In conclusione, nel rilevare una generale diminuzione delle sanzioni a vantaggio del datore di lavoro, che ritiene vada in controtendenza rispetto agli orientamenti seguiti recentemente dall'Esecutivo nella disciplina di altri settori della vita pubblica, esprime un giudizio fortemente critico e negativo rispetto all'impianto dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

Teresio DELFINO (UdC) osserva come l'approvazione del parere sull'atto in esame rappresenti un passaggio estremamente delicato e significativo, per il quale vi è una forte attesa da parte dei lavoratori e degli operatori del settore. Ritiene, in proposito, che il lavoro svolto dalle Commissioni riunite sia stato molto approfondito ed utile, grazie anche alle audizioni informali effettuate, che hanno consentito di acquisire le richieste di modifica prospettate dalle parti sociali.

Dichiara, peraltro, di aver valutato con grande attenzione le considerazioni dei deputati dei gruppi di opposizione sui possibili rischi di depotenziamento e snaturamento del decreto legislativo n. 81 del

2008: alcune di queste considerazioni esprimono certamente preoccupazioni condivisibili, ma, a suo avviso, lo schema di decreto correttivo presenta anche aspetti positivi per ciò che riguarda, ad esempio, la revisione delle sanzioni e la semplificazione. Fa presente, pertanto, che i predetti aspetti positivi consentono di porre al centro dell'attenzione l'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispetto a quella di repressione.

Entrando nel dettaglio della proposta di parere dei relatori, ritiene anzitutto di esprimere un elemento di critica, legato al fatto che alcune delle osservazioni in essa contenute – soprattutto quelle vertenti sui punti più delicati del testo – avrebbero meritato di essere trasformate in condizioni. Tuttavia, ritiene che l'invito formulato ieri dal rappresentante del Governo, nel senso di attendere la conclusione dell'*iter* di emanazione del decreto prima di esprimere giudizi complessivi, meriti di essere accolto, considerato anche che molti dei rilievi formulati dai relatori – ove recepiti dal Governo – potrebbero portare ad un sensibile miglioramento del testo in esame.

Annuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, pur sottolineando la necessità di un ripensamento del Governo sui nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* del decreto n. 81 – nonché sulla materia delle visite pre-assuntive – ed auspicando che esso tenga nella massima considerazione tutte le osservazioni contenute nella citata proposta, qualora approvata.

Antonino FOTI (PdL) intende anzitutto esprimere soddisfazione per il personale apprezzamento formulato dal rappresentante del gruppo dell'UDC, che ha compreso lo sforzo del lavoro sinora svolto. Al contempo, manifesta la propria delusione per le polemiche del rappresentante del gruppo del Partito Democratico sulle presunte assenze dei gruppi di maggioranza lungo il corso dell'esame del provvedimento, che non risultano – a suo avviso – fondate, tanto che le Commissioni riunite hanno intensamente lavorato

anche nei giorni a ridosso della campagna elettorale.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, esprimendo la convinzione che le Commissioni abbiano fatto un buon lavoro, ispirato ad un confronto sul merito dei problemi. Ritiene, poi, che i relatori abbiano svolto un compito attento agli esiti delle consultazioni degli esperti e delle parti sociali: per tali ragioni, come affermato ieri dallo stesso relatore per la XI Commissione, fa presente che la maggioranza si assume la piena responsabilità delle osservazioni – molto ampie e politicamente significative – che la proposta di parere dei relatori enumera rispetto allo schema di decreto legislativo proposto dal Governo.

Nella convinzione che, se quelle osservazioni saranno accolte – come auspica – nella stesura del decreto correttivo, il decreto legislativo n. 81 del 2008 risulterà più equilibrato e più condiviso (e, quindi, meglio applicabile), esprime infine il rammarico per il fatto che l'opposizione abbia perso un'ottima occasione per mandare al Paese e ai lavoratori un segnale di comune impegno nella lotta quotidiana per la sicurezza del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime un forte apprezzamento per il dibattito serio ed approfondito svolto presso le Commissioni riunite, che è stato possibile sviluppare anche attraverso le audizioni di numerosi soggetti competenti in materia, il cui contributo giudica essenziale. Ritiene, altresì, doveroso ringraziare, oltre che gli esponenti dei gruppi di maggioranza, anche i membri dei gruppi di opposizione,

che hanno fornito importanti suggerimenti, alcuni dei quali sono stati recepiti dai relatori nella loro proposta di parere, soprattutto laddove si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori rispetto a quanto previsto dallo schema di decreto correttivo.

Entrando nel merito del provvedimento, giudica positivamente il suo impianto generale, che assicura una semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle aziende, senza per questo determinare un affievolimento dei livelli di sicurezza per i lavoratori. Nel ritenere, pertanto, di non ravvisare alcun depotenziamento del sistema dei controlli in questo campo, fa notare che il provvedimento in esame mira a perseguire con forza obiettivi condivisi di sicurezza negli ambienti di lavoro, in un quadro di rinnovata collaborazione tra il datore e i suoi dipendenti.

In conclusione, rimarcando l'assoluta validità delle osservazioni espresse nel corso dell'*iter* del provvedimento, di per sé già positivo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere dei deputati Damiano ed altri e dei deputati Donadi ed altri.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).****PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79),

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 (legge di delegazione) ha riservato al Governo la facoltà di adottare « disposizioni integrative e correttive » nel « rispetto dei principi e criteri direttivi » fissati dalla stessa legge di delegazione, tra cui, in particolare, « il rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia », entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, attuativo della delega di cui alla citata legge n. 123 del 2007;

il termine per l'esercizio della delega scade il 16 agosto 2009;

il comma 3 del citato articolo 1 della legge di delegazione stabilisce il divieto per i decreti legislativi, da emanare in attuazione della delega, di introdurre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

lo schema di decreto in esame, rispettoso dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2001, si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento com-

plesso ed importante come il decreto legislativo n. 81 il cui impianto viene confermato;

nell'individuare taluni aspetti correttivi, il Governo ha sollecitato – in coerenza con i criteri direttivi della « legge delega » – le parti sociali ad esercitarsi per la definizione di un avviso comune che, se sottoscritto, sarebbe stato integralmente assunto all'interno dello schema;

anche se il confronto tra le parti non è giunto ad approdi formali, il Governo ha ugualmente inserito nel testo, come riconosciuto durante le audizioni informali svolte presso le Commissioni riunite, le norme condivise dalle parti in sede tecnica;

tra le principali novità dello schema in esame vi è la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, allo scopo di garantire l'effettività della sanzione e superare la « non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo »;

nelle intenzioni del Governo, la principale finalità delle misure contenute nello schema in esame riguarda l'esigenza di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante una linea di azione volta a meglio equilibrare il necessario quadro normativo sanzionatorio, attraverso la promozione e il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza, nonché la formazione e l'informazione, l'adozione e la certificazione dei modelli di organizza-

zione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti;

la stessa lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 prevede la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto e alla natura formale, o invece sostanziale, della violazione;

alla riformulazione e razionalizzazione del regime sanzionatorio il Governo è arrivato, pertanto, sulla base di precisi indirizzi, coerenti con i principi e i criteri direttivi della delega legislativa conferita dal Parlamento;

le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse;

non sono previste modifiche alle norme del codice penale disciplinanti la materia;

il provvedimento punisce più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato (perciò equo) tra sanzioni, rischio d'impresa e responsabilità del datore e/o dei preposti. Resta confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali (trasmissione della documentazione, notifiche, e simili). Viene mantenuto l'arresto per l'omessa « valutazione del rischio » nelle aziende a rischio di incidente

rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Quanto alla prescrizione essa viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda, mentre un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa con la finalità di puntare all'effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità;

è intervenuto tra il Ministero competente e le Regioni, nella sede della Conferenza unificata e nelle fasi preparatorie della stessa, un ampio confronto, che ha consentito di acquisire elementi di consenso, insieme al permanere di perplessità su talune disposizioni (in particolare, sui nuovi articoli *2-bis* e *15-bis*, da inserire nel decreto legislativo n. 81);

si ritengono condivisibili, anche se non vengono integralmente e nel dettaglio indicate nel presente parere, le ulteriori proposte formulate in sede tecnica da Governo, Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività;

si giudica, pertanto, opportuno prestare, nella fase attuativa e conclusiva del provvedimento, la massima attenzione ai profili di coordinamento con il sistema delle Regioni;

considerato, inoltre, che, in aggiunta alle modifiche del sistema sanzionatorio, lo schema di decreto legislativo affronta i seguenti temi:

l'introduzione del principio della presunzione di conformità (nuovo articolo *2-bis* del decreto);

la modifica dell'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (articolo 3);

l'introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (articolo 4);

l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il SSN (articolo 7);

l'individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di « posizioni di garanzia » (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 10-*bis*);

la modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede in particolare che il documento di valutazione dei rischi da interferenze debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (articolo 14);

nell'ambito della valutazione dei rischi, l'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi (che assume un valore essenziale e sostanziale nell'affermazione di una strategia imperniata sulla prevenzione), di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16);

l'efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello (articolo 8-*bis*);

il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello « Statuto dei lavoratori » (articolo 28), fermo restando il ruolo delle RSA per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, anche laddove non siano istituiti gli RSLA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente);

le modifiche alle discipline concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili (articoli 57 e 58);

una serie di interventi, contenuti in differenti articoli, volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici, soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese;

valutato, poi, che l'articolo 2 dello schema in esame (che introduce un nuovo articolo 2-*bis* nel decreto n. 81) stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al citato decreto n. 81:

la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi;

la certificazione, da parte di apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché per l'utilizzo di macchine marcate CE; per l'Amministrazione della difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, la richiamata certificazione è operata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza;

preso atto che le regioni e la sostanziale totalità delle parti sociali, nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite, hanno espresso perplessità sulla certificazione attribuita alle apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le Università;

osservato che, per quanto riguarda, dunque, il nuovo articolo 2-*bis* e la presunzione di conformità, si giudica condivisibile ed opportuna l'esigenza, a cui è finalizzata la norma, di « mettere in sicurezza » le aziende intenzionate ad intraprendere ogni azione utile a garantire

condizioni di lavoro sicure ai propri dipendenti, sottoponendo a certificazione proprio i modelli organizzativi adottati. Sta, infatti, non solo nella conformità alle norme, ma anche nella predisposizione di adeguati modelli organizzativi l'espressione della disponibilità ad assumere, come guida e riferimento, il criterio della prevenzione incoraggiando le aziende a farsene carico ottenendo in cambio la certificazione di conformità. Quanto alla temuta inversione dell'onere della prova a carico del lavoratore « creditore di sicurezza », che deriverebbe dalla presunzione di conformità, è appena il caso di far notare che, allo stato, non esiste nell'ordinamento una presunzione di responsabilità del datore, al verificarsi dell'evento. La certificazione del modello organizzativo – ancorché non opponibile agli organi ispettivi e di vigilanza né all'autorità giudiziaria – potrebbe comunque servire alla migliore funzionalità del rapporto tra il sistema delle imprese e la pubblica amministrazione, i cui uffici sarebbero indirizzati a rivolgere prioritariamente la loro attività istituzionale di vigilanza e controllo nei confronti delle aziende che non hanno fatto ricorso alla certificazione; nel complesso non sembra, quindi, imputabile al nuovo articolo 2-*bis* di introdurre alcun abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela né una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

osservato altresì che la certificazione dei modelli organizzativi ad opera di apposite commissioni istituite da enti bilaterali e università rimane comunque una procedura a cui le imprese si sottopongono volontariamente;

considerato che, a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, è applicabile quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile;

ritenuto altresì che la marcatura CE non esoneri il datore di lavoro per i vizi palesi dell'attrezzatura e per la sua adeguatezza tecnologica ed operativa, dal momento che sia il macchinario che la

marcatura potrebbe risalire a molti anni addietro, essendo nel frattempo intervenute modifiche e innovazioni ritenute indispensabili;

osservato che il comma 5-bis dell'articolo 30 del decreto n. 81 stabilisce che le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università, sono abilitate a certificare i modelli di organizzazione e di gestione « nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo » e sono perciò tenute al rispetto di criteri rigorosi;

considerato che l'obbligo di attenersi alle suddette disposizioni deve garantire la corrispondenza delle commissioni di certificazione agli essenziali requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità, anche avvalendosi di contributi e consulenze esterni, dal momento che le commissioni stesse rispondono in ogni sede delle certificazioni errate e scorrette;

rilevato, in relazione all'articolo 10-bis, che il nuovo articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo citato, individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di « posizioni di garanzia ». In particolare si prevede che il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti),

57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate;

giudicato opportuno ricordare, altresì, che, oltre agli obblighi derivanti dallo svolgimento di specifici ruoli (quali il rappresentante della sicurezza per i lavoratori) il lavoratore non è un soggetto passivo, ma è sottoposto a precisi obblighi (di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 81), che lo coinvolgono nel sistema di sicurezza in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell'altrui salute; l'ordinamento giuridico riconosce, infatti, al lavoratore alcuni strumenti di tutela quali: il diritto di resistenza consistente nella legittimazione del rifiuto della prestazione lavorativa svolta in condizioni non sicure; il diritto di ottenere – anche tramite la vigilanza e il controllo del medico competente – un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda in seguito all'allontanamento temporaneo del lavoratore per motivi sanitari inerenti alla sua persona connessi all'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; il diritto al mutamento di mansioni a causa dell'insorgenza di eventi morbosi;

rilevato, tuttavia, che non sembra coerente con la revisione del complesso del sistema sanzionatorio l'incremento delle sanzioni a carico dei lavoratori, di cui all'articolo 35 dello schema di decreto;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) in relazione all'articolo 2 (che inserisce nel decreto n. 81 un nuovo articolo 2-bis), valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, occorre quanto meno chiarire, nel testo stesso, che la

certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede infine di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità;

b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il SSN, richiamando tuttavia l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si ricordano, in proposito, le conclusioni a cui era pervenuta l'indagine compiuta nella XV legislatura a proposito del cosiddetto « polo della sicurezza », aggregando intorno all'INAIL gli istituti preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: « Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate »;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-bis, in modo da chiarire che le risposte agli interpelli, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non sono vincolanti per gli organi di

vigilanza, costituendo, tuttavia, utili linee di orientamento e di operatività coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi;

d) all'articolo 9 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, che preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

e) per quanto riguarda l'articolo 10-*bis*, che introduce un nuovo articolo 15-*bis* nel decreto legislativo n. 81 (posizione di garanzia e responsabilità dei preposti), pur comprendendo l'esigenza di dare applicazione, come ricordato in premessa e vista l'estrema delicatezza della materia, alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso; infatti, l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove l'evento sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto (ovvero avvenga in presenza della prova dell'adempimento degli obblighi), senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del Codice penale, può essere cercata, ad avviso delle Commissioni, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della Direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori « per fatti dovuti a circostanze

a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata »;

f) all'articolo 14, comma 2 – poiché si introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del decreto n. 81, per il quale gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive – si verifichi, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in modo da chiarire che questo comprende, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di confermare quanto già disposto dal vigente comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, il quale prevede la nullità dei contratti di appalto, subappalto e sommini-



strazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

g) all'articolo 24 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di modificare – in coordinamento con l'articolo 9 dello « Statuto dei lavoratori » – l'attuale formulazione dei commi 2 e 3, in modo che si evidenzino con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente alla assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro;

h) in tema di sanzioni, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che interviene sull'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera c), di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma

1, lettera a), del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di una entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorno; andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori;

i) all'articolo 43, comma 1, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera e), correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: « Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13 »;

l) considerato che l'articolo 58 dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11

dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre il disegno di legge comunitaria per il 2008, attualmente all'esame del Senato, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del « testo unico », specificando che nel settore dei lavori pubblici tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-bis, citato alla lettera c) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

*m)* in relazione all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

*n)* all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di

inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre una apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

*o)* per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

*p)* per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della cooperazione sociale, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81, individui apposite procedure semplificate – fermi restando gli obiettivi di tutela e sicurezza – per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991; analogo intervento di semplificazione andrebbe individuato in favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Croce Rossa Italiana, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e simili), per le quali sarebbe opportuno prevedere disposizioni in grado di agevolare l'operatività e l'attività, anche in ragione della particolarità dei servizi resi nelle situazioni di emergenza; al contempo, al citato articolo 6 del decreto

n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili alle imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, all'articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il requisito delle « plurime » violazioni con quello delle « reiterate » violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall'articolo 14, comma 1, del « testo unico » di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di « preventiva regolare occupazione », se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi « riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria »; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16 del decreto n. 81 (che ha previsto l'istituto della subdelega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della « data certa » venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'articolo 29, comma 3, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifica l'evento che impone tale rielaborazione;

t) all'articolo 30 dello schema di decreto (modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81), valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50 per cento delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche la articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai cantieri temporanei e mobili, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formula-

zione della nuova lettera *g-bis*) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che « la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV »; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'articolo 26 e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);

quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;

per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;

se non risulti opportuno modificare il nuovo comma *3-bis* del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di « mere forniture di materiali », laddove il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione « mere forniture di materiali o attrezzature »;

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a rischio di seppellimento, di sprofonamento e di caduta dall'alto: appare, per-

tanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale ripristino della normativa previgente; in questo ambito, peraltro, appare opportuno che le norme tecniche prevedano l'adozione di ogni possibile mezzo e strumento idoneo a misurare la nocività dell'aria negli ambienti di lavoro particolarmente a rischio (pozzi, cisterne e simili), in modo da prevenire possibili incidenti in tali ambienti;

*aa)* si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità all'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici afferenti ai servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

*bb)* per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omissa l'articolo 114;

all'articolo 7, comma 2 (articolo 9, comma 7 del decreto n. 81), la parola « rassegnate » deve intendersi sostituita dalla parola « riassegnate »;

all'articolo 24, comma 2 (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola « dal » andrebbe sostituita dalla parola « del »;

è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

all'articolo 40, comma 1 (articolo 68, comma 2, del decreto n. 81), dopo la parola « componenti » va soppressa la parola « e »;

all'articolo 83, comma 2 (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere *c)* e *d)* devono intendersi lettere *a)* e *b)*;

agli articoli 92 e 100 (rispettivamente, articoli 189 e 214 del decreto n. 81), le modifiche previste sono prive di contenuto innovativo, in quanto il testo proposto è identico a quello vigente;

all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);

all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;

all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene una erronea numerazione;

all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;

all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione «elenco del personale» venga sostituita da quella, maggiormente pertinente, di «nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento della attività riservate all'impresa affidataria»;

all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

*cc)* valuti, peraltro, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte — per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede

parlamentare — non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

*dd)* infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 — pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g)*, *n)*, *m)* e *p)*, della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la strategicità della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie «fabbriche del sapere», al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta — anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica — l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI  
DAMIANO ED ALTRI**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro »;

premessi che:

il decreto legislativo 81 del 2008, varato con un ampio consenso anche in sede di espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, è stato il frutto di un lungo e laborioso lavoro, che ha visto un confronto serrato con le organizzazioni sindacali e datoriali, al fine di pervenire ad un testo il più possibile condiviso;

nel corso della precedente legislatura era stato sottoscritto il « Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro » con le regioni e le province che aveva tra i punti qualificanti: la definizione di standard di attività di vigilanza definiti per i Servizi della Asl che prevedono complessivamente a livello nazionale la realizzazione di 250.000 interventi ispettivi/anno; il potenziamento operativo dei Servizi delle ASL, coerente e funzionale in rapporto ai LEA e alle esigenze territoriali riferite alla struttura produttiva/occupazionale, ai fattori di rischio, ai dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa; l'aggiorna-

mento continuo degli operatori, al fine di adeguare l'attività di prevenzione alle esigenze di tutela della salute all'interno del mercato del lavoro in continua evoluzione.

il triste bollettino quotidiano delle morti sul lavoro è una vera e propria emergenza nazionale sulla quale, più volte, vi è stato l'illustre richiamo del Presidente della Repubblica;

solo nei primi mesi di quest'anno si sono registrati 250 lavoratori morti per cause di lavoro, un dato ancora allarmante e, nonostante si registri negli ultimi due anni un leggero calo di incidenti, – 1.342 decessi per cause di lavoro nel 2006 e 1207 nel 2008 – l'incidenza di infortuni gravi e gravissimi rimane ancora molto alta per un paese che vuol dirsi civile;

nel corso della presente legislatura il Governo ha portato avanti un preciso processo di depotenziamento delle tutele dei lavoratori e di sostanziale dequalificazione del fattore lavoro, con una concomitante deresponsabilizzazione dello Stato e del sistema delle imprese. Si è assistito, infatti, a un sistematico intervento sul decreto legislativo in oggetto volto a procrastinare l'entrata in vigore di norme importanti per la sicurezza ora con il pretesto dell'urgenza, – come in occasione della conversione in legge del decreto

emergenza rifiuti, — ora nel corso dell'esame del decreto-legge 112 e, infine, con il decreto cosiddetto « proroga termini »: tutti interventi volti a ridurre l'efficacia delle disposizioni miranti alla tutela, alla sicurezza, alla salute e all'integrità dei lavoratori, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, spesso giustificate dalla volontà di « semplificare » le procedure ivi contenute;

dal Documento di programmazione dell'Attività di Vigilanza nel 2009 predisposto dal Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali si evince che nel 2009 l'attività ispettiva sarà complessivamente ridotta del 24 per cento con punte del 50 per cento nelle regioni meridionali e, secondo la direttiva emanata dal Ministro Sacconi il 18 settembre 2008, tale attività sarà programmata a livello territoriale sulla base delle direttive del Ministro medesimo;

lo schema di decreto legislativo in oggetto concerne la modifica di circa 136 articoli su un totale di 306 di cui si compone il decreto legislativo n. 81 del 2008; si tratta dunque non di una semplice correzione, ma di un intervento complessivo che, in alcuni casi, trasforma significativamente il testo vigente, incidendo sui principi generali della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla disciplina particolare applicabile ai singoli settori e alle diverse attività;

il testo di decreto correttivo proposto, inoltre, incide significativamente sul tema della valutazione dei rischi svilendone notevolmente la natura tramite una serie di interventi che ne limitano la portata. Le previsioni contenute all'articolo 14 e 16, solo per fare un esempio, derogano dall'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi in determinate casi, il primo, mentre il secondo rimanda al datore di lavoro i criteri per la redazione del medesimo; anche le sanzioni in caso di omissione della valutazione dei rischi hanno subito una significativa riduzione;

il sistema sanzionatorio previsto, inoltre, viene ridefinito sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, attraverso la riduzione delle pene e delle ammende (rimodulandone il minimo e il massimo previsto) e tramite la reintroduzione dell'alternativa tra arresto e ammenda, in taluni casi, ritornando alle insufficienti previsioni previgenti il decreto legislativo 81; al contrario, l'attuale testo prevede la pena dell'arresto in via esclusiva nei casi di violazioni più gravi compiute dal datore di lavoro e dai dirigenti; mentre le violazioni della normativa antinfortunistica nelle aziende cosiddette ad alto rischio, viene punita oggi con l'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi, mentre nel testo correttivo le medesime violazioni sono sanzionate con la pena alternativa dell'arresto da quattro ad otto mesi ovvero con l'ammenda da quattromila a ottomila euro;

di contro la riduzione del sistema sanzionatorio non riguarda le ammende applicabili al lavoratore per le violazioni poste a suo carico, che viceversa registrano un aumento dei minimi e dei massimi; tali interventi sono la conseguenza dell'approccio che ispira l'azione del presente governo, volto a scaricare sui fattori soggettivi la responsabilità della sinistrosità sul lavoro, piuttosto che sull'organizzazione del ciclo produttivo;

si è voluto, in conclusione, rimettere mano all'impianto stesso che è alla base del sistema sanzionatorio del decreto legislativo 81, che era stato ispirato ai principi della modulazione delle sanzioni in relazione all'effettiva rischiosità della norma omessa;

relativamente al settore dei trasporti, marittimo, portuale e ferroviario, non vi è stata ancora da parte dell'esecutivo la volontà di affrontare il tema della vigilanza che vede più soggetti operanti nello stesso ambito lavorativo, anche in riferimento alla sorveglianza sanitaria che attualmente viene esercitata da soggetti

molteplici, cosa che spesso determina conflitti di competenze tra diversi medici; nessun riferimento, inoltre, alla necessità che valutazione dei rischi venga effettuata anche per i diversi mezzi di trasporto; il testo proposto reca in particolare due norme aggiuntive che modificano profondamente la natura e il senso del decreto legislativo n. 81 del 2008, compromettendone fortemente l'efficacia: l'articolo 2-*bis* e l'articolo 10-*bis*, che insiste sull'articolo 15 del decreto legislativo vigente; tali disposizioni, oltre alla scarsa chiarezza della formulazione proposta, determinano nei fatti una crescente difficoltà da parte del lavoratore per una chiara e determinata esigibilità in caso di infortunio grave o gravissimo per omissione delle norme sulla sicurezza da parte del datore del lavoro, oltre che una crescente deresponsabilizzazione di quest'ultimo in ordine agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; peraltro, la direttiva 89/391/CE, con la quale le norme in esame si pongono chiaramente in contrasto, esclude esplicitamente sia il ricorso a competenze esterne, sia che gli obblighi posti a carico dei lavoratori possano escludere la responsabilità del datore di lavoro;

L'articolo aggiuntivo, articolo 2-*bis*, (*Presunzione di conformità*) – che richiama anche al comma 5-*bis* dell'articolo 18 – stabilisce il principio della presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sia per quanto riguarda la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia in riferimento alla certificazione della correttezza dei sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza che vengono ora affidati agli enti bilaterali e alle università. A tale riguardo si osserva che la previsione in oggetto snatura il decreto legislativo attualmente vigente, in quanto gli enti bilaterali e le facoltà universitarie non hanno le competenze necessarie per svolgere tale tipo di certificazione con efficacia e contrasta con tutti i sistemi europei ed internazionali in materia che affidano ad

un ente terzo, specializzato, con elevate competenze tecniche la certificazione richiesta;

inoltre appare difficile che la presunzione di conformità possa riferirsi all'avvenuto rispetto di centinaia di norme che compongono il testo e, dunque, a tutta la normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori. La conformità non può essere presunta ma deve essere accertata caso per caso in relazione alle valutazioni che devono essere svolte per verificare la esatta corrispondenza alle norme;

particolarmente grave, infine, la presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 81, attribuita dallo schema di decreto correttivo, alle macchine marcate CE. Tale previsione contrasta con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che ha più volte espresso il principio che il datore di lavoro, acquirente di macchine marcate CE, ha comunque l'obbligo di verificarne la sicurezza e, dunque, versa in colpa qualora non elimini vizi rilevabili con ordinaria diligenza, prudenza, perizia e vizi non occulti;

la presunzione di conformità, in conclusione, stabilita dal nuovo articolo 2-*bis* nei fatti solleva il datore di lavoro da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro con una macchina marcata CE, pur se si tratti da vizi non occulti ma rilevabili con l'ordinaria diligenza, prudenza e perizia;

L'articolo 10-*bis* (*Obbligo di impedimento*), insiste sull'articolo 15 dell'attuale testo prevedendo un articolo aggiuntivo. Su tale norma si è levata anche la voce del Presidente della Repubblica che ne ha chiesto un'attenta revisione, nonché il parere negativo della Conferenza delle Regioni, che ha espresso la sua contrarietà alle correzioni proposte dal Governo;

L'articolo aggiuntivo, al comma 1, lettere c) e d), infatti, oltre ad agire al di fuori di quanto previsto dalla legge delega 123/2007, nei fatti deroga all'articolo 40



comma 2 del codice penale (in base al quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) che costituisce oggetto di vasta giurisprudenza, anche nel settore della sicurezza del lavoro, delimitandone l'applicabilità ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro, dirigenti, operatori ed altri a scapito di altri soggetti tra i quali, in primo luogo, i lavoratori;

le disposizioni contenute alla lettera *c*), si presentano come estremamente insidiose, proprio perché incidono in maniera significativa anche sull'articolo 2087 del codice civile poiché, secondo quanto previsto dalla lettera in oggetto, gli obblighi la cui violazione determina la responsabilità penale, sono solo quelli previsti tassativamente dalla legge per le singole posizioni di garanzia; in tal modo la norma proposta deroga dagli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo citato del codice civile;

nella norma, in oggetto, infine, si ravvisa anche un principio di incostituzionalità, laddove finisce per trattare in maniera diversa la salute nei luoghi di lavoro rispetto ad altri di eguale rilievo costituzionale, quale l'ambiente; il medesimo imprenditore risponderebbe di un reato ambientale, in riferimento all'articolo 40, comma 2, codice penale, mentre per quanto concerne i reati legati alla salute e sicurezza del lavoro, si gioverebbe di una legislazione, in base alla formulazione proposta dall'articolo 10-*bis* del testo corretto, a lui più favorevole;

quanto previsto dalle lettera *d*), inoltre, deresponsabilizza, nei fatti, il datore di lavoro a scapito di altri soggetti tra i quali, i lavoratori; in tal modo si opera un ribaltamento dell'accertamento delle responsabilità, dato che comunque la giurisprudenza ha più volte affermato che il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di infortuni di cui non ha colpa, cosa che non esclude che il datore medesimo debba essere chiamato alle sue responsabilità anche quando alla omissione di importanti

norme sul terreno della salute e della sicurezza abbiano concorso anche altri soggetti. La formulazione della norma così come proposta stravolge, invece, l'impianto stesso del decreto legislativo vigente, modificando nei fatti anche il codice penale in materia, laddove prevede che per processare il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza, l'evento non deve essere imputabile a una serie di soggetti, tra i quali anche il lavoratore, « per le violazioni delle disposizioni ivi richiamate » esonerando, nei fatti, i datori di lavoro in caso di concorso di colpa; tale modifica, inoltre, rischia di compromettere i processi penali in corso, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, al momento dell'entrata in vigore, opera in maniera retroattiva;

si rammenta, infine, che la direttiva 391/1989/CE, volta a stabilire le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, all'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che « gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro » specificando poi al paragrafo 4 che « La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze delle quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata »;

osservato che:

all'articolo 4 la sostituzione del comma 4 reca modifiche nel settore agricolo in particolare sul computo dei lavoratori stagionali che in luogo di essere computati a prescindere dalla durata del contratto sulla base dell'orario di lavoro effettuato vengono adesso computati per frazioni di unità lavorative annue. Questo significa che, per la composizione tipica

della forza lavoro delle nostre aziende agricole, il computo dei lavoratori risulta estremamente ridotto e di conseguenza risultano ridotti particolari obblighi relativi alla salute e alla sicurezza;

le modifiche apportate all'articolo 9, mediante l'articolo 7 del decreto correttivo dovrebbe prevedere che l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria devono essere sempre svolte in strutture abilitate secondo criteri prefissati dal sistema sanitario nazionale per le strutture equipollenti;

l'articolo 10 interviene sull'articolo 14 dell'attuale decreto legislativo con particolare riguardo al contrasto del lavoro irregolare. La sospensione dei lavori non avviene più in caso di « gravi e reiterate violazioni », ma solo nel caso di « plurime », stabilendo contestualmente che, per le violazioni plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa violazione; nel contesto della generale deresponsabilizzazione del datore di lavoro, inoltre, si prevede che la sanzione interdittiva viene ridotta al solo periodo di sospensione dei lavori nel caso in cui l'impresa sia sospesa perché occupi meno del 50 per cento dei lavoratori in modo irregolare;

l'articolo 12 modifica le disposizioni contenute all'articolo 18, ed in particolare al comma 1, lettera aa), cancellando la disposizione che attualmente obbliga il datore di lavoro a comunicare all'Inail il nominativo del Rls interno prevedendo, in mancanza, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori; con la modifica introdotta si prevede che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rls interno all'impresa e che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'Inail ma agli organismi paritetici, che ancora non sono stati costituiti su gran parte del territorio nazionale; tale misura, laddove accolta, determinerebbe, di fatto, l'esclusione di tanta parte dei lavoratori delle piccole e

medie imprese – ovvero della stragrande maggioranza del sistema produttivo nazionale – dall'applicazione delle norme in materia di Rls;

l'articolo 13 prevede la riformulazione della lettera c) e l'abolizione della lettera f) dell'articolo 25 del decreto 81/2008. La presunta semplificazione, in realtà, comporterà un onere maggiore per le imprese: il datore di lavoro avrà l'obbligo di mantenere la cartella sanitaria di rischio del lavoratore in busta chiusa per 10 anni, in luogo dell'attuale procedura che prevede l'invio all'Ispesl della cartella medesima. Il risultato sarà che le imprese dovranno conservare migliaia di cartelle sanitarie, dove saranno ripetute le stesse informazioni, cosa che aumenterà le difficoltà e i rischi, per quei lavoratori che cambiano diverse volte datore di lavoro nel corso dell'anno. Sarà dunque difficile ricostruire, per questi lavoratori, la storia personale e sanitaria cosa ora garantita dalla conservazione presso l'Ispesl dei dati in questione;

l'articolo 14 inserisce due nuovi commi all'articolo 26: il comma 3-bis stabilisce l'esonero per i datori di lavoro committenti del documento di valutazione del rischio per lavori riferiti alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale ed ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, ad eccezione delle esposizioni ad agenti cancerogeni, biologici e atmosfere esplosive. Da tali esposizioni, comunque, non è incluso l'amianto e la previsione di due giorni non esclude che in quel medesimo arco temporale possano verificarsi incidenti gravi o gravissimi;

la correzione apportata dall'articolo 15 al comma 2 all'articolo 27 del decreto legislativo, modifica l'obbligo per le imprese che partecipano a gare o appalti di possedere i requisiti per ottenere la qualificazione. Il possesso di tali requisiti, fino ad ora « vincolante » per la partecipazione a gare ed appalti, diviene adesso « elemento preferenziale », smi-

nuendo nei fatti, l'importanza dei requisiti medesimi;

la previsione inserita con l'articolo 16 che aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 28, stabilisce che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in luogo dell'attuale contestualità; correlata alla precedente disposizione, la riformulazione della lettera *a*) al comma 2 del medesimo articolo, laddove si rimanda al datore di lavoro la redazione del documento di valutazione di rischi « secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità » stabiliti, dunque, secondo il testo correttivo, dalla personale valutazione del datore medesimo:

la visita medica preassuntiva è oggetto delle modifiche dell'articolo 24 che incide sull'articolo 41 del vigente decreto legislativo. L'abrogazione al comma 3 della lettera *a*) abolisce il divieto che la visita medica preassuntiva sia effettuata da un medico interno all'azienda. La norma attuale, infatti, prevede che la visita per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche, e non dai medici privati dell'azienda medesima. Si rileva, inoltre, che tale disposizione contrasta con l'articolo 5 della legge 300/70;

l'articolo 20 reca modifiche all'articolo 37 del testo unico, ed in particolare al comma 14 ove inserisce una formulazione che nei fatti snatura il libretto formativo del lavoratore, stabilendo che le competenze acquisite a seguito delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni;

gli articoli 27 e 28, che modificano gli articoli 47 e 50 del decreto vigente, incidono in maniera significativa sulla rappresentatività dei lavoratori, anche in relazione a quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Il primo rimette agli organismi

paritetici l'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali laddove i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro; viene a mancare, in questo caso, la rappresentanza espressa dai lavoratori poiché gli organismi paritetici sono espressione anche delle organizzazioni datoriali, e come già detto al riguardo all'articolo 12, tali organismi non sono stati ancora costituiti su gran parte del territorio nazionale; con la modificazione introdotta dall'articolo 28, nei fatti gli RLS si sostituiscono agli RSU, precludendo alle rappresentanze sindacali la possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza quali ritmi, carichi di lavoro, turni, riposi eccetera;

con l'articolo 30 si interviene, invece, sull'articolo 52 snaturando il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, spostando la maggior parte delle risorse dagli RLST (costituzione, formazione e attività) agli organismi paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente dalle sanzioni; anche in questo caso la conseguenza di tali modifiche è la riduzione dell'incisività e della rappresentatività degli RLST;

particolare attenzione dovrebbe essere rivolta nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto per i quali all'articolo 110, che incide sull'articolo 259, si dovrebbe prevedere una periodicità nei controlli, almeno annuale, mentre sempre in campo sanitario, l'articolo 111 che incide sull'articolo 261 del testo vigente, dovrebbe prevedere, oltre ai casi accertati di mesotelioma anche le patologie dell'apparato genitourinario per quei lavoratori che prestano la loro opera con sostanze nocive quali vernici tossiche, collanti, solventi eccetera sarebbe utile in questi casi la predisposizione di un elenco;

per quanto riguarda il sistema sanzionatorio si rileva una generale diminuzione delle sanzioni, laddove l'intervento modificativo pare veicolare l'idea che la sicurezza sul lavoro rimane un costo a carico delle imprese anziché un elemento

necessario ed integrante del processo produttivo medesimo;

in riferimento alle sanzioni previste a carico del datore di lavoro l'articolo 31, che sostituisce interamente all'articolo 55 del testo unico (*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*), contiene una generale diminuzione delle ammende originariamente contemplate nonché l'esclusione dell'arresto, laddove previsto;

al contrario, si registra un aumento delle sanzioni a carico del lavoratore di

cui all'articolo 35 che modifica l'articolo 59 del testo proposto,

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

« Damiano, Livia Turco, Boccuzzi, Pedoto, Berretta, Bellanova, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Argentin, Binetti, Bossa, Buchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI  
DONADI ED ALTRI**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 opera un sostanziale ribaltamento della « filosofia » del Testo Unico, dei contenuti fondamentali e delle prospettive essenziali dello stesso;

la stessa ampiezza del testo proposto (136 articoli), le modifiche talora assai rilevanti, la riformulazione di intere parti o settori, sotto un profilo sistematico, assumono in concreto l'aspetto di un provvedimento che corrisponde assai poco a ciò che intendeva il legislatore quando conferiva una delega anche per limitati interventi correttivi e integrativi ed ancora meno alla ratio ed alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto legislativo n. 81;

le disposizioni che prevedono l'abbassamento di protezione rispetto alle previsioni della normativa precedente sono da ritenersi incostituzionali per eccesso di delega: la legge n. 123 del 2007 prevede infatti, all'articolo 1, comma 3, che i

decreti delegati non possano « disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze »;

tra le norme di più dubbia costituzionalità vanno segnalate:

*a)* la forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti, già prevista dall'articolo 7, decreto legislativo 626 del 1994, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 123 del 2007;

*b)* l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria, consentendo di fatto un demansionamento, in deroga all'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e oltretutto senza distinguere i casi di inidoneità temporanea da quelli di inidoneità permanente, con il rischio di compromettere gravemente la professionalità del lavoratore;

*c)* la previsione, per molti versi ambigua contenuta nell'articolo 28 (che modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008), in base al quale il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) « svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300 », realizza una riduzione dei livelli di tutela

limitando così la possibilità riconosciuta da tale norma ai lavoratori di controllare, mediante proprie rappresentanze la sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) la riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza costituisce un abbassamento del livello di protezione: anche in questo caso si può configurare un eccesso di delega, essendo tale sospensione già prevista anche dalla disciplina antecedente alla legge n. 123 del 2007;

i rischi di una operazione come quella che emergerebbe dallo schema del decreto al nostro esame appaiono evidenti e possono essere così sintetizzati:

un abbassamento dei livelli di tutela;

una minor chiarezza ed efficacia del dettato complessivo;

lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali;

la deresponsabilizzazione di alcuni dei principali responsabili della sicurezza;

la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza;

alcuni messaggi negativi sotto il profilo della cultura della prevenzione;

serie possibilità di contrasto, su punti tutt'altro che secondari, con disposizioni e direttive comunitarie e con norme costituzionali;

con tali proposte di modifica:

si interviene a limitare i diritti individuali dei lavoratori mettendone in discussione strumenti fondamentali;

si interviene a limitare i diritti collettivi e di rappresentanza, si snatura la funzione di rappresentanza assegnandole compiti e funzioni improprie, si opera una sostanziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro;

si svuota il sistema sanzionatorio;

infatti, sul piano dei diritti individuali, lo schema di decreto interviene su

tre principali strumenti di tutela preventiva ed assicurativa di cui dispone il singolo lavoratore:

il divieto di visita preassuntiva da parte del medico di fiducia dell'impresa;

la cartella sanitaria di rischio;

il libretto formativo che, con il Decreto 81 avevano trovato una loro sistematizzazione;

mettere in mora ed anzi svuotare questi strumenti della loro funzione significa privare il singolo lavoratore e l'organizzazione sindacale che dovrebbe tutelarli di strumenti fondamentali di conoscenza e di controllo su due diritti fondamentali tutelati dal TU: la tutela sanitaria e la formazione ed addestramento;

il testo si configura anche come un ridimensionamento dei diritti collettivi di tutela del lavoro attraverso norme che intervengono direttamente sui principali capitoli del controllo sociale del rischio. Il testo configura, infatti, un ridimensionamento del ruolo della rappresentanza e della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale), dei diritti ed delle prerogative di tutte le rappresentanze dei lavoratori (Rls, Rsu/a, Rls territoriali) attraverso una serie di norme disseminate lungo numerosi articoli del Titolo I. In particolare quelli che vanno dall'articolo 47 al 52 del decreto legislativo 81;

con gli articoli 2-bis e 15-bis (articolo 10-bis dello schema di decreto legislativo) si deresponsabilizzano di fatto i datori di lavoro e i dirigenti, cioè i primi destinatari dell'obbligo di prevenzione per la salute e sicurezza nel lavoro;

pesa la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è concretizzata con due procedure:

a) le proroghe per l'entrata in vigore di alcuni importanti obblighi (con l'articolo 4 del decreto legge n. 97 del 2008; con il decreto legge n. 112 del 2008 che ha

ridotto la possibilità di controllo e sanzioni; l'articolo 32 del decreto legge n. 207 del 2008);

b) i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi: per il coordinamento della nuova normativa con quella relativa a settori particolarmente pericolosi; per mettere in funzione il nuovo sistema istituzionale di prevenzione e vigilanza; per il sostegno alle PMI; eccetera;

il testo del Governo si configura, dunque, come una vera e propria contro-riforma;

in particolare:

non è condivisibile l'intero articolo 2-*bis* che conferisce presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo (e quindi di legge), sia alla corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia alla adozione dei modelli di organizzazione e di gestione delle imprese, addirittura certificabili dagli enti bilaterali. Si segnala al riguardo che le norme tecniche e le buone prassi a cui si riferisce la norma sono disposizioni diverse da quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08. Per altro, mentre le norme tecniche hanno carattere specifico e ulteriore rispetto a quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08, le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali che devono essere coerenti con la normativa ma che possono essere adottate solo volontariamente;

il nuovo articolo 2-*bis* e, con esso, le modifiche introdotte all'articolo 30 del decreto legislativo 81 affievoliscono la responsabilità del datore di lavoro e delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di responsabilità giuridiche, introducendo non condivisibili sistemi di presunzioni e certificazioni;

la nuova stesura dell'articolo 4 del decreto legislativo 81 che contiene disposizioni volte a limitare il campo di applicazione della normativa, attraverso la riduzione del numero dei lavoratori da computare ai fini dell'applicazione del decreto stesso è di assai dubbia legittimità

sul piano comunitario, contraddicendone i principi di fondo. La Corte di giustizia ha infatti sempre affermato che le definizioni contenute nelle direttive devono essere interpretate in senso ampio e non restrittivo, per evitare che un numero significativo di lavoratori non possa beneficiare della protezione accordata;

l'articolo 14 del decreto legislativo 81 era già stato depotenziato con l'articolo 41 del decreto legge 112 del 2008, e non si possono condividere le ulteriori numerose modifiche tese alla riduzione delle ipotesi di sospensione dei lavori. Si riduce così ulteriormente un importante strumento di contrasto al lavoro irregolare e alle gravi irregolarità nel lavoro;

l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 81 (articolo 10-*bis* dello schema di decreto legislativo) nei fatti deroga ai principi generali del diritto penale, introducendo dei limiti alla responsabilità omisiva del datore di lavoro e dei dirigenti nell'ambito della salute e sicurezza nel lavoro. Con esso si dà una interpretazione di chiusura dell'articolo 2087 del codice civile, norma basilare nel diritto prevenzionistico. Con questa modifica verrebbe meno l'obbligo dell'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Cioè vincolerebbe l'imprenditore alle sole norme di legge esonerandolo di fatto dall'adeguamento al progresso scientifico. Con la lettera d) dell'articolo 15-*bis*, si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è ascrivibile al fatto di un preposto, progettista, medica competente, lavoratore, lavoratore autonomo cioè al fatto di uno qualsiasi degli altri soggetti operanti nel contesto produttivo. In altri termini: se è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice per definizione non ne risponde, anche se il datore o il dirigente abbiano contribuito causalmente all'infortunio. Si ravvisa qui un chiaro eccesso di delega che introduce nel sistema una norma che, per la sua

rilevanza sistematica, dovrebbe addirittura venire collocata nella parte generale del codice penale. Si opera in questo modo un vero e proprio ribaltamento nell'accertamento processuale: un conto infatti è affermare che il datore non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa (principio mai negato dalla nostra giurisprudenza), altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perché con la sua concorrono altre responsabilità;

la modifica è ancora più grave, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, opera in via retroattiva, e dunque incide anche sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore quando vi sia la responsabilità anche di un altro soggetto. Si tratta in definitiva di una norma che contrasta radicalmente con le indicazioni provenienti dalle fonti normative comunitarie e con i principi da sempre affermati dalla nostra giurisprudenza;

emergono evidenti profili di incostituzionalità:

per eccesso di delega, visto che nella legge-delega non vi era alcun accenno a tale modifica;

per violazione della normativa comunitaria, che alla direttiva 391/89 limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro all'intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili;

nonché per violazione del principio di uguaglianza, posto che viene irragionevolmente istituito un regime di favore per il datore ed i dirigenti;

vengono modificate (nuova stesura dell'articolo 16 del decreto legislativo 81) le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che costituisce il principale e più delicato adempimento del datore di lavoro. Diversi decreti legge hanno posticipato l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia e dalla valutazione dei rischi complessiva è stata, per così dire, scorporata quella relativa allo stress lavorocorrelato. Lo schema di decreto correttivo prevede ora che la valutazione di questo rischio

specifico ma tutt'altro che secondario debba avvenire « nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse. Si tratta di un rinvio inaccettabile, da un lato perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della Commissione saranno necessariamente lunghi, data la quantità di adempimenti affidata dal decreto legislativo 81 del 2008 a tale organismo, dall'altro perché sia la direttiva 89/391/CE, sia il decreto legislativo 626 del 1994 impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro. La violazione di quest'obbligo tra l'altro è già costata all'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

si introduce, inoltre, con l'articolo 16, una norma secondo la quale « la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi ». La norma genera confusione perché l'articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008 prevede invece, al preciso scopo di supportare le imprese nella difficile attività in questione, che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della Commissione consultiva; essa rischia di risolversi in un danno per le imprese anziché in una semplificazione, perché la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati.

con le modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 81, il Governo mette in discussione il diritto di milioni di lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese (sotto i 15 dipendenti) ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Infatti, vengono messi in discussione due punti fondamentali del Decreto 81: la certezza della rappresentanza in tutti i luoghi di



lavoro ed il sostegno alla rappresentanza territoriale dei lavoratori delle piccole imprese. In particolare, viene soppressa la disposizione del Decreto 81 che sancisce l'obbligo del datore di lavoro (*articolo 18 c1 lettera aa*) a comunicare all'Inail il nominativo (ove presente) del Rls interno prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata in questi casi dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. A questo meccanismo, semplice ed efficace e per il quale l'Inail aveva già predisposto procedure e moduli, lo schema di decreto correttivo sostituisce un meccanismo che prevede che siano i lavoratori di queste realtà a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rls interno all'impresa, prevedendo poi che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'INAIL ma agli Organismi Paritetici, peraltro non ancora costituiti in larghissima parte del territorio nazionale;

con le modifiche e le cancellazione di commi dell'articolo 25, presentate sotto il segno della semplificazione di misure formali, il Governo attua il sostanziale svuotamento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore;

nella nuova stesura dell'articolo 26 del decreto legislativo 81 relativo agli appalti non è condivisibile in primo luogo la riduzione delle ipotesi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Non è infatti possibile stabilire a priori se le interferenze delle lavorazioni sussistono o sono irrilevanti. Si sottolinea inoltre che le norme di cui agli articoli 2-*bis* e 15-*bis* hanno una potenziale incidenza anche nel campo degli appalti, in quanto hanno anche l'effetto di esonerare il committente dalle proprie responsabilità per gli infortuni avvenuti ai dipendenti dell'appaltatore, anche quando tali infortuni siano conseguenza dell'ambiente di lavoro predisposto dal committente e quando siano dovute al mancato coordinamento dei sistemi di sicurezza delle diverse aziende operanti nello stesso ciclo produttivo. In altri termini, si rischia di svuotare di

contenuto le disposizioni di cui all'articolo 26. Il fatto è ancora più grave se si considera che il sistema degli appalti e del decentramento produttivo costituiscono notoriamente uno dei principali fattori di rischio;

con la nuova versione dell'articolo 41 del decreto legislativo 81 si cancella il divieto della visita medica preassuntiva, violando lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970). Inoltre, si istituisce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansioni. Non si può condividere l'abrogazione del divieto di visita preassuntiva (articolo 41 comma 3, lettera a)) da parte del medico di fiducia dell'azienda, poiché in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori);

la modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 esclude, attraverso una interpretazione riduttiva dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze aziendali (Rsu/a) dalla possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza (quali ritmi e carichi di lavoro, turni, riposi, riposi notturni e settimanali, ferie eccetera) e demanda questa funzione e responsabilità ai soli Rls. Con questo si nega ai lavoratori ed alle loro rappresentanze il diritto di contrattare l'organizzazione del lavoro, determinando nel contempo l'isolamento dell'Rls. Va ricordato, inoltre, che l'Organizzazione del Lavoro è esplicitamente richiamata tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 81;

lo schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 52 spostando la maggioranza della risorse dagli Rlst (costituzione, formazione e attività) agli Organismi Paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente da parte delle sanzioni: il rischio è quello di ridurre l'incisività degli Rlst e di snaturarne la funzione di rappresentanza;

è prevista in numerosi articoli la riduzione generalizzata delle sanzioni. Al

di là del merito, ciò che risulta inaccettabile è il significato simbolico della riforma: in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un generalizzato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, eccetera) la sicurezza sul lavoro è l'unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio. Il chiaro messaggio simbolico è che la sicurezza dei lavoratori non è dunque un interesse meritevole di tutela. Da notare inoltre che, in questo quadro di generalizzata diminuzione, solo per i lavoratori invece le sanzioni vengono aumentate (vedi il nuovo articolo 59 del decreto legislativo 81): anche qui il messaggio simbolico è chiaro, il vero responsabile degli incidenti sul lavoro è il lavoratore stesso e non chi organizza la produzione;

la riduzione delle sanzioni che si propone nello schema di decreto legislativo al nostro esame è stata realizzata non soltanto diminuendo alcune delle pene previste per singoli reati, ma anche incidendo, negativamente, sulla concreta praticabilità del sistema, sulla sua effettività, sui poteri degli organi di vigilanza; infine, intervenendo anche sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (articolo 302 del decreto legislativo 81 del 2008), sostituzione che è oggi possibile pagando una somma più bassa rispetto a quanto previsto in precedenza, e anche nelle ipotesi di recidiva, prima escluse dall'applicabilità del beneficio,

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

« Donadi, Evangelisti, borghesi, Paladini, Palagiano, Porcino, Mura ».

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 35

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

Audizione dei presidenti emeriti della Corte costituzionale professor Annibale Marini e professor Valerio Onida; dei docenti universitari professor Antonio D'Atena, professor Gian Candido De Martin, professor Tommaso Frosini, professor Massimo Luciani, professor Giovanni Pitruzzella e professor Nicolò Zanon (*Svolgimento e conclusione*) ..... 36

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 36

AVVERTENZA ..... 37

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

##### La seduta comincia alle 8.50.

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non

presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

##### La seduta termina alle 9.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

##### La seduta comincia alle 14.40.

**Indagine conoscitiva sulla modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.**

**Audizione dei presidenti emeriti della Corte costituzionale professor Annibale Marini e professor Valerio Onida; dei docenti universitari professor Antonio D'Atena, professor Gian Candido De Martin, professor Tommaso Frosini, professor Massimo Luciani, professor Giovanni Pitruzzella e professor Nicolò Zanon.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Avverte, altresì, che il professor Gian Candido De Martin ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Annibale MARINI, *presidente emerito della Corte costituzionale*, Valerio ONIDA, *presidente emerito della Corte costituzionale*, Antonio D'ATENA, professore di diritto costituzionale, Tommaso FROSINI, professore di diritto pubblico comparato, Massimo LUCIANI, *professore di diritto costituzionale*, Giovanni PITRUZZELLA, professore di diritto costituzionale e Nicolò ZANON, professore di diritto costituzionale, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Intervengono, sui lavori della Commissione, i deputati Donato BRUNO, *presidente*, e Roberto ZACCARIA (PD).

Valerio ONIDA, *presidente emerito della Corte costituzionale*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti 18.100 e 32.100 della Commissione e 42.200 del Governo non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 16.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Legge comunitaria 2009.*  
*C. 2449 Governo.*

*Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.*  
*Doc. LXXXVII, n. 2.*

*SEDE REFERENTE*

*Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.*  
*C. 465 Anna Teresa Formisano.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01542 Rao e Vietti: Problematiche relative ai giudici onorari .....	38
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta del Governo) .....	46
5-01543 Ferranti e Oliviero: Sulla carenza di organico nella Procura di Crotona .....	39
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta del Governo) .....	48

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i> ) .....	39
ALLEGATO 3 (Emendamenti) .....	50
ALLEGATO 4 (Relazione approvata) .....	51
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Legge comunitaria 2009. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO 5 (Emendamenti) .....	52

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-01542 Rao e Vietti: Problematiche relative ai giudici onorari.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Auspica, conclusivamente, che il dise-

gno di legge di riforma della magistratura onoraria possa essere presentato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, dalla quale emerge peraltro che vi sarebbero state « accertate irregolarità ». Ritiene quindi che sia necessario fare chiarezza su tali irregolarità, anche per verificare se esse riguardino tutti o solo alcuni dei magistrati interessati. Ricorda come la questione prospettata sia ormai risalente, sia stata oggetto di molteplici atti di sindacato ispettivo e come non possa più essere rinviata la riforma organica della magistratura onoraria. Manifesta, in conclusione, la piena disponibilità del proprio gruppo a collaborare fattivamente per risolvere tale delicata questione.

**5-01543 Ferranti e Oliviero: Sulla carenza di organico nella Procura di Crotone.**

Donatella FERRANTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Caliendo per la risposta fornita. Auspica quindi che possa essere compiuta ogni attenta e idonea valutazione ai fini di una rapida ed efficace soluzione della questione prospettata, anche con riferimento al trasferimento di magistrati che possano concretamente assicurare la propria presenza presso la Procura e, eventualmente, all'assegnazione, in deroga alla normativa vigente, di giovani magistrati vincitori di concorso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009 (vedi allegato 3).

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra il suo emendamento 1.1 volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva in materia di tutela ambientale. Tale soppressione sarebbe giustificata non dalla contrarietà al recepimento della predetta direttiva, quanto piuttosto dall'esigenza di valorizzare l'esame parlamentare in relazione all'introduzione nell'ordinamento italiano di una nuova disciplina organica in materia di tutela penale dell'ambiente. A tale proposito ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione giustizia è stata per lungo tempo impegnata nell'elaborazione di un testo volto proprio a disciplinare in maniera organica la normativa sanzionatoria in materia di tutela dell'ambiente, senza tuttavia riuscire a trovare una soluzione adeguata per risolvere questioni relative alla formulazione delle fattispecie nonché ai rapporti tra il codice penale ed il codice ambientale. Tale difficoltà, derivante dalla complessità della materia della tutela penale dell'ambiente, rende necessario un esame parlamentare attento ed approfondito dei principi e

criteri direttivi della delega che si intende conferire. Qualora non si intendesse rinunciare allo strumento della legge comunitaria per recepire la direttiva in materia di tutela penale ambientale si dovrebbe inserire nel testo un articolo aggiuntivo nel quale dovrebbero essere specificati i criteri e principi direttivi di delega. Ritiene tuttavia che anche in quest'ultimo caso l'esame parlamentare sarebbe comunque carente in quanto verrebbe sottratta alla Commissione competente in materia l'esame in sede referente di tale delega. Per tale ragione ritiene opportuno che la materia della tutela penale dell'ambiente sia oggetto di uno specifico disegno di legge, del quale auspica una pronta presentazione che consenta di recepire la direttiva su tale materia entro il 26 dicembre 2010.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver ricordato di aver presentato un emendamento identico a quello presentato dall'onorevole Contento, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.1 volto a prevedere che in determinate materie legate alla criminalità transnazionale vi siano dei momenti di contatto non solo a livello amministrativo ma anche a livello giudiziario.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Contento 1.1 e Ferranti 1.2, dei quali condivide pienamente la *ratio*, e parere contrario sull'emendamento Ferranti 8.1. Formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2009, per le parti di competenza della Commissione Giustizia (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime contrario sull'emendamento Ferranti 8.1, mentre sulle restanti proposte emendative esprime parere contrario affinché siano respinte per poter essere poi presentate in Assemblea ed essere valutate con maggior attenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Con-

tento 1.1 e Ferranti 1.2 e respinge l'emendamento Ferranti 8.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la propria proposta di relazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina il Presidente Giulia Bongiorno quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Legge comunitaria 2009.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviata nella seduta del 23 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.30**



**Disposizioni in materia di violenza sessuale.**

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato in esame.

Donatella FERRANTI (PD) nell'illustrare la *ratio* del complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, sottolinea come questi siano incentrati sulla necessità che la legge individui condotte determinate e pene adeguate e proporzionali, senza cedere alla tentazione, causata dall'emotività del momento, di introdurre eccessivi inasprimenti delle sanzioni. Esaminando il testo unificato, inoltre, appare necessario un rafforzamento delle misure di informazione, prevenzione e rieducazione, nonché una disciplina specifica dell'incidente probatorio. Insiste quindi nell'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, molti dei quali possono essere condivisi dalla maggioranza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO riservandosi di esprimere in modo analitico il parere del Governo sulle proposte emendative presentate, evidenzia tuttavia sin d'ora talune questioni particolarmente delicate e che dovranno essere attentamente valutate dalla Commissione. Si riferisce, in particolare, agli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6. Tali emendamenti tentano entrambi di rispondere all'esigenza di distinguere, in maniera più netta di quanto non faccia l'attuale disciplina, la gravità delle diverse condotte riconducibili all'609-*bis* del codice penale, ritenendo preferibile la soluzione di cui

all'emendamento 1.30. Si riserva, inoltre, di approfondire talune delle proposte emendative riferite all'articolo 8, con particolare riferimento a quelle volte ad introdurre disposizioni che coinvolgono la competenza di ministeri diversi da quello della giustizia, ritenendo necessaria anche la valutazione di questi ultimi.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6, rimettendo alla Commissione la scelta della soluzione normativa più adeguata tra quelle proposte dai predetti emendamenti. Esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Contento 1.100, Ferranti 1.8, ove riformulato, Vietti 1.9, Pelino 1.01, Lorenzin 2.4, ove riformulato, Contento 2.100, Ferranti 2.7. Si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Lorenzin 2.5. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative Contento 3.100, a condizione che sia approvato l'emendamento Contento 1.30, Concia 3.05, ove riformulato, Ferranti 4.3 e Lo Presti 4.020. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo 4.02, poiché la materia è oggetto del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 5.101, identico all'emendamento 5.100 del relatore, e Di Pietro 7.1, identico all'emendamento del relatore 7.100. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Brigandì 7.102. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ferranti 8.04 e 8.05, Ferranti 8.06, ove riformulato, e Concia 8.013, ove riformulato. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 8.08, che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea. Si riserva di esprimere il parere sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 8, ritenendo necessaria una valutazione dei ministeri competenti. Invita al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore fatta eccezione per l'emendamento Lorenzin 1.6, rispetto al quale esprime parere contrario, ritenendo preferibile la soluzione dell'emendamento Contento 1.30.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra il proprio emendamento 1.30, volto ad introdurre una autonoma fattispecie che sanziona, con la reclusione da due a sei anni, gli atti sessuali vietati, consistenti nei fatti di cui all'articolo 609-*bis* che, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità. Tale emendamento ha lo scopo di evitare, anche ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziario, che condotte caratterizzate da un diverso disvalore siano comunque accumulate sotto la rubrica di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, relativo al delitto di violenza sessuale. Sottolineando la delicatezza della questione prospettata, ritiene che si debba valutare l'opportunità di accantonare l'esame degli emendamenti 1.30 e 1.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come la scelta tra le soluzioni previste dagli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6, ovvero il mantenimento dell'articolo 609-*bis*, comma 3, come formulato nel testo unificato, sia particolarmente delicata e richieda certamente un'attenta riflessione da parte della Commissione. Anche al fine di valutare l'opportunità di un accantonamento, invita i colleghi ad intervenire sul punto.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene sostanzialmente preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento Contento 1.30, poiché configura una fattispecie autonoma per condotte che presentano minore disvalore rispetto a quelle tipiche dell'articolo 609-*bis*. In tal modo anche nel certificato penale si avrebbero iscrizioni corrispondenti alla gravità della condotta posta in essere. Ciò nonostante sottolinea come forse sarebbe opportuno introdurre nella fattispecie elementi di maggiore de-

terminatezza rispetto al semplice riferimento alla « minore gravità » del fatto.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la fattispecie di cui all'emendamento 1.30 sia sufficientemente determinata in virtù del rinvio ai fatti di cui all'articolo 609-*bis*. D'altra parte ritiene di fondamentale importanza che al giudice sia consentito di valutare in concreto la gravità del fatto. Tale circostanza rende inopportuna una eccessiva tipizzazione della condotta.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che gli emendamenti in esame dovrebbero essere accantonati, per consentire alla Commissione una approfondita riflessione. Ritiene che le esigenze alla base dell'emendamento 1.30, come illustrate dall'onorevole Contento, siano comprensibili, ma rileva come il riferimento alla « minore gravità » dei fatti possa essere eccessivamente indeterminata e fuorviante.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il riferimento ai « casi di minore gravità » è già contenuto nel terzo comma del vigente articolo 609-*bis* del codice penale.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene preferibile mantenere il testo dell'articolo 609-*bis* come formulato nel testo unificato. Sottolinea, infatti, che la configurazione di una fattispecie autonoma, come quella di cui all'emendamento Contento 1.30, determinerebbe sostanzialmente un ritorno alla situazione antecedente alla riforma del 1996, laddove si distingueva tra violenza sessuale e atti di libidine violenta. Si configurerebbe quindi una ipotesi di violenza « minore », che rappresenterebbe certamente un passo indietro anche dal punto di vista culturale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, esprime forti perplessità sull'emendamento 1.30 sia sotto il profilo della determinatezza che della opportunità di individuare un nuovo reato in materia di violenza sessuale che sia caratterizzato da una minore gravità. Ritiene, a tale propo-

sito, che la eventuale minore gravità di un atto di violenza sessuale possa già essere valutata in concreto dal giudice sia attraverso sia i criteri di cui all'articolo 133 del codice penale sia l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6.

La Commissione approva la proposta di accantonamento degli emendamenti Contento 1.30 e Lorenzin 1.6.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra il proprio emendamento 1.100 volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo una modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale in materia di durata delle indagini preliminari anziché l'articolo 99, quinto comma, del codice penale, in materia di recidiva, il quale, peraltro, richiama la predetta disposizione del codice di procedura al fine di individuare i reati per i quali l'aumento di pena è obbligatorio in caso di recidiva. Tale scelta è dettata dalla considerazione che il quinto comma dell'articolo 99 connette l'obbligatorietà della recidiva alla maggiore durata delle indagini preliminari stabilita per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale. Al fine di rispettare tale connessione, ritiene che sia più opportuno ampliare l'ambito applicativo della predetta lettera *a*) inserendovi anche il reato di violenza sessuale non aggravata anziché inserire nell'articolo 99, al quinto comma, il riferimento a quest'ultimo reato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che l'emendamento in esame debba essere posto in votazione solo dopo che sia stata risolta la questione precedentemente accantonata relativa alle ipotesi attenuate di violenza sessuale ovvero alla introduzione nell'ordinamento della fattispecie di atti sessuali vietati, in quanto ritiene che la recidiva obbligatoria non debba essere prevista nel caso di atti di minore gravità.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole

Contento, mentre esprime forte perplessità sui rilievi dell'onorevole Sisto.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti dubbi sull'emendamento Contento 1.100, in quanto non ritiene opportuno prevedere un prolungamento dei tempi delle indagini preliminari per il reato di violenza sessuale, in quanto si tratta di un reato per il cui accertamento sono necessarie indagini tempestive da concludere in tempi ravvicinati alla commissione del fatto. Per tale ragione, dichiara di preferire la formulazione del comma 2 del testo unificato, diretta a modificare l'articolo 99 del codice penale.

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando all'onorevole Ferranti, osserva che i termini previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale non sono certamente da considerare quali termini minimi di indagine, quanto piuttosto quali termini massimi. Ciò significa che anche dopo la modifica dell'articolo 407 nella maniera prevista dall'emendamento 1.100 le indagini potranno essere concluse in 15 giorni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Contento, invita la Commissione a valutare l'opportunità di limitare l'obbligatorietà della recidiva e, quindi, l'estensione dei termini di durata delle indagini preliminari alle ipotesi in cui il reato di violenza sessuale non sia attenuato in ragione della minore gravità del fatto commesso in concreto.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che, alla luce degli interventi dell'onorevole Sisto e del rappresentante del Governo, possa essere opportuno accantonare l'emendamento in esame per esaminarlo successivamente all'esame degli emendamenti relativi agli atti di minore gravità che la Commissione ha precedentemente accantonato.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza di accantonare l'emendamento Contento 1.100.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, dichiarando di condividere quanto rappresentato dall'onorevole Contento, propone di accantonare gli emendamenti Contento 1.100, Ferranti 1.8 e Vietti 1.9.

La Commissione approva la proposta di accantonamento degli emendamenti Contento 1.100, Ferranti 1.8 e Vietti 1.9 ed approva l'articolo aggiuntivo Pelino 1.01, fatto proprio dall'onorevole Lorenzin.

Beatrice LORENZIN (PdL) riformula il suo emendamento 2.4 portando la pena minima da otto a sette anni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva l'emendamento Lorenzin 2.4 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Lorenzin 2.4 (*nuova formulazione*) non sarà posto in votazione l'emendamento Di Pietro 2.1.

Manlio CONTENUTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100 volto a sopprimere la circostanza aggravante del reato di violenza sessuale prevista dal numero 5-*bis* dell'articolo 609-*ter* così come modificato dall'articolo 2 del testo unificato in esame, rilevando che la predetta circostanza, relativa al caso in cui la violenza sia stata commessa nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni diciotto da parte di una persona cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive, possa creare dei problemi applicativi relativamente ad altre disposizioni inerenti a violenze sessuali nei confronti di minori. Ritiene, inoltre, che debba essere soppressa anche la circostanza aggravante di cui al numero 5-*ter* che troverebbe applicazione in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61. Si tratta in tal caso di una duplicazione di circostanze che non trova alcuna giustificazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'intervento dell'onorevole Contento, invita il medesimo a riformulare l'emendamento 2.100 prevedendo anche la soppressione del numero 5-*ter*.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, condivide la richiesta di riformulazione del rappresentante del Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula l'emendamento 2.100 nel senso proposto dal rappresentante del Governo e dal relatore (*vedi allegato 5*).

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere d'accordo sulla soppressione delle aggravanti di cui ai numeri 5-*bis* e 5-*ter*.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la circostanza aggravante di cui al numero 5-*bis* debba essere mantenuta in quanto non comporta alcun problema interpretativo, punendo in maniera rafforzata una ipotesi di violenza sessuale di particolare gravità.

Francesco Paolo SISTO (PdL), raccomandando la soppressione dell'aggravante 3 di cui al numero 5-*ter*, si sofferma sulla incongruenza sotto il profilo giuridico della previsione di una aggravante ad effetto speciale che abbia contenuto identico di circostanze generali previste dall'articolo 61 del codice penale.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la scelta di sopprimere il numero 5-*ter*, mentre ritiene opportuno mantenere l'aggravante di cui al numero 5-*bis*.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2. 100 (*nuova formulazione*).

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva, concordi i rappresentanti dei gruppi del Partito Democratico, della Lega e di Italia dei Valori, l'opportunità di non proseguire nella giornata di giovedì 24 giugno 2009 l'esame degli emendamenti, rinviandolo a martedì,

al fine di consentire ai deputati di meglio approfondire le rilevanti questioni oggi accantonate.

Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) confermano quanto appena dichiarato dall'onorevole Costa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto di quanto appena dichiarato

dai rappresentanti dei gruppi del Popolo della Libertà, del Partito Democratico e di Italia dei Valori, avverte che la seduta prevista per domani non avrà luogo e che l'esame degli emendamenti proseguirà e si concluderà nella giornata di martedì prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**5-01542 Rao e Vietti: Problematiche relative ai giudici onorari.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

Rispondo agli On. interroganti rimarcando l'imperitura attenzione che il Ministro della Giustizia ha dimostrato per le esigenze della magistratura onoraria.

Sin dall'inizio della presente legislatura, sono state affrontate le tematiche connesse al progetto di riforma della categoria e, in tutte le occasioni, è stato giustamente messo in risalto l'impegno qualitativamente e quantitativamente gravoso che la magistratura onoraria è chiamata a gestire.

Premesso ciò, ritengo doveroso segnalare che gli emolumenti dovuti ai magistrati onorari sono quantificati dal personale di cancelleria in relazione alle attività svolte dal titolare della funzione e sulla base degli importi che vengono determinati a norma degli articoli 11 e 15 della legge n. 374/91. I singoli Uffici giudiziari, infatti, dopo aver quantificato le indennità mensili spettanti al titolare della funzione (in base alle attività svolte), ne dispongono il pagamento tramite l'inserimento del dato nel sistema informatico GiudiciNet.

Tengo a precisare, però, che il pagamento ordinato dal singolo Ufficio giudiziario viene effettuato sempre e comunque, anche in mancanza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio (cap. 1362), poiché le spettanze in questione vengono prima pagate dalle tesorerie dello Stato e, soltanto in un secondo momento, scaricate su tale capitolo.

Ne discende, che eventuali problematiche riguardanti lentezze nelle operazioni di pagamento, non potendo essere imputate a carenze di fondi, vanno verosimilmente ricercate nel momento precedente al pagamento e, cioè, nella fase di quantificazione ed ordinazione della spesa.

Il Ministero della giustizia, quindi, non ha bloccato i pagamenti delle indennità dovute alla magistratura onoraria ma, in presenza di accertate irregolarità, ha fatto applicazione della circolare del 4 settembre 2008, distinguendo i casi in cui ai magistrati onorari spettava una sola indennità giornaliera, da quelli in cui ne spettavano due.

Con specifico riferimento agli Uffici giudiziari indicati nell'interrogazione in discussione, rappresento, infatti, che l'Ispettorato Generale, previo incarico conferito dall'On. Guardasigilli in data 3 settembre 2008, ha svolto un'inchiesta amministrativa presso la sezione distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze, al fine di verificare la regolarità delle liquidazioni disposte in favore dei magistrati onorari in servizio presso il predetto Ufficio. L'indagine ispettiva – estesa al Tribunale fiorentino – ha rilevato, per alcuni casi, una corresponsione non dovuta della cosiddetta indennità di udienza ai giudici onorari, con conseguente decisione dello stesso Tribunale di procedere, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 (nella formulazione previgente alla modifica di cui alla legge n. 186 del 2008), al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Quanto alle problematiche riguardanti la magistratura onoraria presso il distretto della Corte di Appello dell'Aquila, tengo a precisare che, sulla base delle attuali disposizioni normative, la corresponsione delle indennità è necessariamente subordinata all'effettivo svolgimento del servizio.

Pertanto, pur derivando la paralisi delle ordinarie attività giudiziarie da un evento eccezionale e drammatico qual è quello sismico, non risulta possibile, allo stato della legislazione vigente, corrispondere alla magistratura onoraria alcuna indennità.

Faccio presente, infine, che già da tempo l'Ufficio Legislativo, su impulso del Ministro della giustizia, ha avviato i lavori preparatori per la messa a punto di uno schema di disegno di legge in materia di riforma organica della magistratura onoraria, mirando al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della stessa.

Scopo della riforma è quello di aumentare la professionalità dei magistrati onorari e di attuare un più razionale impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, obiettivi per il cui raggiungimento sono allo studio non solo la revisione degli attuali criteri di accesso, selezione, formazione e aggiornamento professionale dei predetti magistrati, ma anche il rinnovo dell'incarico (ferma restando la natura onoraria e temporanea dello stesso), oltre alla modifica delle condizioni che legittimano l'impiego dei magistrati onorari presso i tribunali e gli uffici di procura.

## ALLEGATO 2

**5-01543 Ferranti e Oliviero: Sulla carenza di organico  
nella Procura di Crotona.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

In risposta all'interrogazione dell'On. Ferranti ritengo utile innanzi tutto rappresentare la reale situazione operativa della Procura della Repubblica di Crotona. Detto ufficio giudiziario – composto dal Procuratore della Repubblica e da sei sostituti procuratori – presenta, allo stato, la vacanza di quattro dei sei posti di sostituto procuratore; tali vacanze sono state pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 gennaio e 18 maggio 2009.

La situazione come sopra descritta, peraltro, tiene conto del trasferimento ad altri uffici delle dottoresse Alessandra Susca e Maria Teresa Moscatelli le quali, tuttavia, non hanno ancora assunto possesso delle nuove funzioni loro attribuite presso gli Uffici requirenti di destinazione.

Quanto ai tempi del trasferimento dei magistrati ora indicati, si fa presente che per la dottoressa Susca è stata presentata richiesta di proroga massima nelle funzioni attualmente ricoperte da parte del Procuratore della Repubblica di Crotona e, nello stesso tempo, richiesta di anticipato possesso nelle nuove funzioni da parte del Procuratore della Repubblica di Matera. Tenuto conto della situazione operativa e delle esigenze dei due uffici interessati si è disposto il rigetto di entrambe le richieste e, dunque, la dottoressa Susca dovrà lasciare l'ufficio attualmente ricoperto nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del trasferimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero, pubblicazione che avverrà, presumibilmente, nel prossimo mese di settembre o in quello ottobre.

Per la dottoressa Moscatelli, invece, ci si riserva di valutare la richiesta di proroga della presa di possesso, non appena sarà nota la data di pubblicazione del trasferimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Alla luce di quanto detto, pertanto, presso la Procura crotonese prestano attualmente servizio cinque sostituti, ivi compreso il Capo dell'Ufficio.

Ciò premesso, deve rappresentarsi, in linea più generale, che il Governo si è prontamente fatto carico di risolvere la problematica riguardante la copertura delle sedi giudiziarie disagiate e degli organici negli Uffici di Procura. In data 16 settembre 2008 è stato, infatti, emanato il decreto legge n. 143, convertito nella legge n. 181 del 2008, con il quale è stato integralmente rivisto il sistema degli incentivi da corrispondersi ai magistrati che accettano di trasferirsi in tali sedi.

In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998 e, al fine dell'individuazione delle sedi disagiate, sono stati fissati i nuovi criteri della mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione ed il parametro della scoperta della copertura dell'ufficio, rapportata alla media nazionale.

È stata, poi, introdotta la possibilità di trasferire d'ufficio, presso le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni. In particolare, è stata prevista la possibilità, per il CSM, di indicare tra le sedi disagiate quelle « a copertura immediata », in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle ri-



maste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni, come avvenuto appunto per l'ufficio requirente di Crotona.

Va precisato, inoltre, che questo tipo di trasferimento prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Esso può riguardare magistrati che:

svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni;

alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro o abbiano successivamente revocato tale domanda;

prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

Detta disciplina incontra un limite unicamente con riguardo ai magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico.

Nel ribadire la costante attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche segnalate dagli interroganti, si fa presente che alle carenze di organico della Procura di Crotona potrà, dunque, nell'immediato farsi fronte applicando la normativa sopra descritta, riguardante appunto il trasferimento d'ufficio dei magistrati ultradecennali presso le sedi a copertura immediata.

## ALLEGATO 3

## Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.*

\* 1. 1. Contento.

**(Approvato)**

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19*

novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

\* 1. 2. Ferranti.

**(Approvato)**

## ART. 8.

*Al comma 2, lettera B, sostituire le parole: di autorità amministrative esistenti con le seguenti: di autorità giudiziarie nonché di autorità amministrative esistenti.*

8. 1. Ferranti.

## ALLEGATO 4

**Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.****RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 2449 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato che nell'allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, è inserita anche la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, ai fini del suo recepimento entro il 26 dicembre 2010;

condivisa l'esigenza di recepire la predetta direttiva al fine di garantire organicità alla tutela penale dell'ambiente;

ritenuto tuttavia che nel caso in esame la legge comunitaria non appare essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima ri-

chiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo, che verrebbe esaminato in maniera maggiormente approfondita da parte del Parlamento rispetto all'esame di uno schema di decreto legislativo che verrebbe trasmesso al Parlamento sulla base della legge comunitaria;

espressa pertanto l'opportunità di espungere dall'allegato B la predetta direttiva ed auspicata la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge volto a recepire tale direttiva entro il 26 dicembre 2010;

**DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, commi 1 e 3, allegato B, la Commissione di merito sopprime il riferimento alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di violenza sessuale.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

## ART. 01.

*(Nuova numerazione di alcuni articoli del codice penale).*

1. La numerazione degli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, 609-*nonies*, 609-*decies* del codice penale è modificata nel seguente modo: « 578-*bis* » anziché « 609-*bis* », « 578-*ter* » anziché « 609-*ter* », « 578-*quater* » anziché « 609-*quater* », « 578-*quinqüies* » anziché « 609-*quinqüies* », « 578-*sexies* » anziché « 609-*sexies* », « 578-*septies* » anziché « 609-*septies* », « 578-*octies* » anziché « 609-*octies* », « 578-*nonies* » anziché « 609-*nonies* », « 578-*decies* » anziché « 609-*nonies* ».

2. Gli articoli di cui al comma 1, come rinumerati, trovano la loro nuova collocazione all'interno del Capo I « Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale » anziché del Capo III « Dei delitti contro la libertà individuale » del medesimo Libro II Titolo XII del codice penale.

3. I riferimenti nell'ordinamento agli articoli del codice penale numerati sulla base del testo del codice penale previgente rispetto alla modifica introdotta con la presente legge sono da intendersi relativi agli articoli come rispettivamente rinumerati.

**01. 01.** Rampelli, Marsilio.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale, rinumerato come articolo 578-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 578-*bis*. – (Violenza sessuale). –

1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno dei crimini sessuali di cui agli articoli 578-*bis*, 578-*quater*, 578-*quinqüies*, o 578-*octies* è stato commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licen-

ziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio ».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale ».

**1. 14.** Rampelli, Marsilio.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 609-bis del codice penale, rinumerato come articolo 578-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 578-bis. – (Violenza sessuale). –  
1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio ».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale ».

**1. 13.** Rampelli, Marsilio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« ART. 609-bis. – (Violenza sessuale). –  
1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.

4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

**1. 4.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-bis, primo comma, sostituire le parole:* chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali *con le parole:* chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso.

**1. 2.** Pelino.

*Al comma 1, capoverso 609-bis, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da sette a tredici.*

**1. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1 dell'ART. 609-bis, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da sette a dodici anni.*

**1. 5.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-bis, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3. – (Atti sessuali vietati) – 1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 609-bis. – (Atti sessuali vietati). – Quando i fatti di cui all'articolo 609-bis, per specifiche modalità dell'azione o per la natura degli atti commessi, sono di minore gravità, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

**1. 30.** Contento.

*Sostituire il comma 3 dell'ART. 609-bis del codice penale con il seguente:*

3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.

**1. 6.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

*Al comma 4, capoverso ART. 609-bis, aggiungere il seguente comma:*

4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo

scopo di Ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

**1. 7.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che uno dei crimini sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, o 609-octies è stato commesso da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio.

**1. 10.** Rampelli, Marsilio.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge Comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio.

**1. 11.** Rampelli, Marsilio.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alla lettera 7-bis), dell'articolo 407, comma 2, lettera a), le parole « 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 609-bis, 609-ter ».

**1. 100.** Contento.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* ovvero dei delitti previsti dagli articolo 609-bis, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 3, capoverso ART. 609-bis, di cui al comma 1, 609- quater e 609-octies del codice penale.

**1. 8.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

*Al comma 2, dopo le parole:* ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis, *aggiungere le seguenti:* commi 1 e 2.

**1. 9.** Vietti, Rao.

*Dopo il comma 2 dell'articolo 609-bis aggiungere il seguente:*

2-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da chi ha assunto volontariamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, la pena è aumentata fino ad un terzo.

**1. 1.** Lamorte.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).*

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 572. — *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).* — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta

una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni.

**1. 01.** Pelino.

**(Approvato)**

ART. 2.

*Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, sostituire le parole:* da sette a quattordici anni *con le seguenti:* da otto a quindici anni.

**2. 4.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

*Al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale, sostituire le parole:* da sette a quattordici anni *con le seguenti:* da sette a quindici anni.

**2. 4.** *(Nuova formulazione)* Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 609-ter, sostituire la parola:* sette *con la seguente:* otto.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola:* otto *con la seguente:* 10.

**2. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-ter, comma 1, sopprimere il numero 5-bis).*

**2. 100.** Contento.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-ter, comma 1, sopprimere i numeri 5-bis) e 5-ter).*

**2. 100.** (Nuova formulazione) Contento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 609-ter, sostituire il numero 7 con il seguente:*

7. Su di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**2. 7.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

*Al comma 1, capoverso 609-ter, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:*

7-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

**2. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, ART. 609-ter, comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

8) nei confronti del coniuge o del convivente.

**2. 101.** Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-ter, dopo il numero 7 aggiungere il seguente:*

8) nei confronti di persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro subordinato.

**2. 5.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi, De Nichilo Rizzoli.

*Al comma 1, capoverso 609-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

**2. 6.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 100.** Contento.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 609-«ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 609-ter.

*(Molestie sessuali).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro ».

**3. 101.** Il Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3

All'articolo 660 del codice penale dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a



contenuto sessuale, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e colta da 1.000 a 5.000 euro. ».

**3. 2.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

*Sostituirlo con il seguente:*

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 609-ter.

*(Molestie sessuali).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta taluno mediante comportamenti lesivi della libertà sessuale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

**3. 3.** Vietti, Rao.

*Al comma 1, capoverso 609-ter.1, sostituire le parole: da tre mesi a due anni con le seguenti: da due a quattro anni.*

**3. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale).*

1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.

**3. 02.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 609-quinquies del codice penale).*

1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole « da sei mesi a tre anni »

sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni ».

**3. 04.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Pene accessorie aggiuntive).*

1. La condanna per i reati di cui all'articolo 1 comporta:

a) l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale) nel caso in cui il condannato nel commettere il reato di cui all'articolo 1 abbia abusato della propria funzione;

b) l'interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale);

c) la decadenza dalla potestà genitoriale (articolo 34 del codice penale) nel caso in cui sia coinvolto un minore o il condannato abbia abusato delle relazioni familiari;

d) la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte (articolo 35 del codice penale);

e) la sospensione della patente di guida.

2. Il giudice con la sentenza di condanna può disporre il divieto di espatrio.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 176 del codice penale aggiungere il seguente: « Il condannato a pena detentiva per i reati di cui all'articolo 609-bis, 609-ter e 609-octies, può essere ammesso alla liberazione condizionale di cui al comma 1 a condizione che sia inserito in un percorso riabilitativo individuale che garantisca un processo di recupero e reinserimento sociale e che eviti la reiterazione dei reati di violenza sessuale, da svolgere presso i CIM (Centri di sanità mentale) e presso i Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.), che, con

scadenza semestrale compiono perizie sul condannato a cui fa seguito una relazione sullo stato dell'effettiva riuscita del percorso riabilitativo.

### 3. 05. Concia.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Elenco pubblico dei condannati per i reati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale).*

1. È istituito l'« Elenco delle persone condannate per violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo ».

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico e consultabile.

3. Nell'elenco vengono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del Codice Penale, tornano in libertà.

4. Le modalità attuative, organizzative e di pubblicità legate alla presente disposizione sono stabilite da uno o più decreti legislativi del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da presentare per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

### 3. 06. Cosenza.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei

quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

**3. 0100.** Mariarosaria Rossi, Contento, Costa.

#### ART. 4.

*Al comma 1, capoverso ART. 609-octies, comma 2, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.*

**4. 5.** Vietti, Rao.

*Al comma 2 sostituire la parola: sette con la seguente: otto.*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire la parola dieci con undici.*

**4. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 2 sostituire le parole: da sette a sedici anni con la seguente: da otto a sedici anni.*

**4. 1.** Di Pietro, Palomba.

*All'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 609-octies, al comma due sostituire la parola: sedici con la parola: quattordici.*

**4. 4.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso ART. 609-octies, comma 7, sopprimere le parole: per qualsiasi ragione.

**4. 6.** Vietti, Rao.

All'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 609-octies, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

**4. 3.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: « terzo comma », sono inserite le seguenti: « 609-bis, 609-quater, e 609-octies, salvo risulti l'insussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

**4. 010.** Lo Presti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

**4. 020.** Lo Presti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Adescamento di minorenni).

Alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

« ART. 609-undecies. Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione diretta a sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

**4. 02.** Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 609-nonies, il primo capoverso è preceduto dal seguente:

« Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche dal primo comma dell'articolo 62-bis ».

**4. 01.** Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Sopprimerlo.

\* **5. 100.** Il relatore.

Sopprimerlo.

\* **5. 101.** Contento.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale.

3. Quando sussistano imprescindibili esigenze di urgenza dell'accertamento o di segretezza investigativa, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma precedente, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.

4. Se il giudice non si pronuncia nei cinque giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva.

b) Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenni, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza.

c) All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-0bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante.

c-bis) All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sono soppresse e seguenti parole: « all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero ».

d) All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « Se la richiesta viene presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti ».

e) All'articolo 393 comma 2-bis del codice di procedura penale, le parole « di cui all'articolo 392, comma 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 392, comma 1-0bis e 362, comma 2 ».

f) All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362 comma 2, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestual-

mente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma precedente».

g) Il comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

h) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter* sono abrogati.

i) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 498-*bis*. — (*Audizione protetta dei testimoni vulnerabili*). — 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minore e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-*bis*, 591, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale,

l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.

**5. 102.** Ferranti.

*Al comma 1, capoverso d-bis), dopo le parole: previsto dall'articolo 609-bis, aggiungere le seguenti: commi 1 e 2.*

**5. 3.** Vietti, Rao.

*Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: 572 e ovvero della persona offesa maggiorenne.*

**5. 5.** Vietti, Rao.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Il comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

*2-ter.* All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* sono abrogati; dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 498-*bis*. — (*Audizione protetta dei testimoni vulnerabili*). — 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati ».

**5. 2.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbröllini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.

**5. 1.** Di Biagio.

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

ART. 5-BIS.

*(Delega al Governo per la realizzazione dei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata »).*

1. Al fine di assicurare che chi si è reso colpevole del reato di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale, dopo la fine della sua condanna, possa tornare a nuocere alla società, il Ministro di grazia e di giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione, all'interno delle strutture carcerarie esistenti o in nuove strutture carcerarie individuabili tra quelle già esistenti ma inutilizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di « centri carcerari di ospedalizzazione forzata ».

2. Nell'attuare la delega di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) i « centri carcerari di ospedalizzazione forzata » sono destinati per periodi di un anno, rinnovabili senza limiti, ai condannati per reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice Penale che, una volta scontata l'intera loro pena, siano giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;

b) all'interno dei « centri carcerari di ospedalizzazione forzata », in cui vige il regime carcerario, vengono attuate terapie atte a rendere le persone ivi internate non più pericolosi per la società o a rischio di recidiva;

c) la decisione se rinnovare o meno la permanenza all'interno del « centri carcerari di ospedalizzazione forzata » spetta una commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con decreto

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) il detenuto nei «centri carcerari di ospedalizzazione forzata» ha la facoltà di chiedere, in cambio del diritto di essere definitivamente rilasciato, la somministrazione di trattamenti chimici – stabiliti in un elenco a cura del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che viene rinnovato e aggiornato ogni cinque anni – che ne neutralizzino la pericolosità sociale il rischio di recidiva.

3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di attuazione sono presentati per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

#### 5. 05. Cosenza.

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

ART. 5-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma i, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, viene in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dopo che essi siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli per i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del Codice Penale, così da far loro scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in

grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista.

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 1-*bis* è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto notificato all'interessato.

#### 5. 04. Cosenza.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

#### 6. 100. Contento.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

#### \* 7. 100. Il relatore.

*Sopprimerlo.*

#### \* 7. 1. Di Pietro.

*Sopprimerlo.*

#### \* 7. 101. Contento.

*Al comma 1, capoverso «4-ter», sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito*

non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.

**7. 2.** Vietti, Rao.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale).*

All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il Giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.

Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna.

**7. 102.** Brigandì.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 100.** Contento.

*Al comma 2, dopo le parole: « servizi sociali » inserire le seguenti: e i presidi sanitari.*

**8. 1.** Fucci.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — *(Principi e strumenti nel sistema sanitario).* 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: « Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis c.p. e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione ».

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« ART. 24-bis. — *(Sistema sanitario).* — 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis c.p., promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali ».

**8. 07.** Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.



*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

a) Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« 1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei Pronto soccorsi e nelle strutture ospedaliere pubbliche.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis ».

**8. 017.** Fucci.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.

**8. 010.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere).*

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.

2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché mediante gli stanziamenti previsti dal

Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

**8. 01.** Livia Turco, Ferranti, Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Per diffondere la necessità della massima vigilanza nelle donne rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e far comprendere ai potenziali colpevoli di reati di violenza sessuale che essi rischiano di compromettere la loro stessa esistenza andando incontro a atteggiamento inflessibile da parte dello Stato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia e cura la realizzazione di una « Campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale ». La campagna informativa istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. Per la prima fase di attuazione degli articoli 14 e 12 della presente proposta di legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per le pari opportunità, è autorizzato ad erogare le risorse necessarie prelevandole dal contributo di 25 milioni di euro di cui al terzo capoverso dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.

**8. 011.** Cosenza.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione).*

1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**8. 02.** Murer, Livia Turco, Ferranti, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Sistema previdenziale).*

1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto

del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.

**8. 03.** Samperi, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

**8. 04.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosomando, Pollastrini, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Statistiche sulla violenza).*

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 24-quater. – *(Statistiche sulla violenza).* – 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno biennale lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio ».

**8. 05.** Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Nel titolo II del libro II del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 24-ter. – *(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).* – 1. I mezzi di

comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.

3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ».

**8. 06.** Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Vилlecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Protocolli d'intesa).*

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).

2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

**8. 08.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Vилlecco, Codurelli, Froner, Marchioni.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.

2. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico

adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.

**8. 013.** Concia.

*All'articolo 8, inserire il seguente comma 3:*

3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole medie e superiori, corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

**8. 101.** Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione nell'ambito delle ore dedicate all'educazione e alla cittadinanza e alla Costituzione, promuove corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

**8. 018.** Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Maria Rosaria Rossi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori

di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

**8. 09.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer Pedoto Sbröllini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Vилlecco, Codurelli Froner Marchioni.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 9.

*(Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).*

1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, come novellati dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di consentire una maggiore efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

**8. 01.** Pelino.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Istituzione di nuclei specializzati).*

1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.

2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima.

3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è di-

sponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.

**8. 015.** Pelino.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Istruzione didattica in materia di lotta contro la violenza).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro della Gioventù, con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, approva le linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi, nell'ambito del sistema educativo di educazione civica, allo scopo reclutando personale specializzato in materia psicologico-sessuale, per educare i bambini e gli adolescenti in chiave psico-didattica, durante l'impegno scolastico, a un più sano sviluppo della personalità e della relazionabilità con l'altro sesso, indispensabile a un corretto approccio con l'educazione sessuale.

**8. 016.** Pelino.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Seguito esame istruttorio del documento intermedio e conclusione*) ..... 71

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01536 Mecacci: Sulle elezioni presidenziali iraniane ..... 72

ALLEGATO 1 (*Testo integrale della risposta*) ..... 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Esame e approvazione del documento intermedio*) ..... 72

ALLEGATO 2 (*Documento intermedio approvato dalla Commissione*) ..... 75

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.**

*(Seguito esame istruttorio del documento intermedio e conclusione).*

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che, sulla base dell'esame istruttorio svolto dal Comitato nella seduta di ieri, presenterà una proposta di documento interme-

dio alla Commissione plenaria nella giornata odierna, ai fini della sua deliberazione.

Interviene quindi per svolgere osservazioni e formulare ulteriori proposte Mario BARBI (PD).

Enrico PIANETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame istruttorio finalizzato alla redazione del documento intermedio dell'indagine in titolo.

**La seduta termina alle 14.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

**La seduta comincia alle 14.30.****5-01536 Mecacci: Sulle elezioni presidenziali iraniane.**

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Matteo MECACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando come essa costituisca il primo atto parlamentare sui recenti sviluppi della situazione in Iran, a seguito della contestazione del risultato delle elezioni presidenziali. Nell'evidenziare come tale situazione sia in continua evoluzione, ribadisce la richiesta di un'approfondita informativa da parte del Governo, già formulata ieri in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, prende atto favorevolmente della disponibilità del Governo a riferire al Parlamento, ma si dichiara insoddisfatto circa la mancata risposta ricevuta in tema di rapporti bilaterali. A suo avviso, il tentativo sin qui condotto dal Governo italiano di rappresentare un « ponte » verso l'Iran, nonostante la riaffermata consultazione permanente con Stati Uniti e Israele, non può non essere rimesso in discussione alla luce degli ultimi eventi, che peraltro meriterebbero di essere discussi ai fini di una presa

di posizione nel prossimo vertice G8 a Trieste. Da rivedere radicalmente è altresì la linea sin qui seguita che è risultata più prudente rispetto a quella di altri Paesi europei, procedendo anche ad una seria valutazione delle ragioni che negli ultimi mesi hanno portato al ripetuto annullamento di incontri bilaterali. Conclude riservandosi ulteriori considerazioni in occasione della preannunciata informativa da parte del Governo.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

**La seduta comincia alle 16.15.****Indagine conoscitiva sugli Obiettivi  
di Sviluppo del Millennio.**

(*Esame e approvazione del documento intermedio*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone l'attivazione.

Enrico PIANETTA (PdL), nella sua qualità di presidente del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, illustra la proposta di documento intermedio elaborata sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Comitato e sulla quale auspica un ampio consenso da parte



dei gruppi presenti in Commissione (*vedi allegato 2*).

Paolo CORSINI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento intermedio testé illustrata dal collega Pianetta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi, all'una-

nimità, la proposta di documento intermedio sull'indagine conoscitiva in titolo.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01536 Mecacci: Sulle elezioni presidenziali iraniane.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come tutti i *partners* comunitari, e, anzi, come l'intera comunità internazionale, l'Italia guarda con attenzione e grande preoccupazione agli ultimi sviluppi in Iran.

Le regole del diritto internazionale stabiliscono chiaramente che le consultazioni elettorali rientrano nelle prerogative interne dei singoli Stati. Condividiamo perciò, come da ultimo ricordato dal Presidente statunitense Obama, il principio di non interferenza nelle procedure elettorali interne.

Tuttavia, proprio perché siamo consapevoli e pienamente rispettosi di queste regole internazionali siamo impegnati, come gli altri Paesi occidentali, a chiedere trasparenza a Teheran e a respingere ogni accusa circa un presunto complotto delle potenze occidentali per rovesciare il regime.

Il rispetto per la sovranità dell'Iran non ci esime d'altra parte dall'esprimere viva preoccupazione per le inaccettabili violenze di questi giorni, occorse durante pacifiche manifestazioni. Chiediamo con forza all'Iran di intervenire affinché cessino immediatamente le violenze e le repressioni e possa presto essere ripristinato il pieno rispetto per i diritti fondamentali.

Al tempo stesso, ci rammarichiamo per l'espulsione dei giornalisti stranieri e auspichiamo vivamente che simili provvedimenti non siano adottati nei confronti di diplomatici stranieri. Ciò comporterebbe la chiusura di ogni eventuale porta di dialogo.

In considerazione degli eventi di questi giorni, si è convenuto con le autorità iraniane sulla inopportunità della partecipazione dell'Iran alla ministeriale G8 di Trieste.

Restiamo tuttavia convinti che l'Iran possa svolgere un ruolo fondamentale per la stabilizzazione dell'Afghanistan e che il dialogo fra tutti gli attori internazionali interessati a giocare un ruolo costruttivo nella regione resti la strada da perseguire.

Il Governo continuerà, ad ogni modo, a seguire con grande attenzione l'evoluzione della situazione in Iran, consultandosi costantemente, come è sua prassi, con i partners europei. Non mancheremo, naturalmente, di tenere adeguatamente aggiornato il Parlamento sugli sviluppi della situazione, come dimostra la disponibilità del Ministro Frattini a fornire una informativa al Parlamento già agli inizi della prossima settimana.

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.****DOCUMENTO INTERMEDIO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Premessa*

La III Commissione (Affari esteri e comunitari), nella seduta del 30 settembre 2008, con determinazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. In quell'occasione, fermo restando alla Commissione plenaria il compito di esaminare le risultanze dell'indagine conoscitiva, si è convenuto di affidarne lo svolgimento al Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, già istituito il 2 luglio 2008 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento.

Da un punto di vista formale, è da ritenere significativa la duplice determinazione della Commissione di procedere all'istituzione di un comitato permanente ad hoc e allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui temi degli Obiettivi del Millennio, nel dichiarato intento di rendere tangibile ed efficace l'attenzione del Parlamento italiano su questioni di rilievo primario per l'azione internazionale del nostro Paese. L'obiettivo dalla Commissione – condiviso da tutti i gruppi in essa rappresentati e perseguito con coerenza nei mesi di lavoro trascorsi – è stato infatti valorizzare a pieno il ruolo del Parlamento italiano e, in particolare, l'impegno quotidiano profuso dalla Commissione affari esteri su tematiche strategiche per il nostro tempo, in un anno di particolare rilievo per il ruolo internazionale dell'Italia, impegnata nell'esercizio della presidenza di turno del G8.

In considerazione di tale rilevante impegno per il nostro Paese nei confronti della comunità internazionale – intenta in questa particolare fase ad individuare *exit strategies* dalla grave crisi economico-finanziaria e nuovi standard di *governance* globale –, il Comitato permanente ha via via intensificato il proprio lavoro in ragione della fitta agenda governativa. In particolare, nel corso dei mesi di maggio e di giugno 2009, parallelamente allo svolgimento dei più rilevanti vertici ministeriali dei Paesi membri del G8 in relazione alle tematiche degli Obiettivi del Millennio, il Comitato ha acquisito stimoli ed elementi sempre più significativi, maturando il convincimento sull'opportunità di elaborare un documento intermedio sui lavori dell'indagine conoscitiva, anche in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8, che si terrà a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009.

*2. Programma dei lavori*

In base al programma deliberato dalla Commissione, obiettivo dell'indagine conoscitiva è l'approfondimento sull'attività ad oggi posta in essere dalla comunità internazionale per il raggiungimento degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2000 e finalizzati a dimezzare entro il 2015 la povertà: sradicare la povertà estrema e la fame (obiettivo n. 1); garantire l'educazione primaria universale (obiettivo n. 2); promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne (obiettivo n. 3); ridurre la mortalità infantile (obiettivo n. 4); migliorare la sa-

lute materna (obiettivo n. 5); combattere l'HIV/AIDS (obiettivo n. 6); garantire la sostenibilità ambientale (obiettivo n. 7); sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo (obiettivo n. 8).

Com'è noto, i rapporti pubblicati dalle stesse Nazioni Unite evidenziano, soprattutto per quanto concerne l'Africa subsahariana, difficoltà e battute d'arresto nel raggiungimento degli Obiettivi, che restano tuttavia un punto di riferimento acquisito per valutare lo sforzo della comunità internazionale nella cooperazione allo sviluppo.

Al pari degli altri Paesi, l'Italia ha fatto propri gli Obiettivi del Millennio quali linee guida della propria politica di cooperazione allo sviluppo, distinguendosi in particolare nel settore sanitario nell'ambito del sesto Obiettivo, avendo destinato importanti risorse al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria. L'Italia riserva altresì un'attenzione particolare al settore dell'educazione e alle tematiche di genere, soprattutto nei contesti di fragilità e post-conflitto.

Alla luce di questi aspetti, l'attività di indagine è stata impostata nella consapevolezza dell'importante interazione fra Paesi donatori e tra livello istituzionale, settore privato e società civile. Essa, in linea con quanto emerso in sede di programmazione dei lavori del Comitato permanente, si è inoltre prefissata di valutare iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con istituzioni internazionali utili a qualificare la posizione dell'Italia sulle diverse questioni e ad individuare le modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano per la realizzazione degli Obiettivi.

Il programma dei lavori d'indagine, il cui termine di conclusione è fissato al 31 dicembre 2009, ha quindi individuato gli interlocutori da audire nei rappresentanti del Governo italiano, nei vertici delle organizzazioni ed agenzie internazionali competenti in materia, accademici ed esperti, esponenti di organizzazioni non

governative, rappresentanti di organi di informazione ed esponenti del settore privato.

### *3. La prima fase di attività svolta dal Comitato*

Per le strette connessioni con i lavori dell'indagine conoscitiva, appare opportuno richiamare in questa sede l'attività preliminare svolta dal già citato Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Fin dal momento della sua istituzione nel luglio 2008, il Comitato permanente ha stabilito priorità di lavoro ed aree di interesse in vista degli importanti impegni internazionali ai quali l'Italia è stata chiamata. I componenti il Comitato, che hanno richiamato il proficuo lavoro svolto nel corso della XV legislatura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle istituzioni e i meccanismi di governo della globalizzazione e nel quadro del Comitato Africa, hanno indicato il proprio asse di lavoro nel monitoraggio nei confronti delle organizzazioni internazionali per il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà, con particolare riferimento al lavoro svolto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dal G8. Sono state anche individuate l'esigenza di un'attenzione rafforzata a Paesi africani, con particolare riferimento al Corno d'Africa. Per quanto riguarda l'Italia si è ritenuto di operare per una maggiore visibilità nelle sedi europee dell'impegno italiano sul versante della cooperazione allo sviluppo. Non sono mancati frequenti richiami al ruolo determinante giocato dagli organi di informazione ai fini della sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questioni che ad oggi sembrano per lo più coinvolgere gli addetti ai lavori. Si è ritenuto altresì di orientare i futuri lavori del Comitato permanente nella direzione di un approfondimento sull'attuazione degli accordi di cooperazione economica tra l'Unione europea e gli Stati terzi, con particolare riferimento al rispetto delle clausole relative alla tutela dei diritti umani e al concreto impiego dei fondi.

Il Comitato ha quindi posto le basi per il successivo lavoro d'indagine in occasione dell'audizione sugli Obiettivi del Millennio e sulle priorità dell'Italia per la 63ma Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, svolta il 31 luglio 2009, dall'Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, allora Direttore Generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione politica multilaterale e attuale Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'audizione ha assolto ad un'importante funzione di impostazione metodologica del lavoro di indagine sulla base di alcuni dati oggettivi di fondo. È stato subito invocato il superamento della visione di contrapposizione tra il mondo « ricco », abitato da 1 miliardo di persone, e il mondo « povero », popolato da 5 miliardi di persone, alla quale fa da sempre riscontro una visione della cooperazione allo sviluppo concepita in termini meramente quantitativi (valutazione degli importi per aiuti umanitari, strutturali e finanziari) e posta alla base degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Si tratta di una visione da affinare considerato che il cosiddetto « mondo povero », fatto di 5 miliardi di persone, che corrispondono a circa l'80 per cento dell'umanità, vive in America Latina, Asia ma anche Europa Centrorientale e si sviluppa in modo molto più rapido di quanto non avvenga nell'Africa subsahariana o in certi Paesi dell'Asia. La vera sfida è oggi intaccare la povertà estrema che affligge l'ultimo miliardo di persone che, per il 70 per cento, popolano l'Africa e sono colpite da fame ma anche da guerre interetniche, epidemie e analfabetismo. Questo miliardo di persone ha un'aspettativa di vita non superiore ai 50 anni, un tasso di mortalità infantile al 14 per cento e il 36 per cento dei bambini in stato di malnutrizione cronica. Nei suoi confronti, come ha documentato il Rapporto ONU sugli OSM del 2007, si è registrato un arretramento in termini reali, soprattutto con riferimento all'Africa subsahariana.

Al fine di comprendere perché alcuni Paesi ce l'hanno fatta e altri no, l'audi-

zione ha segnalato la necessità di un approccio complesso alle questioni dello sviluppo in modo da considerare tutti gli ostacoli che lo frenano: le ragioni profonde dell'instabilità regionale, le mancanza di risorse naturali, la carenza di *governance*, la corruzione, i mutamenti climatici, i conflitti. Occorre applicare la nuova dottrina della costruzione della pace (*peace building*) e, soprattutto, dare vita ad un partenariato globale fondato sulla responsabilità condivisa (*mutual accountability*) tra Paesi più ricchi e Paesi più poveri per indirizzare le singole politiche. In questo quadro le Nazioni Unite – ma anche il G8 – rappresentano le sedi naturali per la definizione di strategie e politiche globali.

È stato espresso l'auspicio che la presidenza italiana del G8 rappresenti l'occasione per l'individuazione del ruolo di altre istanze internazionali e di formule più elastiche nell'ambito del G8 stesso per consentire l'emersione di istanze più diversificate e utili al raggiungimento degli Obiettivi. È stata quindi richiamata la posizione dell'Italia, il cui rapporto percentuale tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo, sceso allo 0,19 per cento nel 2007, è lontano allo 0,33 fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. Si tenga conto peraltro che, in considerazione dello scarto tra reddito nazionale lordo e prodotto interno lordo, il valore percentuale relativo alla prestazione dell'Italia risulterebbe ulteriormente inferiore se rapportato al PIL. Nel quadro di tale deficit quantitativo, il nostro Paese si caratterizza ulteriormente per l'andamento altalenante nell'erogazione dei finanziamenti, come testimoniano i dati relativi al periodo 2001-2008: si tratta di un problema specifico, che attiene al nodo della prevedibilità delle risorse disponibili da parte degli operatori. L'Italia è però assai presente su alcuni degli Otto Obiettivi, avendo contribuito in modo significativo al sostegno del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (con ben 410 milioni nel solo 2007 e ulteriori 130 milioni nel luglio 2009) e degli obiettivi della formazione e delle

tematiche di genere. Un ulteriore versante di presenza del nostro Paese è quello della cooperazione decentrata, che vede protagonisti gli enti locali ma che non è intercettata dal sistema di contabilizzazione dell'OCSE. L'Italia si è distinta infine per la politica della cancellazione del 100 per cento del debito dei Paesi altamente indebitati con un conseguente avanzamento del nostro Paese nel conseguimento degli obiettivi nel medio termine.

Uno spunto centrale è stata l'individuazione, come priorità, della scelta dei meccanismi multilaterali per la gestione delle problematiche dello sviluppo, rispetto al livello bilaterale. È emersa altresì l'istanza di scongiurare la trappola della retorica dello sviluppo – invocata a copertura di sostanziali inefficienze e incapacità di *governance* da parte di tante agenzie internazionali – come quella dei raffronti quantitativi. In generale, è stato invocato un approccio concreto, basato su interventi circoscritti e realizzabili, in risposta alle « questioni del Millennio », al fine di evitare che la dimensione dei temi escluda di per sé ogni efficacia e utilità dei diversi e possibili contributi. Piccole cose ma fattibili e fondate su un nucleo di valori di riferimento.

Anche la seduta del Comitato del 2 ottobre 2008 sugli esiti della Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, tenuta il 25 settembre 2008 in occasione della 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, ha influito sull'andamento dei lavori dell'indagine considerato che in quell'occasione sono state focalizzate alcune priorità di lavoro:

1) la necessità di monitorare l'attività svolta a livello regionale da organizzazioni come l'Unione Africana o l'Unione europea, nonché dagli enti locali nell'ambito della cosiddetta « cooperazione decentrata »;

2) la sensibilizzazione del settore privato;

3) la promozione del coordinamento degli interventi e la trasversalità degli obiettivi (con riferimento all'ottavo obiettivo relativo alla *global partnership*);

4) la verifica dei progressi in particolare in vista della *Review Conference di Doha*.

#### 4. I lavori dell'indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva, deliberata il 30 settembre 2008, ha avuto inizio con le audizioni di due esponenti di vertice della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio e, segnatamente, il 16 ottobre della Coordinatrice Esecutiva della Campagna, Evelyn Herfkens, e il 27 novembre del Direttore Salil Shetty.

In successive audizioni il Comitato ha raccolto i seguenti contributi:

rappresentante d'Italia presso l'OCSE, ambasciatore Antonio Armellini (29 gennaio 2009);

rappresentanti di *Social Watch* (Jana Silverman, segretario internazionale di *Social Watch*, Jason Nardi, coordinatore della coalizione italiana di *Social Watch*, Sabina Siniscalchi, rappresentante della Fondazione culturale responsabilità etica, Farida Bena, responsabile dell'ufficio campagne UCODEP e *OXFAM international*, e Tommaso Rondinella, rappresentante dell'associazione Lunaria) (26 febbraio 2009);

il sindaco di Milano, Letizia Moratti, nella qualità di Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (26 febbraio 2009);

rappresentanti di *ActionAid* e di parlamentari della Tanzania e dell'Uganda (Laurent Wambura, *HIV/AIDS officer*, della Tanzania; Omari Shaban Kwaangw', parlamentare della Tanzania; Elizabeth Nakiboneka, *HIV/AIDS officer*, dell'Uganda; Nalwanga Sekalo Lukwago Rebecca, parlamentare dell'Uganda e Iacopo Viciani di *ActionAid*) (12 marzo 2009);

il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Commissione europea, Dottor Stefano Manservigi (24 marzo 2009);

componenti della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (Organiz-

zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) (Laurence Dubois-Destriezais, Ministro plenipotenziario e consigliere per gli affari economici alla rappresentanza francese presso l'OCSE; Laurent Amar, Capodipartimento per le strategie di sviluppo del Ministero degli affari esteri francese; Helen Zorbala, Ministro plenipotenziario e Vicedirettore generale del Ministero degli affari esteri ellenico per la cooperazione allo sviluppo; Genny Bonomi, economista e policy analyst presso il Dipartimento Peer Review and Evaluation dell'OCSE/DAC; Steve Darvill, Humanitarian Aid advisor dello stesso Dipartimento Peer Review and Evaluation dell'OCSE/DAC) (14 maggio 2009);

rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) (José Luis Rhi-Sausi, Direttore, e Marco Zupi, Direttore scientifico) (20 maggio e 16 giugno 2009);

infine, lo *sherpa* del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Masolo (17 giugno 2009).

##### 5. Il 2008: un anno cruciale nel raggiungimento degli Obiettivi del Millennio

Appare utile svolgere qualche cenno sullo stato di avanzamento degli Obiettivi del Millennio in base alle risultanze dei più recenti documenti ufficiali delle Nazioni Unite, vale a dire il Rapporto per il 2008, e dei maggiori eventi internazionali svoltisi su tali temi.

Preliminarmente si ricorda che gli otto Obiettivi sono articolati in oltre 20 *target* e in 60 indicatori, individuati allo scopo di rendere misurabili i progressi in direzione della realizzazione degli OSM nel periodo dal 2000 al 2015. Ogni anno il Segretario generale delle Nazioni Unite presenta un rapporto all'Assemblea generale sui progressi effettuati, basandosi sui dati forniti dagli indicatori aggregati a livello globale e regionale. Gli Obiettivi, i *target* e gli indicatori, come definiti nel 2002, sono stati usati fino al 2007, quando il quadro di monitoraggio degli Obiettivi di sviluppo è

stato rivisto per includere i quattro nuovi *target* decisi dal World Summit del 2005 e, conseguentemente, i nuovi indicatori.

Il 2008 ha costituito un anno cruciale per le strategie di sviluppo perché ha segnato un punto intermedio nel percorso verso il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, la cui realizzazione è stata fissata entro la fine del 2015, e poiché erano in programma due eventi internazionali ad alto livello che hanno posto gli Obiettivi al centro del dibattito. Si tratta della Conferenza di Accra (Terzo *forum* sull'efficacia degli aiuti, dal 2 al 4 settembre 2008) e della Conferenza internazionale di Doha (29 novembre – 2 dicembre 2008) per la valutazione dello stato delle iniziative di finanziamento dello sviluppo, assunte nel quadro della Conferenza di Monterrey del 2002.

La Conferenza di Accra sull'efficacia degli aiuti aveva il compito di fare il punto sulla Dichiarazione di Parigi adottata nel 2005 per migliorare la qualità degli aiuti e si è conclusa con l'adozione di un Programma di azione approvato a larga maggioranza dai partecipanti. Con il Programma di Accra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo si sono accordati per intraprendere un'azione decisa per riformare il sistema degli aiuti: i PVS si sono impegnati ad assumere su se stessi il controllo del proprio futuro, i Paesi donatori a migliorare il coordinamento degli aiuti. Il Programma di Accra è il risultato di una alleanza senza precedenti: tra Paesi in via di sviluppo, Paesi donatori, economie emergenti, Nazioni unite, istituzioni multilaterali, fondi globali e organizzazioni della società civile.

Questi i punti chiave del Programma:

prevedibilità: i donatori forniranno con 3-5 anni di anticipo le informazioni circa gli aiuti che prevedono di accordare ai propri partner;

sistemi nazionali: per fornire gli aiuti, i Paesi donatori utilizzeranno come prima opzione i sistemi nazionali dei paesi partner (invece di quelli dei sistemi dei donatori);

condizionalità: i donatori forniranno gli aiuti non più imponendo condizioni sul come e quando erogarli, ma basandosi sugli Obiettivi di sviluppo dei Paesi riceventi;

sganciamento degli aiuti: i donatori attenueranno le restrizioni che impediscono i paesi in via di sviluppo di acquistare merci e servizi da chiunque e dovunque riescano ad ottenere la qualità migliore al prezzo più basso.

A pochi giorni dalla conclusione della Conferenza, l'11 settembre 2008, è stato reso pubblico il Rapporto sugli Obiettivi del Millennio, (*Millennium Development Goals Report 2008*) pubblicato a cura delle Nazioni Unite, che riassume per ciascun obiettivo i risultati conseguiti grazie all'impegno profuso nelle attività di sviluppo in circa 190 Paesi. Il Rapporto, come i precedenti, si basa su dati raccolti ed elaborati da Agenzie specializzate e da un Gruppo di esperti, sotto la direzione del Dipartimento degli Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite.

Successivamente, dal 28 novembre al 2 novembre 2008 si è invece svolta la Conferenza di Doha sul finanziamento allo sviluppo: il documento approvato al termine della Conferenza non è riuscito ad accontentare le nazioni più povere, che stanno pagando il prezzo di una crisi della quale non sono responsabili, ma anche i rappresentanti delle 250 organizzazioni non governative che hanno partecipato ai lavori, che hanno denunciato la scarsità dei nuovi impegni assunti.

L'esiguità dei contenuti del lunghissimo Documento finale è probabilmente dovuta ai molti compromessi ai quali i blocchi negoziali hanno dovuto sottostare per giungere ad un accordo alla fine delle lunghe e faticose trattative. Tutti i delegati hanno però mostrato soddisfazione per il consenso circa il mandato conferito al Presidente dell'Assemblea generale e al Segretario generale dell'ONU per l'organizzazione di una Conferenza ad alto livello sulla crisi finanziaria globale e sui suoi impatti sullo sviluppo.

Il Documento finale contiene, fra l'altro, l'impegno ad agire contro l'evasione fiscale e i movimenti illeciti di denaro, anche se non vi sono chiare indicazioni circa le azioni concrete da adottare. La giustizia fiscale è così stata riconosciuta come una priorità per lo sviluppo. Per quanto attiene agli aiuti, il documento afferma che per raggiungere gli obiettivi già decisi (0,7 per cento del PIL da destinare agli aiuti entro il 2015, con le gradualità stabilite) i donatori dovranno prendere le misure necessarie, in particolare quelli più arretrati sulla tabella di marcia. Sull'efficacia degli aiuti, il documento rinvia invece alle decisioni dell'agenda di Accra.

#### *6. Nodi problematici emersi nel corso delle audizioni*

La prima fase dell'indagine ha consentito, attraverso l'acquisizione di importanti contributi offerti da autorevoli esperti internazionali, rappresentanti di organismi multilaterali ed esponenti di organizzazioni non governative, di inquadrare in modo approfondito i diversi temi.

Una questione emersa prioritariamente in questo ciclo di attività del Comitato è stata quella del ruolo che le istituzioni parlamentari possono svolgere nel processo di attuazione degli Obiettivi del Millennio.

È apparso particolarmente importante che i Parlamenti non limitino il loro sguardo alle politiche di assistenza, ma che valutino anche le altre politiche collegate, come quelle del commercio, per verificarne la compatibilità e la coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare con l'obiettivo n. 8. È quindi compito dei Paesi più avanzati non soltanto migliorare l'aiuto allo sviluppo, ma modificare le regole del commercio globale per consentire ai Paesi poveri di esportare i loro prodotti verso i nostri mercati.

Per quanto attiene al ruolo dei Paesi beneficiari, gli sforzi in atto in numerosi Paesi in via di sviluppo devono basarsi su



alcuni presupposti essenziali: una *leadership* politica decisa, che metta lo sviluppo sostenibile e la lotta della povertà al centro dell'azione dei Governi; l'elaborazione di piani e di politiche per lo sviluppo chiari e attentamente focalizzati; bilanci nazionali ben predisposti, in cui le risorse per lo sviluppo siano identificate con chiarezza; un impegno deciso per la lotta alla corruzione; un coinvolgimento di tutti gli attori nell'elaborazione delle strategie di riduzione della povertà, secondo un principio di inclusività democratica.

Un altro nodo cruciale strettamente connesso alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio è stato l'impatto delle molteplici crisi (quella alimentare dall'inizio del 2006, l'aumento dei prezzi delle materie prime in tutto il mondo, la crisi energetica e quella finanziaria). L'Italia può fare molto per contribuire a uscire dalla recessione globale, innanzitutto rispettando gli impegni presi e in secondo luogo considerando i diritti umani come punto di partenza, ma anche con uno sguardo più ampio, poiché a sessant'anni dalla Dichiarazione universale, i diritti umani comprendono diritti economici, sociali, culturali e ambientali prima non considerati.

L'influenza negativa svolta della crisi finanziaria globale sul raggiungimento degli Obiettivi del Millennio è ampiamente attestata dal rallentamento economico che incide fortemente sulla realizzazione dell'Obiettivo 1. In Africa il tasso di crescita si è dimezzato e si sta verificando una perdita di posti di lavoro. La crisi si ripercuoterà anche sugli Obiettivi relativi allo sviluppo umano e sulla salute (si prevede un aumento della mortalità infantile da 200 a 400 mila casi l'anno). La crisi avrà un impatto maggiore sulla popolazione più vulnerabile, maggiore rispetto alla portata della crisi stessa.

Ciò nonostante, il punto di partenza resta il fatto che la povertà assoluta non sia inevitabile, perché oggi viviamo in un mondo che per la prima volta ha le capacità scientifiche, tecnologiche e finanziarie per eliminare la povertà. Può

sembrare eccessivamente ottimistico, ma l'eliminazione della povertà assoluta è considerata alla portata concreta della nostra generazione, più di quanto si possa pensare. Quel che è decisivo e può fare la differenza, più dell'inventare « cosa » fare, è mettere a disposizione « quanto » è necessario. La cooperazione allo sviluppo (o Aiuto pubblico allo sviluppo, APS) ha bisogno immediatamente di più risorse per realizzare gli interventi necessari.

Il consenso su quanto sia necessario e cosa serva per raggiungere gli OSM è senza precedenti: i vari documenti pubblicati nel 2005 – il Rapporto sullo Sviluppo Umano e il Rapporto dell'*UN Millennium Project* delle Nazioni Unite, il Global Monitoring Report della Banca Mondiale, il Rapporto annuale sulla cooperazione allo sviluppo dell'OCSE, il Consenso europeo sullo sviluppo, il rapporto della Commissione per l'Africa istituita da Tony Blair – convergono tutti, con un ampio sostegno della società civile internazionale, sulla necessità di impegnarsi per il raggiungimento degli OSM e dell'obiettivo di destinare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo agli aiuti pubblici allo sviluppo entro il 2015, aumentando al contempo l'efficacia degli interventi. Ciò che colpisce è che non vi siano state conseguenze. Nessun attore della cooperazione allo sviluppo, a cominciare dai governi dei Paesi beneficiari e di quelli donatori o dalle organizzazioni internazionali – come il sistema delle Nazioni Unite o le istituzioni finanziarie internazionali – è mai stato giudicato individualmente per il mancato raggiungimento di obiettivi di cooperazione allo sviluppo, che hanno sempre impegnato la responsabilità politica di tutti indistintamente, il che si è tradotto nella responsabilità specifica di nessuno. Nel 2007, come già nel passato, soltanto cinque Paesi nordici (Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) hanno superato l'obiettivo dello 0,7 per cento, attestandosi su percentuali comprese tra lo 0,81 e lo 0,95 per cento. Nello stesso anno, invece, il totale dei paesi membri

dell'OCSE/DAC (*Development Assistance Committee*) aggiunto appena lo 0,28 per cento del reddito nazionale lordo G7 lo 0,23 per cento (rispetto allo 0,51 per cento dei Paesi DAC non G7) e l'Italia appena lo 0,19 per cento.

Un grave ostacolo è costituito dalla tendenza alla forte renitenza, se non addirittura inerzia, da parte delle istituzioni della cooperazione allo sviluppo rispetto alla necessità di « gestire » il cambiamento.

Nel corso dei decenni, le politiche di APS hanno finanziato progetti infrastrutturali, spese sociali (soprattutto nei campi dell'istruzione e sanità), attività formative (tramite l'assistenza tecnica), lo sviluppo del settore privato, la *good governance* e lo sviluppo sostenibile. Con gli anni, i nuovi strumenti ed obiettivi che emergevano progressivamente sono andati non a sostituire, bensì ad affiancarsi ai vecchi strumenti ed obiettivi, cosicché si è assistito ad una proliferazione di obiettivi che diventavano caratteristica strutturale delle politiche di APS, insieme ad una moltiplicazione di strumenti e approcci (aiuti a progetto e a programma, *Commodity Aid* e aiuto alla Bilancia dei pagamenti, assistenza tecnica, sostegno alle organizzazioni non governative, aiuto settoriale, aiuto al bilancio, cooperazione decentrata). Questa situazione finiva per creare inevitabili problemi di coerenza, nella coesistenza di differenti obiettivi e strumenti, spesso espressione di diverse visioni sullo sviluppo.

La proliferazione di obiettivi (peraltro macro-obiettivi, come la crescita economica e la riduzione della povertà), strumenti e condizionalità certo non ha giocato a favore della reale efficacia degli aiuti. Quando perciò si parla di efficacia degli aiuti, si dovrebbe anche chiarire rispetto a quale tra i tanti obiettivi di fatto perseguiti. Del resto, un numero eccessivo di obiettivi ambiziosi, a fronte dell'esiguità delle risorse messe in campo, non poteva che tradursi in un fallimento.

Un problema di metodo che è stato segnalato riguarda la questione delle informazioni e dei dati inerenti il raggiun-

gimento o meno degli obiettivi stessi in quanto proprio dove la situazione è più problematica, ossia nei Paesi più poveri, i dati disponibili sono minori ed attualmente sono spesso riferiti al 2000. Nel complesso i vari obiettivi si muovono diversamente, il che giustifica il fatto che non ci si concentri sull'unico obiettivo della crescita economica.

Il concentrarsi sulla popolazione povera immediatamente sotto la soglia di un dollaro rischia da un lato di trascurare la popolazione che non può essere portata al di sopra della soglia perché troppo povera dall'altro di non porre la sufficiente attenzione a chi è immediatamente sopra la soglia. Proprio nella popolazione che vive con più di un dollaro ma meno di due al giorno si riscontrano, in alcuni Paesi, i livelli più alti di mortalità infantile ed è questa fascia di persone a subire le conseguenze peggiori della crisi economico-finanziaria e dell'aumento dei prezzi alimentari e del petrolio.

Quanto alla crisi economica il suo impatto appare più preoccupante per gli investimenti diretti esteri verso i Paesi poveri che per quanto concerne gli aiuti. Per i Paesi in via di sviluppo che hanno avuto investimenti con un saldo positivo di oltre 700 miliardi nel 2007, per il 2009 si prevede un saldo negativo. In questo quadro è stato ricordato che la riduzione della povertà, a livello mondiale, e il raggiungimento del primo obiettivo sono legati al successo economico di Cina, India, Vietnam e Indonesia, quattro Paesi che hanno ridotto la povertà senza essere i principali *target* della cooperazione allo sviluppo.

In tale ottica, non sono mancate voci critiche sulla strategia basata sugli Obiettivi del millennio: un approccio ai grandi temi internazionali secondo obiettivi settoriali non consentirebbe di intercettare le grandi tematiche dello scenario complessivo e impedirebbe una visione multidimensionale.

Si correrebbe inoltre il rischio che il misurarsi con gli obiettivi a distanza di anni che devono essere raggiunti indirizzi l'azione internazionale verso strategie più

facili, che permettono di raggiungere risultati da presentare alla comunità internazionale che non sempre hanno delle basi solide. Come esempio è stato citato il caso del Ghana e del Kenya dove l'aumento delle iscrizioni è stato notevole ma all'uscita della scuola elementare le bambine non sanno né leggere né scrivere.

Più in generale, secondo tale impostazione, sembra essere poco considerato nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del millennio il nesso tra povertà e disuguaglianza. A tale proposito sono ritenute necessarie politiche che creino non solo aumento del reddito ma anche mobilità sociale, opportunità e sostenibilità.

In particolare, risultano meritevoli di riflessione e di attenzione le seguenti osservazioni critiche sugli Obiettivi del Millennio che:

risentono di una forte contraddizione tra la dimensione mondiale dell'obiettivo principale (sradicamento della povertà) e quella nazionale delle politiche per affrontarlo;

non rivelano attenzione al tema della disuguaglianza economica e sociale, né alle dimensioni culturali, scientifiche e di partecipazione politica dello sviluppo; non vi è alcun richiamo a obiettivi di crescita economica;

non valorizzano alcuni importanti strumenti della finanza per lo sviluppo (come gli investimenti diretti esteri e le rimesse dei migranti);

sono caratterizzati da scarsa chiarezza e contraddittorietà sui target intermedi, risultati e *input*;

incoraggiano una concentrazione verso gli Obiettivi più « semplici », rapidamente raggiungibili e facilmente misurabili, a scapito di quelli di più lenta realizzazione;

non indicano politiche innovative ed eco-sostenibili industriali, di ricerca e sviluppo tecnologico;

evidenziano scarsa coerenza tra obiettivi, traguardi e indicatori.

#### 7. L'Italia, l'Unione europea, il G8.

Per quanto concerne in particolare l'Italia, i dati mostrano un alto livello di frammentazione degli aiuti (cioè elevata dispersione in numerosi PVS), situazione che nel tempo non si è modificata, indipendentemente dal cambiamento della legislazione in materia di aiuti, che è risultato un fattore ininfluenza in proposito. Inoltre, l'Italia registra ed ha sempre registrato un elevato livello di concentrazione degli aiuti: a fronte di un alto grado di frammentazione, cioè, gran parte degli aiuti sono andati a un numero ridotto di PVS.

In buona sostanza, l'Italia è passata da una situazione di aiuti a più di 80 PVS agli inizi degli anni Ottanta, ad oltre 100 PVS beneficiari negli ultimi anni, continuando però a dare molto a pochissimi paesi. Sembra, cioè, che il paese abbia voluto « presidiare » con la propria presenza un numero sempre più alto di PVS, mandando un preciso segnale politico di *global player*, senza però assumersi, in gran parte dei casi, la responsabilità di un impegno finanziario significativo. Tale profilo caratterizza sostanzialmente anche il comportamento attuale degli altri principali donatori bilaterali.

Quel che, invece, continua a distinguere sensibilmente l'Italia dagli altri donatori è l'elevata quota di cooperazione veicolata attraverso il canale multilaterale: nel 2007 ha rappresentato il 68 per cento del totale degli aiuti italiani, rispetto a una media DAC del 30 per cento e a un ridottissimo 13 per cento nel caso del principale paese donatore, gli Stati Uniti.

A proposito dell'Italia sono quindi risultati meritevoli di approfondimento e discussione i seguenti temi:

la riforma complessiva degli strumenti legislativi in materia di cooperazione allo sviluppo;

focalizzazione degli aiuti sui Paesi poveri che ne hanno effettivamente bisogno, segnatamente in Africa.

svincolare l'aiuto italiano che attualmente è troppo vincolato: l'OCSE-DAC ribadisce che bisogna svincolare questi aiuti, altrimenti risulteranno inefficaci e si genererà corruzione;

attuazione di una nuova agenda concordata, per una maggiore efficacia dell'assistenza (implementazione della Dichiarazione di Parigi e dell'agenda di Accra);

superare la contraddizione tra polverizzazione degli interventi e concentrazione degli stessi su alcuni Paesi ed obiettivi;

provvedere al potenziamento del *quantum* contestualmente alla riqualificazione degli interventi di aiuto allo sviluppo in termini di efficacia;

corresponsabilizzare i governi beneficiari e consentire loro di utilizzare le proprie procedure e garantire che questi fondi siano assoggettati al controllo dei loro Parlamenti;

valorizzare nelle sedi internazionali adeguate la specificità della tradizionale esperienza italiana in tema di cooperazione decentrata.

Quanto al ruolo e agli obiettivi dell'Unione europea, i 27 Paesi si sono posti due primi traguardi: il raggiungimento dello 0,56 per cento del prodotto interno lordo nel 2010 e dello 0,7 per cento nel 2015, tenendo presente che ci sono velocità diverse: ridurre la frammentazione delle politiche di sviluppo, evitando così che troppi donatori intervengano in realtà diverse e con strumenti diversi.

Tra gli obiettivi dell'Unione rientrano inoltre i punti fissati ad Accra: la riduzione dei costi di transazione, la massima utilizzazione del codice di condotta sulla divisione del lavoro e l'aumento della prevedibilità dell'aiuto. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo, per i Paesi ACP, l'UE ha raggiunto il 48 per cento dell'aiuto programmabile che viene speso attraverso lo strumento dell'aiuto al bilancio.

Un terzo traguardo consiste nell'allineare sempre più le pratiche dei donatori alle procedure e al sistema del Paese nel quale si lavora, in modo che l'aiuto faccia crescere le istituzioni e la loro capacità di gestione (senza dover esportare assistenza tecnica, procedure e burocrazia). Infine, un ultimo obiettivo è quello di sviluppare un concetto di condizionalità per risultati e non *ex ante*: fare in modo, cioè, di accompagnare un processo e di fissare degli obiettivi, piuttosto che fissare delle condizioni di entrata e di eleggibilità.

Un particolare rilievo assume infine il progetto comunitario intenso al reperimento, accanto al classico aiuto pubblico allo sviluppo, di altre forme di sostegno, come l'investimento privato, i trasferimenti di tecnologia e altre forme ancora che possano esportare la nostra conoscenza al servizio dei Paesi in via di sviluppo, per fare sì che questi non si distacchino dall'economia globale.

Il primo semestre di lavori dell'indagine conoscitiva è culminato nell'audizione dello *sherpa* del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Masolo, che ha illustrato le linee di fondo per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del G8, previsto dall'8 al 10 luglio 2009, relativamente ai temi del Millennio. Il Vertice, destinato a rappresentare un momento di verifica e messa a punto di metà percorso, è finalizzato alla definizione di una metodologia per una migliore rendicontazione degli impegni presi dai Paesi del G8, date le ricorrenti critiche rivolte a tale sede in termini di *accountability*. La crisi economico-finanziaria ha peraltro favorito l'avvio di una fase più sobria, fatta di minori annunci su cifre e di una più attenta analisi di quanto davvero è stato fatto in termini di adempimenti quantitativi e di efficacia sul piano qualitativo. In generale occorre definire un concetto più ampio di sviluppo, basato su uno strumento di *policy* che renda più coerente e più efficiente l'insieme delle politiche dei Paesi più sviluppati, inclu-

dendo l'aiuto allo sviluppo, le politiche del commercio internazionale e quelle relative all'investimento e alla cancellazione del debito. Bisogna riuscire a convergere tutte le risorse a disposizione, siano esse statali, di enti locali, di fondazioni o della società civile, mobilitando tutti gli attori coinvolti (il cosiddetto « *whole of country approach* ») per promuovere lo sviluppo nei Paesi in difficoltà. In questa direzione il G8 ha avviato una cooperazione con l'OCSE incaricata di sviluppare ulteriormente la nuova metodologia al servizio di tutti i Paesi.

Occorre inoltre evitare di porre l'attenzione soltanto sui Paesi più poveri, occupandosi invece in generale dei più deboli, anche all'interno dei Paesi sviluppati, secondo un concetto che al *Social summit* di Roma venne definito come il principio del « *people first* ».

In relazione alla crisi economica il Governo italiano intende proporre al vertice un pacchetto complessivo atto ad evitare che la crisi si ripercuota duramente sui Paesi in via di sviluppo e su quelli più poveri che include:

la riconferma dei volumi evitando la corsa immotivata al rialzo degli impegni;

un impulso a concludere il Doha Round per far ripartire la crescita mondiale;

un'azione decisa per la cancellazione del debito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, quali *Advance Market Commitments (AMC)* e la *Detax*;

la riduzione alla metà dei costi di transazione delle rimesse agli immigrati;

la centralità della sicurezza alimentare, promuovendo una forte iniziativa che porti alla conclusione, a dicembre, in sede ONU, della *global partnership* per la sicurezza alimentare e che serva anche a rendere più coordinate e coerenti le politiche e più strutturali, e non solo puntuali, gli interventi.

Dopo una panoramica sulle iniziative del G8 rispetto ai temi della fame, dell'approvvigionamento idrico, della salute e dell'educazione, è stato segnalato che sul piano del metodo il vertice G8 sotto la presidenza italiana intende sviluppare, attraverso un rapporto stabile e duraturo con i Paesi ad economia emergente una corresponsabilizzazione nell'aiuto allo sviluppo. Infine è stato reso noto che è in preparazione un piano di rientro per l'Italia al fine di un riallineamento del ritmo di avvicinamento dell'Italia agli impegni.

#### 8. Conclusioni: alcune linee di intervento

Lavorare alla *mutual accountability* tra Paesi più ricchi, ad economia emergente e Paesi destinatari;

instaurare un rapporto più coerente tra fatti e impegni;

nella gestione delle problematiche dello sviluppo privilegiare le sedi multilaterali, riportando al centro delle questioni l'efficienza e l'impegno dell'ONU;

monitorare i diversi livelli regionali (Unione europea e Unione africana ad esempio) e fare emergere il dato della cooperazione decentrata;

nella valutazione dell'impegno a favore della realizzazione degli Obiettivi del Millennio riservare pari considerazione al dato qualitativo e a quello quantitativo, entrambi essenziali per un'azione coerente, sviluppando un'attenzione operativa ai due aspetti in conformità con il dettato della Dichiarazione di Parigi e nella valutazione delle priorità fissate dalla comunità internazionale rispetto alla particolare fase di crisi economico-finanziaria;

valorizzare ulteriormente il ruolo dei Parlamenti nazionali ed accrescere la con-

sapevolezza delle tematiche del Millennio presso l'opinione pubblica;

ridurre la frammentazione degli aiuti;

ovviare alla imprevedibilità delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, allo scarso coordinamento, all'insufficiente trasparenza;

procedere alla razionalizzazione complessiva delle iniziative di cooperazione allo sviluppo provvedendo anche ad interventi incisivi nel campo della liberalizzazione degli scambi commerciali, della cancellazione del debito e della giustizia fiscale, nonché attivando una più incisiva politica di investimenti in strutture e servizi.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	93

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94

##### ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra. Atto n. 90 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	95

Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E <i>Advance anti-Radiation Guided Missile</i> (AARGM). Atto n. 89 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97

Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR ( <i>Inverse Synthetic Aperture Radar</i> ). Atto n. 91 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98

Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « <i>Constructive</i> » e « <i>Live</i> » per l'addestramento terrestre. Atto n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99

Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « <i>Global Hawk</i> » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO. Atto n. 93 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	100

## AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative volte allo sviluppo dell'Istituto geografico militare e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) . . . . 92

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge comunitaria 2009.****C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Fallica relatore per riferire presso la Commissione politiche dell'Unione europea.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.****Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole in ordine relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra.**

**Atto n. 90.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 3*).



Franco GIDONI (LNP), nel dichiarare, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come nel corso delle audizioni informali svolte sui programmi d'armamento all'ordine del giorno sia emerso in maniera evidente che il programma in oggetto rappresenta uno dei tre tasselli di un più ampio progetto riguardante il controllo del territorio. Tale controllo viene realizzato attraverso altrettanti programmi di armamento, presentati disgiuntamente dal Governo — riferiti a diverse componenti delle Forze armate — rispetto ai quali la Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna il proprio parere. In proposito, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se nella predisposizione dei programmi in esame, vi sia stato un coordinamento atto ad evitare eventuali duplicazioni di capacità.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA evidenzia come l'intero processo di pianificazione, dalla fase di avvio fino alla definizione del requisito operativo finale, compresa la ricerca dei fondi, rientri nelle competenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, a prescindere dalla Forza armata a cui il programma si riferisce, il quale assicura il necessario coordinamento.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nello svolgere considerazioni di carattere generale in relazione al metodo — e non al merito — dei programmi di armamento sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere nella seduta odierna, ricorda come in precedenti occasioni sia emerso l'orientamento unanime della Commissione stessa in ordine alla necessità di porre mano ad un'urgente revisione delle procedure disciplinate dalla legge per l'esame dei programmi di armamento che relegano il Parlamento ad un ruolo di mera ratifica di decisioni prese altrove. Reputa questo stato di cose particolarmente grave in un periodo di ristrettezze economiche, quale è quello attuale, in cui si imporrebbero scelte politiche fondate su

valutazioni di priorità alla luce del modello di difesa adottato, in mancanza delle quali, il rischio che si corre è quello di far dettare le priorità, non già dalle effettive esigenze di difesa nazionale, ma dai sistemi di armamento esistenti che continuano a protrarsi nel tempo. Un risvolto negativo particolarmente evidente di questa situazione, peraltro ripetutamente sottolineato dalla Commissione, sta nel disallineamento tra i dati economici riportati nei programmi sottoposti al parere della Commissione stessa e quelli risultanti dalla nota aggiuntiva del Ministero della difesa, da cui emerge un ampio margine di incertezza nella programmazione delle risorse finanziarie, con conseguenti rischi di ritardi nei pagamenti alle imprese fornitrici e, quindi, nella stessa realizzazione dei programmi di armamento. In conclusione, nel sottolineare come non ci si possa rassegnare ad una situazione così grave, rivolge un appello a tutti i componenti della Commissione affinché considerino quale obiettivo prioritario dei lavori della Commissione medesima un intervento organico di modifica della disciplina relativa all'acquisizione dei sistemi di armamento. Preannuncia pertanto che il gruppo del Partito democratico, al fine di sottolineare l'insostenibilità dell'attuale situazione, simbolicamente, non prenderà parte alle votazioni sui programmi d'arma di cui la Commissione concluderà l'esame nella seduta odierna.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, pur rispettando le scelte del gruppo del Partito democratico, ricorda che la Commissione Difesa con un'iniziativa *bipartisan*, proprio in considerazione delle lacune che caratterizzano l'attuale procedura di esame dei programmi di armamento, ha da tempo avviato un'indagine conoscitiva sulla materia, anche al fine di giungere ad una proposta organica di riforma del settore. Si tratta, infatti, di una materia assai delicata che coinvolge, non solo i rapporti tra Governo e Parlamento, ma anche quelli tra apparati tecnici e Governo, e richiede pertanto i necessari approfondimenti.

Augusto DI STANISLAO (IdV), sottolineando preliminarmente che la maturità di un Paese si giudica dall'attenzione che esso dedica ai settori del *Welfare* e della Difesa, ritiene che per l'importanza dei temi trattati, considerata l'inadeguatezza della procedura di esame dei programmi di armamento, la Commissione dovrebbe coerentemente interrompere il processo decisionale che conduce all'approvazione dei pareri, dal momento che essa non è in grado né di valutare in tutti i diversi aspetti i programmi di armamento né di poter incidere su di essi. In conclusione, intende rivolgere un ringraziamento al presidente Cirielli per aver promosso l'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento, auspicandone una rapida conclusione. Tutto ciò considerato, preannuncia che il gruppo dell'Italia dei Valori non prenderà parte alle votazioni relative ai programmi d'arma di cui la Commissione concluderà l'esame nella seduta odierna.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare il deputato Di Stanislao per gli apprezzamenti rivolti alla presidenza e nel sottolineare che la disciplina legislativa dianzi richiamata prevede che, in mancanza del parere della Commissione, il Governo possa comunque procedere all'adozione del programma, ritiene che non avrebbe senso una rinuncia da parte della Commissione a svolgere fino in fondo il proprio ruolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E Advance anti-Radiation Guided Missile (AARGM).**

**Atto n. 89.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 4*).

Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadiscono che i rispettivi gruppi parlamentari non prenderanno parte alle votazioni in ordine alla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar).**

**Atto n. 91.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Gianfranco PAGLIA (PdL), *relatore*, nell'illustrare una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo (*vedi allegato 5*), esorta i gruppi di opposizione a prendere parte alla votazione, anche in considerazione del fatto che nelle premesse della citata proposta si fa esplicito riferimento all'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo, quale sede di approfondimento riguardo ai profili di criticità dianzi segnalati.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel rispondere all'invito rivolto dal relatore, sottolinea come sarebbe del tutto coerente con l'esigenza di approfondire gli aspetti problematici della procedura nell'ambito dell'indagine conoscitiva ancora in corso, la rinuncia da parte della Commissione ad esprimere il proprio parere.

Salvatore CICU (Pdl), pur sottolineando come l'attuale procedura che prevede l'espressione di un parere non vincolante da parte della Commissione sia del tutto insoddisfacente, ritiene tuttavia, concordando pienamente con le osservazioni precedentemente svolte dal presidente Cirielli, che un'eventuale rinuncia da parte della Commissione all'espressione del parere, non soltanto risulterebbe priva di effetti dal punto di vista procedurale, ma rischierebbe di sconfessare dal punto di vista politico quanto già programmato in relazione all'acquisizione dei sistemi di armamento, risultato a cui però l'attuale maggioranza, per senso di responsabilità, non intende giungere.

Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadiscono che i rispettivi gruppi parlamentari non prenderanno parte alle votazioni in ordine alla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « Constructive » e « Live » per l'addestramento terrestre.**

**Atto n. 92.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Roberto SPECIALE (Pdl), *relatore*, nell'illustrare una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo (*vedi allegato 6*), sottolinea l'alto valore del predetto programma – necessario e indispensabile a prescindere dal modello di difesa di riferimento – nonché la sua economicità – poiché esso è capace di generare risparmi di spesa pari o superiori

al suo costo – e la sua utilità, sia per la truppa, sia per i comandi. Invita pertanto i gruppi di opposizione a prendere parte alla votazione sulla citata proposta di parere.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel rispondere all'invito del relatore, ribadisce che la decisione di non partecipare alla votazione da parte del gruppo del Partito democratico non riguarda il merito del programma in oggetto, ma il metodo. Tale decisione, quindi, prescinde dai contenuti dei vari programmi, alcuni dei quali anzi possono essere qualificati non solo utili, ma imprescindibili, e ha un valore esclusivamente simbolico.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce che il gruppo dell'Italia dei Valori non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO.**

**Atto n. 93.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giorgio HOLZMANN (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 7*).

Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadiscono che i rispettivi gruppi parlamentari non prenderanno parte alle votazioni in ordine alla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative volte allo sviluppo dell'Istituto geografico militare e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giacomo CHIAPPORI (LNP), Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco BOSI (UdC).

Il sottosegretario Guido CROSETTO fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario e gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2009  
(C. 2449 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge recante  
« Disposizioni per l'adempimento di obbli-  
ghi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
alle Comunità europee – Legge comuni-  
taria 2009 » (C. 2449 Governo),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea  
nell'anno 2008.****(Doc. LXXXVII, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008 » (Doc. LXXXVII, n. 2);

premessi che:

l'Unione europea, nel corso del 2008, ha continuato e rafforzato il proprio impegno attraverso missioni civili e militari con compiti che vanno dal mantenimento della pace e dal monitoraggio dell'attuazione dei processi di pace fino alla consulenza e all'assistenza nei settori militare, della polizia, del controllo delle frontiere, della lotta contro la pirateria;

per quanto riguarda le capacità di risposta dello strumento militare, essendo stata raggiunta, dal 1° gennaio 2007, la piena capacità di generazione delle forze attraverso la componente terrestre costituita dai cosiddetti *Battlegroup*, sono state assunte iniziative per sviluppare tale capacità anche con riferimento alle componenti marittime ed aeree;

in analogia con quanto realizzato in ambito militare, poiché le operazioni PESD mostrano una relazione molto stretta tra gli aspetti civili e militari, la

componente civile ha sviluppato un processo di pianificazione delle capacità denominato « *Civilian Headline Goal 2008* »;

ai fini del miglioramento del livello della presenza « civile » nelle operazioni di crisi, essendo stato il citato processo completato nel 2008, è stato avviato un nuovo processo da realizzare per il 2010 denominato *Civilian Headline Goal 2010*;

l'Agenzia europea per la difesa (*European Defence Agency – EDA*), dopo una fase iniziale finalizzata alla costituzione e al consolidamento della propria struttura organizzativa, ha dedicato l'ultimo anno, prioritariamente alla definizione di politiche e strategie, avviando al tempo stesso diversi programmi di cooperazione congiunti;

valutato positivamente il fatto che l'Italia abbia contribuito alla maggior parte missioni PESD attualmente in corso, alla realizzazione delle capacità di risposta dello strumento militare e civile, nonché ai programmi di ricerca e di cooperazione realizzati dall'Agenzia europea per la difesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra.  
(Atto n. 90).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009 relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra;

premessi che:

il presente programma concerne la partecipazione dell'Italia al progetto multinazionale denominato MUSIS (*Multinational Space-based Imaging System*) relativo al futuro sistema federato di satelliti europei di osservazione della Terra nonché alla connessa realizzazione di due satelliti COSMO SkyMed di seconda generazione (CSG);

il predetto programma è costituito da una federazione di satelliti e si pone in una posizione di continuità sia rispetto al sistema militare HELIOS, sia rispetto al sistema duale nazionale COSMO SkyMed Prima generazione (CSK);

il programma stesso, che è stato avviato il 5 marzo 2009 da Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna sotto il coordinamento dell'Agenzia europea per la difesa, consentirà l'integrazione e l'interoperabilità della citata federazione di satelliti;

lo scopo del programma è quello di garantire all'Italia l'acquisizione di imma-

gini radar e ottiche da satellite per le esigenze della Difesa che consentano, in caso di operazioni militari, di disporre di informazioni aggiornate sul teatro operativo, sulla conduzione delle operazioni e la scelta delle forze e dei sistemi d'arma da utilizzare, nonché sugli effetti delle stesse operazioni;

il programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata prevista di sei anni (2009-2014) e il suo costo è stimato complessivamente in 605 milioni di euro, ripartiti in otto anni (2009-2016);

tale costo, in base ad un accordo firmato tra il Ministero della difesa e l'Agenzia Spaziale italiana (ASI), dovrebbe gravare per 228,75 milioni di euro sui capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e per 376,25 milioni di euro sul bilancio dell'ASI;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a

consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 4

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E *Advance anti-Radiation Guided Missile* (AARGM) (Atto n. 89).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e al supporto del missile antiradar a medio raggio AGM-88E *Advanced anti-Radiation Guided Missile* AARGM,

premessi che:

le recenti operazioni condotte in ambito internazionale hanno messo sempre più in risalto l'importanza assunta da particolari azioni aeree sviluppate contro i sistemi nemici destinati alla difesa aerea, definite in sede Nato SEAD (*Suppression of Enemy Air Defence*);

negli ultimi tempi si è avvertita la necessità di sviluppare versioni tecnologicamente sempre più avanzate di sistemi missilistici antiradar, allo scopo di superare le più moderne contromisure messe in campo dalle forze avversarie soprattutto durante l'impiego operativo del missile antiradar AGM-88 HARM;

per contrastare tali criticità, l'industria statunitense, nell'ambito di un programma di cooperazione internazionale tra la marina militare statunitense e l'aeronautica militare italiana, ha predisposto una versione tecnologicamente più avanzata del sistema AGM-88 HARM, ossia il sistema AGM-88E, in grado di colpire e distruggere con un'elevata precisione obiettivi militari, anche quando i radar

bersaglio vengono spenti per autodifesa, minimizzando, allo stesso tempo, il rischio di danni collaterali;

il programma, stando alle indicazioni del Governo, ha una durata prevista di 12 anni (dal 2009 al 2020) e un costo stimato di 139 milioni di euro, che dovrebbe essere finanziato attraverso stanziamenti tratti dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammmodernamento della rete *radar* costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (*Inverse Synthetic Aperture Radar*) (Atto n. 91).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammmodernamento della rete *radar* costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (*Inverse Synthetic Aperture Radar*);

premesso che:

il presente programma riguarda l'ammmodernamento ed il potenziamento della Rete *radar* costiera (RRC) della Marina Militare e della Centrale di Sorveglianza Marittima Associata, attraverso l'acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (*Inverse Synthetic Aperture Radar*);

lo scopo del programma medesimo è quello di incrementare la capacità di riconoscimento preventivo del traffico navale e di fornire un efficace contributo alla prevenzione e al contrasto di eventuali attività marittime illecite;

in particolare, il citato programma consentirà di svolgere attività di primaria importanza quali, ad esempio, la protezione e la sorveglianza dei traffici mercantili, il controllo dei flussi migratori via mare, la lotta ai traffici illeciti, la vigilanza sulla pesca, la ricerca e il soccorso, il controllo dell'inquinamento marino;

il programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata prevista di quattro anni, con avvio dal 2009, e il suo costo è stimato complessivamente in 75 milioni di euro a carico dei capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 6

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « Constructive » e « Live » per l'addestramento terrestre (Atto n. 92).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « *Constructive* » e « *Live* » per l'addestramento terrestre,

premessi che:

i nuovi sistemi di simulazione utilizzati in anni recenti dall'Esercito sono stati applicati a realtà complesse, consentendo di evitare l'usura dei mezzi, dei sistemi d'arma e dei materiali, di incrementare e diversificare i momenti addestrativi nonché di limitare i costi e l'impatto ambientale;

con la simulazione addestrativa, infatti, si riproducono situazioni operative, che hanno lo scopo di esercitare il personale a fornire risposte o ad assumere comportamenti coerenti con la situazione-modello ipotizzata nello scenario di riferimento;

in particolare, la simulazione *Live* comporta che le truppe siano schierate sul terreno e che siano impiegate per parti contrapposte, mentre la simulazione *Constructive*, è invece utilizzata per l'addestramento degli *staff* nell'esercizio della funzione del comando e controllo;

i sistemi di simulazione previsti dal programma in oggetto dovrebbero interessare circa 1000 militari, di cui 600 coinvolti nella simulazione di tipo *Live* e 400 in quella di tipo *Constructive*;

il citato programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata prevista di sei anni, dal 2009 al 2014, e il suo costo complessivo è di 76, 1 milioni di euro, sarà ripartito per il medesimo periodo a valere sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 7

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO - Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO (Atto n. 93).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « NATO *Alliance Ground Surveillance Capability* (NATO AGS) », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « Global Hawk » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema C4ISTAR della NATO;

premessi che:

il programma in esame consentirà di supportare l'azione delle Forze alleate impegnate in operazioni militari, dotandole di capacità operative di ricognizione e sorveglianza dello spazio relativo all'area di operazione, attraverso strumenti moderni e tecnologicamente avanzati, in grado di raccogliere e trasmettere immagini e informazioni *radar* in tempo reale o quasi reale;

il sistema oggetto del predetto programma, che sarà integrato nel sistema C4ISTAR della NATO, è costituito da una piattaforma aerea del tipo « Global Hawk »

– relativa al velivolo a pilotaggio remoto già usato dalle Forze aeree degli Stati Uniti come aereo da ricognizione e dotata di un *radar* ad alta risoluzione – e da un segmento terrestre costituito da stazioni di terra per il controllo dei velivoli a pilotaggio remoto e per la ricezione dei dati e relativa processazione;

il citato programma, secondo le indicazioni del Governo, ha una durata prevista di sette anni, con presumibile avvio nel 2009, e un costo complessivo – regolamentato da un apposito Protocollo d'Intesa, sottoscritto da diversi Paesi – stimato in 1.335 milioni di euro, di cui 177,23 milioni a carico dell'Italia, imputati ai capitoli relativi alle spese di ammodernamento e rinnovamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 2009-2016;

considerato che il tema dei disallineamenti tra dati risultanti dalla nota aggiuntiva e dati indicati nei singoli programmi d'arma nonché quello relativo all'effettivo sviluppo dei programmi stessi, prescindendo dal singolo programma di armamento e riguardando, più in generale, il rapporto Governo-Parlamento, richiedono una valutazione approfondita

circa l'opportunità di introdurre nuovi sistemi di controllo, anche al fine di verificare a consuntivo eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

valutata pertanto l'opportunità di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisi-

zione dei sistemi d'armamento che la Commissione sta conducendo;

valutato, infine, positivamente il programma in oggetto,

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 102

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) ..... 104

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 106

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 106

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 107

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri (*Esame e rinvio*) .... 108

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1441-*ter*-C recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento agli emendamenti compresi nel fascicolo n. 2, non presenti nel fascicolo n. 1, segnala che gli emendamenti 3.300, 3.301, 9.300, 18.300, 25.300 e 27.300 recepiscono le condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 giugno 2009. Il fascicolo contiene poi gli emendamenti 3.3, 27.48, 27.49, 30.7 e 49.6, tutti a firma del deputato Lo Presti. Tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

In particolare, l'emendamento 3.3 modifica i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, recante attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, precisando che le misure di fiscalità di vantaggio dovranno essere applicate non alle aree sottoutilizzate ma alle aree dell'obiettivo convergenza (*ex* obiettivo 1). Fa, inoltre, presente che l'emendamento 27.48 sopprime la proroga di un anno del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione previsto dal decreto legislativo n. 20 del 2007, mentre l'emendamento 27.49 diminuisce la temperatura convenzionale dei reflui ai fini della definizione delle risorse geotermiche di interesse nazionale da 25 a 15 gradi centigradi. Segnala, poi, che l'emendamento 30.7 reca una modifica di carattere formale alla disposizione che autorizza il Governo ad incrementare i limiti del contenuto sul *biodiesel* dal 5 al 7 per cento ai fini dell'applicazione dell'accisa agevolata sul *biodiesel* e che l'emendamento 49.6 modifica la normativa in materia di azioni collettive prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto

legislativo n. 206 del 2005, recando una disciplina di maggiore dettaglio degli adempimenti da compiere nell'ambito dell'azione, nonché dell'attività del comitato in rappresentanza dei consumatori e, in fine, degli effetti della sentenza. Con riferimento a tali emendamenti, invita il Governo a confermare l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le nuove proposte emendative non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala che nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri è contenuta una condizione riferita all'articolo 30 del provvedimento, la quale, pur senza richiamare l'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, interviene sulla disciplina degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Si tratta di un intervento che, a suo avviso, non rientra nell'ambito delle competenze proprie della Commissione bilancio e che non è stato supportato da adeguate valutazioni di carattere tecnico. Prendendo ovviamente atto che il parere è stato ormai approvato, chiede al relatore di voler comunque precisare meglio le motivazioni della condizione inserita nel parere.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, evidenzia il particolare rilievo sistematico della condizione richiamata dal collega Baretta, segnalando che, comunque, il tema della riforma dei servizi pubblici locali rientra nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio, come dimostra il fatto che il più recente intervento in materia sia contenuto in una disposizione che fu esaminata in sede referente dalla Commissione bilancio. In ogni caso, con riferimento agli effetti delle disposizioni dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, sottolinea che l'allargamento degli ambiti territoriali minimi per

le gare rischia di determinare un restringimento della platea dei partecipanti alle gare stesse, con l'estromissione di numerosi operatori economici operanti a livello territoriale, con evidenti effetti economici negativi.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea come la richiamata condizione riferita all'articolo 30 non sia formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e, pertanto, essa assume valore solo nella misura in cui sia recepita dal Comitato dei nove costituito nell'ambito della Commissione di merito.

Pier Luigi BARETTA (PD) rileva che comunque a suo giudizio sarebbe risultato opportuno non affrontare la questione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nel parere reso dalla Commissione, lasciando la stessa alla valutazione autonoma del Comitato dei nove

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che la questione richiamata dal collega Baretta effettivamente esula dalle competenze della Commissione bilancio e pertanto, pur ritenendo almeno in parte condivisibili nel merito le osservazioni del collega Polledri, ritiene che la Commissione sia andata oltre i suoi compiti inserendo, sia pure non richiamando l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la condizione ricordata nel parere reso nella seduta di ieri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo un ulteriore chiarimento sugli effetti finanziari degli emendamenti 30.7 e 49.6.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che le proposte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-*ter*-C);

esprime

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso tre ulteriori emendamenti al disegno di legge C. 1441-*ter*-B. In particolare, si tratta, in primo luogo, dell'emendamento 18.100 della Commissione che, ai fini di



garantire la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dispone la trasmissione all'autorità competente delle informazioni concernenti i pescherecci, le attrezzature utilizzate, le caratteristiche delle specie pescate e il numero di identificazione di ogni partita. La proposta emendativa prevede inoltre che a ciascuna partita sia applicato un sistema specifico di marcatura ed etichettatura contenente le informazioni sopra indicate, escludendo da tali disposizioni le imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque le partite inferiori a 15 chilogrammi. È prevista infine una clausola di invarianza finanziaria con riferimento al bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata della proposta emendativa, vale a dire se il sistema di etichettatura e di marcatura contenente le informazioni sopra indicate sia esclusivamente a cura delle imprese di pesca e non a carico delle autorità competenti, vale a dire il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 18. Ritiene, in ogni caso, necessario che il Governo chiarisca se dalle attività di conservazione dei dati da parte delle autorità competenti derivino ulteriori esigenze finanziarie.

Segnala, altresì, che l'emendamento 32.100 della Commissione integra le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32, in materia di contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini anche le modalità di riequilibrio a favore dei clienti finali, diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle misure di esenzione ventennale dell'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che le nuove infrastrutture rendono disponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 32. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, infine, che l'emendamento 42.200 del Governo prevede che l'accesso – per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali – alla tariffa fissa onnicomprensiva e la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi siano disposti dall'entrata a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale. Al riguardo, ritiene che la proposta emendativa abbia carattere eminentemente formale e non sia, pertanto, suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare che dall'emendamento 18.100 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti previsti sono a carico delle imprese operanti nel settore della pesa, evidenzia tuttavia la necessità, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proposta, di riformulare il comma 2-bis in modo da prevedere che le informazioni minime siano fornite alle autorità competenti previste a legislazione vigente, anziché all'autorità di cui al comma 2 dell'articolo 18. Sottolinea, infatti, che l'attribuzione a una sola autorità del compito di svolgere le nuove attività previste dalla disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del maggiore impegno richiesto a tale autorità, cui si riconoscerebbero competenze non previste a legislazione vigente. Conferma, poi, che dagli emendamenti 32.100 e 42.200 non derivano oneri per la finanza pubblica, sottolineando la natura formale delle modifiche introdotte da quest'ultima proposta emendativa.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto, riferite al disegno di legge recante

disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);

esprime

#### NULLA OSTA

sull'emendamento 18.100 con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2-*bis* sostituire le parole: "l'Autorità competente di cui al precedente comma 2" con le seguenti: "alle Autorità competenti previste a legislazione vigente";

al comma 2-*ter*, dopo la parola: "applicato" inserire le seguenti: ", a cura dei soggetti esercenti la pesca,";

#### NULLA OSTA

sugli emendamenti 32.100 e 42.200 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.**

**Testo unificato C. 607 e C. 1897.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire una più completa valutazione dei profili problematici relativi alla sua copertura finanziaria.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, nel condividere l'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, sot-

tolinea come la mancata espressione del parere sia da attribuirsi, non già ad una scarsa attenzione per la proposta in esame, quanto piuttosto alla volontà di individuare, in accordo con l'Esecutivo, una nuova formulazione del testo dell'articolo 1, lettera c), capoverso 2-*bis* che consenta di superare le criticità evidenziate senza tuttavia espungere la disposizione dal provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.**

**Nuovo testo C. 717.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di offrire i chiarimenti sulle possibili implicazioni finanziarie del provvedimento che si era riservato di nella precedente seduta.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, alla luce degli approfondimenti svolti, il provvedimento non presenta problemi di copertura finanziaria.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 717, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e

prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che il personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge locale, fatto salvo il riconoscimento di specifici diritti e prerogative sindacali che devono essere necessariamente goduti con modalità analoghe a quelle previste per il restante personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, resti soggetto ad una peculiare disciplina giuridica e sia quindi da escludere l'equiparazione dello stesso a quello regolato dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

nel presupposto, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 42 e dell'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte dal provvedimento, avvenga nel quadro degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile**

**2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**Atto n. 79.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, con riferimento in primo luogo a quelle relative all'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, segnala che le somme riversate dagli enti assistenziali alle entrate del bilancio dello Stato relative alle economie di gestione sono riassegnate sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel medesimo anno finanziario, in termini di competenza e di cassa, e successivamente trasferite nei bilanci dei predetti enti. Pertanto, ritiene che da tale variazioni di bilancio non derivino effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), fa presente che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera sono già previste a legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124 del 1965, dall'articolo 12 della legge n. 67 del 1988 e dal decreto ministeriale del 15 marzo 1991. Con riferimento all'articolo 24, evidenzia che l'attribuzione al datore di lavoro della scelta discrezionale di avvalersi delle prestazioni delle ASL per le citate visite mediche non determina oneri aggiuntivi nel bilancio della azienda sanitaria interessata, non potendosi addebitare alla stessa oneri per prestazioni non comprese tra quelle istituzionali delle ASL. Per quanto attiene all'articolo 43, ritiene che gli oneri previsti dalla

disposizione non possano che essere a carico del datore di lavoro anche in caso di ricorso a soggetti pubblici abilitati, in analogia a quanto esplicitamente disposto per le ASL. Con riferimento, infine, ai chiarimenti richiesti in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 135, comma 1, lettera *a*), relativamente all'articolo 135, conferma che il differimento dei termini ivi previsto è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della direttiva n. 2002/44/CE, in materia di misure minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), e dell'articolo 17 della direttiva 2003/10/CE, in materia di misure minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori). Quanto all'articolo 92, che modifica l'articolo 189 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rileva che si tratta di disposizioni di natura tecnica, che riporta i valori limite di esposizione ai rumori di cui all'articolo 3 della direttiva n. 2003/10; rispetto al richiamato articolo 189 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la modifica introdotta dall'articolo 92 si riferisce alla descrizione dei valori limite e in particolare all'uso della congiunzione « o » in luogo della congiunzione « e ». Poiché l'articolo 3 della citata direttiva riporta la congiunzione « e », rinvia al competente Dipartimento per le politiche comunitarie ogni valutazione circa la conformità della modifica, in relazione anche ad eventuali errori di traduzione della direttiva. Osserva che comunque la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79),

preso atto dei chiarimenti del Governo;

nel presupposto che ai compiti attribuiti alla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 93 si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 136, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, attraverso una loro diversa allocazione ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.**  
*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, richiama preliminarmente le finalità delle

proposte di legge in esame, sottolineando che si tratta di sei distinti progetti di legge di iniziativa parlamentare, la proposta C. 41, Brugger ed altri, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C. 320 Quartiani ed altri recante disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C. 321 Quartiani ed altri, recante una legge per la montagna, presentata il 29 aprile 2008, la proposta C. 605 Caparini ed altri, recante disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna, presentata il 30 aprile 2008, la proposta C. 2007 Quartiani ed altri, recante disposizioni in favore dei territori di montagna presentata l'11 dicembre 2008, la proposta C. 2115 Barbieri, in materia di legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia, presentata il 28 gennaio 2009. Rileva che finalità comune delle proposte di legge, fatta eccezione per il progetto di legge C. 320 che, intervenendo in materia di territori montani abbandonati attiene ad un aspetto specifico, è quella di alleviare la generale situazione di disagio che vivono i territori montani. Ricorda in proposito che l'esigenza di una modifica e integrazione della legge generale sulla materia, la n. 97 del 1994, nasce dalla constatazione che, pur rimanendo valida nel suo impianto generale, essa si è, tuttavia, dimostrata inadeguata e carente e non è stata in grado innescare significativi meccanismi di sviluppo nei territori montani. Osserva che, al riguardo, si pone in primo luogo il problema di definire esattamente il concetto di « comune montano ». Ricorda, in proposito, che una complicata vicenda legislativa ha lasciato da tempo l'ordinamento italiano sprovvisto di una definizione chiara e univoca di montagna. La nozione di « comune montano », infatti, introdotta per la prima volta dalla legge per la montagna del '52 – e in base alla quale si definiscono « montani » i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di

altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire, in base ai prezzi del 1937-39 – e poi ripresa e confermata dalla successiva legge del '71, sembra scomparire dall'ordinamento con la riforma degli enti locali del 1990. La legge n. 142 del 1990, infatti, ha abrogato i precedenti riferimenti normativi sulla definizione di comune montano, limitandosi ad attribuire alle Regioni il compito di costituire le Comunità montane tra comuni « montani » e « parzialmente montani ». In tal modo il legislatore sembrava presupporre una nozione di « comune montano », senza tuttavia offrirne una definizione. La legge n. 97 del 1994 non ha risolto la questione perché ha individuato come destinatari delle proprie disposizioni i comuni appartenenti alle Comunità montane e, nel caso in cui le Regioni non avessero provveduto alla ridelimitazione delle stesse, i comuni classificati montani in base ai vecchi criteri di delimitazione del '52, tra l'altro – come si è detto – formalmente abrogati dalla legge del '90. Ora, da un lato il ricorso alla definizione di montagna fornita dalla legge del '52, che si fondava sulla necessità di risollevarne un'area economicamente depressa, ha causato un allargamento eccessivo dei territori oggetto di intervento e ha prodotto, di conseguenza, un annacquamento del concetto stesso di territorio montano e una perdita d'identità. Dall'altro, la legge del '94, individuando come destinatari delle sue disposizioni i comuni appartenenti alle Comunità montane come individuate dalle Regioni, ha causato una sovrapposizione tra i due concetti – comune montano e Comunità montana – che sarebbe opportuno rimanessero distinti. In altre parole un territorio ed un comune dovrebbero poter essere definiti montani a prescindere dalla loro appartenenza alla Comunità montana (o a qualsiasi altro ente di governo del territorio), definita dalla Corte costituzionale, in più d'una occasione, un ente costituzionalmente « non necessario »,

la cui esistenza dipende dalla volontà del legislatore regionale. Con riferimento a tale problema si sofferma sulla proposta di legge C. 605, dal momento che gli altri disegni di legge o non contengono una definizione di comune montano, come la proposta C 41, o si limitano a rimandare alla legge n. 97 del 1994 e, dunque, ai vecchi criteri del '52, come la proposta C. 2115 e la proposta C 2007. Rileva che nella proposta di legge C 605 una novità importante consiste nell'introduzione della nozione di territorio montano. Tale nozione precede quella di comune montano: la montagna, infatti, in quanto spazio geografico, è un continuum, dove non si può fissare nettamente il limite fra territorio montano e territorio non montano. La scelta di questo limite è prevalentemente statistica e politica. Rileva che, conseguentemente, va realizzata una sorta di carta del territorio montano in Italia, da suddividere nei confini amministrativi, calcolando la percentuale montana che ricade all'interno del comune e delle altre unità amministrative. In proposito, sottolinea la necessità di criteri e di soglie certe e univoche: espressioni come « altitudine media, di norma, non inferiore ai 600 m sul livello del mare » (lettera a), articolo 2 della proposta di legge n. 605,) tradiscono una vaghezza classificatoria inevitabilmente destinata a diventare incertezza interpretativa e ad allargare il numero dei territori cosiddetti « montani ».

Sulla base di una definizione univoca di montagna, si potrà procedere in seconda battuta – secondo il percorso suggerito dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della proposta di legge C. 605 – a individuare la percentuale di territorio montano presente all'interno dei confini comunali. In tal modo potrà essere fatta la classificazione e l'elenco a scala nazionale dei comuni montani. Al riguardo, sottolinea che a prescindere dalla soluzione che si deciderà di adottare, la questione della definizione di territorio montano risulta improrogabile e necessita al più presto di una soluzione definitiva. Rileva altresì che essa si è resa ancora più urgente con l'approvazione della legge delega per l'attuazione

dell'articolo 119 della Costituzione, il cosiddetto federalismo fiscale. In ben quattro articoli, infatti, il provvedimento fa esplicito riferimento ai territori montani. Ricorda brevemente che si tratta dell'articolo 11, relativo ai « Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane » e che include, tra i principi e i criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti legislativi, la « valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata [...], dei territori montani e delle isole minori » (lettera g)). Richiama anche l'articolo 13, sui « Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali », che riporta tra i principi e criteri direttivi da tenere in considerazione anche « la definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti [...] » (lettera d)). Ricorda altresì in proposito l'articolo 16, sugli « Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione », che riporta tra i principi e criteri direttivi secondo cui adottare i decreti legislativi la « considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori [...] » (lettera c)). E, infine, segnala l'articolo 22, relativo alla « Perequazione infrastrutturale », che impone di tener conto nella ricognizione degli interventi infra-

strutturali di diversi elementi, tra cui « i particolari requisiti delle zone di montagna » (lettera e)). Anche ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, ritiene, dunque, importante introdurre una chiara e univoca definizione di territorio montano. Passando alla disamina delle altre disposizioni, rileva che risulta comune ai disegni di legge l'esigenza di migliorare i servizi pubblici nei territori montani; viene, infatti, sottolineata la necessità di promuovere una razionale organizzazione degli uffici delle agenzie fiscali, quali l'agenzia delle entrate, del demanio, del territorio e delle dogane del Dipartimento delle Finanze, e degli uffici postali al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti. Per lo stesso scopo, le proposte di legge sollecitano l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare diversi servizi quali quelli ambientali, turistici, di comunicazione, ecc. Misure di sostegno sono previste anche per garantire il diritto allo studio e per migliorare il servizio sanitario nonché per favorire il mantenimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e l'aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della banda larga. Un altro elemento importante, contenuto nella maggior parte dei progetti di legge, riguarda i lavori pubblici e, in particolare, la possibilità che nei comuni montani per le opere di competenza statale entro un determinato importo, gli enti appaltanti ricorrano alla licitazione privata con procedura semplificata. Viene proposto, infatti, che per l'affidamento di tali lavori, gli enti appaltanti siano autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di una gara informale che coinvolga un ridotto numero di imprese. Sottolinea poi l'importanza della disposizione relativa ai finanziamenti e alla semplificazione degli obblighi fiscali per l'associazionismo sociale che opera nei territori montani. Condivide, in particolare, l'opportunità delle indicazioni contenute nelle proposte di legge C. 605, 2115 e 2007, che prevedono per le fondazioni bancarie l'obbligo di destinare una quota (non inferiore a un quindicesimo dei propri pro-

venti) a un fondo speciale per l'associazionismo e il volontariato, all'interno del quale vincolare una ulteriore quota non inferiore al 10 per cento alla creazione di centri di servizi nei territori montani. Inoltre – sempre per il sostegno all'associazionismo sociale nei territori di montagna – si prevede di utilizzare un accantonamento pari allo 0,3 per cento a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Altre disposizioni sono volte a confermare, o introdurre *ex novo*, alcune agevolazioni e incentivi che favoriscano il mantenimento della vitalità socio-economica e ambientale nelle zone montane e che sono giustificate dai costi maggiori che chi vive e lavora in montagna deve sopportare. Si tratta di misure volte a favorire la diversificazione delle attività degli imprenditori agricoli di montagna; misure in favore del turismo montano e dei rifugi di montagna; per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per il potenziamento delle attività economiche nei comuni montani. Sottopone poi all'attenzione della Commissione alcune considerazioni in merito alla gestione delle acque e dell'energia idroelettrica. Si tratta della proposta di restituire alla montagna, da un lato una quota tra il 5 e il 10 per cento dei proventi della distribuzione dell'acqua potabile, da assicurare tramite gli ATO e da destinare alla manutenzione del territorio di origine delle fonti idriche (una misura attualmente già operativa in Piemonte); dall'altro, di istituire una quota, sempre tra il 5 e il 10 per cento, anche sul valore dell'energia idroelettrica prodotta in ogni regione, calcolata sul valore effettivo e non soltanto sulle potenze installate. Si sofferma infine su un altro punto che ritiene di fondamentale importanza, quello relativo al Fondo nazionale montagna, istituito, come è noto, con la legge n. 97 del 1994. Personalmente ritiene che sarebbe opportuno avviare una verifica e una modifica dei criteri con cui detto Fondo viene ripartito tra le Regioni. Come si evince dalle delibere di ripartizione approvate dal CIPE, anche dall'ultima del dicembre 2008, la maggior parte delle risorse viene destinata a Regioni economicamente svan-

taggiate, ma molto poco « montane ». Sarebbe il caso, allora, visto che si tratta di un Fondo specifico per la montagna, di individuare nuovi criteri di ripartizione in grado di abbinare il disagio economico alla montanità. Sia l'analisi della letteratura, sia l'analisi empirica consente di affermare, con cognizione di causa, l'importanza dell'allocazione ottimale delle risorse pubbliche – correnti e capitali – sia per eliminare le differenze territoriali e rallentare e invertire i processi di desertificazione sociale, sia per promuovere e sostenere la competitività economica. Il settore pubblico e la spesa da esso erogata possono, infatti, innescare meccanismi di sviluppo endogeno, con effetti sia a carico del livello del reddito, sia per lo sviluppo territoriale. Un aspetto determinante per il raggiungimento degli obiettivi di coesione, integrazione e convergenza territoriale, riguarda la definizione e specificazione dei criteri che stanno alla base dell'individuazione della ripartizione territoriale a cui destinare le risorse. Conclusivamente annuncia alla Commissione la propria disponibilità a lavorare ad un testo unificato delle diverse proposte di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, con riferimento alla disponibilità del relatore di elaborare un testo unificato, prospetta la possibilità che a tal fine venga costituito un comitato ristretto, osservando che ogni decisione a riguardo verrà in ogni caso assunta al termine dell'esame preliminare. Annuncia poi che il Ministro per i rapporti con le regioni, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna, ha manifestato la sua disponibilità a intervenire nel prosieguo dell'esame preliminare.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le proposte di legge in esame, così come la

proposta di legge in materia di piccoli comuni di cui è relatore, che la Commissione sta esaminando congiuntamente alla VIII Commissione, hanno l'ambizione di ripensare il modello di sviluppo che l'Italia ha seguito negli anni della grande trasformazione sociale ed economica del Dopoguerra, quando si è registrato un imponente fenomeno di urbanizzazione, che si è realizzato in modo però caotico, generando costi eccessivi e diffusi disservizi. Si pone pertanto il problema di promuovere una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio, incentivando la residenzialità nei territori con minore tensione demografica. Nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del relatore che ha opportunamente richiamato gli aspetti più importanti delle proposte di legge e nel giudicare parimenti positiva la disponibilità manifestata dal Ministro Fitto, sollecita quindi un *iter* rapido del provvedimento. Osserva infatti che sicuramente l'attuazione del federalismo fiscale e il progettato codice delle autonomie avranno inevitabilmente un impatto sulla disciplina legislativa in materia di territorio montano; ciononostante risulta importante dare una prima definizione legislativa della questione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) riservandosi un approfondimento complessivo sulle proposte di legge in esame, invita i componenti della Commissione a una riflessione sulle conseguenze che i vincoli gravanti sulle attività montane hanno per le zone limitrofe. Richiama in proposito l'esperienza campana della zona di Sarno.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01521 Fugatti: Comportamenti delle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-01537 Conte e Paolo Russo: Chiarimenti circa la natura giuridica del Lago di Paola ...	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	118
Sull'ordine dei lavori .....	114

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	119
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili .....	115
--	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 giugno 2009. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01521 Fugatti: Comportamenti delle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP) valuta positivamente la risposta fornita, nella quale il rappresentante del Governo ha riconosciuto che soltanto le diverse e fantasiose denominazioni adottate dagli istituti di credito differenziano le commissioni attualmente applicate ai conti correnti bancari dalla commissione di massimo scoperto.

Auspica quindi che, avendo manifestato tale orientamento, l'Esecutivo sostenga coerentemente eventuali iniziative, anche di tipo legislativo, volte ad assicurare il rispetto, da parte delle banche, del disposto dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, che sanziona con la nullità le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, nonché tutte le clausole aventi finalità equivalenti.

**5-01537 Conte e Paolo Russo: Chiarimenti circa la natura giuridica del Lago di Paola.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, illustra brevemente la propria interrogazione, la quale affronta la medesima problematica già oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, che tuttavia non è stato ancora possibile risolvere.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (Pdl), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita all'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come l'orientamento assunto dal Ministero dell'economia ribadisca la natura giuridica privata del Lago di Paola, peraltro in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, nonché ad un parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato all'Agenzia del Demanio.

Rileva, tuttavia, come l'incertezza determinata da un recente provvedimento di sequestro – emesso dall'autorità giudiziale

competente in base al diverso presupposto della natura pubblica del predetto specchio d'acqua – rischi di produrre, oltre ad un notevole pregiudizio per l'attività di mitilicoltura ivi svolta, con le correlate ricadute occupazionali, un ulteriore decadimento della situazione ambientale del lago.

Evidenzia inoltre come, nonostante la chiara posizione assunta dal Ministero dell'economia sulla vicenda, ribadita oggi dal Sottosegretario, non sia stato ancora possibile dare una soluzione definitiva alla questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede al Sottosegretario di fornire alla Commissione la nota predisposta in merito dall'Agenzia del Demanio, nonché il parere reso al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, al fine di consentire ai soggetti interessati di depositare tali atti presso il Tribunale di Latina, il quale ha motivato il rigetto dell'istanza di dissequestro del lago anche sulla base della mancata produzione dei medesimi documenti, e di superare in tal modo il blocco dell'attività produttiva svolta dalla società ittica operante sullo specchio acqueo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**Sull'ordine dei lavori.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta, nel senso di passare, dapprima, all'esame del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, quindi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed infine all'audizione informale dei rappresentanti di Confedilizia.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame.

Ivano STRIZZOLO (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore, riservandosi eventualmente di intervenire ulteriormente sul provvedimento nell'ambito dell'esame presso la XIV Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore (*vedi allegato 3*), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul documento in esame.

Ivano STRIZZOLO (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 14.25.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

**Audizioni dei rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-01521 Fugatti: Comportamenti delle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione n. 5-01521 l'onorevole Fugatti ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere nei confronti degli istituti di credito che, di fatto, hanno sostituito la commissione di massimo scoperto con altre spese e commissioni.

Al riguardo, si fa presente che il Governo è intervenuto nel settore dei contratti bancari, disponendo la nullità delle clausole di massimo scoperto, con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in questione stabilisce quanto segue:

« 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale al-

l'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima

data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

Per quanto riguarda le nuove clausole applicate dagli istituti di credito, si è dell'avviso che qualora le stesse, nonostante il *nomen* formale, abbiano sostanzialmente la stessa funzione della commissione di massimo scoperto, esse debbano ritenersi nulle, in quanto non conformi alle limitazioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Sulla questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato di aver richiamato più volte l'attenzione del sistema bancario sull'esigenza, di procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione com-

misurate all'importo del fido, come avviene in altri Paesi.

Con riferimento alla consultazione, recentemente conclusasi, sul documento recante «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», si è consolidato l'orientamento teso a includere la citata commissione e gli oneri previsti per i passaggi a debito di conti non affidati nel calcolo del Tasso Effettivo Globale.

Per quanto concerne, infine, il comportamento tenuto da alcune banche che avrebbero, di fatto, sostituito la commissione di massimo scoperto con altre spese e commissioni, la Banca d'Italia ha comunicato di aver avviato approfondimenti, anche attraverso l'acquisizione di chiarimenti presso gli intermediari interessati. Al termine di tali approfondimenti, ove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto di vigilanza non mancherà di attivare le iniziative di propria competenza.

## ALLEGATO 2

**5-01537 Conte e Paolo Russo: Chiarimenti circa la natura giuridica del Lago di Paola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica evidenziata con l'interrogazione in esame, concernente la vicenda relativa alla natura giuridica del Lago di Paola sito in Sabaudia (Latina), si conferma quanto già riferito in data 10 dicembre 2008, presso questa Commissione Finanze della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00748.

A completamento degli elementi già forniti in detta seduta, è opportuno, comunque, precisare che l'Agenzia del demanio, interessata della questione, ha fatto presente di aver, in data 27 marzo 2009, provveduto a rendere edotto della vicenda inerente il Lago di Paola il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente a porre in essere eventuali azioni acquisitive allo Stato del

bene in questione, avendone le competenze specifiche, gli strumenti giuridici, nonché le risorse economiche necessarie.

In proposito, il predetto Ministero dell'ambiente ha riferito che, in considerazione della situazione particolarmente intricata inerente il Lago di Paola, sotto il profilo del titolo di proprietà, sotto il profilo dell'uso, sotto il profilo della corretta edificazione sui terreni prospicienti, valutato il fatto che l'arca rientra nel Parco nazionale del Circeo, si sta adottando, con i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, interloquendo anche con la Regione Lazio, per trovare le soluzioni più idonee a garantire l'adeguato mantenimento e conservazione del lago stesso e porre fine così al perdurante stato di incertezza.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

rilevato come gli articoli 8 e 9 conferiscano al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al fine di uniformare le legislazioni degli Stati membri, per introdurre sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che siano effettive, proporzionate, dissuasive ed applicabili sia alle per-

sone fisiche sia alle persone giuridiche, contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

evidenziata l'esigenza che il recepimento nell'ordinamento italiano della predetta decisione quadro 2001/413/GAI, sia realizzato garantendo il necessario coordinamento con le altre norme nazionali già vigenti in materia;

sottolineato come tale iniziativa legislativa si inquadri nel più generale contesto degli interventi normativi, comunitari e nazionali, compiuti negli ultimi anni per rafforzare gli strumenti di contrasto contro tale grave fenomeno;

richiamata la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia operato tenendo conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008  
(Doc. LXXXVII, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);

rilevato in primo luogo come la Relazione in esame costituisca il primo documento in materia predisposto dal Governo in carica, e rappresenti pertanto un'occasione privilegiata per approfondire in termini complessivi gli indirizzi politici che l'Esecutivo intende seguire rispetto ai temi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2008, si sia registrata una riduzione del numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria;

evidenziata comunque la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, che rimane ancora agli ultimi posti della classifica concernente il tasso di recepimento della normativa comunitaria;

sottolineata l'esigenza prioritaria di proseguire ulteriormente, in un contesto di collaborazione e concerto tra tutti gli Stati membri, nelle iniziative per contrastare le cause e gli effetti della crisi economica e finanziaria in atto;

rilevato, sotto questo profilo, come l'intesa raggiunta in occasione della recente riunione del Consiglio europeo sui temi della vigilanza sui mercati finanziari, costituisca un primo passo per introdurre

strumenti di supervisione a livello europeo e di raggiungere un più elevato livello di coordinamento dell'azione svolta in materia dalle diverse autorità nazionali, consentendo in tal modo un approccio sistemico ed integrato a tali problematiche;

richiamata la necessità di introdurre più efficaci strumenti di controllo sull'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e sull'operatività degli *hedge fund* e dei fondi di *private equity*, nonché di incidere sulle politiche di remunerazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo;

rilevate, al tempo stesso, le gravi difficoltà tuttora esistenti nel dialogo politico per un maggior coordinamento delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la definizione di una base imponibile comune consolidata nel settore della tassazione societaria, la quale risulterebbe invece decisiva per contrastare i fenomeni della concorrenza fiscale dannosa, che costituisce un ostacolo al pieno funzionamento del mercato interno;

valutato positivamente l'orientamento del Governo italiano, espresso nelle competenti sedi comunitarie, di rafforzare l'efficacia delle politiche economiche a sostegno della crescita e dell'occupazione, anche attraverso un'attenta analisi delle variabili tributarie, con specifico riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sul commercio intra ed extracomunitario, ai problemi della competizione fiscale e dello spostamento del carico tributario dal lavoro ai consumi;

rilevata l'esigenza di chiarire maggiormente il quadro normativo comunita-



rio sugli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la generale semplificazione dei regimi applicabili alle agevolazioni fiscali;

evidenziato, con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, come la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, abbia un ambito di applicazione piuttosto limitato, e come occorra invece un intervento di riforma coordinato sul settore del credito al consumo, che affronti, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, gli aspetti problematici del mercato del credito al consumo, le tematiche relative all'estinzione ed alla portabilità dei mutui e dei conti correnti, nonché alla modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche;

considerata, a tale riguardo, la necessità di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato finanziario ed al credito privato, in considerazione degli effetti particolarmente positivi che una crescita degli investimenti da parte di tali categorie di imprese può avere al fine di invertire l'attuale, negativa congiuntura economica;

rilevata, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da risparmio, l'esigenza di accompagnare le iniziative legislative in corso di adozione a livello comunitario con una forte e coerente attività diplomatica nei confronti dei Paesi terzi, al fine di rinegoziare gli accordi già stipulati con questi ultimi in tale materia;

sottolineata, con riferimento alle tematiche dell'IVA, l'esigenza prioritaria di individuare strumenti normativi o tecnici volti a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi in materia, che rischia di aggravarsi ulteriormente in conseguenza dell'attuale fase di recessione economica, in particolare rafforzando le azioni da parte degli Stati membri, introducendo forme di responsabilità solidale a carico del fornitore per gli acquisti intracomunitari, nonché meccanismi di imposizione per cassa nelle ipotesi di insolvenza e fallimento dei soggetti IVA;

evidenziata, sempre con riferimento al settore dell'IVA, l'opportunità di portare a conclusione i lavori sulla proposta di direttiva volta ad apportare modifiche tecniche alla Direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento alla revisione del regime delle cessioni di gas ed alla disciplina delle detrazioni per acquisti non destinati interamente ad uso professionale;

rilevata la necessità, prospettata da talune regioni italiane di confine di salvaguardare, nel quadro del dibattito sulla riforma della disciplina relativa alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, alcuni regimi derogatori agevolativi, in particolare in favore di quelle aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;

segnalata, con riferimento al dibattito in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, l'esigenza di stabilire un prezzo minimo dei prodotti, di salvaguardare la regola del 57 per cento dell'incidenza totale dell'accisa sul prezzo finale delle sigarette, nonché di mantenere il criterio della cosiddetta « *most popular price category* »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea la necessità che il Governo prosegua nella sua azione a livello comunitario affinché la traduzione in proposte legislative dell'accordo politico recentemente raggiunto dal Consiglio europeo circa la revisione dei sistemi di supervisione sovranazionale sui mercati finanziari e creditizi possa rafforzare le soluzioni individuate in quella sede, al fine di colmare le lacune mostrate dagli attuali assetti, in particolare attraverso l'instaurazione di meccanismi di vigilanza macroprudenziale efficienti, che siano in grado di prevenire effettivamente fenomeni di crisi sistemica e di esprimere indirizzi politicamente qualificati e vincolanti, al

fine di orientare e coordinare l'azione delle autorità nazionali operanti in tale settore;

b) in tale contesto si sottolinea l'esigenza di proseguire nel dialogo politico, nelle sedi comunitarie e con gli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di individuare nuovi strumenti volti ad introdurre forme più efficaci di supervisione sul mercato degli strumenti finanziari derivati;

c) sempre con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, si evidenzia la necessità di giungere all'approvazione della proposta di direttiva volta ad estendere i requisiti di capitale attualmente previsti per le altre istituzioni finanziarie anche agli *hedge fund* ed ai fondi di *private equity*, al fine di rafforzare i controlli su un settore nel quale sono emerse in alcuni casi opacità e pratiche distorte, che hanno favorito l'insorgere della crisi finanziaria, nonché di avviare quanto prima il dibattito sulla raccomandazione della Commissione europea in materia di retribuzioni nei servizi finanziari, la quale ha lo scopo di evitare che le politiche retributive nei settori bancario, finanziario ed assicurativo incentivino gli amministratori e la dirigenza ad assumere rischi eccessivi;

d) si rileva quindi l'opportunità di promuovere in sede comunitaria un intervento di riforma complessivo che, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, affronti le problematiche afferenti al mercato del credito al consumo ed ai rapporti bancari;

e) si evidenzia la necessità di procedere nelle azioni, già avviate in attuazione delle previsioni contenute nel decreto – legge n. 185 del 2008, per facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di dare sostegno ad una componente fondamentale del tessuto produttivo nazionale, che rischia invece di essere posta in gravi

difficoltà, prima ancora che dalle difficili situazioni dei mercati di riferimento, dalla restrizione nell'erogazione dei finanziamenti bancari;

f) si evidenzia l'esigenza prioritaria di giungere ad un accordo per individuare strumenti atti a contrastare il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, al fine di salvaguardare una fondamentale risorsa per gli Stati membri e per lo stesso bilancio comunitario, in particolare nell'attuale fase di flessione delle entrate da imposte indirette, legata al momento di recessione economica in atto;

g) si segnala l'esigenza che il Governo, in sede di recepimento della direttiva 2009/47/CE, recentemente adottata, relativa alla revisione della disciplina delle aliquote ridotte IVA, utilizzi tutte le opportunità offerte dalla modifica del quadro normativo comunitario in materia, in particolare valutando l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che si trovino in una condizione di particolare debolezza, anche al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'introduzione, da parte di altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;

h) con riferimento alle iniziative legislative comunitarie in materia di accise, si rileva la necessità di prestare attenzione alle richieste, avanzate da talune regioni italiane di confine, di salvaguardare alcuni regimi derogatori agevolativi vigenti in aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;

i) con riferimento al dibattito politico in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, si sottolinea l'esigenza di valutare con particolare attenzione le decisioni che saranno assunte in materia, in considerazione delle rilevanti ricadute sul gettito tributario che ogni modifica del regime di tassazione in materia potrebbe avere.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	123
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	124
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	138
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	139

#### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
AVVERTENZA .....	137

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Legge comunitaria 2009.

#### C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge comunitaria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che non ci sono articoli di competenza della Commissione. Sottolinea peraltro che avrebbe preferito che nella proposta di relazione fosse contenuto un riferimento all'importanza di incrementare la cultura europeista, in quanto lo scarso livello di partecipazione alle ultime elezioni europee segnala il rischio di disaffezione dei cittadini rispetto all'Unione europea. Sottolinea inoltre l'importanza di valorizzare

una serie di competenze a livello statale per far sì che l'Europa possa con le proprie istituzioni politiche porre in essere interventi importanti, che non devono seguire la logica per la quale i Governi più forti prendono il sopravvento su quelli più deboli. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata, rilevando che non si può prescindere dall'essere parte attiva della Comunità europea. Rileva peraltro che l'articolo 1 contiene una delega in bianco al Governo su temi importanti; l'Italia ha molti procedimenti d'infrazione aperti in sede europea e occorre stare attenti su questo aspetto. Ricorda, in particolare, che alcune procedure d'infrazione hanno portato a condanne che non sono state rispettate, come nel caso delle frequenze televisive.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e nomina il deputato Centemero quale relatore presso la XIV.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (Proposta di legge), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sulla relazione annuale (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del

proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, a condizione peraltro che nell'ultima condizione venga specificata l'importanza della formazione permanente.

Elena CENTEMERO (Proposta di legge), *relatore*, ricorda che nella relazione ci sono riferimenti all'istruzione, ma non sono presenti riferimenti alle altre materie di competenza della Commissione ed è quindi importante integrare. In particolare, per quel che riguarda la seconda condizione, rileva che non sono indicate in modo specifico le misure da adottare: occorre invece dare concretezza al processo di partecipazione all'Unione europea. Ribadisce inoltre, per quel che riguarda l'ultima condizione, l'importanza di dare priorità all'istruzione e alla ricerca. Riformula conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, così come riformulata, sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.**

**C. 2434 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge del Governo C. 2434 reca norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ratificato con legge n. 17 del 2006, è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Su questi punti, le specifiche sono recate dai commi 3, 4, 5 e 6. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda la relazione illustrativa evidenzia che l'attribuzione della personalità giuridica consentirà alla Scuola di poter agire con maggiore autonomia: in particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento all'attività di ricerca e di sperimentazione didattica educativa – laddove si potranno sviluppare innovazioni di tipo metodologico e di tipo disciplinare, nel rispetto, comunque, delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee – e con riferimento all'autoregolamentazione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l'eliminazione di complesse procedure preliminari di autorizzazione. Sempre la relazione sottolinea l'atipicità della Scuola che, per il modello pedagogico e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese, ma che dipende ed è finanziata dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Ricorda preliminarmente che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Il 21 giugno 1994 è, quindi, intervenuta, in Lussemburgo, la Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, poiché, come si legge

nella premessa, occorre, fra l'altro, consolidare lo Statuto adottato nel 1957 e tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151. In base allo Statuto, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.

Specifica quindi che gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore. Peraltro, allo scopo di favorire l'unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale. Sottolinea quindi che a ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore – che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione –, il Segretario generale – che risponde del proprio operato al Consiglio superiore –, i Consigli di ispezione – di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i

quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole – e la Camera dei ricorsi. Ricorda che ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione – competente in materia di bilancio – ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato. Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell'UE – che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.

Aggiunge che nello Statuto sono elencate 10 Scuole europee, tra le quali quella di Varese. La creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, previo accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione, di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola. Attualmente esistono 14 Scuole europee frequentate da circa 21.000 studenti. Ricorda che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004. Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 – all'articolo 3, comma 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale

o paritaria associata al sistema delle Scuole europee. Precisa che il decreto n. 41 del 2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 – 2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche – francofona, anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico scientifico: per le ultime due categorie di studenti ha previsto il pagamento di un contributo scolastico. Ha, inoltre, previsto che le classi potessero essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa nazionale. Quanto al personale docente, ricorda che è stata prevista – con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana – l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti l'assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e per colloquio, nonché l'applicazione, sia al personale docente che al personale amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola. Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata. Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che nella riunione a Mondorf-les Bains (Lussemburgo) del 25, 26 e 27 aprile 2005, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha approvato, sulla

base della relazione « Baccalaureato europeo e cooperazione con le altre istituzioni » « i requisiti dell'insegnamento europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenute a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore ». Sempre il preambolo evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano.

Ricorda ancora che dalla Convenzione risulta che l'accordo verte sull'insegnamento europeo impartito nei cicli dell'infanzia, primario e secondario fino al 5° anno, nonché che l'onere derivante dalla sua esecuzione è di competenza esclusiva della Scuola. Sottolinea che con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio prestato nelle Scuole italiane. Inoltre si disciplinano, gli organi della Scuola, così individuati: Consiglio di amministrazione; Comitato tecnico scientifico, con compiti di coordinamento degli studi, promozione delle iniziative, organizzazione delle attività di formazione e di raccordo con i Consigli di ispezione delle Scuole europee; due Consigli di educazione, rispettivamente, per il ciclo materno e primario e per il ciclo secondario, con compiti di proposta al Comitato tecnico-scientifico; i Consigli di classe del ciclo primario e secondario, con compiti di valutazione degli alunni; i Consigli di disciplina del ciclo primario e secondario; l'Assemblea plenaria dei docenti dei diversi cicli, chiamata ad esprimere pareri sull'organizza-

zione della scuola; il Consiglio d'insegnamento del ciclo materno per la programmazione degli interventi educativo – didattici e i Consigli di insegnamento per materie dei cicli primario e secondario per la programmazione e la verifica relative all'applicazione dei programmi; i Comitati del personale docente e non docente; il Comitato degli studenti; l'Associazione dei genitori. È, inoltre, previsto un dirigente dell'Amministrazione scolastica, individuato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi. Rammenta d'altra parte che l'articolo 1, comma 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma. Osserva che il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva, con la quale l'equivalenza del livello pedagogico già riconosciuta con la Convenzione del 2007 è stata estesa alle classi sesta e settima del ciclo secondario. La Convenzione precisa che nelle classi sesta e settima la Scuola convenzionata deve seguire esclusivamente i programmi e la struttura degli studi propri del sistema delle Scuole europee, in modo da permettere il pieno riconoscimento del titolo di « baccelliere europeo ». A questo riguardo, evidenzia che gli alunni che, alla fine della classe settima, adempiono le condizioni di accesso al Baccalaureato, sono ammessi a presentare lo stesso effettuando l'iscrizione ad hoc presso la Scuola europea di Varese. Inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano quindi la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di istruzione prevista. A tal fine, si conferma che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria – nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana – ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini

italiani. Si ribadisce, quindi, che l'apprendimento plurilingue deve essere coerente con il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi ordinamenti e i programmi. A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di « baccelliere europeo ».

Rileva quindi, con riferimento al comma 3, che nel sistema normativo italiano si parla ormai solo di « scuola dell'infanzia », espressione usata nel comma 4. Inoltre, si riterrebbe opportuno valutare la semplificazione dei commi 3 e 4 nei loro riferimenti al sistema delle Scuole europee, in considerazione del fatto che il principio è già esplicitato nel comma 1. Il comma 5 dell'articolo 1 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. Il comma 6 dell'articolo 1 disciplina gli organi della scuola, prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee di tipo I. La relazione illustrativa, d'altro canto, evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma si colloca a pieno titolo nella categoria delle Scuole associate di tipo II. Il comma 7 dell'articolo 1 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge n. 400 del 1998: la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; l'indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6); l'indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili; l'indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Autorità per la sicurezza alimentare. Al riguardo potrebbe essere opportuno precisare che i criteri di accesso da definire per gli alunni di cui al comma 3 si riferiscono agli alunni di cui al secondo periodo dello stesso comma 3. I commi da 8 a 11 concernono

le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, annuale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede, però, che la Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. In considerazione della possibilità proposta dal terzo periodo del comma 8, e chiara l'impossibilità, per la Scuola, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, al primo periodo sarebbe opportuno sopprimere la parola « soltanto ».

Sottolinea inoltre che il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Ricorda che il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipula di un contratto è collocato in posizione di fuori ruolo – purché abbia superato il periodo di prova – per tutta la durata dell'incarico, con assegni a carico della Scuola. A tal fine ritiene non opportuno fare riferimento ad assegni a carico della Scuola, in quanto è lo Stato che deve farsi carico di assegnare le risorse alla Scuola. La relazione tecnica quantifica le spese per le competenze stipendiali del personale, che concorrono alla determinazione dell'onere finanziario recato dal disegno di legge. Conseguentemente, la previsione di « assegni a carico della Scuola » è stata spiegata in ambito ministeriale come norma derivante dalla circostanza che la Scuola di Parma è ad ordinamento speciale, e come norma finalizzata ad evitare ulteriori oneri a carico



dello Stato. Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si prevede che esso possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con personale assunto a tempo determinato (supplenti). Se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore ad un anno scolastico, i docenti e il personale ATA, all'atto del rientro, sono assegnati nella sede di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo. In ogni altra ipotesi, all'atto del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili.

Precisa quindi che il comma 10 stabilisce che il servizio prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane. Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, stabilendo che al direttore, al personale docente e al personale ATA è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I, limitatamente alla durata dell'incarico e senza diritto alla conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di prima sistemazione. Sottolinea che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 pongono a carico del comune e della provincia di Parma le spese relative alla sede in cui deve operare la Scuola per l'Europa, come di seguito specificate. In particolare, il comma 1, richiamando l'accordo di programma stipulato il 9 novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede: al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l'ufficio scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e la quantificazione dei relativi costi di costruzione. Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordina-

ria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e quelle per le utenze – elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento – e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede la legge n. 23 del 1996. Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della già citata legge n. 23 del 1996.

Rileva ancora che il comma 1 dell'articolo 3 quantifica, anzitutto, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per l'anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Rammenta che si prevede, quindi, che l'onere quantificato per il 2009 è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. In particolare, si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 643.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010, pari, come si è detto, a 9,562 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Ricorda al riguardo che il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiet-

tivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nella legge di bilancio per il 2009, legge n. 204 del 2008, il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075. Conclude ricordando che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea l'urgenza da parte del Governo che venga approvato il provvedimento in esame, per assicurare l'avvio della scuola con la prossima apertura dell'anno scolastico. Ricorda d'altra parte che nella relazione tecnica si esplicitano le modalità per l'assunzione dei docenti, trattandosi di personale fuori ruolo e di ordinamenti speciali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, rileva che vi sono i problemi che ha evidenziato in alcuni articoli del provvedimento. Sottolinea però l'importanza di giungere ad un testo concordato, in quanto non si ravvisano differenze effettive sulla visione complessiva del testo in esame. Ribadisce peraltro l'opportunità di correggere il comma 8, dell'articolo 1, nel senso indicato nella sua relazione, in quanto non appare utile a sottolineare la specificità dell'insegnamento prestato in quella scuola, anche perché si fa riferimento altresì a contratti di prestazione d'opera.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con alcune delle correzioni formali proposte dal collega Barbieri. Sottolinea che si sta parlando di una Scuola Speciale Europea, peraltro già attiva dal 2004, all'interno peraltro di un sistema scolastico pubblico. Occorre, inoltre, sottolineare che i contratti annuali, di cui si avvalgono i docenti

europei che ormai vi insegnano da anni, vanno tutelati. Aggiunge che è opportuno, altresì, accertarsi che i contratti posti in essere presso le altre scuole europee di categoria II – dunque assimilabili alla Scuola di Parma – siano congruenti con i contratti stabiliti all'interno del provvedimento in esame. È consapevole del fatto che varare il provvedimento in oggetto relativo alla Scuola Europea di Parma, sia un atto dovuto, sottolineando che è bene d'altra parte che vi siano precise garanzie sia sul funzionamento di questo particolare istituto scolastico, sia in merito agli assegni di finanziamento – che il disegno di legge prevede a carico della scuola – sia per i contratti di lavoro dei docenti, come già esplicitato.

Rosa DE PASQUALE (PD) su alcuni punti specifici del provvedimento esprime alcune perplessità, come per esempio in merito al fatto che gli oneri di funzionamento risultano a carico della scuola. Inoltre, sottolinea che il decreto interministeriale citato al comma 7 dell'articolo 1, assomma una gran mole di competenze riguardo all'assetto amministrativo della scuola e allo stato giuridico economico del personale. Ritiene quindi che l'intervento previsto debba essere rimodulato almeno ogni tre anni. Si chiede inoltre quali siano le modalità di ammissione alla scuola previste per i ragazzi italiani; è altresì importante capire a quanto ammontino i contributi previsti per l'indicata tipologia di studenti. Si sofferma quindi sull'incarico annuale a tempo determinato, sottolineando che occorre tutelare la continuità dell'insegnamento per gli alunni; sarebbe opportuno prevedere incarichi di insegnamento biennali o triennali. Osserva inoltre che per la figura del direttore, nominato fra i dirigenti scolastici, non sono previste particolari specificità, mentre dovrebbe essere richiesta un'adeguata esperienza di direzione in istituti analoghi. Rileva, infine, di essere consapevole dell'importanza del provvedimento, ma sottolinea che occorre pensare anche a una rimodulazione delle istituzioni scolastiche nazionali che

portino a disegnare scuole italiane di respiro europeo.

Valentina APREA, *presidente*, tiene a ribadire che il provvedimento in esame disciplina una scuola speciale; in questa circostanza anche gli spazi del Governo sono limitatissimi, dato che si tratta di un istituto scaturito da accordi internazionali. Concorda quindi con quanto espresso dall'onorevole De Pasquale sulla necessità di ampliamento delle scuole europee in Italia, che è estranea al tipo di esperienza prevista nel testo, fatta eccezione per l'ISPRA di Varese.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA in sede di replica, auspica un'approvazione rapida ma concordata tra tutte le forze politiche del testo in esame. Ribadisce che la Scuola è frutto di un accordo scaturito a seguito dell'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare a Parma. I tempi di approvazione sono stretti, ma trattandosi di un primo esempio di scuola omologata alle altre scuole europee, risulta essere un passo importante per l'istituzione scolastica italiana, anche in considerazione del fatto che il mantenimento dell'Agenzia è strettamente legato al funzionamento di questa struttura scolastica.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, auspica che vi sia l'impegno di tutti i gruppi a rendere breve l'iter legislativo, sottolineando però l'importanza di giungere a un testo condiviso. Da parte sua, cercherà di favorire il più possibile una convergenza di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, al fine di accordarsi su un progetto da varare entro la metà di luglio; non vi sono differenze inconciliabili tali per cui sia impossibile arrivare ad ipotizzare il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la materia è delicata, trattandosi di accordi internazionali e che su ogni eventuale possibilità di modifica, occorre aprire un confronto con i competenti organi del Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda sul fatto che l'approvazione del provvedimento in esame è quasi un atto dovuto, ribadendo peraltro che il problema dei contratti di lavoro rimane aperto; la cornice legislativa sulla materia offerta dal progetto di legge è peraltro esigua. Sottolinea, inoltre, che occorre fare chiarezza sulla questione dei finanziamenti che nel provvedimento sono dichiarati a carico della scuola.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene opportuno che si proceda ad una ulteriore verifica, anche in via informale, tra il relatore, i rappresentanti dei gruppi della Commissione e gli organi competenti del Governo, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa, auspicata da tutte le forze politiche. Dichiarata quindi concluso l'esame preliminare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.**

**C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, sottolinea che la proposta di legge n. 2459, approvata dal Senato, e quelle presentate alla Camera – numeri 479, 994 e 1001 – presentano contenuti in gran parte analoghi – seppur con alcune variazioni terminologiche e con la presenza di alcune disposizioni ulteriori – finalizzati al riconoscimento dei disturbi/difficoltà specifici di apprendimento (DSA) quali ostacoli al pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, alla piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità e ad assicurare l'uso

di supporti agli alunni con tali disturbi per prevenirne l'insuccesso scolastico. Ricorda che i DSA riguardano una platea ampia di bambini e bambine – stimata in una percentuale che oscilla fra il 3 e il 5 per cento – nei confronti dei quali è necessario garantire pari opportunità di apprendimento e di successo formativo, nonché autostima e benessere psicologico ed emozionale. Infatti, in caso di dislessia la lettura avviene con lentezza ed errori e le ricadute sulle molte attività scolastiche che ne richiedono l'uso come strumento automatico acquisito sono molto negative e penalizzanti per l'alunno. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come scambi e inversioni di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio: la scrittura può essere pertanto molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura e nella copia. La discalculia è un disturbo nelle attività che utilizzano i numeri, con scambi e inversione di cifre, debolezza nell'acquisizione delle procedure del calcolo e nell'automatizzazione. Peraltro, la dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, e ad altri problemi che si comprendono nella categoria generale dei disturbi specifici di apprendimento. Poiché il possesso automatico del codice linguistico rappresenta il veicolo per tutti gli apprendimenti basati sullo studio di materiale verbale scritto, ne consegue che per i ragazzi e le ragazze con DSA è a rischio l'apprendimento in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara comunque a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo. Data la necessità aumentata di autocontrollo e di risorse attentive, i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento spesso sono interpretate come scarso impegno, indifferenza, indolenza. Crescendo, gli alunni con dislessia

trovano strategie di compenso più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute alle frustrazioni accumulate nella loro carriera scolastica. Gli effetti collaterali dei DSA non riconosciuti possono essere molto gravi: se non si applicano strategie didattiche adeguate, il calo dell'autostima, l'ansia da fallimento e i blocchi di apprendimento talora irreversibili condizionano lo sviluppo della persona e possono avere ricadute negative nell'arco di vita a livello relazionale e professionale. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e talvolta di aggressività contro gli altri o contro se stessi.

Illustra quindi sinteticamente i contenuti delle quattro proposte di legge a partire dal progetto n. 2459, rispetto alla quale evidenzia le differenze più significative presenti negli altri testi abbinati. Segnala, in particolare, che la proposta di legge n. 994 ripropone l'articolato frutto del lavoro di elaborazione e di approfondimento già svolto nella passata legislatura soprattutto dalla Commissione Cultura della Camera, che effettuò anche audizioni informali di esperti ed associazioni competenti nella materia e giunse alla fase di discussione degli emendamenti, senza peraltro poter pervenire all'approvazione definitiva di un testo unico a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.

Ricorda che la proposta di legge 2459, all'articolo 1, riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia come « difficoltà specifiche di apprendimento » (DSA). Analoga espressione è utilizzata dalle proposte di legge 479 e 1001, mentre la proposta di legge 994 le riconosce come « disturbi specifici di apprendimento », con maggiore aderenza al dibattito scientifico. Segnala, del resto, che con il termine « difficoltà » le previsioni di legge si estenderebbero ai soggetti che non

presentano specificatamente DSA, ma altre problematicità di apprendimento – che interessano circa il 15 per cento della popolazione scolastica – che nondimeno necessiterebbero di interventi di tipo diverso da quelle individuate dalle proposte di legge in parola. Riscontra qualche differenza nelle quattro proposte di legge quanto alla disgrafia/disortografia. Infatti, le proposte di legge 2459 e 994 la considerano un'unica difficoltà; la proposta di legge 1001 cita solo la disgrafia mentre la proposta di legge 479 considera due differenti difficoltà e ne dà due definizioni. Specifica che tutte le proposte di legge precisano che le difficoltà/i disturbi si manifestano « in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ». Pertanto, la proposta di legge 2459 esclude l'applicazione della legge-quadro sull'handicap nei confronti degli alunni affetti da DSA, mentre le proposte di legge 479 e 994 la ammettono in « casi di particolare gravità », nei quali la severità del disturbo, per gravità o per ampiezza di compromissione, rappresenta un forte svantaggio non superabile solo attraverso l'adozione di misure didattiche. Peraltro, sia la proposta di legge 479 che la proposta di legge 1001 escludono l'assimilazione delle DSA alle disabilità.

Procede poi nell'illustrare le definizioni delle difficoltà/dei disturbi citati date dalla quattro proposte di legge. A tale proposito, ricorda che la 10<sup>a</sup> classificazione internazionale delle malattie – ICD-10: *International Classification of Diseases* –, pone i disturbi specifici dell'apprendimento tra le sindromi e i disturbi da alterazione specifica dello sviluppo psicologico – asse due dell'ICD 10. Pertanto, ritiene che nell'interpretazione delle definizioni si potrebbe tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. La proposta di legge 2459, all'articolo 2, indica quali obiettivi dell'intervento legislativo l'esercizio del diritto allo studio, il sostegno al successo scolastico grazie ai necessari supporti ai soggetti con DSA, lo sviluppo delle potenzialità e il contrasto ai disagi formativi e psicologici, anche mediante l'ado-

zione di forme di valutazione adeguate. A tal fine, il provvedimento è volto ad assicurare la diagnosi precoce del disturbo e la riabilitazione, fin dalla scuola dell'infanzia. Inoltre intende sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori ad affrontare le problematiche derivanti dai DSA e, più in generale, a rafforzarne la collaborazione e la comunicazione con le strutture sanitarie e la scuola. La proposta di legge 994 reca identiche finalità, salvo che per il mancato riferimento alla scuola dell'infanzia e per l'inserimento anche della garanzia di corretta e tempestiva diagnosi. Le proposte di legge 479 e 1001 si differenziano per l'assenza di un esplicito riferimento al diritto all'istruzione, che viene però richiamato all'articolo 5, comma 2, di entrambe, mentre affermano la necessità di garantire ai soggetti con DSA pari opportunità nella vita di relazione e nell'attività lavorativa. Tale ultimo profilo, peraltro, è oggetto dell'articolo 6 delle quattro proposte di legge. Piccole differenze si riscontrano, infine, a livello terminologico. Sottolinea quindi che il successivo articolo 3 della proposta di legge 2459 assume la considerazione che i bambini con sospetto DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli: il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori, insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano, mentre la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Il citato articolo attribuisce alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il compito di individuare – previa informazione alle famiglie – i casi sospetti di DSA e di adottare attività di recupero didattico. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. A tale proposito pare utile valutare l'espressione « capacità fonologiche », che non includere tutti i DSA considerati dalla proposta di legge. La diagnosi di DSA viene effettuata ricorrendo ai trattamenti specialistici già offerti dal Servizio sanita-

rio nazionale e viene comunicata dalle famiglie alla scuola. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce di alunni a rischio di DSA senza, tuttavia, che la risultanza costituisca la diagnosi effettiva di DSA. Di analogo tenore il contenuto dell'articolo 3 delle tre proposte presentate alla Camera. Ne evidenzia le principali differenze: le proposte di legge 479 e 1001 non prevedono una comunicazione alle famiglie interessate prima dell'avvio degli interventi volti a individuare i casi sospetti di DSA; ai fini dell'accertamento del disturbo, le proposte di legge 479 e 1001 prevedono che il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di un'apposita unità diagnostica multidisciplinare. La proposta di legge 994 affida la diagnosi a neuropsichiatri infantili e psicologi operanti nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, ovvero a specialisti, sia convenzionati che non. Quanto all'attività di identificazione precoce, la proposta di legge 1001 prevede che a promuoverla sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infine, le proposte di legge 479 e 1001 stabiliscono che la diagnosi di DSA è notificata, su istanza della famiglia interessata, alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 104 del 1992, tranne che nei casi di particolare gravità. In relazione all'individuazione di tali casi, previsti anche dall'articolo 1, c. 2, dalla proposta di legge 994, ritiene che sarebbe opportuno prevedere il riferimento a parametri di valutazione oggettivi nell'ambito degli adempimenti prescritti dal successivo articolo 7.

Ricorda ancora che la proposta di legge 2459 all'articolo 4 – così anche la proposta di legge 994 – dispone che al personale docente e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la formazione specifica nell'ambito dei programmi e delle disponibilità già previsti per la formazione, ricorrendo anche a strumenti di

apprendimento elettronico, *e-learning*. Tale preparazione deve garantire la conoscenza delle problematiche connesse ai DSA e degli strumenti per l'individuazione precoce, nonché la capacità di utilizzo di apposite strategie didattiche. Le proposte di legge 479 e 1001 non prevedono una formazione per i dirigenti e non contengono riferimenti ai programmi di formazione attivati a valere sulle disponibilità già specificamente previste, né ai programmi di formazione a distanza. In aggiunta alla formazione del personale scolastico, le proposte di legge 479, 994 e 1001 prevedono un'apposita formazione anche per gli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA. In questo ambito, le proposte di legge 479 e 1001 fanno riferimento, in particolare, ai casi di bilinguismo (il medesimo problema è poi trattato da tutte le proposte di legge nell'ambito delle misure didattiche compensative e dispensative indicate dall'articolo 5). Segnala inoltre che al fine di assicurare pari opportunità per l'esercizio del diritto allo studio e di favorire il diritto allo studio, l'articolo 5 della proposta di legge 2459 prevede che agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA è garantita l'applicazione di misure compensative e dispensative di flessibilità didattica, periodicamente monitorate per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi preposti. Il testo specifica che tali misure, fatta salva l'autonomia didattico-organizzativa delle istituzioni scolastiche, includono l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme flessibili che prendano in considerazione, in particolare, le problematiche connesse al bilinguismo. In particolare, si prevede il ricorso a strumenti compensativi – già il Ministero dell'istruzione indica tra gli strumenti compensativi: le tabelle dei mesi, dell'alfabeto, dei caratteri, delle misure e delle formule geometriche; la tavola pitagorica; la calcolatrice; il registratore; il computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale – che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'appren-

dimento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali, nonché l'eventuale esonero dall'apprendimento della seconda lingua straniera, qualora inserito nei programmi di studi. Analogamente è sostenuto il ricorso a tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi – già attivabili a valere sulle risorse finanziarie specifiche assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – così come a misure dispensative che esonerino lo studente da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o gli garantiscono tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari; il Ministero si fa riferimento alla dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelle, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, la programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, l'organizzazione di interrogazioni programmate, la valutazione delle prove scritte e orali con riferimento al contenuto e non alla forma. La proposta in parola prescrive, inoltre, l'adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, al fine di evitare gli svantaggi connessi alle difficoltà nella decodifica e nella produzione di testi; vengono menzionati, in particolare, l'utilizzo di appositi strumenti di ausilio e la fruizione di tempi più lunghi di esecuzione.

Sottolinea quindi che l'articolo 5 della proposta di legge 994 si differenzia esclusivamente rispetto alle altre proposte di legge per il riferimento specifico agli esami di Stato a proposito dell'utilizzo di forme particolari di verifica e valutazione (comma 4). L'articolo 5 delle proposte di legge 479 e 1001, di identico testo, stabilisce che le misure educative e di supporto sono adottate al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio ed al successo formativo degli alunni con DSA; si ricorda che il diritto allo studio è menzionato all'articolo 2 dalle proposte di legge 2459 e 994. Le misure educative e di supporto, commi da 1 a 3, sono sostanzialmente analoghe a quelle già indicate

dalle proposte di legge 994 e 2459. Nel prevedere, infine, l'adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, le due proposte di legge al comma 4 fanno riferimento agli esami di Stato e di ammissione all'università. L'articolo 6 comma 1 della proposta di legge 2549 e le altre tre proposte di legge prescrivono che alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. A tal fine, la proposta di legge n. 2459, commi 2 e 3, consente ai genitori degli studenti del primo ciclo con DSA di fruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità di esercizio del diritto in questione sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto, a condizione di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente prescrive la proposta di legge 994, ma senza la limitazione delle agevolazioni ai genitori degli studenti del primo ciclo.

Ricorda ancora che le tre proposte presentate alla Camera presentano, inoltre, ulteriori contenuti con riferimento alle prove scritte per il rilascio della patente e a quelle dei concorsi pubblici e delle selezioni private: tutte e tre prevedono che per tali prove è assicurata ai soggetti con DSA la possibilità di sostituzione con un colloquio orale o di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura. In riferimento all'articolo 7, le quattro le proposte di legge prevedono l'emanazione con decreto ministeriale, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA – proposta di legge n. 2459, comma 1; n. 994, comma 1; n. 1001, comma 2 – ovvero per le attività di diagnosi e riabilitazione, come la proposta di legge n. 479, al comma 2. I protocolli regionali devono essere emanati nei 6 mesi successivi. Le differenze, quanto all'atto indicato, riguardano il soggetto chiamato ad emanare il relativo decreto. Infatti: la proposta di legge 2459 stabilisce che vi provvedono il Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni; la proposta di legge 479 e 1001 stabiliscono che vi provvede il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la proposta di legge 994 stabilisce che vi provvede il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A tale proposito valuta l'opportunità di un coordinamento fra i commi dell'articolo 7 ora illustrati e i commi dell'articolo 3 che affidano al livello centrale la possibilità/il dovere di realizzare le iniziative di identificazione precoce. Inoltre, tutte e quattro le proposte affidano ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di formazione di docenti: proposta di legge 2459, comma 2; 479, comma 3; 994, comma 2; 1001, comma 3. Ricorda che le proposte di legge 2459 e 994 prevedono, all'articolo 4, anche una formazione per i dirigenti scolastici. A questi ultimi non si fa riferimento nell'articolo 7. Infine, sempre tutte e quattro le proposte affidano al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la individuazione di forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio agli alunni con DSA. Rispetto a questi contenuti comuni, le proposte di legge 479 e 1001 ne presentano di ulteriori. Il primo riguarda la previsione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante norme volte a garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative previste nell'articolo 3. Il secondo riguarda la previsione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare nel medesimo termine, per l'individuazione delle misure compensative, dispensative, educative e didattiche di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e

formazione. Il terzo riguarda l'emanazione di decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, che le proposte di legge affidano al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Ricorda che in ordine all'articolo 8, tutte e quattro le proposte di legge fanno salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Si dispone comunque che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedano a dare attuazione alle norme ivi contenute. L'articolo 9, presente solo nel testo approvato dal Senato e nella proposta di legge 994, introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di legge 479 e 1001, invece, con riferimento agli interventi diagnostici e di riabilitazione, alla formazione del personale scolastico e sanitario, agli interventi educativi e didattici di supporto, nonché alle misure per l'attività lavorativa e sociale, agli articoli da 2 a 6, non prevedono una quantificazione degli oneri finanziari. Conclude, sottolineando che questa legge è di estrema importanza ed è attesa con impazienza ed interesse vivissimo da parte di tante famiglie e di tanti ragazzi. Afferma che da misure legislative come quella in esame si può misurare il grado di civiltà di un Paese.

Antonio PALMIERI (PdL) ringrazia la collega Ghizzoni, osservando che esistono dei punti critici del provvedimento che occorrerebbe chiarire. Sottolinea, peraltro, che le eventuali modifiche dovranno essere condivise con il Senato, altrimenti, data l'importanza e l'urgenza dell'atto si potrebbe approvare il provvedimento nel



testo proposto, per poi ampliarne e approfondirne altri aspetti in altre sedi normative. Auspica, in conclusione che sia possibile portare il provvedimento all'approvazione prima della pausa estiva.

Emerenzio BARBIERI (PdL) esprime una posizione favorevole rispetto all'ipotesi di procedere a contatti informali, come già espresso dalla relatrice. Ricorda che nella legislatura scorsa, nell'ambito della quale assunse la funzione di relatore, si era deciso di scegliere una strada che indicasse chiaramente al Senato la volontà della Commissione di cambiare il provvedimento. Rammenta che in quel testo vi erano scarsissime disponibilità finanziarie e che, anche oggi, rimangono perplessità circa gli oneri, pur prevedendo che norme siano a « bilancio invariato dello Stato ». Afferma che nella legislatura in corso vi è l'intendimento di varare una legge che metta definitivamente ordine alla materia. Vi sono punti nella formulazione del testo Senato che hanno bisogno di essere rivisti. Sollecita, inoltre, tutti i gruppi ad individuare le questioni sulle quali occorre intervenire. Concludendo, ribadisce l'esigenza di modificare gli articoli da 1 a 3 i quali, come licenziati dal Senato, non appaiono soddisfacenti.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) auspica che il testo in esame venga approvato in tempi brevi, pur concordando con i colleghi che lo hanno proceduto sul fatto che vi sono alcuni punti del provvedimento sui quali occorre ancora lavorare. L'esame dei diversi progetti di legge evidenzia poche differenze, tali da consentire di giungere a un provvedimento condiviso.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, concorda con le considerazioni emerse nel corso dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.*

*C. 2165 Anna Teresa Formisano.*

*Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.*

*C. 1428 Goisis.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.*

*C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

## ALLEGATO 1

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. (Doc. LXXXVII, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminata per le parti di competenza la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008;

rilevato che ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, la relazione dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

sottolineato che nella relazione non risultano delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie su alcune materie di competenza della Commissione, ovvero la cultura, lo sport, l'editoria e la ricerca;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) è necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'opportunità di indicare nella relazione annuale con mag-

giore puntualità nelle materie di competenza della Commissione, ovvero l'istruzione, la ricerca, la cultura, lo sport e l'editoria gli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere a livello europeo nell'anno in corso;

2) nello stesso senso, appare necessario che il Governo indichi nella relazione le modalità e le misure con cui intende dare attuazione nelle politiche e negli ordinamenti nazionali agli indirizzi e agli obiettivi fissati negli atti di strategia e di orientamento dell'Unione europea;

3) risulta altresì necessario che siano avviate dai Ministeri competenti strategie di comunicazione intese a promuovere, presso le istituzioni e i soggetti interessati, una conoscenza diffusa delle iniziative e delle opportunità individuate dall'Unione europea, nelle materie di competenze della Commissione;

4) si ritiene inoltre necessario assicurare un'adeguata formazione del personale delle amministrazioni del personale delle amministrazioni interessate, nelle materie di competenza della VII Commissione;

5) appare infine necessario assicurare che nelle politiche per l'istruzione e la ricerca sia data priorità al rapporto con il mondo dell'impresa al fine di attivare gli orientamenti di riforma e di innovazione indicati dall'Unione Europea nella strategia di Lisbona.

## ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. (Doc. LXXXVII, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminata per le parti di competenza la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008;

rilevato che ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, la relazione dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

sottolineato che nella relazione non risultano delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie su alcune materie di competenza della Commissione, ovvero la cultura, lo sport, l'editoria e la ricerca;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) è necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'opportunità di indicare nella relazione annuale con maggiore puntualità nelle materie di compe-

tenza della Commissione, ovvero l'istruzione, la ricerca, la cultura, lo sport e l'editoria gli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere a livello europeo nell'anno in corso;

2) nello stesso senso, appare necessario che il Governo indichi nella relazione le modalità e le misure con cui intende dare attuazione nelle politiche e negli ordinamenti nazionali agli indirizzi e agli obiettivi fissati negli atti di strategia e di orientamento dell'Unione europea;

3) risulta altresì necessario che siano avviate dai Ministeri competenti strategie di comunicazione intese a promuovere, presso le istituzioni e i soggetti interessati, una conoscenza diffusa delle iniziative e delle opportunità individuate dall'Unione europea, nelle materie di competenze della Commissione;

4) si ritiene inoltre necessario assicurare un'adeguata formazione del personale delle amministrazioni del personale delle amministrazioni interessate, nelle materie di competenza della VII Commissione;

5) appare infine necessario assicurare che nelle politiche per la formazione e la ricerca sia data priorità al rapporto con il mondo dell'impresa al fine di attivare gli orientamenti di riforma e di innovazione indicati dall'Unione Europea nella strategia di Lisbona, con particolare attenzione alla inclusione sociale e alla formazione permanente.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) ..... 140

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata dalla Commissione*) ..... 144

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 141

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 146

##### INTERROGAZIONI:

5-01106 Scilipoti: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale in provincia di Modena ..... 142

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 147

5-01146 Foti: sugli esiti di un esposto indirizzato al Ministero dell'ambiente da un privato cittadino ..... 142

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 149

5-01247 Fugatti: sulle iniziative utili a dirimere la questione della definizione normativa e della gestione di taluni materiali derivanti dall'attività agricola ..... 142

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 153

5-01233 Zamparutti: sulle misure indispensabili per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto ..... 143

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 155

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-agosto 2009 ..... 143

AVVERTENZA ..... 143

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

##### Legge comunitaria 2009.

##### C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 giugno 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) rileva preliminarmente l'importanza di dare sollecita attuazione a quanto deciso a livello comunitario, onde evitare l'apertura di procedure d'infrazione contro l'Italia che, proprio in materia di ambiente, ancora risultano le più numerose.

Quanto alle direttive contenute nel provvedimento in esame, d'interesse della Commissione, fa presente che le disposizioni contenute nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente potranno rivestire un'importanza decisiva per contrastare l'attività illecita in materia ambientale, rappresentando una conquista più volte sollecitata attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative ma mai concretizzatesi in atti legislativi, salvo l'introduzione nel 2002 della disposizione che autorizzava l'uso delle intercettazioni telefoniche nelle indagini sui reati ambientali, purtroppo, da poco soppressa alla Camera durante l'esame del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche.

Rileva, inoltre, che altra direttiva particolarmente rilevante è quella riguardante la materia dei rifiuti sulla quale l'Italia rischia di trovarsi impreparata, non essendo la dotazione impiantistica del Paese adeguata a far fronte ad una situazione che ritiene ancora di natura emergenziale. Ritiene, al riguardo, importante che il Governo appresti misure di coordinamento nazionale dei piani regionali dei rifiuti e non, come è previsto nel disegno collegato in materia di sviluppo ed energia, dove si fa riferimento ad un piano nazionale degli inceneritori, peraltro, inesistente.

Ritiene, inoltre, che sul tema dei cambiamenti climatici la maggioranza dovrebbe chiarire quale è la posizione che

intende seguire, se quella che è emersa alla Camera o quella definita al Senato con l'approvazione di una mozione dalla quale sembra emergere che i cambiamenti del clima sarebbero da ricollegarsi ad un mero fenomeno naturale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo per dichiarazioni di voto, richiama la maggioranza e il Governo ad una maggiore coerenza in sede di attuazione degli impegni evitando di diluire nel tempo le assunzioni di responsabilità. Annuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

Il sottosegretario Roberto MENIA dichiara di condividere il contenuto della proposta di relazione presentata dal relatore, in particolar modo per quanto concerne la volontà di mantenere le norme sulla tutela penale dell'ambiente all'interno Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché per quanto riguarda l'elenco puntuale delle direttive che si richiede di inserire nell'Allegato B del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni predisposta dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Scalera relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 giugno 2009.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole.

Raffaella MARIANI (PD) richiamando il recente accordo fra il Ministero per le politiche europee e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, volto a consentire una reciproca collaborazione per la elaborazione e applicazione della normativa comunitaria ed per la sua attuazione nell'ordinamento italiano, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione che solleciti il Governo ad una pronta attuazione della direttiva 2007/66/CE in materia di miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ritiene che sia possibile accogliere la proposta del deputato Mariani e in tal senso riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-01106 Scilipoti: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale in provincia di Modena.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo al primo quesito formulato nella interrogazione relativo agli interventi dell'Esecutivo per impedire l'introduzione di un sistema altamente invasivo in una zona interessata da notevoli fattori inquinanti. Per quanto riguarda, in vece, il secondo quesito sulle conseguenze, in caso di realizzazione delle opere, sulla salute e sul benessere della popolazione residente nella zona in questione, ritiene che la risposta del Governo abbia eluso la questione prioritaria che resta quella della costruzione di una rete di monitoraggio a tutela della salute dei cittadini, al di là delle risultanze avute in sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera oggetto dell'interrogazione.

**5-01146 Foti: sugli esiti di un esposto indirizzato al Ministero dell'ambiente da un privato cittadino.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-01247 Fugatti: sulle iniziative utili a dirimere la questione della definizione normativa e della gestione di taluni materiali derivanti dall'attività agricola.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabio RAINIERI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-01233 Zamparutti: sulle misure indispensabili per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), in sede di replica, sottolinea come la risposta fornita dal rappresentante del Governo, confermando i dati riportati nella interrogazione in titolo, non dia indicazioni adeguate sulle risorse finanziarie, il cui ammontare non appare sufficiente ad affrontare le dimensioni della problematica sull'esposizione ai materiali contenenti amianto.

Quanto poi alla proposta da lei avanzata di un Piano nazionale di rottamazione nell'edilizia, che può avere attinenza sia con la problematica dell'amianto sia con quella dell'adeguamento delle costruzioni alle norme antisismiche, osserva che non è stata fornita un'adeguata risposta da parte del rappresentante del Governo, analogamente a quanto già avvenuto in sede di discussione dell'ordine al giorno da

lei presentato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 39 del 2009 in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

**Predisposizione del programma dei lavori per il  
periodo luglio-agosto 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**RISOLUZIONI**

*7-00160 Tortoli: estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie.*

## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2449, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 »;

tenuto conto che la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), contenuta nell'Allegato B del disegno di legge in esame, risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge C. 2320-bis-B (legge comunitaria per il 2008), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri, 23 giugno 2009;

verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra le quali quelle costituenti il cosiddetto « pacchetto clima-energia » (approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo nel dicembre 2008) pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea solo dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame,;

valutata, altresì, con particolare attenzione la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge;

considerato che l'articolo 5 del disegno di legge delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore allo scopo di garantire che il recepimento delle direttive comunitarie avvenga in modo da garantire il coordinamento delle medesime con il complesso delle norme vigenti nelle singole materie;

ritenuto che l'emaneazione di testi unici o di codici di settore e la novellazione di quelli già esistenti costituiscono gli strumenti e le procedure più idonee a garantire quell'azione periodica di coordinamento del sistema normativo nazionale da cui dipendono i « beni » fondamentali della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto;

considerato che il codice di settore in materia ambientale è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il quale riveste un valore fondamentale proprio sotto il profilo della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto in materia ambientale;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione l'opportunità di espungere dall'Allegato B la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la stessa risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. 2320-bis-B), già approvato in via definitiva;

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B le seguenti direttive:

direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività



di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante

modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente avvenga inserendo le nuove disposizioni da questa recate all'interno del citato Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), mediante la tecnica della novella, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico;

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che in sede di recepimento della citata direttiva 2008/99/CE l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente sia perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008  
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad una pronta attuazione della direttiva 2007/66/CE concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01106 Scilipoti: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale in provincia di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione n. 5-01106 presentata dall'onorevole Scilipoti e riguardante il progetto per lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo in località Rivara, nel Comune di San Felice sul Panaro, in Provincia di Modena, si rappresenta quanto segue.

A seguito della domanda presentata dalla *Independent Gas Management S.r.l.*, nel luglio del 2002, gli uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno completato l'istruttoria relativa all'istanza «Rivara Stoccaggio», acquisendo il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo del Ministero sulle problematiche attinenti la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in sotterraneo degli idrocarburi. Il Comitato tecnico, ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, opera con esperti del settore appartenenti al mondo accademico e con funzionari delle amministrazioni interessate, fra le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni di volta in volta interessate.

Il Ministero dello sviluppo economico, nel luglio 2005, ha invitato la società IGM a chiedere al Ministero dell'ambiente l'avvio del procedimento di *screening* ambientale per verificare la necessità o meno di una Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 26 agosto 2005. La società IGM, su base volontaria, ha deciso di sottoporre direttamente il progetto a VIA e il 15 settembre 2006 ha pubblicato l'avviso sui quotidiani nazionali e locali per l'inizio del relativo procedimento.

In data 24 luglio 2007, l'Assemblea Plenaria della Commissione VIA ha esa-

minato e condiviso il contenuto di un documento predisposto dal Gruppo Istruttore sulla base del SIA e delle successive integrazioni, dove sono state evidenziate una serie di lacune che non permettevano di concludere la valutazione di impatto ambientale, ma che rendevano necessari ulteriori elementi informativi.

La Direzione competente del Ministero dell'ambiente, sulla base del documento appena citato, ha provveduto, in data 3 agosto 2007, con determinazione dirigenziale, a comunicare alla *Independent Gas Management* la pronuncia interlocutoria negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

Va comunque segnalato che a seguito della predetta determinazione dirigenziale, ad oggi, non risulta ancora presentato dalla *Independent Gas Management* apposita documentazione progettuale per il riavvio del procedimento di VIA. Qualora la Società proponente intenda predisporre e presentare la documentazione integrativa, sarà dato immediato annuncio a mezzo stampa del deposito della stessa presso i competenti uffici e del conseguente riavvio del procedimento di VIA, ed in fase procedimentale sarà garantito anche il coinvolgimento delle istituzioni locali con le modalità previste dalla normativa in materia.

Nel ribadire che il Governo ravvisa la necessità di aumentare in modo significativo la capacità dei giacimenti di stoccaggio italiani, al fine di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e la flessibilità del sistema nazionale del gas, posto che i depositi di gas sono strutture indispensa-

bili allo sviluppo economico del Paese ed al contenimento dei prezzi dell'energia per le famiglie ed imprese, tutti i progetti di stoccaggio che possano rivelarsi di elevato interesse per il sistema italiano, incluso quello di Rivara, appaiono meritevoli di attenzione, fermo restando che, solo in

caso di esito positivo della VIA, subordinatamente al riavvio della relativa procedura da parte della *Independent Gas Management*, il Ministero dello sviluppo economico darà inizio al procedimento per il conferimento della concessione, con approvazione del relativo programma lavori.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01146 Foti: sugli esiti di un esposto indirizzato al Ministero dell'ambiente da un privato cittadino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01146, presentata dall'onorevole Foti, riguarda lavori di ristrutturazione di un immobile denominato « il Cantinone », sito in località Capo d'Orso nel Comune di Rio Marina (Livorno) nell'Arcipelago Toscano dell'isola d'Elba. Si tratta di un edificio di remota costruzione adibito ad uso residenziale per il quale risultano rilasciati titoli autorizzatori (Permesso di costruire n. 10 del 23 gennaio 2007 emesso dal Comune di Rio Marina e autorizzazioni dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 9033 del 18 ottobre 2006 e 5121 del 22 luglio 2008).

Posto che sull'immobile risultano pendenti ricorsi amministrativi per presunti vizi di legittimità, estesi agli strumenti urbanistici di Rio Marina (Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica nel comprensorio di Capo D'Arco approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 1° agosto 2008; nuovo Piano Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 19 dicembre 2005), su tali argomenti il Ministero dell'ambiente aveva già raccolto elementi informativi dalla Direzione Generale Protezione della Natura, competente per materia, proprio a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un cittadino, e l'Ente Parco ha fornito le dovute informazioni sulla vicenda.

Per ricostruire il quadro della questione, occorre premettere che l'iter amministrativo inerente gli interventi edilizi sul fabbricato di cui trattasi risale al 1994/95, periodo in cui non era ancora stato istituito il Parco Nazionale dell'Ar-

cipelago Toscano, cosa avvenuta successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996.

Tutto ha inizio con concessione edilizia n. 32, rilasciata dal Comune di Rio Marina in data 22 marzo 1995 e scaduta nel 1998, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, per uso civile, del fabbricato denominato « il Cantinone », il cui progetto prevedeva la realizzazione di n. 12 unità abitative.

Scaduta la concessione, si rese necessario richiederne la proroga. Fu così inoltrata richiesta di nulla osta all'Ente Parco in data 4 settembre 2000 e dopo un iter durato circa cinque mesi, la cui istruttoria si era conclusa con parere favorevole del capo dell'ufficio tecnico e apposita seduta del Consiglio Direttivo in data 8 febbraio 2001, il nulla osta fu rilasciato con prescrizioni in data 15 febbraio 2001 a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri degli Enti competenti (Commissione edilizia ed integrata comunale; Autorizzazione paesaggistica; nulla osta della Soprintendenza dei beni Architettonici; Autorizzazione provinciale vincolo idrogeologico; U.S.L., nonché con istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale dello Stato).

La proroga fu riconosciuta con nuova concessione edilizia n. 10/2001 da parte del Comune.

Successivamente, in fase di attività di vigilanza, furono riscontrate alcune irregolarità perché alcuni lavori interni e di facciata erano iniziati in assenza di parere dell'Ente Parco e di provvedimento autorizzatorio comunale, e fu emessa dal Co-

mune l'Ordinanza dirigenziale n. 07 del 19 febbraio 2005 di demolizione delle opere realizzate abusivamente.

Fu a tal fine presentata apposita Variante ai lavori, di cui la richiesta di nulla osta all'Ente Parco porta la data del 7 novembre 2005 e riguardava una serie di interventi edilizi di ristrutturazione, assimilabile alla categoria D3, come previsto dalla Variante Agricola del Comune di Rio Marina, proprio insistente sul fabbricato denominato « il Cantinone » ed altri di sistemazione esterna nella pertinenza del fabbricato stesso, compresa la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento reflui.

Tale pratica si era trasformata automaticamente in un intervento in parte in sanatoria (ex articolo 13 Legge n. 47/85) ed in parte *ex novo*, conformemente alla Variante già presentata in Comune e all'Ente Parco. Su di essa l'Ente Parco ha rilasciato la propria Autorizzazione con Delibera Commissariale n. 34 del 17 ottobre 2006.

Riepilogando, la pratica era nata come variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 32/95 e successiva proroga di cui alla concessione edilizia n. 10/2001, rilasciata a seguito di nulla osta dall'Ente Parco, e a seguito dell'emissione dell'Ordinanza dirigenziale n. 07 del 19 febbraio 2005 di demolizione delle opere realizzate abusivamente (alcuni lavori interni e di facciata erano iniziati in assenza di parere dell'Ente e di provvedimento autorizzativo comunale) si era trasformata automaticamente in un intervento in parte in sanatoria (ex articolo 13 Legge n. 47/85) ed in parte *ex novo*, conformemente alla Variante già presentata in Comune e all'Ente Parco.

Nel dettaglio le opere oggetto di parere da parte dell'Ente Parco per Sanatoria (accertamento di conformità ex articolo 13 Legge n. 47/85) sono state le seguenti:

1. Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla nuova distribuzione interna delle unità immobiliari. Le unità immobiliari da un numero di 12, autorizzate con concessione edilizia n. 10/2001, sono diventate 19, senza comportare aumento di

volume, di superfici esistenti, di altezze e profili vari del fabbricato con modifiche prospettiche.

Come attestato dal Direttore dei Lavori, erano già stati realizzati tutti i lavori previsti dal progetto di Variante in corso d'opera, ad eccezione di quelli relativi ai locali retrostanti il grande porticato a mare, che sono risultati, al momento del Sequestro del Cantiere da parte del Corpo Forestale dello Stato, del tutto incompleti.

2. Realizzazione di intonaco strutturale su tutti i muri portanti in pietra del fabbricato e successiva tinteggiatura degli stessi. Tali lavori sono stati realizzati, oltre che in assenza di autorizzazione comunale e nulla osta da parte dell'Ente Parco, in violazione della prescrizione impartite da quest'ultimo nel parere di competenza del 15 febbraio 2001, che visto il valore storico ed ambientale del fabbricato, disponeva che le facciate del corpo principale dell'immobile dovessero rimanere in pietra faccia vista. In merito a questo aspetto, a corredo del progetto di Variante in corso d'opera, è stata depositata una perizia, nella quale è stato messo in evidenza che, alla data del luglio 2003, il fabbricato non era in condizioni di sicurezza dal punto di vista statico ed indicava come lavori indispensabili alla messa in sicurezza del fabbricato la formazione di micropali al piede del portico verso mare e l'intonaco strutturale su tutti i muri portanti in pietra. Quindi, i lavori di intonacatura erano stati considerati prioritari e sarebbero stati realizzati non per trasgredire alla prescrizione dell'Ente Parco, ma bensì per eliminare gli evidenti fattori di rischio alle persone.

Per la sanatoria, le opere abusive di cui ai punti 1 e 2 sono state dichiarate, sia dal Tecnico progettista che dal Responsabile del Servizio 3 del Comune di Rio Marina, completamente corrispondenti a quelle oggetto di Variante in corso d'opera già depositata presso l'Ente Parco, pertanto, verificato che le opere erano da qualificarsi abusive in quanto realizzate in anticipo, ma, comunque, conformi al pro-

getto di Variante *in itinere*, la pratica ha ottenuto tutti i pareri dagli enti competenti (Commissione Edilizia ed integrata comunale, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Soprintendenza ai beni Architettonici di Pisa, autorizzazione provinciale vincolo idrogeologico, USL) ed ha acquisito anche l'istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale. L'iter, pertanto, si è concluso con il rilascio del nulla osta con Delibera Commissariale n. 34 del 17 ottobre 2006 e relativa autorizzazione n. prot. 9033 del 18 ottobre 2006.

La prosecuzione dei lavori ha riguardato poi la realizzazione di opere di sistemazione esterna e lievi modifiche prospettiche al fabbricato (il cantinone), in sostituzione al progetto approvato (di cui alla pratica edilizia n. 5762/V, permesso a costruire n. 10/07). Anche in questo caso la pratica ha ottenuto tutti i pareri dagli enti competenti (Collegio dei membri in materia paesaggistica, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Soprintendenza ai beni Architettonici di Pisa, autorizzazione comunale vincolo idrogeologico), l'Ente Parco ha acquisito l'istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale e l'iter si è concluso con il rilascio dell'autorizzazione prot. n. 5121 del 22 luglio 2008, pratica parco n. 38/08.

La vicenda ha poi investito la regolarità degli strumenti urbanistici del Comune di Rio Marina, ed in particolare il Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2005.

A tal proposito la Provincia di Livorno, dovendo procedere a verificare la conformità del nuovo Piano Strutturale del Comune di Rio Marina alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento, per quanto concerne le problematiche legate alla ricettività turistica delle coste interessate dalle previsioni dell'Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.). Capo d'Arco, con nota del 23 marzo 2005, prot. n. 14827 aveva presentato delle osservazioni in merito a quanto riportato negli studi preliminari del Piano Strutturale con

richiesta di chiarimenti circa il soddisfacimento dei requisiti previsti nella Delibera di G.R.T. n. 47/90.

Il Comune di Rio Marina, a sua volta, con nota prot. n. 5073 del 14 giugno 2005, aveva risposto positivamente alla Provincia di Livorno producendo la documentazione integrativa richiesta, ed a seguito di ciò l'amministrazione provinciale, con Delibera di Consiglio n. 204 del 29 luglio 2005, espresse il proprio parere favorevole al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina.

In questo contesto l'Ente Parco, chiamato in causa per verificare il rispetto delle disposizioni regionali contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 47 del 20 gennaio 1990, in ottemperanza al combinato disposto legge n. 394/91 – decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, solo ed esclusivamente per le aree ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, ha provveduto ad esprimere il proprio parere favorevole al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina, redatto ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regione Toscana n. 5 del 1995, con Delibera Commissariale n. 221 del 13 agosto 2005.

Il Comune di Rio Marina ha infine approvato il Piano strutturale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2005, e nel suddetto piano all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare di Capo d'Arco risulta prevista l'edificazione di un complesso alberghiero, così come appurato anche dal Corpo Forestale dello Stato.

L'attuazione complessiva delle previsioni del Piano Strutturale può essere effettuata tramite la redazione e l'approvazione di un Piano Attuativo Convenzionato, aderente ai dettami del Regolamento Urbanistico. Attualmente sull'area in questione, nel comprensorio di Capo D'Arco, opera apposito Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica, approvato dal Comune di Rio Marina con deliberazione C.C. n. 30 del 1° agosto 2008.

Come citato in premessa, sugli strumenti urbanistici indicati, sono stati presentati, da parte di privati cittadini, alcuni ricorsi amministrativi al Tribunale Ammi-

nistrativo Regionale per la Toscana contro il Comune di Rio Marina, nei confronti dei proprietari interessati, nonché verso la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.

Tali ricorsi, attualmente ancora pendenti, individuano diverse presunte illegittimità, dovute al mancato rispetto:

della legge forestale regionale n. 39 del 21 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

del D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 48;

della normativa comunitaria regionale in materia di tutela ambientale relativa alla V.I.A. e V.A.S.

Occorrerà attendere gli esiti dell'esame giurisdizionale.

Fermo restando tale assunto, con riferimento alle attività di controllo in materia, va posto in evidenza che il Corpo Forestale dello Stato svolge una intensa attività di prevenzione e repressione dei reati in materia urbanistica ed ambientale, sulla base delle relative competenze di polizia giudiziaria come Forza di polizia specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale, e nella tutela dell'ambiente e del territorio.

Le indagini svolte dal Corpo hanno consentito spesso l'avvio di numerosi pro-

cedimenti penali, alcuni dei quali attualmente in corso di esecuzione, di notevole rilevanza sia a livello locale che in un ambito più ampio, comportando, di conseguenza, un notevole effetto di deterrenza nei confronti delle violazioni commesse in materia. Inoltre, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1996, il Corpo forestale dello Stato è tenuto a collaborare con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per l'espletamento di alcune attività, tra cui l'effettuazione di sopralluoghi istruttori ed il rilascio dei relativi pareri tecnici rispetto ad alcune pratiche in materia urbanistico-edilizia trasmesse in seguito all'Ente stesso per le relative determinazioni in merito.

Nel corso dell'anno 2008 il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Portoferraio (Livorno) ha svolto l'attività di controllo su ben 32 pratiche edilizie. Anche in merito alle problematiche oggetto dei ricorsi al T.A.R. sopra citati, che risultano attualmente in fase di esame, il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a svolgere i relativi accertamenti sulle presunte illegittimità ed a relazionare in merito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.



## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01247 Fugatti: sulle iniziative utili a dirimere la questione della definizione normativa e della gestione di taluni materiali derivanti dall'attività agricola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01247 presentata dall'onorevole Fugatti, dove si segnala che le autorità provinciali e comunali, nel dubbio di dare una specifica classificazione alla « pollina » e ai materiali derivanti da interventi di potatura in agricoltura, si orientano a considerarle sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure « rifiuti speciali », mettendo in difficoltà gli operatori agricoli interessati, si rappresenta quanto segue.

Le due tipologie di prodotti citati, per le loro caratteristiche, necessitano di essere affrontate separatamente.

La pollina fresca, a differenza dei liquami degli allevamenti zootecnici, per i quali il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 185, comma 1, lettera *e*), prevede l'esclusione, è un materiale con umidità molto più bassa (30-40 per cento contro il 90 per cento dei liquami bovini e suini) e con una ridotta percentuale di azoto organico. L'elevato tenore in azoto di tipo minerale (ureico e ammoniacale), per contro, fa sì che la gestione tecnica di tale sostanza rientri nel campo di applicazione della Direttiva 91/676/CEE sui nitrati, recepita con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In applicazione di tale Direttiva, le Regioni hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) ed hanno redatto « Il Piano di Azione Obbligatorio » che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare. In conclusione quindi, allo stato

attuale, l'impiego agricolo della pollina quale fertilizzante è legato al rispetto dei parametri normativi quanto al contenuto di sostanze chimiche come i nitrati, ed il relativo ambito rimane in capo alle competenze regionali.

L'utilizzo della pollina quale biomassa, ovvero quale sostanza organica da cui è possibile ottenere energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico, riveste un moderato interesse in termini di rendimento; in ragione del limitato tenore in azoto organico: tale utilizzo può tuttavia consentire l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, ove si applichi la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) del decreto medesimo: « biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'articolo 382 della legge finanziaria 2007 ».

Relativamente alle sostanze disponibili come prodotti diretti o residui del settore agricolo-forestale, per una prima definizione normativa occorre far riferimento al decreto legislativo n. 387 del 2003 che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE,

relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 che ha previsto l'introduzione delle biomasse, e tra queste degli scarti legnosi non trattati, tra i combustibili ammessi per usi civili ed industriali, classificati in precedenza dal decreto ministeriale n. 72 del 5 febbraio 1998 come rifiuti non pericolosi, per i quali era possibile avviare il recupero energetico solo seguendo le rigide procedure previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/

CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

L'utilizzo di detti residui colturali quali fonti di energia rinnovabile consente ugualmente l'accesso ai meccanismi incentivanti del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Una maggiore chiarezza sull'uso dei prodotti derivanti da produzioni agricolo-forestali e zootecniche per fini energetici potrà trovare opportuna collocazione nell'atto di recepimento della nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, attualmente in corso di definizione.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-01233 Zamparutti: sulle misure indispensabili per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01233 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri e riguardante la problematica sull'esposizione ai materiali contenenti amianto, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, tenuto conto dell'elevato rischio ambientale e sanitario correlato alla presenza di amianto sul territorio nazionale, è intervenuto sollecitando e finanziando le attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica a partire dai siti con maggiore contaminazione da amianto, i cosiddetti « siti da bonificare di interesse nazionale ».

In particolare, con la Legge 426/98 ed il decreto ministeriale 468/01 e sue successive integrazioni, sono stati individuati numerosi siti in cui l'amianto è presente, sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria.

Dette normative hanno permesso di assicurare una copertura finanziaria, per alcune decine di milioni di euro, agli interventi pubblici di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica necessari per le situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute.

Oltre ai siti di interesse nazionale in cui le tali attività sono attualmente quasi ovunque in via di chiusura o, comunque, in fase avanzata, si è rilevato che sono presenti sul territorio nazionale molte altre aree contaminate da amianto, sebbene non in maniera così massiccia.

Pertanto, attraverso la Legge 93/2001 ed il relativo decreto ministeriale 101/2003, questo Ministero ha previsto un ulteriore finanziamento oltre quello del Programma Nazionale Bonifiche, di importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro, per la realizzazione di ulteriori interventi di bonifica urgente e di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale.

Di conseguenza, il Ministero, con la collaborazione scientifica dell'ISPESL Ente di riferimento in materia, ha provveduto, di concerto con le Regioni, ad individuare i primi interventi di bonifica di particolare urgenza e finanziato le attività di mappatura dell'amianto sul territorio nazionale.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente n. 101/2003, ad effettuare la mappatura dell'amianto sul proprio territorio individuando, in una prima fase, i siti con amianto (tenendo conto di quattro categorie di ricerca: impianti industriali attivi o dismessi; edifici pubblici e privati; presenza naturale; altra presenza di amianto da attività antropica) e, in una seconda fase, selezionando quelli maggiormente a rischio.

I siti interessati dalla presenza di amianto finora censiti sono circa 23.000. Si prevede di completare tale attività entro la fine del corrente anno.

La Direzione Generale Qualità della Vita, pur avendo avviato un dialogo costante con le Regioni e le Province Auto-

nome, ha ad oggi acquisito solo i dati relativi a 17 di esse. Non risulta, infatti, ancora pervenuto alcun elemento relativo alle Regioni Calabria e Sicilia e alla Provincia Autonoma di Trento. La Regione Lazio ha trasmesso, invece, unicamente i dati sulla fase I della mappatura relativi agli edifici di interesse pubblico. Tutti i dati finora acquisiti dalle altre Regioni sono stati raccolti in un *database* e integrato con il Sistema Informativo Territoriale (SIT). La predetta Direzione Generale fornisce ai soggetti interessati indicazioni puntuali affinché le informazioni relative alla presenza di amianto siano strutturate in maniera omogenea per consentire l'implementazione del *database*.

Il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, ritenuto di fondamentale importanza la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto e il trasferimento delle conoscenze dei temi correlati al suo impiego. In particolare, è ritenuto fondamentale assicurare alla parte pubblica il possesso di competenze scientifiche, tecniche e amministrative adeguate a fronteggiare le situazioni più gravi, prevenendo i potenziali rischi.

Pertanto, negli anni 2006 e 2007 è stata istituita, con grande successo, la Scuola di formazione permanente per la lotta all'Amianto, rivolta a tutti i responsabili e funzionari pubblici afferenti a Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, ARPA, AUSL, ed anche a rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Sindacati e delle Associazioni ex-esposti amianto. Le attività della Scuola permanente sono gestite dai massimi esperti italiani della materia e sono state corredate, in modo da fornire assistenza 365 giorni all'anno, dalla creazione di un sito del Ministero dove è stato realizzato già da più di un anno il Forum Amianto, in cui tutti i funzionari pubblici possono scrivere e richiedere informazioni relativamente alle quali viene data risposta in tempo reale dai citati esperti.

Da parte sua, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha rappresentato che la Commissione per la valu-

tazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ex articolo 4 della legge 257/92, non è stata rinnovata alla scadenza del mandato, prevista per il 31 dicembre 2006. Questa decisione è stata assunta considerando, da una parte, l'esaurimento sostanziale dei compiti affidati alla stessa Commissione, dall'altra il fatto che, in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione, il mancato accoglimento della richiesta formulata dalle Regioni per ottenere una rappresentanza formale e paritaria all'interno della Commissione, non prevista dalla normativa esistente, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla riconosciuta autorità della Commissione.

Con decreto ministeriale 8 aprile 2008, su iniziativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato istituito un Gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e per l'implementazione di azioni atte al loro completamento, del quale fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del coordinamento delle Regioni, i due rappresentanti del Ministero della salute nominati nella vecchia Commissione Amianto.

In relazione, allo studio condotto dall'Ospedale Monaldi di Napoli, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha segnalato che è istituito presso l'ISPESL, il Registro Nazionale Mesoteliomi che raccoglie tutti i dati dei Centri Operativi Regionali (COR).

È stato rilevato, in particolare, che il Registro della Campania ha avviato indagini epidemiologiche analitiche in aree nelle quali sono stati evidenziati eccessi di rischio di mortalità per tumore della pleura per i quali è ragionevole escludere l'esistenza di una esposizione professionale e che i dati rilevativi non corrispondono alle conclusioni riportate nello studio condotto presso il Monadi.

Per ciò che concerne l'ammontare delle risorse stanziato, si conferma che i 5 milioni di euro previsti dalla legge finan-

ziaria 2008 per facilitare l'attuazione di un programma di bonifica degli edifici pubblici, sono stati oggetto di stralcio nella successiva legge finanziaria 2009.

Tuttavia, si informa che la mappatura e gli interventi urgenti in materia di

amianto sono annoverate tra le iniziative funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati dal signor Ministro, da finanziare in sede di ripartizione delle risorse nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Aero Club d'Italia (AeCI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 158

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge 2449 – Conclusione dell'esame e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*) ..... 159

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata dalla Commissione*) ..... 164

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 165

##### INTERROGAZIONI:

5-01265 Delfino: Attuazione del progetto Alcotra « Calipso » per il rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza ..... 161

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) ..... 168

5-01381 Velo: Attuazione del Protocollo d'intesa con le imprese di autotrasporto e mancata istituzione dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto ..... 161

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) ..... 170

5-01477 Velo: Trasporto marittimo di ambulanze dall'isola d'Elba su mezzi della Toremar . 161

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) ..... 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 162

ERRATA CORRIGE ..... 162

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

##### La seduta comincia alle 14.25.

Sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Aero Club d'Italia (AeCI).

(*Svolgimento e conclusione*).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe LEONI, *presidente di Aero Club d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Alessandro MONTAGNOLI (LNP).

Giuseppe LEONI, *presidente di Aero Club d'Italia*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia il presidente di Aero Club d'Italia per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge 2449 – Conclusione dell'esame e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 giugno, il relatore ha svolto la relazione introduttiva sui due provvedimenti in esame.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria per il 2009.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole al disegno di legge comunitaria per il 2009 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 1*) e nomina il deputato Daniele Toto quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008 (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti al relatore riguardo all'autonomia finanziaria dell'organismo di regolazione del trasporto ferroviario.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che, anche tenuto conto della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, il parere auspica un rafforzamento dell'autonomia dell'organismo di regolazione del trasporto ferroviario, che in base al decreto legislativo n. 188 del 2003 è stato attualmente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sotto questo profilo l'autonomia finanziaria è condizione essenziale per l'autonomia anche nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

Mario LOVELLI (PD) osserva che le questioni di cui alla proposta di parere sollecitano alcune riflessioni su temi di grande rilevanza. Rileva infatti che l'approvazione della proposta di parere è contemporanea alla discussione in Assemblea, nella seduta odierna, del disegno di legge 1441-ter-B, che contiene una serie di disposizioni sulla disciplina del trasporto ferroviario, sulle quali la Commissione

non è stata in grado di esprimere un parere. Fa presente che le disposizioni contenute nel provvedimento citato sono volte ad allineare l'Italia rispetto agli altri Paesi europei, evitando che la liberalizzazione del settore avvantaggi imprese operanti in contesti nazionali meno esposti alla concorrenza. Osserva quindi che si tratta di misure che in qualche modo ostacolano il processo di liberalizzazione, che, a suo giudizio, l'Italia dovrebbe invece promuovere. Quanto all'organismo di regolazione, fa presente che non esiste nell'ordinamento nazionale un organismo indipendente. Ricorda a tale proposito la proposta di legge a propria firma, con la quale si prevede di istituire un'Autorità indipendente per il trasporto ferroviario, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente. Si dichiara d'accordo con le ulteriori sollecitazioni al Governo contenute nella proposta di parere del relatore, con particolare riguardo all'introduzione di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli volti a migliorare la sicurezza stradale. Ricorda, a tale proposito, l'esame da parte della Commissione, del testo unificato sulla sicurezza stradale, in cui sono più volte emerse le questioni ricordate e auspica che in quella sede la Commissione possa licenziare un testo di legge che intervenga a migliorare in modo determinate i livelli di sicurezza stradale, anche sotto il profilo dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli. Quanto, infine, ai servizi postali, il cui processo di liberalizzazione è previsto concludersi nel 2011, sollecita la Commissione a proseguire quel proficuo dibattito intercorso in passato con gli operatori del settore postale, anche al fine di portare questo tema così rilevante all'interesse del Parlamento. Dichiarò infine la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti al relatore in ordine al tema della banda larga, rilevando che le conclusioni cui è giunta la Commissione nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul tema delle comunicazioni elettroniche sono parzial-

mente difformi dagli orientamenti prospettati dal Viceministro dello sviluppo economico sulla base del Rapporto sulla diffusione della banda larga in Italia. Auspica che possano essere tempestivamente adottate in sede europea le iniziative volte ad introdurre dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, di cui si è fatto più volte promotore durante l'esame presso la Commissione del testo unificato sulla sicurezza stradale. Ritiene inoltre utile sollecitare il Governo anche in ordine all'armonizzazione delle sanzioni conseguenti a violazioni di comportamenti alla guida dei veicoli tra l'Italia e il resto d'Europa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in sede di replica, con riferimento alle considerazioni del deputato Montagnoli, dichiara che terrà conto delle indicazioni contenute nel parere della Commissione. Per quanto riguarda i rilievi del deputato Lovelli, sottolinea l'importanza della richiesta di un rafforzamento dell'autonomia dell'organismo di regolazione del trasporto ferroviario contenuta nella proposta di parere. Esprime in conclusione l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, sottolinea anch'egli la necessità che il Governo proceda rapidamente al rafforzamento dell'autonomia dell'organismo di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. Ricorda a tale proposito quanto affermato dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato in una recente audizione presso la Commissione, sulla difformità nel processo di apertura alla concorrenza che si registra nei diversi Stati membri dell'Unione europea. Auspica infine che le indicazioni contenute nella proposta di parere trovino effettivo riscontro nell'azione del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.20.**



**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 15.20.**

**5-01265 Delfino:** Attuazione del progetto Alcotra « Calipso » per il rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Precisa altresì che ferrovie dello Stato è disponibile ad un incontro volto a chiarire l'attuale situazione dei collegamenti ferroviari Cuneo-Nizza.

Teresio DELFINO (UdC) replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia un'articolata ricostruzione dei fatti e fotografi bene lo stato attuale. Tuttavia rileva che la convenzione tra Italia e Francia relativa alla linea Cuneo-Breil-Ventimiglia e il successivo accordo tra le ferrovie italiane e francesi risultano in contrasto con il diritto comunitario. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi nella ridefinizione dell'accordo franco-italiano, in modo da garantire alla linea ferroviaria oggetto dell'interrogazione il rilievo che meriterebbe in ragione dell'importanza che riveste. Rileva che dalla risposta del Governo emerge l'ineadeguatezza, in rapporto alle esigenze del territorio, degli interventi finora attuati. Ritiene quindi opportuno che il Governo attui tempestivamente gli interventi oggetto dell'interrogazione, attraverso un progetto che abbia un crono-programma, dato che di tali questioni si dibatte da più di trent'anni. In conclusione si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, circoscrivendo la propria soddisfazione al fatto che è stato promosso un incontro nel

quale auspica si possa arrivare ad un'impostazione programmatica degli interventi e alla definizione delle risorse necessarie. Auspica quindi che in tempi brevi si possa dare un segnale concreto alla comunità piemontese, in relazione ad una tratta ferroviaria che serve il basso Piemonte e di cui sottolinea l'importanza per i territori interessati.

**5-01381 Velo:** Attuazione del Protocollo d'intesa con le imprese di autotrasporto e mancata istituzione dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia VELO, presidente, replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta molto articolata, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. In particolare, rileva che le iniziative che sono intervenute in questi ultimi giorni possono ascrivere anche alla presentazione e allo svolgimento dell'interrogazione in oggetto. Rileva peraltro che dopo un anno dall'approvazione del protocollo d'intesa con le associazioni dell'autotrasporto l'attuazione delle misure ivi previste è stata solo avviata, ma nessuna di esse è stata compiutamente realizzata. Nella consapevolezza che si tratta di un tema assai complesso e molto articolato, ritiene tuttavia che i tempi di attuazione delle misure di cui al protocollo d'intesa non siano stati adeguati e che il quadro attuale risulta molto più difficile di quello relativo al periodo della firma del protocollo, in ragione della pesante crisi economica che sta coinvolgendo il nostro Paese e che si ripercuote in misura particolarmente gravosa sulle imprese dell'autotrasporto.

**5-01477 Velo:** Trasporto marittimo di ambulanze dall'isola d'Elba su mezzi della Toremar.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia VELO, *presidente*, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante di Governo. Ritiene che le questioni poste nell'interrogazione debbano essere affrontate nel quadro più generale della razionalizzazione dei servizi pubblici a danno di alcune zone periferiche del Paese, tra le quali soprattutto le isole. Ricorda che è in atto il processo di privatizzazione della compagnia pubblica di trasporto marittimo e che sussiste un concreto rischio che le isole, in particolare le isole minori, vedano ridotti i servizi e i collegamenti di trasporto marittimo con la terraferma. In particolare ricorda che la questione oggetto dell'interrogazione investe un ambito molto delicato, ossia quello del diritto alla salute dei cittadini. Ricorda che ogni mese dal porto di Portoferraio partono circa 200 autoambulanze e auto-mediche per trasferire i malati negli ospedali della Regione Toscana e che in estate il problema già grave dell'imbarco delle autoambulanze nei traghetti si fa ancora più difficile a causa del grande flusso turistico che interessa l'isola. Ritiene che garantire un solo spazio sui traghetti destinato alle autoambulanze e lasciare al comandante della nave la responsabilità di decidere se imbarcarne di ulteriori rischia di non tutelare adeguatamente la salute dei cittadini delle isole. Chiede pertanto al Governo di verificare la funzionalità del decreto ministeriale n. 2 del 2009, citato dal sottosegretario nella sua risposta, affinché l'esigenza di razionalizzazione dei servizi pubblici non incida negativamente sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 20 maggio 2009, pagina centoundici, seconda colonna, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla ventottesima riga, le parole: « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di tre anni », sono sostituite dalle seguenti « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

b) alla quarantesima riga, le parole: « fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, nell'ipotesi di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222 » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di tre anni ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 17 giugno 2009, pagina centoquarantasei, seconda colonna, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla diciannovesima riga, le parole: « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di tre anni », sono sostituite dalle seguenti « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio compe-

tente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

b) alla trentacinquesima riga, le parole: « fino ad un massimo di tre mesi,

nell'ipotesi di cui al primo periodo, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, nell'ipotesi di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222 » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di tre anni ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (C. 2449 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 »;

rilevato che il disegno di legge prevede il recepimento, mediante decreto legislativo della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali appartenenti alla rete transeuropea dei trasporti o costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità;

considerato che, relativamente allo schema di decreto legislativo di recepimento della citata direttiva comunitaria 2008/96/CE, è prevista la trasmissione al

Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

segnalata l'opportunità che misure analoghe siano adottate anche per migliorare la sicurezza in generale delle infrastrutture stradali del Paese;

rilevato che il disegno di legge in esame prevede altresì il recepimento mediante decreto legislativo della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che, anche a fini di semplificazione e di chiarezza della normativa comunitaria in materia, costituisce la rifusione delle precedenti direttive che stabiliscono i requisiti minimi di formazione della gente di mare e il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri;

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'unione europea nel 2008.  
Doc. LXXXVII, n. 2.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2),

considerato che:

la Relazione fornisce un quadro complessivo delle iniziative assunte nel corso del 2008 in sede comunitaria nel settore dei trasporti e delle comunicazioni;

per quanto riguarda i trasporti terrestri, la Relazione segnala numerosi interventi, volti, in particolare, a fissare regole comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus; a promuovere il reciproco riconoscimento di titoli al fine di favorire la libertà di stabilimento dei trasportatori di merci e passeggeri nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; a migliorare la sicurezza stradale attraverso l'adozione di una direttiva volta alla gestione della sicurezza delle infrastrutture e di un regolamento che introduce l'obbligo di nuovi dispositivi di sicurezza a bordo degli autoveicoli; a favorire i trasporti ecocompatibili e a promuovere il trasporto sostenibile; a tutelare l'utenza debole della strada, in particolare pedoni e altri utenti vulnerabili in caso di collisione con un veicolo;

per quanto concerne in particolare il trasporto ferroviario, la Relazione dà conto delle misure adottate a livello nazionale per l'attuazione delle direttive relative al cosiddetto «secondo pacchetto ferroviario» e richiama, per quanto riguarda la normativa comunitaria, l'ado-

zione della direttiva in materia di l'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, che dovrà essere recepita entro il 19 luglio 2010, e l'adozione degli atti normativi che costituiscono il cosiddetto «terzo pacchetto ferroviario», volti, tra l'altro, a completare il processo di liberalizzazione del settore; nella Relazione si segnala peraltro che la Commissione europea ha formalmente messo in mora l'Italia in relazione alla non corretta attuazione delle disposizioni relative al cosiddetto «primo pacchetto ferroviario»;

in ordine al trasporto marittimo, la Relazione segnala gli atti che compongono il cosiddetto «terzo pacchetto marittimo Erika III», con lo scopo di rafforzare la legislazione vigente in materia di sicurezza, evitare il rischio di incidente e fornire una risposta adeguata in caso di incidente;

la Relazione sottolinea l'approvazione del regolamento sulla realizzazione del sistema di radionavigazione satellitare Galileo, progetto di interesse strategico volto a migliorare la stabilità e la sicurezza dell'Unione europea, la cui attuazione definitiva è prevista entro il 2013;

riguardo al trasporto aereo, la Relazione segnala che è divenuto operativo l'accordo aereo tra Unione europea e Stati Uniti, che sostituisce i precedenti accordi bilaterali; è stato inoltre adottato il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con

disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel territorio;

quanto alle politiche per la società dell'informazione e alle nuove tecnologie nel settore delle telecomunicazioni, la Relazione evidenzia i numerosi provvedimenti che sono stati emanati per il passaggio della tecnologia televisiva dalla tecnica analogica a quella digitale; evidenzia inoltre che è stato adottato dal Consiglio telecomunicazioni un orientamento generale sulla proposta di revisione del regolamento sul *roaming* internazionale e conclusioni che invitano gli Stati membri e la Commissione europea ad azioni volte ad incentivare l'uso di internet e della banda larga; in proposito si rileva che il tema dello sviluppo della banda larga è attualmente oggetto in Italia di un'approfondita riflessione, come dimostrano l'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione della Camera sulle reti di comunicazione elettronica e il rapporto sulla diffusione in Italia della banda larga, predisposto per iniziativa del Viceministro per lo sviluppo economico, sulla base del quale sono state individuate precise linee di intervento;

con riferimento, infine, ai servizi postali, la Relazione segnala che, a seguito dell'approvazione della direttiva 2008/06/CE, per il cui recepimento il Governo intende coinvolgere le associazioni rappresentative degli operatori e dei consumatori, il processo di completamento della liberalizzazione si concluderà il 1° gennaio 2011;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo, relativamente ai processi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza di settori strategici per l'economia dei singoli Paesi, quali il settore del trasporto ferroviario e quello dei servizi postali, di assumere a livello comunitario le opportune iniziative

per assicurare che tali processi siano attuati in modo omogeneo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, evitando che l'introduzione da parte di singoli Stati di condizioni di favore per le imprese nazionali induca gli altri Stati membri a imporre restrizioni all'apertura dei mercati;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo, anche in considerazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in relazione alla non corretta trasposizione del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario », ad adottare le appropriate misure per garantire all'organismo di regolazione del settore ferroviario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003, una piena autonomia, anche dal punto di vista finanziario;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad assumere le appropriate iniziative volte a pervenire tempestivamente in sede comunitaria alla approvazione delle misure sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, che introducono l'obbligo di nuovi dispositivi di sicurezza stradale a bordo degli autoveicoli (quali il controllo elettronico di stabilità, i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di sistemi per prevenire l'uscita di strada di veicoli commerciali, dispositivi avanzati di frenata di emergenza), in considerazione della rilevanza che tali sistemi e dispositivi possono avere per migliorare la sicurezza stradale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad assumere le appropriate iniziative per promuovere la realizzazione del programma di radionavigazione satellitare Galileo, rispettando le scadenze previste in sede europea;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad adottare tutte le appropriate iniziative volte a

favorire, in linea con le conclusioni del Consiglio telecomunicazioni del novembre 2008, lo sviluppo nel Paese della banda larga e delle reti di telecomunicazione di nuova generazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento con-

clusivo dell'indagine conoscitiva sulle reti di comunicazioni elettronica svolta dalla IX Commissione Trasporti e delle proposte di intervento definite dal Governo medesimo sulla base del rapporto sulla diffusione in Italia della banda larga.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01265 Delfino: Attuazione del progetto Alcotra « Calipso » per il rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al Progetto Alcotra « Calipso », riguardante gli interventi necessari per il rilancio dell'utilizzo della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza, appare opportuno richiamare preliminarmente alcuni elementi fondamentali, utili ad inquadrare le problematiche connesse all'esercizio della linea in questione.

Per migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia, i Governi italiano e francese sottoscrissero nel 1970 una Convenzione con la quale fu sancita la riapertura della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Detta Convenzione regola la manutenzione, la gestione e l'effettuazione del servizio ferroviario sul tratto posto in territorio francese della linea medesima.

Successivamente, la Convenzione venne ratificata con la legge 18 giugno 1973, n. 475 e con il successivo Accordo tra la Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e la SNCF del 6 ottobre 1979.

Tale linea si snoda per circa 50 km in territorio francese, collegando il Piemonte con la Liguria.

La ricostruzione della linea nella tratta francese venne effettuata a cura del Governo francese, a spese del Governo italiano, salvo un modesto contributo da parte francese e la riapertura avvenne nell'anno 1979.

Ad oggi, sia la Convenzione che l'Accordo risultano in contrasto con il diritto comunitario; il contesto normativo vigente che regola la gestione della linea in que-

stione non è, difatti, conforme con il diritto comunitario per i seguenti motivi:

il gestore dell'infrastruttura italiano sostiene i costi del mantenimento della linea della quale non è concessionario e per la quale, quindi, non riceve finanziamenti pubblici;

i servizi di trasporto presuppongono l'uso esclusivo della linea da parte di una sola impresa ferroviaria, contrariamente al principio di liberalizzazione;

il regime di responsabilità in caso di incidenti contrasta con quanto previsto dalla specifica normativa sui diritti dei passeggeri.

Le Regioni Liguria, Piemonte e Provenza - Alpi - Côte d'Azur, autorità di gestione del trasporto sul territorio (ALCOTRA = Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) hanno deciso di intraprendere in comune un progetto che comprende azioni immediate ed azioni di lungo termine tese a sviluppare un'offerta di servizio transfrontaliera efficace ed efficiente, alternativa al trasporto privato su gomma.

I partner coinvolti nel progetto hanno quindi deciso di collaborare per un migliore utilizzo delle linee Nizza-Breil, Nizza-Ventimiglia, Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia e Ventimiglia-Arma di Taggia.

Il progetto di miglioramento delle relazioni ferroviarie tra Nizza, Riviera francese, Riviera di Ponente e Torino ha per oggetto la ricerca di misure più idonee atte



a favorire le modalità di spostamento verso la rete di trasporto collettivo ferroviario.

La regione Piemonte ha tra l'altro commissionato ad un gruppo di lavoro del Politecnico di Torino il « Miglioramento delle relazioni ferroviarie tra la stazione di Torino e Nizza ».

Le ipotesi di miglioramento del servizio scaturite dallo studio hanno individuato alcune soluzioni di fattibilità su possibili interventi, che in sintesi possono riassumersi in:

- 1) utilizzo di treni ad assetto variabile;
- 2) servizi navetta per autovetture con carrozza per servizi alle persone (del tutto simili a quelli attualmente in esercizio sulla Domodossola-Iselle);
- 3) elettrificazione della linea.

In merito allo stato dell'arte e coinvolgimento di RFI/Trenitalia si riferisce quanto segue segnatamente agli specifici quesiti posti nell'interrogazione:

1) in merito all'elettrificazione a 3000 V sulla tratta francese, Ferrovie dello Stato – direzione compartimentale infrastruttura di Torino, sollecitata al riguardo dalla Regione Piemonte ad esprimersi sul progetto di miglioramento dell'asse ferroviario oggetto dello studio, ha ribadito di non disporre di elementi per definire un progetto di elettrificazione nella tratta Limone – Ventimiglia, in quanto gestita dalla SNCF, la società ferroviaria francese;

2) in merito alla sostituzione dell'armamento in territorio francese, peraltro già in corso sulla linea verso Nizza, si

evidenzia che nello studio elaborato dal Politecnico di Torino non compare la sostituzione dell'armamento. Il rinnovo attualmente in corso sulla tratta Breil-Nizza, è in corso di realizzazione a cura delle SNCF in quanto il tratto non è oggetto della convenzione. Tale studio invece, per aumentare la velocità commerciale, prevede l'utilizzo di materiale ad assetto variabile;

3) per quanto riguarda la realizzazione dei terminali per il carico e scarico delle autovetture e veicoli di dimensioni compatibili con cani e sagoma nelle stazioni di Torino, Cuneo, Limone e Tenda o Breil, si riferisce che la locale Direzione Compartimentale Movimento di Ferrovie dello Stato, in una nota a firma congiunta con il responsabile della Direzione Regionale Piemonte, ha formulato un parere alla Regione, concludendo con l'opportunità del coinvolgimento dei vari settori del trasporto per l'evidente necessità di mettere in campo sinergia per la fattibilità dell'ipotesi progettuale;

4) per quanto attiene all'eventuale inserimento di binario di incrocio nella galleria del Tenda o/e galleria di Bergue, in caso di traffico sostenuto, Ferrovie dello Stato comunica che l'eventuale realizzazione del binario di precedenza nella galleria del Tenda non è tecnicamente fattibile in quanto parallelamente al binario esistente è stata realizzata la condotta idrica dell'acquedotto che serve l'area Cuneese.

Si riferisce, infine, che attualmente Rete Ferroviaria Italiana sta valutando l'opportunità dell'utilizzo di treni ad assetto variabile.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01381 Velo: Attuazione del Protocollo d'intesa con le imprese di autotrasporto e mancata istituzione dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Questo Governo ritiene i trasporti, uno dei fattori più importanti dello sviluppo ed ha affrontato con decisione i problemi del settore dell'autotrasporto, che hanno radici lontane e strutturali, ma sono stati resi più drammatici dall'impennata del prezzo del gasolio della prima metà dell'anno 2008 e poi dalla pesante crisi economica.

Il Governo, già nella manovra finanziaria dell'estate scorsa, ha agito su due fronti:

quello economico, stanziando nuove risorse per 200 milioni euro e riconvertendo in agevolazioni fiscali sui veicoli e sui dipendenti una parte (100 milioni di euro) del vecchio fondo destinato agli investimenti, ma rimasto fino allora inutilizzato;

quello normativo, con disposizioni volte a garantire il rispetto della sicurezza, incentivare la stipula dei contratti in forma scritta, e tutelare la parte più debole nei contratti di trasporto in caso di ulteriori aumenti del prezzo del gasolio, prevedendo forme di adeguamento automatico del corrispettivo, in funzione dell'incidenza di tale prezzo sui costi delle imprese di autotrasporto.

Inoltre, con l'adozione, dopo i rinvii del precedente Governo, dei correttivi alla riforma del settore, approvati nel dicembre 2008, il Governo ha inteso garantire trasparenza e regolarità delle operazioni di trasporto, e favorire i controlli sul corretto esercizio di tale attività, con l'introduzione

di un documento di tracciabilità delle merci, la « scheda di trasporto », della data certa e dei tempi massimi di carico e scarico delle merci nei contratti scritti.

La crisi economica globale della seconda parte dell'anno, che ha colpito pesantemente anche il settore dell'autotrasporto, ha reso più grave una situazione già precaria, inducendo ulteriori difficoltà che rischiavano di togliere efficacia alle misure adottate nell'estate scorsa.

Per questa ragione, il Governo, oltre a prevedere un ulteriore stanziamento straordinario di 100 milioni di euro nella legge finanziaria del 2009 (che si aggiungono alle risorse ordinariamente messe a disposizione ogni anno), ha aperto un tavolo di crisi, al quale partecipano le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti, allo scopo di ricercare insieme le soluzioni più adeguate alle problematiche del settore.

Anche sulla base delle indicazioni ricevute da quel tavolo, sono in corso di elaborazione misure concrete di sostegno, che vedranno la luce entro il corrente mese di giugno.

Circa i pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto, sono state adottate, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative occorrenti per rendere tempestivamente fruibile la somma messa a disposizione per completare la procedura per la riduzione compensata dei pedaggi relativi all'anno 2007, entro i limiti comunitari ed ai sensi delle apposite direttive impartite al Comitato

Centrale per l'Albo degli autotrasportatori dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro Matteoli, inoltre, si è impegnato a recuperare le risorse per gli sconti sui pedaggi autostradali decurtate a seguito della manovra finanziaria dello scorso anno (24 milioni), ripristinando in tal modo l'importo annuo « strutturale » delle risorse stesse, pari a 77 milioni di euro.

Circa le agevolazioni per il sostegno al credito agli investimenti ed a favore degli investimenti per lo sviluppo logistico si rappresenta quanto segue.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, pari a complessivi 200 milioni di euro, per interventi di sostegno al credito ed agli investimenti, sono state già destinate risorse pari a euro 15 milioni per completare il regime di aiuti agli investimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; pari a euro 80 milioni per la riduzione dei tassi dei premi INAIL dovuti dalle imprese con dipendenti (articolo 29, comma 1-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); pari a euro 11 milioni per la riduzione dei tassi dei premi INAIL dovuti dalle imprese artigiane (articolo 7-*sexies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

Ai fini della ripartizione delle risorse residue, pari a 94 milioni di euro, dal serrato confronto con le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto, è scaturita l'esigenza, da tutti condivisa, di utilizzarne una quota rilevante, pari a 50 milioni di euro, per fronteggiare le difficoltà indotte dalla pesante crisi economica e finanziaria che ha aggravato la situazione del settore (già colpito dalla crisi del gasolio dello scorso anno), mediante la costituzione, per la prima volta, di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore.

A tal fine, è in corso la procedura per l'adozione del necessario decreto, che, già sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato trasmesso al concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico.

In particolare, con tale decreto, si prevede la costituzione di una sezione speciale nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 15 della legge 266/1997, riservata alle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, e si autorizza la stipula dei necessari strumenti convenzionali con l'ABI (associazione bancaria italiana).

Si tratta, di un provvedimento da far rientrare nelle misure straordinarie per la crisi economica, consentite dalla Comunicazione della Commissione europea del dicembre scorso, nell'ambito di un « *de minimis* » allargato fino a 500.000 euro per impresa. A tal fine, è stata acquisita in questi giorni l'autorizzazione definitiva della Commissione europea, sull'apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renderà possibile, anche nel nostro Paese, l'adozione di misure di aiuto straordinarie, nel triennio 2008-2010.

Per quanto concerne i restanti 44 milioni di euro, le modalità di ripartizione verranno definite a seguito del confronto, tuttora in corso, con le predette Associazioni.

A valere sulle risorse, pari complessivamente a euro 100 milioni, di cui all'articolo 2, commi da 17 a 21 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), euro 40 milioni saranno destinati a sgravi fiscali sul « bollo » auto, da far rientrare nelle anzidette misure straordinarie: in tal senso, in data 18 giugno 2009, è stata inviata all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.

Per quanto concerne le risorse residue, pari a euro 60 milioni, originariamente destinate ad agevolazioni fiscali sull'indennità di trasferta e sulle prestazioni di lavoro straordinario, si è preso atto della sostanziale inefficacia delle agevolazioni stesse ai fini della riduzione dei costi di esercizio delle imprese di

autotrasporto, tenuto conto della crisi economica in atto, e si è, pertanto, convenuto di utilizzare dette risorse per interventi in materia di sicurezza della circolazione, in gran parte destinati a sconti sui pedaggi autostradali, ovviamente entro i limiti comunitari.

Per quel che riguarda gli incentivi ai processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto (9 milioni di euro) ed alla formazione professionale (7 milioni di euro), i relativi schemi di regolamenti governativi, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, intervenuto nell'adunanza plenaria del 6 aprile 2009, sono stati approvati in via definitiva dello stesso Consiglio dei Ministri, e verranno prossimamente pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e, subito dopo l'entrata in vigore, si darà corso alle necessarie disposizioni attuative.

Anche quest'ultimi due interventi sottolineano la linea volta a rafforzare la struttura del nostro autotrasporto.

Relativamente, infine, all'istituzione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, si precisa che, a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato in data 8 giugno 2009, il regolamento organizzativo della Consulta generale dell'autotrasporto e della logistica e del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, verrà sottoposto per l'approvazione definitiva al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per venerdì 26 giugno.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento, sarà possibile dar vita all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, che il

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, inserisce fra gli organi della Consulta generale.

In questa situazione, e proprio per tener conto delle richieste degli autotrasportatori in ordine all'esigenza di adeguamento della «norma sul meccanismo gasolio», nella legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del decreto-legge 5/2009, è stato inserito un emendamento alla cosiddetta clausola gasolio di cui all'articolo 83-bis della legge 133/08, prevedendo che, in attesa dell'operatività dell'Osservatorio sopra ricordato, sia attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di elaborare gli indici del costo del carburante e le relative quote di incidenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli ed alla percorrenza chilometrica.

In attuazione di tale ultima disposizione normativa, in data 18 giugno 2009 sono state pubblicate, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le tabelle recanti i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, tenuto anche conto delle proposte pervenute da associazioni di vettori e di committenti, nonché delle indicazioni contenute negli studi elaborati da organismi operanti nel settore.

Resta inteso che i dati definitivi saranno oggetto delle determinazioni dell'Osservatorio in parola, che condurrà i necessari approfondimenti su basi scientifiche, anche in relazione alle differenti caratteristiche dei percorsi effettuati dai veicoli presi in considerazione.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01477 Velo: Trasporto marittimo di ambulanze dall'isola d'Elba su mezzi della Toremar.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il Decreto 02 del 6 maggio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inteso regolamentare l'imbarco dei mezzi di soccorso a seguito della generica gratuità stabilita per il Gruppo Tirrenia dai Decreti Interministeriali del 24 dicembre 2003 relativi all'approvazione dei piani tariffari per le società regionali marittime del Gruppo Tirrenia, tra cui la Toremar.

Con tale Decreto è stata quindi disciplinata l'applicazione del piano tariffario relativo all'imbarco dei mezzi di soccorso adibiti al trasporto dei malati sui vettori navali delle compagnie del Gruppo Tirrenia ammettendo sempre la gratuità per il malato trasportato, l'autoambulanza o l'automedica ed il rispettivo autista sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

La regolamentazione in argomento rappresenta, quindi, unicamente una più chiara specificazione di quanto già previsto dai citati Decreti Interministeriali del 2003.

Tale Provvedimento si è, tra l'altro, reso necessario a seguito di ripetute lagnanze, da parte di diverse Società di navigazione, che rilevavano un uso improprio del trasporto di persone a bordo di autoambulanze e/o automediche non sempre connesso a reali esigenze sanitarie.

In sintesi, col provvedimento in parola, al fine di rendere omogenea la materia in questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto opportuno emanare un apposito Regola-

mento con il quale è stata articolata, con migliore puntualità, la riserva dei posti e la modalità di imbarco dei predetti mezzi di soccorso, sempre sulla base delle normative di settore e sulla scorta delle previsioni del Codice della Navigazione e della Carta e qualità dei servizi (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994).

Si fa rilevare che precedentemente all'emanazione del decreto 2/2009, la materia del trasporto di autoambulanze a bordo delle navi delle società sovvenzionate del Gruppo Tirrenia non era stata ancora del tutto regolamentata se non per quanto attiene al profilo tariffario della gratuità. Peraltro, non sussisteva, si fa notare, alcuna forma di obbligatorietà per il trasporto né una specifica indicazione sul numero dei mezzi da riservare.

Con il decreto in questione, è stata infatti specificatamente prevista la gratuità per l'accompagnatore della persona malata e l'eventuale personale paramedico a condizione che sia presente un medico, abilitato al servizio, a bordo del mezzo di soccorso, il quale attesti, con idonea certificazione, l'impossibilità di effettuare il trasporto con mezzi diversi dall'autoambulanza o dall'automedica.

In merito alla riserva dei posti sulle unità navali del gruppo Tirrenia per l'imbarco delle autoambulanze o delle automediche, il Decreto 2/2009 prevede sempre la riserva di un posto per autoambulanze e/o automediche, relativamente alle casistiche afferenti ai trasporto di malati di

minore gravità e, pertanto, il mantenimento di un posto libero non preclude la possibilità di imbarcare più autoambulanze sulla stessa unità navale.

Difatti, mentre per i trasporti di minore gravità è concessa la riserva di un posto per autoambulanze e/o automediche nelle condizioni previste dal provvedimento in

parola, nei casi, invece, di particolare gravità, il decreto prevede che il comandante della nave, nell'esercizio delle funzioni previste dal Codice della navigazione, possa avere la facoltà di far imbarcare, nei tempi e nelle modalità da lui determinate, il mezzo o i mezzi (in numero indefinito) adibiti al soccorso.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 175

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 175

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 176

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Nomina n. 38 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 181

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 181

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 181

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 9.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone di passare prima all'esame del provvedi-

mento C. 2449 e di procedere successivamente, in sede di atti del Governo, con la proposta di nomina all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione concorda.

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione svolgerà nelle giornate di oggi e di domani l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008. Nella giornata odierna, alle ore 18, è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della X Commissione. La discussione dei due atti proseguirà quindi disgiuntamente e si concluderà nella giornata di domani, giovedì 25 giugno, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare per riferirvi alle sedute della XIV Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la Relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Invita il relatore, onorevole Torazzi, ad intervenire sui provvedimenti in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea che il provvedimento, presentato in prima lettura alla Camera, è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive da recepire a seconda dei casi con o senza il parere delle competenti commissioni parlamentari).

Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.

In particolare, la relazione di accompagnamento illustra i contenuti dei nove articoli di cui si compone il disegno di legge e segnala le disposizioni espunte rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in quanto collocate in altri provvedimenti.

Si accenna così ad un fenomeno piuttosto diffuso negli ultimi anni: alla legge comunitaria annuale si affiancano ulteriori provvedimenti, in qualche caso anche d'urgenza, volti a dare attuazione agli obblighi comunitari. Si rammenta tra gli altri, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1441-ter-C, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti disposizioni: l'articolo 4, volto a dare attuazione al capo II del regolamento comunitario n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti; l'articolo 61 consente l'applicazione di alcune previsioni del regolamento n. 1370/2007,



sui servizi pubblici di trasporto passeggeri, per la cui integrale attuazione è prevista una lunga fase transitoria.

Il Capo I (articoli 1-5) presenta le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni; l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli — che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria — sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Il Capo II (articolo 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6,

ricependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV, del decreto legislativo n. 81 del 2008; l'articolo 7 dispone l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge n. 82 del 2006) che impone ai laboratori di analisi, che sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.

Il Capo III (articoli 8 e 9) prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro:

a) 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

b) 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

c) 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

d) 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; l'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La relazione illustrativa reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle

materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive, si segnalano due direttive contenute nell'Allegato B del disegno di legge in esame. In particolare, la direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. La trasparenza dei prezzi dell'energia è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. Essa può contribuire a eliminare le discriminazioni tra i consumatori, favorendo la libera scelta tra le diverse fonti energetiche e tra i fornitori. La direttiva, entrata in vigore il 27 novembre 2007, impone agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché le imprese che forniscono gas o elettricità ai consumatori industriali finali comunichino all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat):

a) i prezzi e le condizioni di vendita di gas e di elettricità ai suddetti consumatori; si tratta di informazioni che consentiranno un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori;

b) i sistemi di prezzi in vigore;

c) la ripartizione dei consumatori per categorie di consumo. Le suddette comunicazioni a Eurostat dovrebbero consentire alla Commissione di essere informata al fine di determinare, se necessario, le azioni o le proposte più opportune in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia.

Negli allegati I e II della direttiva figurano le disposizioni attuative relative alla forma, al tenore e alle altre caratteristiche delle informazioni indicate all'articolo 1. È fatto divieto ad Eurostat di

divulgare i dati comunicati ai sensi dell'articolo 1 che potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati riservati trasmessi sono accessibili unicamente ai funzionari di Eurostat e possono essere utilizzati solo a scopi statistici. È tuttavia consentita una pubblicazione di tali dati in forma aggregata in modo da non consentire l'identificazione delle singole transazioni commerciali. La Commissione con cadenza annuale invia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di sintesi sull'applicazione della direttiva in esame. Per quanto concerne il settore del gas, la direttiva in esame sarà applicata nei singoli Stati membri soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia nel mercato nazionale. Si evidenzia che sarà possibile attuare la direttiva in modo uniforme solo se il mercato del gas naturale avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente specie per quanto riguarda le infrastrutture.

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dal momento che la direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 era stata modificata da una decisione del Consiglio del 1992. Essa si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. Non ritenendo necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa, il provvedimento limita il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Esso non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa

acquisiti attraverso l'uso, ma disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha quindi il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato, ovvero un segno che possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico. La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela viene accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza (esclusiva o non esclusiva) per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la durata, la forma, la natura e la qualità dei prodotti, oppure il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto. Agli Stati membri è inoltre lasciata la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Gli Stati membri mantengono poi la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

Occorre infine dare conto di quanto illustrato nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008. Passando ad una illustrazione sintetica del suo contenuto, ricordo che, in linea con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione è strutturata in tre parti relative dedicate rispettivamente agli sviluppi del processo di integrazione europea e agli orientamenti generali delle

politiche dell'Unione europea (Parte I), alla c.d. fase ascendente, vale a dire della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, e alla fase discendente relativa all'attuazione del diritto comunitario (Parte II); alle politiche di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia (Parte III).

Per quanto riguarda il settore energetico, il Governo nazionale individua le seguenti priorità: concludere in seconda lettura l'esame delle proposte relative al terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia (si ricorda che il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione); dare seguito ai provvedimenti in materia di energia/clima già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*; partecipare al dibattito sulla nuova politica energetica ed alla fase ascendente delle misure che saranno presentate a breve (si ricorda che il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, tra l'altro, inserisce tra le iniziative prioritarie la pubblicazione di una comunicazione sul finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio nonché la pubblicazione della seconda comunicazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per l'efficienza energetica); l'attuazione e la revisione del piano d'azione sull'efficienza energetica.

Per quanto riguarda il settore del mercato interno e della concorrenza, nella Relazione figura l'impegno a recepire entro il 2009 la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (termine di recepimento 28 dicembre 2009). In particolare, relativamente alla semplificazione normativa che rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento del mercato interno, il Governo italiano ha ribadito il proprio sostegno alle politiche di *better regulation*, nella convinzione che la qualità della regolazione costituisca una leva fondamentale per accrescere la competitività e favorire lo sviluppo economico, a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese. Nell'ambito delle misure per far

fronte alla crisi economico-finanziaria, il Governo italiano, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-12 dicembre 2008, ha sostenuto la previsione di una generale e considerevole riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. Per quanto riguarda la politica della concorrenza, il processo di liberalizzazione resta una delle priorità delle politiche di riforma del Governo.

Sempre con riferimento alla partecipazione italiana alla formazione delle politiche UE, la Relazione ricorda le osservazioni espresse dal Governo italiano sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2008)165), presentato dalla Commissione europea il 2 aprile 2008 e sottoposto ad una consultazione pubblica conclusasi il 15 luglio 2008. Come annunciato da ultimo nel Programma legislativo e di lavoro per il 2009 (COM(2008)712), sulla base degli orientamenti espressi dalle parti interessate nell'ambito della consultazione la Commissione intende valutare quali misure concrete adottare in materia. Nella Relazione si evidenzia che il Governo italiano ha segnalato un particolare interesse per alcune questioni affrontate nel Libro Bianco quali il ricorso ad azioni collettive, la natura solo riparatoria del danno, mentre ha espresso ferma contrarietà sulle proposte della Commissione europea concernenti la vincolatività delle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza nei procedimenti civili per danni; la proroga di due anni dei termini di prescrizione.

Oltre alle indicazioni fornite dalla relazione il *position paper* italiano contiene anche ulteriori osservazioni. In particolare, si segnala che il Governo esprime un ampio apprezzamento per l'intenzione della Commissione di chiarire cosa debba intendersi per errore scusabile, ma ritiene che detta eventuale definizione sarebbe inutile e controproducente, in quanto essa irrigidirebbe eccessivamente un concetto che ha natura giurisprudenziale, impedendo ogni evoluzione della giurisprudenza stessa e impedendo al giudice un

eventuale adeguamento al caso specifico; dissente dalla proposta di codificare in uno strumento normativo comunitario l'attuale acquis sulla portata del risarcimento che possono ottenere le vittime delle violazioni delle norme antitrust; non condivide la previsione della presunzione semplice a favore dell'attore nel caso in cui l'azione per il risarcimento dei danni sia proposta dagli acquirenti indiretti. In linea con la posizione del Governo italiano sul citato Libro bianco, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha introdotto, nel Codice del consumo, l'articolo 140-*bis* che disciplina l'azione risarcitoria collettiva, il cui termine di entrata in vigore è stato differito al giugno 2009 dal decreto legge n. 207 del 2008 (c.d. decreto-legge mille proroghe). Nel provvedimento appena licenziato da questa Commissione e attualmente all'esame dell'Aula, il disegno di legge C. 1441-*ter*-C, l'articolo 49 riforma ulteriormente l'istituto della class action, anche se non ancora entrato in vigore nel nostro ordinamento giuridico, procedendo alla sostituzione integrale del citato articolo 140-*bis* del Codice del consumo. Ricorda infine che sul Libro bianco, in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella seduta del 26 marzo 2009, nella quale afferma di condividere la proposta di istituire meccanismi per migliorare le azioni risarcitorie collettive.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia l'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Proposta di nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).****Nomina n. 38.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla proposta di nomina del professor Enrico Saggese a presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

In particolare, sottolinea che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 204, al comma 2, prevede che la nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. Aggiunge che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è nata nel 1988, per dare un coordinamento unico agli sforzi e agli investimenti che l'Italia ha dedicato al settore spaziale fin dagli anni Sessanta. È un ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca e opera in collaborazione con diversi altri dicasteri, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico.

Evidenziato l'elevato profilo professionale e richiamato il prestigioso curriculum dell'ingegnere Enrico Saggese, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	29
Votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Astenuti .....	1

Hanno votato <i>sì</i> .....	25
Hanno votato <i>no</i> .....	3

*(La Commissione approva).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Nastri in sostituzione di Abrignani, Allasia, Angelucci, Benamati, Callearo Ciman, Colaninno, De Corato, Faenzi, Simonetti in sostituzione di Fava, Froner, Gibelli, Golfo, Lazzari, Lulli, Marchioni, Milanato, Dima in sostituzione di Minasso, Pelino, Polidori, Quartiani, Raisi, Polledri in sostituzione di Reguzzoni, Testa, Torazzi, Versace, Vico, Vignali, Zucchini.

*Si è astenuto il deputato: Monai.*

**La seduta termina alle 14.50.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**COMITATO DEI NOVE**

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	182
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	184

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 17 giugno scorso, ha convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.

Elisabetta RAMPI (PD), svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale sui temi collegati ai provvedimenti in esame, intende far notare la lontananza con cui l'Europa è ancora percepita dai cittadini, che è testimoniata dalla scarsa affluenza alle urne registratasi in occasione delle recenti elezioni del Parlamento europeo, che in Italia è stata causata anche dalla criticabile posizione assunta in merito dal Governo in carica. Osserva, infatti, che è ancora lunga la strada che porta alla piena affermazione di una cittadinanza europea e ad un alto grado di partecipazione democratica delle

istituzioni comunitarie, laddove gli stessi Stati nazionali si rendono gravemente responsabili di questo evidente distacco del popolo dall'Unione, dal momento che essi tendono a considerare le elezioni delle istituzioni europee più come momento di verifica del proprio consenso politico che come reale occasione di costruzione di un soggetto politico unitario, che sia in grado di incidere sostanzialmente sulla vita quotidiana di ciascun individuo. Nel far presente che la diffusione di un sentimento europeista oggi sarebbe ancor più necessaria, considerata la grave crisi economica di dimensioni globali che ha colpito numerosi Paesi, rileva, al contrario, un rafforzamento degli Stati nazionali, che, chiusi a difesa dei propri interessi, non forniscono risposte adeguate a tale grave stallo economico, venendo a mancare sia nella predisposizione delle misure di emergenza sia nella realizzazione degli interventi strutturali. Ribadisce, in proposito, che lo stesso Governo italiano si è dimostrato incapace a fronteggiare la crisi e miope dinanzi alle costruttive proposte che il Partito democratico ha presentato in questo primo scorcio di legislatura.

Osserva, quindi, che la crisi in atto a livello mondiale è una precisa conseguenza delle politiche neo-liberiste che si sono affermate in un mercato ormai auto-regolamentato, generando una profonda sprecazione nella distribuzione del reddito e conducendo ad una impietosa marginalizzazione del « fattore lavoro ». Occorre dunque, a suo avviso, imprimere un cambiamento di rotta, intraprendendo politiche attive tese a ridare centralità al lavoro, attraverso un rafforzamento del sistema di *welfare* che garantisca maggiori diritti per tutti i lavoratori.

Entrando nel merito del disegno di legge comunitaria 2009, preannuncia poi la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo gruppo, volti ad apportare sensibili miglioramenti al testo in esame: uno di essi sarà teso a sopprimere l'articolo 6 del provvedimento, al fine di evitare di prorogare ulteriormente il termine per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai

rischi di esposizione a campi elettromagnetici, mentre altri si proporranno di fornire più definiti criteri di delega in materia di lavoro tramite agenzia interinale. In ordine a quest'ultimo aspetto, fa presente che le proposte di modifica preannunciate tenderanno ad introdurre elementi di uniformità rispetto alla normativa comunitaria, legati alla corretta terminologia di « lavoro interinale », correntemente in uso in Europa, che differisce da quella impropriamente utilizzata in Italia, che fa riferimento alle agenzie di somministrazione. Dopo aver sottolineato che su tematiche di questa portata sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, che, invece, in Italia risultano per lo più escluse da un confronto serio e approfondito, ribadisce la necessità di riportare il lavoro al centro delle politiche europee e nazionali, soprattutto in vista di una estensione dei regimi di tutela a favore dei soggetti più svantaggiati.

Giulio SANTAGATA (PD) intende stigmatizzare il notevole ritardo con cui il Parlamento viene annualmente chiamato ad esaminare la legge comunitaria e la relazione annuale, documenti, che, in base alla legge, dovrebbero essere presentati dal Governo alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno ed essere esaminati dai competenti organi parlamentari nei giorni successivi e non certo a ridosso dei mesi estivi. Ritiene che tale rallentamento delle procedure parlamentari, che si aggrava di anno in anno, determini un'iniqua sovrapposizione di norme comunitarie, la cui attuazione viene di continuo rinviata nel tempo, esponendo in tal modo il Paese all'apertura di procedure di infrazione da parte delle competenti istituzioni europee, che risultano, infatti, in costate aumento. Osserva che ciò contribuisce anche ad amplificare il sentimento di distacco dall'Europa sempre più diffuso presso i cittadini, che percepiscono un scarso interesse delle istituzioni a partecipare al processo di elaborazione della normativa comunitaria. Auspica, pertanto, che sulle procedure di esame della legge comunita-

ria possa essere avviata una approfondita riflessione da parte dei competenti organi delle Camere, in vista dell'introduzione – alla stregua di quanto già avviene per l'esame dei documenti di bilancio legati alla manovra di finanza pubblica – di una vera e propria « sessione comunitaria » dedicata alla discussione di tali provvedimenti, da svolgere, tendenzialmente, nei primi due mesi dell'anno.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiarare di condividere pienamente le considerazioni testé espresse dal deputato Santagata, sottolinea che il ritardo accumulato dal Parlamento nell'esame dei provvedimenti volti a dare attuazione alla normativa comunitaria costituisce ormai un elemento quasi patologico, rispetto al quale occorre intervenire rapidamente nelle sedi ritenute più opportune, in vista di una accelerazione delle relative procedure parlamentari di approvazione. Ritiene in tal senso auspicabile che la stessa XI Commissione, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa valutare l'opportunità di assumere – per quanto di competenza – idonee iniziative, che pongano con forza l'esigenza di affrontare tali tematiche, fornendo chiari elementi di indirizzo e di orientamento agli organi deputati a decidere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 2449 è fissato alle ore 16 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita il relatore ad indicare le modalità per la prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, in considerazione del contenuto sostanzialmente convergente delle proposte di legge nn. 2312 e 2345, riterrebbe utile procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa, al fine di verificare la possibilità di pervenire all'eventuale unificazione dei testi in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Gnechi nella precedente seduta, fa notare che la legge n. 243 del 2004 già conteneva una norma di delega – poi rimasta inattuata – che mirava a ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, prevedendo altresì l'opportunità, per gli iscritti a gestione separata, di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria. Giudica, pertanto, utile la costituzione di un Comitato ristretto, anche al fine di procedere ad un'attenta lettura della richiamata normativa, nonché di fornire, in linea più generale, importanti elementi di riflessione, in vista della predisposizione di un testo condiviso, che sappia individuare valide risposte per i lavoratori oggetto del presente intervento normativo.



Marialuisa GNECCHI (PD), nel giudicare condivisibili le osservazioni del deputato Cazzola, evidenzia altresì la necessità di introdurre nell'ordinamento – e, dunque, nell'eventuale testo unificato dei provvedimenti in esame – un'apposita disciplina transitoria, attualmente non prevista da alcuna norma di legge, proprio al fine di consentire ai lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate la facoltà di riscatto dei periodi di lavoro antecedenti, non coperti da adeguata contribuzione. Auspica, pertanto, che tale questione possa essere posta al più presto all'attenzione del Comitato ristretto, la cui istituzione reputa opportuna, anche al fine di giungere all'individuazione di soluzioni normative che garantiscano a tali lavora-

tori l'accesso a un trattamento pensionistico più dignitoso.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone quindi di procedere – secondo quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2312 e 2345.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)</i> .....	186

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	187
ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) .....	191

#### INTERROGAZIONI:

5-01140 Capitanio Santolini: Valorizzazione e diffusione del progetto sperimentale denominato « Programma di prevenzione delle tossicodipendenze: rafforzare i fattori protettivi nella famiglia » .....	189
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	218

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 29 giugno-3 luglio 2009 .....	190
AVVERTENZA .....	190

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Legge comunitaria 2009.

#### C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2).**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di concludere l'esame preliminare

nella giornata odierna e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di oggi, al fine di concludere l'esame nella giornata medesima e trasmettere in tempo utile il parere e la relazione alla XIV Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al presidente di valutare l'opportunità di fissare un termine più ampio, per consentire ai deputati di presentare eventuali emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo l'invito della collega Miotto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 9 di domani, giovedì 25 giugno 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.**

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore presentati nella seduta del 18 giugno scorso (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che l'ultima fase dell'esame del provvedimento in titolo è stata convulsa e contraddistinta da alcune forzature. Questo, a suo avviso, ha vanificato l'egregio lavoro compiuto dalla Commissione, che aveva portato all'ampia condivisione di un testo unificato, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Poiché il parere della V Commissione non è mai pervenuto e la lettera del suo presidente, trasmessa al presidente Palumbo in data 16 giugno 2009, ha carattere interlocutorio, auspica che il confronto possa riprendere nello spirito costruttivo che ne ha caratterizzato la prima fase.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che le questioni sollevate dalla collega Miotto sono già state affrontate nelle precedenti sedute. Ritiene, inoltre, che gli emendamenti del relatore presentati nella seduta del 18 giugno scorso non vanifichino il lavoro compiuto dalla Commissione e non stravolgano i principi del testo trasmesso alle Commissioni per il parere. Sussistono, tuttavia, problemi di natura finanziaria, che però potrebbero essere superati in futuro. Ritiene, pertanto, che non si possa rinviare l'inizio dell'esame dei nuovi emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti, anche in considerazione della disponibilità manifestata dalla Presidenza della Camera dei Deputati a consentire l'inserimento della proposta di legge in esame nel calendario di luglio.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di

concordare con quanto affermato dal presidente e ricorda che il gruppo del Partito democratico non ha partecipato alla discussione sulle modalità del prosieguo dell'esame, svoltasi nella seduta del 18 giugno scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passa ad esprimere, in sostituzione del relatore, il parere sui subemendamenti riferiti agli emendamenti all'articolo 1. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Binetti 0.1.100.4 e Argentin 0.1.100.3. Invita i presentatori a ritirare gli identici subemendamenti Bossa 0.1.100.2 e Di Virgilio 0.1.100.1. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Bucchino 0.1.101.2, Calgaro 0.1.101.4 e Burtone 0.1.101.3.

Carla CASTELLANI (Pdl), nell'attesa che giunga il rappresentante del Governo, preannuncia voto contrario sul subemendamento Binetti 0.1.100.4, ritenendo che la distinzione tra la rete di cure palliative e la rete di terapie del dolore sia illogica, in quanto cure palliative e terapie del dolore rappresentano gradazioni diverse dello stesso approccio terapeutico.

Paola BINETTI (PD) osserva che il suo subemendamento 0.1.100.4 risponde alle esplicite richieste degli operatori del settore ed è volto a garantire un approccio terapeutico che tenga conto delle specificità del paziente e della patologia. In caso contrario, infatti, vi è il rischio, a suo avviso, che l'aspetto delle terapie antidolore prevalga su quello delle cure palliative.

Il viceministro Ferruccio FAZIO, dopo aver espresso la sua netta contrarietà all'idea di un'unica rete di cure palliative e di terapie del dolore, chiede una breve sospensione della seduta al fine di approfondire alcuni aspetti dei nuovi emendamenti del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in considerazione della delicatezza dell'argomento trattato, sospende brevemente la

seduta al fine di consentire al Governo i necessari approfondimenti.

**La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.50.**

Il viceministro Ferruccio FAZIO si scusa per il fatto che, a causa di un disguido degli uffici, il Governo non ha potuto approfondire sufficientemente i problemi sollevati da alcuni dei nuovi emendamenti del relatore. Chiede, pertanto, un rinvio dell'esame, per consentire al Governo gli opportuni approfondimenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, dati i problemi degli uffici del suo dicastero, evidenziati dal viceministro Fazio, appare opportuno accogliere la sua richiesta di rinvio.

Carla CASTELLANI (Pdl), accogliendo le scuse del viceministro Fazio, osserva che quanto sta avvenendo rischia di vanificare il lavoro compiuto dal presidente, da tutta la Commissione e dagli uffici. In particolare, osserva che già la lettera del presidente della V Commissione sembrava travalicare i confini della competenza della Commissione medesima, poiché faceva indirettamente riferimento rispetto del riparto di competenze legislative di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Inoltre, le attuali incertezze del Governo appaiono particolarmente gravi e denotano, a suo avviso, una leggerezza e una superficialità che, su un tema tanto delicato, rischiano di svilire il lavoro della Commissione.

Marco CALGARO (PD) osserva che la prima mancanza di rispetto nei confronti del lavoro della Commissione è venuta dagli stessi deputati della maggioranza che, con i suoi emendamenti, ha stravolto il testo su cui si era realizzata un'ampia convergenza con l'opposizione.

Livia TURCO (PD), concordando con il rappresentante del Governo sull'opportunità di un rinvio, esprime rammarico e sorpresa per l'approssimazione che tale

modo di procedere denota. Rileva, inoltre, che la lettera del presidente della V Commissione, che i nuovi emendamenti del relatore sono volti a recepire, travalica palesemente le competenze della Commissione medesima.

Chiara MORONI (Pdl), in qualità di relatore in sede consultiva sul provvedimento in titolo presso la V Commissione, chiarisce che, fermo restando il massimo rispetto per il testo licenziato dalla Commissione, il parere della V Commissione su tale testo non avrebbe potuto che essere contrario. Il testo, infatti, sollevava problemi in ordine sia all'adeguatezza della copertura finanziaria sia al rispetto del riparto di competenze di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. La V Commissione, tuttavia, ha preferito soprassedere sull'espressione del prescritto parere, per dar modo alla Commissione competente di rivedere il testo e superare i problemi indicati. Alla luce di quanto esposto, ritiene che solo la volontà di affossare il provvedimento possa spiegare le critiche dell'opposizione sulle scelte compiute dalla V Commissione.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta un intervento legislativo necessario e lungamente atteso, che consentirebbe al legislatore, tra l'altro, di sgombrare il campo da un dibattito fuorviante sull'eutanasia. In particolare, occorre però fare chiarezza sui modelli – come conferma quanto dichiarato dal viceministro Fazio sull'opportunità di istituire due reti distinte per le cure palliative e per le terapie del dolore – e reperire risorse reali per il finanziamento degli interventi. Dichiarò, infine, che, a suo avviso, nessun ostacolo può giustificare la mancata approvazione di un provvedimento in questa materia.

Marco CALGARO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a prevedere, in futuro, tempi più congrui per l'esame delle proposte emendative.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la presidenza aveva lasciato del tutto impregiudicata la questione relativa ai tempi dell'esame, non ritenendo, comunque, che questo potesse concludersi nella seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**5-01140 Capitano Santolini: Valorizzazione e diffusione del progetto sperimentale denominato « Programma di prevenzione delle tossicodipendenze: rafforzare i fattori protettivi nella famiglia ».**

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), aggiungendo che gli interventi ricordati nella risposta all'atto di sindacato hanno un valore emblematico, ma configurano anche, concretamente, un modello che può essere – ove la sperimentazione dia esito positivo – ripreso e applicato anche da parte degli enti territoriali.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Esprime soddisfazione per il fatto che la risposta del sottosegretario Giovanardi conferma il suo convincimento circa l'efficacia del progetto in questione. Invita, peraltro, il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché la fase sperimentale si concluda nel più breve tempo possibile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 29 giugno-3 luglio 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

*C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*All'emendamento 1. 100 del relatore, sostituire le parole:* diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore *con le seguenti:* il diritto all'accesso alle reti per le cure palliative e alle reti per la terapia del dolore.

**0. 1. 100. 4.** Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin.

*All'emendamento 1. 100 del relatore, sostituire la parola:* del malato *con le seguenti:* della persona malata.

**0. 1. 100. 3.** Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco.

*All'emendamento 1. 100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia.

**\* 0. 1. 100. 2.** Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 1. 100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia.

**\* 0. 1. 100. 1.** Di Virgilio.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole:* il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte del malato, come definito dall'articolo 2 *con le seguenti:* il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

**1. 100.** Il Relatore.

*All'emendamento 1. 101 del relatore, sostituire le parole:* le terapie del dolore *con le seguenti:* la rete per la terapia del dolore.

**0. 1. 101. 2.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa.

*All'emendamento 1. 101 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative e terapie del dolore, indipendentemente dall'età, dalla

patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia.

**0. 1. 101. 4.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Boss, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 1.101 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso un'equipe multidisciplinare, indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia.

**0. 1. 101. 3.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole:* la rete di cure palliative, attraverso un'equipe multidisciplinare esperta in cure palliative *con le seguenti:* la rete per le cure palliative e le terapie del dolore.

**1. 101.** Il Relatore.

## ART. 2

*All'emendamento 2.100 del relatore, sostituire le parole da:* la rete nazionale *fino a:* costituita *con le seguenti:* la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore costituite.

**0. 2. 100. 11.** Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 2.100 del relatore, sopprimere la parola:* nazionale.

**0. 2. 100. 4.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 2.100 del relatore, sopprimere le parole:* e le terapie del dolore.

*Conseguentemente, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) « rete di terapie del dolore »:* la rete costituita dall'insieme delle strutture territoriali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, che erogano terapia del dolore.

**0. 2. 100. 12.** Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* terapie del dolore *aggiungere le seguenti:* che garantisce la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio attraverso le dimissioni protetta,.

**0. 2. 100. 8.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 2.100 del relatore, sostituire le parole:* costituita dall'insieme delle strutture territoriali, *con le seguenti:* che garantisce la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, costituita dall'insieme, delle strutture territoriali, delle strutture ospedaliere ed altre istituzioni, nonché.

**0. 2. 100. 7.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.



*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* dall'insieme delle strutture inserire le seguenti: sanitarie ed assistenziali.

**0. 2. 100. 1.** Castellani.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* strutture territoriali aggiungere le seguenti: ospedaliera, ed altre istituzioni sociali operanti in una regione.,

**0. 2. 100. 3.** Di Virgilio.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* strutture territoriali aggiungere le seguenti: , delle strutture ospedaliere ed altre istituzioni nonché.

**0. 2. 100. 6.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* delle figure professionali inserire le seguenti: quali l'oncologo, il neurologo, l'anestesista, il pediatra, l'infettivologo, il fisioterapista, il nutrizionista, il terapeuta occupazionale, lo psicologo, l'assistente sociale, il logopedista, il terapeuta della deglutizione, esperte in cure palliative e terapie del dolore.

**0. 2. 100. 9.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* e terapeutici sopprimere le seguenti: disponibili nelle regioni e nelle province autonome.

**0. 2. 100. 2.** Castellani.

*All'emendamento 2.100 del relatore, sostituire la parola:* disponibili con la seguente: presenti.

**0. 2. 100. 5.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole:* controllo del dolore inserire le seguenti: in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi avanzate e terminali della malattia.

**0. 2. 100. 10.** Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) « rete »: la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore costituita dall'insieme delle strutture territoriali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati alla erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore e al supporto dei malati e dei loro familiari;.

**2. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2. 101.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in cure palliative e, conseguentemente, dopo le parole: erogazione di cure palliative aggiungere le seguenti: e di terapie del dolore.*

**2. 102.** Il Relatore.

## ART. 3.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 1, dopo le parole: cure palliative e le terapie del dolore aggiungere le seguenti:* al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato.

**0. 3. 100. 16.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenuto anche conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età pediatrica.

**0. 3. 100. 8.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sopprimere il comma 2.*

**0. 3. 100. 4.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza

con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto, dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale.

**0. 3. 100. 12.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

1-bis. Al fine di consentire la ripresa e il completamento, nel triennio 2009-2011, degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età pediatrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17.

1-ter. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi di cui al comma 1-bis. Tale programma comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica.

1-*quater*. Con l'accordo di cui al comma 1-*ter* sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa, che costituiscono la rete di cure palliative.

1-*quinquies*. Con il medesimo accordo di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la redazione dei progetti regionali alla cui presentazione è subordinato l'accesso alle risorse di cui al comma 1-*bis*.

**0. 3. 100. 11.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 2, dopo le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , sentito il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**0. 3. 100. 20.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.,*

**0. 3. 100. 9.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 2, dopo le parole: definisce le linee guida aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla realizzazione di reparti*

dedicati all'assistenza palliativa in età pediatrica.

**0. 3. 100. 10.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sopprimere il comma 3.*

**0. 3. 100. 7.** Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa, che costituiscono la rete di cure palliative.

**0. 3. 100. 13.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2013.*

**0. 3. 100. 19.** Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.*

**0. 3. 100. 17.** Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2011.*

**0. 3. 100. 18.** Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 3, sostituire le parole: ai sensi del comma 2 costituisce con le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono.*

**0. 3. 100. 1.** Castellani.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sopprimere il comma 4.*

**0. 3. 100. 5.** Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

*All'emendamento 3.100 del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Con l'accordo di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità per la redazione dei progetti regionali.

**0. 3. 100. 14.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo la parola: Comitato aggiungere le seguenti: paritetico permanente.*

**0. 3. 100. 2.** Castellani.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo le parole: 7 maggio 2005 aggiungere le seguenti: e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le*

province autonome sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale.

**0. 3. 100. 15.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'appropriatezza ed all'efficienza nell'utilizzo delle risorse ed alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.*

**0. 3. 100. 3.** Castellani.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 3.

*(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).*

1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei principi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

**3. 100.** Il Relatore.

ART. 4.

*All'emendamento 4.100 del relatore, dopo le parole: campagne di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla realizzazione di campagne d'informazione sulle cure palliative pediatriche,.*

**0. 4. 100. 1.** Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco.

*All'emendamento 4.100 del relatore, dopo le parole: campagne di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché quelle promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di propria competenza,.*

**0. 4. 100. 2.** Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin.

*All'emendamento 4.100 del relatore, dopo le parole: campagne di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche del*

*personale medico ed infermieristico delle strutture ospedaliere, e del personale operante all'interno della rete delle cure palliative,.*

**0. 4. 100. 3.** Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 4.100 del relatore, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: e diffondono.*

**0. 4. 100. 4.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa.

*All'emendamento 4.100 del relatore, sostituire le parole da: nell'opinione pubblica fino alla fine del periodo, con le seguenti: e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, in particolar modo delle cure palliative pediatriche e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e del superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e di supporto per i malati e per i loro familiari.*

**0. 4. 100. 6.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 4.100 del relatore, sostituire le parole da: la consapevolezza fino alla fine del periodo, con le seguenti: campagne di informazione sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, nonché sulle modalità e sui criteri di accesso alla rete per le cure palliative e sull'utilizzo dei*

farmaci usati per il controllo dei sintomi e dei farmaci oppioidi nel trattamento del dolore.

**0. 4. 100. 10.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 4.100 del relatore, le parole da:* consapevolezza fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* la cultura della lotta al dolore, per il superamento dei pregiudizi nell'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, con particolare riferimento agli analgesici oppiacei, e per la loro diffusione e corretta utilizzazione, comprese le indicazioni sui rischi connessi all'abuso o all'uso non appropriato dei principi attivi in essi contenuti.

**0. 4. 100. 8.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 4.100 del relatore, sostituire la parola:* consapevolezza *con la seguente:* cultura.

**0. 4. 100. 7.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 4.100 del relatore, dopo le parole:* terapia del dolore *aggiungere le seguenti:* al fine del superamento dei pregiudizi relativi all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore.

**0. 4. 100. 5.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino.

*All'emendamento 4.100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché contengono una specifica comunicazione sull'importanza del corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e dei rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

**0. 4. 100. 9.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore nel quadro del Piano sanitario nazionale, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e la funzione di supporto dei malati e dei loro familiari.

**4. 100.** Il Relatore.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola:* 50.000 *con la seguente:* 150.000.

**0. 4. 101. 7.** Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola:* 50.000 *con la seguente:* 120.000.

**0. 4. 101. 2.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 100.000.*

**0. 4. 101. 1.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 600.000.*

**0. 4. 101. 6.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 500.000.*

**0. 4. 101. 5.** Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 400.000.*

**0. 4. 101. 4.** Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 4.101 del relatore, sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 300.000.*

**0. 4. 101. 3.** Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*Al comma 3, sostituire le parole: 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con le seguenti: 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.*

**4. 101.** Il Relatore.

#### ART. 5.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: esigenze del malato con le seguenti: all'effettiva presa in carico del malato da parte del servizio sanitario nazionale ed alla continuità dell'assistenza.*

**0. 5. 100. 17.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: del malato con le seguenti: dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale.*

**0. 5. 100. 20.** Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, dopo le parole: Piano sanitario nazionale aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale.*

**0. 5. 100. 19.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del precedente articolo 3.

**0. 5. 100. 1.** Castellani.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.

\* **0. 5. 100. 2.** Castellani.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

\* **0. 5. 100. 16.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, come sostituito dall'emendamento 5.100, dopo le parole: Province autonome di Trento e Bolzano, inserire le seguenti: , sentite le commissioni parlamentari competenti in materia,.

**0. 5. 100. 40.** Molteni, Polledri, Rondini.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: provvede alla ricognizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: istituisce la rete nazionale delle cure palliative e la rete nazionale della terapia del dolore, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

**0. 5. 100. 18.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

All'emendamento 5.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole: la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore con le seguenti: le reti nazionali per le cure palliative e le reti nazionali per le terapie del dolore.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore con le seguenti: reti nazionali per le cure palliative e reti nazionali per le terapie del dolore.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Reti nazionali per le cure palliative e reti nazionali per le terapie del dolore.

**0. 5. 100. 8.** Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin.

All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 e le modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome devono prevedere che la rete delle cure palliative debba comprendere almeno le seguenti strutture dedicate a tale cure:

a) hospice o centro di assistenza residenziale;

b) unità mobile di cure palliative domiciliari;

c) ambulatorio di cure palliative;

d) day hospice in cure palliative;

e) consulenza ospedaliera in cure palliative;

f) medico di medicina generale e pediatra di libera scelta;

g) équipe multidisciplinare in cure palliative;



h) farmacia distrettuale od ospedaliera; nonché garantire al malato le seguenti tipologie di assistenza:

a) assistenza ambulatoriale;

b) assistenza domiciliare;

c) monitoraggio della situazione clinica individuale, ivi compreso l'accesso a procedure di diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) assistenza in *hospice*;

e) terapia del dolore;

f) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in *day hospital*;

g) supporto di tipo psicologico, spirituale e sociale rivolto al paziente e al suo nucleo familiare;

h) assistenza al lutto dei familiari.

**0. 5. 100. 21.** Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. 1. Possono accedere ai servizi assistenziali della rete così come definita dal decreto di cui al comma 1 i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) malattia progressiva e in fase avanzata, a inarrestabile evoluzione e a prognosi infausta, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata, con particolare priorità per i casi in cui la malattia è associata a dolore cronico o severo;

b) richiesta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o dimissione protetta dal reparto ospedaliero;

c) consenso informato da parte del malato che nel caso di persona minore di età o interdetto o inabilitato deve essere espresso dal rappresentante legale.

**0. 5. 100. 35.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. La rete nazionale per le cure palliative e la rete delle terapie del dolore hanno come obiettivo la presa in carico del paziente e della sua famiglia, promuovendo l'integrazione tra le strutture e i servizi della medicina domiciliare, territoriale ed ospedaliera al fine di garantire la disponibilità di interventi specialistici di cure palliative a tutti i livelli assistenziali nonché la continuità dell'assistenza stessa.

**0. 5. 100. 22.** Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Ghizzoni.

*All'emendamento 5.100 del relatore, sopprimere il comma 2.*

**0. 5. 100. 13.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 5.100 del relatore, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) *l'équipe* professionale multidisciplinare che opera nella rete, la quale nella sua composizione minima deve essere composta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che assiste il malato adeguatamente informati sulle cure palliative, dal medico del reparto ospedaliero a cui afferisce il paziente con la partecipazione di figure professionali esperte in cure palliative;

b) le altre figure professionali esperte in cure palliative tra cui l'anestesista, l'oncologo, il neurologo, l'infettivologo, il fisioterapista, il nutrizionista, il terapeuta occupazionale, lo psicologo, l'assistente sociale e operatore socio-sanitario che possono coadiuvare l'*équipe* di cui alla lettera a);

c) le condizioni per cui l'*équipe* professionale che ha in carico il malato possa avvalersi di consulenze mediche specialistiche multidisciplinari;

d) le funzioni ed i compiti dell'*équipe* tra i quali quello di formulare un programma terapeutico individualizzato e multidisciplinare per la cura globale del malato, improntato a criteri di qualità, tempestività e flessibilità, individuando il livello assistenziale più adeguato alle sue esigenze, quello di redige una cartella clinica del malato, nonché di fornire un supporto psicologico adeguato in favore del malato e dei suoi familiari nelle differenti fasi della malattia;

e) la rete che si deve articolare nelle seguenti strutture minime: *hospice* o centro di assistenza residenziale; unità mobile di cure palliative domiciliari; ambulatorio di cure palliative; *day hospice* in cure palliative; medico di medicina generale e pediatra di libera scelta; *équipe* multidisciplinare in cure palliative nelle strutture ospedaliere anche se senza letti dedicati; farmacia distrettuale od ospedaliera; unità operativa d'oncologia che ha in carico il malato oncologico; reparto ospedaliero che ha in carico il malato.

**0. 5. 100. 39.** Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: specializzati con la parola: specialisti.*

**0. 5. 100. 3.** Castellani.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino alla fine del periodo.*

**0. 5. 100. 4.** Castellani.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con particolare riferimento fino alla fine del periodo con le parole: nonché le figure deputate all'assistenza e al supporto del paziente e dei familiari.*

**0. 5. 100. 5.** Castellani.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale con documentata esperienza e competenza nell'ambito delle terapie palliative che già operano nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale.*

**0. 5. 100. 38.** Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché con ulteriori figure professionali quali l'infettivologo, il fisioterapista, il nutrizionista, il terapeuta occupazionale, lo psicologo, l'assistente sociale, il logopedista, il terapeuta della deglutizione.*

**0. 5. 100. 23.** Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Il decreto di cui al comma 1 può prevedere, oltre alla struttura qui sotto

elencata, una maggiore articolazione della rete delle cure palliative al fine di una maggiore presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale e di una effettiva continuità dell'assistenza:

a) *hospice* o centro di assistenza residenziale;

b) unità mobile di cure palliative domiciliari;

c) ambulatorio di cure palliative;

d) *day hospice* in cure palliative;

e) medico di medicina generale e pediatra di libera scelta;

f) *équipe* multidisciplinare in cure palliative nelle strutture ospedaliere anche se senza letti dedicati;

g) farmacia distrettuale od ospedaliera;

h) unità operativa d'oncologia che ha in carico il malato oncologico;

i) reparto ospedaliero che ha in carico il malato.

**0. 5. 100. 24.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La rete individuata dal decreto di cui al comma 1, che deve garantire al malato la continuità dell'assistenza ambulatoriale, domiciliare, diagnostica e strumentale, nonché ospedaliera, si deve articolare nelle seguenti strutture minime:

a) *hospice* o centro di assistenza residenziale;

b) unità mobile di cure palliative domiciliari;

c) ambulatorio di cure palliative;

d) *day hospice* in cure palliative;

e) medico di medicina generale e pediatra di libera scelta;

f) *équipe* multidisciplinare in cure palliative nelle strutture ospedaliere anche se senza letti dedicati;

g) farmacia distrettuale od ospedaliera;

h) unità operativa d'oncologia che ha in carico il malato oncologico

i) reparto ospedaliero che ha in carico il malato

Al fine di rendere effettiva la presa in carico della persona malata da parte del servizio sanitario nazionale, il decreto di cui al comma 1 può prevedere un'ulteriore articolazione rispetto a quella qui prevista.

**0. 5. 100. 25.** Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: o in specialità equipollenti e in medicina generale, che svolgono l'attività di palliativista come prevalente. Il decreto, individua, inoltre, il coordinatore della rete delle cure palliative in un dirigente medico, reclutato tra quelli che già operano nelle strutture di assistenza ai malati in fase terminale presenti in ciascuna regione. Il coordinatore della rete delle cure palliative deve svolgere attività prevalente di cure palliative e deve possedere un'esperienza documentata in cure palliative, pari ad almeno cinque anni di attività prevalente in cure palliative presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o in struttura del *non-profit* dedicata alle cure palliative e accreditata dal Servizio sanitario nazionale.*

**0. 5. 100. 27.** Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il medesimo decreto stabilisce e definisce altresì le modalità per il riconoscimento del titolo di palliativista al dirigente medico che, alla data del 31 dicembre 2009, possieda un'esperienza certificata e documentata in cure palliative, pari ad almeno quattro anni di attività prevalente in cure palliative presso una struttura del Servizio sanitario nazionale o in struttura del *non-profit* dedicata alle cure palliative e accreditata o convenzionata dal Servizio sanitario nazionale, sia esso in possesso di una specializzazione di oncologia, anestesia e rianimazione, neurologia, medicina interna e geriatria e specializzazioni equipollenti, o in possesso del diploma di medicina generale, sia in assenza di specializzazione alcuna.

**0. 5. 100. 28.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis:* Le figure professionali individuate dal decreto di cui al comma 1 possono essere coadiuvate nell'assistenza e nella cura del malato dalle seguenti figure professionali esperte in cure palliative: fisioterapista, nutrizionista, terapeuta occupazionale, psicologo, infettivo logo, assistente sociale, logopedista, nutrizionista.

*2-ter:* Le figure professionali di cui ai commi precedenti in accordo con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta o con il medico del reparto ospedaliero a cui afferisce il paziente, una volta preso in carico il malato, svolgono le seguenti funzioni:

*a)* formulano un programma terapeutico individualizzato e multidisciplinare per la cura globale del malato, im-

prontato a criteri di qualità, tempestività e flessibilità, individuando il livello assistenziale più adeguato alle sue esigenze;

*b)* redigono una cartella clinica del malato;

*c)* verificano la qualità delle prestazioni erogate, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, concluso ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000;

*d)* prescrivono e somministrano le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia;

*e)* svolgono una funzione di supporto psicologico in favore del malato e dei suoi familiari nelle differenti fasi della malattia.

**0. 5. 100. 26.** Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin.

*All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La rete di cure palliative come individuata dal decreto di cui al comma 1 garantisce prioritariamente assistenza e supporto a pazienti in fase terminale, a pazienti affetti da patologia neoplastica o da patologia cronico-degenerativa con andamento progressivo in fase avanzata per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile o appropriata e a pazienti affetti da patologie croniche gravi con compromissione della qualità della vita.

**0. 5. 100. 29.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino.

*All'emendamento 5.100 del relatore, sopprimere il comma 3.*

**0. 5. 100. 10.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 3, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:*

al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità qualitativa e quantitativa dell'assistenza residenziale.

**0. 5. 100. 30.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 3, dopo le parole in ciascuna regione aggiungere le seguenti:*

tenendo presente per le strutture che si rivolgono a pazienti in età neonatale, pediatrica e adolescenziale l'osservanza sia dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale, sia del documento tecnico tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante la creazione di reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le Regioni.

**0. 5. 100. 36.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 3, sostituire le parole da ad adeguati standard strutturali fino alla fine del periodo con le seguenti:*

a) requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, e standard quantitativi e qualitativi stabiliti dal decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43, nonché, per le strutture che si rivolgono a pazienti in età neonatale, pediatrica e adolescenziale, l'osservanza sia dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale, sia del documento tecnico tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante la creazione di reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le Regioni;

b) pianta organica degli operatori sanitari adeguata alle necessità di cura della popolazione residente;

c) disponibilità delle seguenti figure professionali con specifiche competenze ed esperienze in cure palliative e terapie del dolore: fisioterapista, psicologo, assistente sociale, nutrizionista, terapeuta occupazionale e medici specializzati in discipline pertinenti;

d) distribuzione gratuita di farmaci e di presidi medici per il trattamento del dolore severo;

e) sostegno psicologico dedicato agli operatori sanitari impiegati nella struttura,

f) carta dei servizi e protocollo di accoglienza;

g) strumenti per la valutazione dell'assistenza erogata;

h) piano programmatico di riunioni di *équipe* multidisciplinari per la valutazione delle condizioni cliniche dei malati assistiti dalla struttura residenziale.

**0. 5. 100. 31.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'assistenza ai pazienti e nel supporto alle famiglie.*

**0. 5. 100. 6.** Castellani.

*All'emendamento 5.100 del relatore, sopprimere il comma 4.*

**0. 5. 100. 11.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al fine di favorire un adeguamento dell'offerta dei servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei malati, l'individuazione di modalità organizzative volte alla creazione all'interno delle strutture residenziali di centri di telemedicina.*

**0. 5. 100. 33.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo anche in considerazione le necessarie specificità delle cure palliative*

qualora queste si rivolgano a pazienti minori d'età.

**0. 5. 100. 37.** Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

nonché, al fine di favorire un adeguamento dell'offerta dei servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei malati, l'individuazione di modalità organizzative volte all'impiego delle opportune apparecchiature e tecnologie (videofonia, *webcamera*), installate presso il domicilio del paziente, al fine di monitorarne costantemente la situazione clinica.

**0. 5. 100. 34.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Allo scopo di garantire la qualità delle cure palliative erogate, tutte le unità di cure palliative domiciliari devono assicurare un livello adeguato di accessi domiciliari e di reperibilità nonché essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) una pianta organica degli operatori sanitari adeguata alle necessità di cura della popolazione residente;

c) disponibilità delle seguenti figure professionali: fisioterapista, psicologo, assistente sociale, nutrizionista, terapeuta occupazionale e medici specializzati in discipline pertinenti;

d) distribuzione gratuita di farmaci e di presidi medici per il trattamento del dolore severo;

e) sostegno psicologico dedicato agli operatori sanitari impiegati nell'assistenza domiciliare;

f) carta dei servizi e protocollo di accoglienza;

g) strumenti per la valutazione dell'assistenza erogata.

**0. 5. 100. 32.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Entro un mese dalla emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere.

**0. 5. 100. 7.** Castellani.

*All'emendamento 5.100 del relatore, sopprimere il comma 5.*

**0. 5. 100. 9.** Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 5.100 del relatore, comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

In temporanea deroga alle disposizioni di cui al presente comma, al fine di consentire il superamento degli squilibri territoriali e garantire pari trattamento a tutti i cittadini, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per il solo triennio 2009-2011, sono stanziati risorse pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e 150 milioni di euro per l'anno 2011. La ripartizione tra le regioni delle suddette risorse è individuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Al suddetto onere si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**0. 5. 100. 15.** Palagiano, Mura.

*Sostituire gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:*

#### ART. 5.

*(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore).*

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ricognizione delle strutture nella disponibilità di ogni singola regione e provincia autonoma nelle quali si articola la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province autonome.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, in particolare, le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nelle terapie del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici specializzati in oncologia, neurologia e anestesia e rianimazione. Il medesimo decreto indi-

vidua altresì le strutture, quali *hospice* e *day hospice*, nelle quali si articola la rete, nonché le modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e delle terapie del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete di cui al comma 1, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nelle cure palliative e nelle terapie del dolore.

4. Il decreto di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative per l'accreditamento come struttura appartenente alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**5. 100.** Il Relatore.

#### ART. 10.

*All'emendamento 10.100 del relatore, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale

senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di « Ospedale-Territorio senza dolore », da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

**0. 10. 100. 1.** Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 10.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: la spesa di euro 450.000 fino alla fine del comma, con le seguenti: di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire pienamente ai malati il diritto di accedere alle terapie del dolore è istituita la rete di terapia del dolore composta dalle strutture ospedaliere, dalle strutture sanitarie territoriali e dalle aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture che fanno parte della rete di terapia del dolore nonché le modalità e gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto di cui al comma 1.



*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Progetto Ospedale – Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore).*

**0. 10. 100. 5.** Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin.

*All’emendamento 10.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole da:* la spesa di euro 450.000 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

**0. 10. 100. 2.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*All’emendamento 10.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole da:* la spesa di euro 450.000 *fino alla fine del periodo, con la seguente:* di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

**0. 10. 100. 3.** Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco.

*All’emendamento 10.100 del relatore, comma 1, sostituire le parole da:* la spesa di euro 450.000 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

**0. 10. 100. 4.** Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin.

*All’emendamento 10.100 del relatore, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione del

progetto « ospedale senza dolore » a livello regionale e sono individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell’utilizzo delle risorse disponibili e delle modalità per accedere ai finanziamenti previsti per i diversi stadi di attuazione del progetto.

**0. 10. 100. 6.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Progetto Ospedale – Territorio senza dolore).*

1. Al fine di rafforzare l’attività svolta dai Comitati ospedale senza dolore istituiti in attuazione del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all’Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di Progetto Ospedale – Territorio senza dolore, è autorizzata la spesa di euro 450.000 per l’anno 2009, di euro 900.000 per l’anno 2010 e di euro 1.100.000 per l’anno 2011.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono ripartire le risorse di cui al comma 1 destinandole ad iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.

**10. 100.** Il Relatore.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 100.** Il Relatore.

## ART. 13.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai quali possono accedere i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente.

- 0. 13. 100. 6.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

I due Ministri di concerto individuano, altresì, le modalità concrete per incentivare la ricerca nell'ambito delle cure palliative e della terapia contro il dolore, sia sul piano clinico che sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi, della gestione delle reti e dell'impatto sociale che hanno questi problemi sulla collettività.

- 0. 13. 100. 3.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- 0. 13. 100. 4.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso a concorsi riservati al personale dirigente medico,

non in possesso di diploma di specializzazione già operante nelle strutture facenti parte della rete delle cure palliative.

- 0. 13. 100. 5.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* l'istituzione di master *inserire le seguenti:* i cui docenti devono avere una comprovata esperienza specifica nell'ambito delle cure palliative, documentata anche sotto il profilo scientifico.

- 0. 13. 100. 7.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* cui possono accedere *fino alla fine del periodo.*

- 0. 13. 100. 8.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* in anestesologia. *fino alla fine del periodo.*

- \* 0. 13. 100. 2.** Pistelli.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* in anestesologia *fino alla fine del periodo.*

- \* 0. 13. 100. 12.** Molteni, Polledri, Rondini.

*All'emendamento 13.100 del relatore, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Entro un mese dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere.

**0. 13. 100. 1.** Castellani.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 2, sostituire le parole da: prevede fino alla fine del periodo, con le seguenti: provvede affinché il personale medico e sanitario già impegnato e operante nella rete consegua ogni anno crediti formativi pari a quaranta crediti per l'educazione continua in medicina (ECM) in materia di cure palliative presso strutture accreditate.*

**0. 13. 100. 9.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 13.100 del relatore, comma 2, sostituire le parole da: connesso nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale, attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.*

**0. 13. 100. 10.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 13.100 del relatore, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La formazione di cui al comma 2, nonché un tirocinio obbligatorio della durata di cinque anni presso una delle strut-

ture della rete sono inoltre requisito indispensabile per ricoprire incarichi dirigenziali nella stessa rete.

**0. 13. 100. 11.** Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*Sostituirlo 13 con il seguente:*

ART. 13.

*(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master professionalizzanti in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anestesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria.

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina

generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

3. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tramite intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e delle terapie del dolore, definisce percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**13. 100.** Il Relatore.

#### ART. 14.

*All'emendamento 14.100 del relatore, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: entro tre mesi dalla data d'approvazione della presente legge.*

**0. 14. 100. 2.** Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*All'emendamento 14.100 del relatore, sostituire le parole: della rete su tutto il*

territorio nazionale *con le seguenti:* e di implementazione della rete delle cure palliative e dei centri per la terapia del dolore.

**0. 14. 100. 1.** Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 14.100 del relatore, dopo le parole: disomogeneità territoriale aggiungere le seguenti: e alle cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale.*

**0. 14. 100. 3.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:*

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulle cure palliative e sulle terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, di seguito denominato « Osservatorio ». Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono tutte le informazioni ed i dati utili all'attività dell'Osservatorio e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del medesimo Osservatorio. L'Osservatorio, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2,

nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle disomogeneità territoriali. L'Osservatorio provvede a monitorare, in particolare:

**14. 100.** Il Relatore.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 dicembre.*

- 0. 14. 101. 9.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 novembre.*

- 0. 14. 101. 8.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole le seguenti: 15 marzo con: 30 ottobre.*

- 0. 14. 101. 7.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 settembre.*

- 0. 14. 101. 6.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 luglio.*

- 0. 14. 101. 5.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 giugno.*

- 0. 14. 101. 4.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 maggio.*

- 0. 14. 101. 3.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 aprile.*

- 0. 14. 101. 2.** Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin.

*All'emendamento 14.101 del relatore, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 marzo.*

- 0. 14. 101. 1.** Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: Entro il 15 marzo di ciascun anno.*

*Conseguentemente, sopprimere la parola: annualmente.*

**14. 101.** Il Relatore.

*All'emendamento 14.102 del relatore, sopprimere le parole:* Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri o maggiori spese per la finanza pubblica,.

**0. 14. 102. 1.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 14.102 del relatore, dopo le parole:* può avvalersi aggiungere le seguenti: di figure professionali del Servizio Sanitario Nazionale con dimostrate competenze specifiche e.

**0. 14. 102. 1.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio può avvalersi, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

**14. 102.** Il Relatore.

*All'emendamento 14.103 del relatore, sostituire la parola: 150 con la seguente: 600.*

**0. 14. 103. 1.** Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.

*All'emendamento 14.103 del relatore, sostituire la parola: 150 con la seguente: 500.*

**0. 14. 103. 2.** Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 14.103 del relatore, sostituire la parola: 150 con la seguente: 400.*

**0. 14. 103. 3.** Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

*Al comma 5, sostituire le parole: 500 mila euro con le seguenti: 150 mila euro.*

**14. 103.** Il Relatore.

## ART. 16.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 dicembre.*

**0. 16. 100. 11.** Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 novembre.*

**0. 16. 100. 10.** Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 ottobre.*

**0. 16. 100. 9.** Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.*

**0. 16. 100. 8.** Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 luglio.*

**0. 16. 100. 7.** D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.*

**0. 16. 100. 6.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 maggio.*

**0. 16. 100. 5.** Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino.

*All'emendamento 16.100 del relatore, sopprimere le parole: riferendo anche in*

merito alle informazioni e ai dati contenuti nel rapporto di cui all'articolo 8, comma 2.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

**0. 16. 100. 3.** Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin.

*All'emendamento 16.100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del 2006, nonché sullo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 in ordine allo stanziamento finanziario per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti e all'avvio di programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative.*

**0. 16. 100. 1.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*All'emendamento 16.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge nonché quelli relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 296 del 2006 atti alla

realizzazione di strutture residenziali e all'acquisto di tecnologie dedicate alle cure palliative.

**0. 16. 100. 2.** Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco.

*All'emendamento 16.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

**0. 16. 100. 4.** Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel rapporto di cui all'articolo 8, comma 2.

**16. 100.** Il Relatore.

ART. 17.

*All'emendamento 17.100 del relatore, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**0. 17. 100. 3.** Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 17.100 del relatore, sopprimere il comma 2.*

**0. 17. 100. 1.** Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto.

*All'emendamento 17.100 del relatore, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

1-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-ter. L'intesa di cui al comma 1-bis prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale.

**0. 17. 100. 2.** Murer, Pedoto, Sbroellini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.



*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 5, pari a 650.000 euro per l'anno 2009, a 1.200.000 euro per l'anno 2010, a 1.400.000 euro per l'anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 233, e quanto a 1.200.000 euro per l'anno 2010, a 1.400.000 euro per l'anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla Tabella 1.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il CIPE, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

*Tabella 1*

	2010	2011	2012
Ministero dell'economia e delle finanze	400	-	-
Ministero dell'interno	800	1.400	150
<b>Totale . . .</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>150</b>

**17. 100.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**5-01140 Capitano Santolini: Valorizzazione e diffusione del progetto sperimentale denominato « Programma di prevenzione delle tossicodipendenze: rafforzare i fattori protettivi nella famiglia ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo si rappresenta che tale progetto denominato « Strengthening Families Program » (SFP) mutua uno studio elaborato nel 1983, dalla Prof.ssa Karol L. KUMPFER (UTAH University), che ottenne cambiamenti positivi nelle famiglie.

Come opportunamente ricordato dall'interrogante la gestione del progetto è stata affidata ad un raggruppamento temporaneo di scopo tra:

Centro Sportivo Italiano (CSI);

Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT);

Forum Oratori Italiani (FOI).

Il metodo SFP ha la caratteristica di poter essere applicato alla famiglia intera, partendo dall'assunto che, se si vogliono ridurre i fattori di rischio (bullismo, dipendenze, disagio...) nei bambini, si devono migliorare sia il contesto familiare, sia le capacità dei genitori nell'allevare e nell'offrire opportunità educative adeguate ai loro bambini.

In altri termini, con tale progetto si è inteso sperimentare nuovi metodi e modelli di intervento e di prevenzione delle tossicodipendenze, al fine di intervenire sui genitori e sulle famiglie, rafforzandone i fattori protettivi e incrementandone la capacità di ascolto e di comunicazione.

Le attività, tutte improntate ad uno stile ludico e ad un clima partecipativo, hanno mirato a far emergere capacità e competenze sociali e relazionali, a indurre condizioni di consapevolezza e di gestione

delle emozioni attraverso esperienze pratiche, giochi e verifiche sul vissuto dei partecipanti.

Gli obiettivi principali comprendevano l'incremento del senso di appartenenza alla famiglia, il cambiamento di quei comportamenti e di quelle convinzioni che possono determinare un innalzamento del livello di rischio e una sensibile riduzione dei fattori di protezione, non tanto attraverso metodologie di insegnamento teorico e nozionistico, ma mediante la sperimentazione diretta.

In concreto, il progetto comprendeva esperienze di attaccamento ai genitori, di supervisione e gestione della disciplina, di comunicazione dei valori della famiglia.

I genitori sono stati concretamente aiutati a governare le dinamiche relazionali, ad offrire ai propri figli una chiara comunicazione in tema di droghe, ad esprimere in modo convincente e motivato le regole della vita familiare, a presentare riferimenti morali adeguati, a percepire e trasmettere, infine, le convinzioni sulla pericolosità delle droghe.

Il progetto si è sviluppato in 47 sedi, dislocate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

I destinatari sono stati individuati nei nuclei familiari con figli tra 8 e 11 anni ovvero alunni della scuola primaria frequentanti le classi quarta e quinta e studenti della prima classe della scuola secondaria di primo grado.

La metodologia applicata ha visto l'attivazione in ogni Centro di una serie di attività formative per i genitori, per i bambini, per le famiglie, per un totale di 60 nuclei familiari, suddivisi in 2 cicli formativi. Ogni Centro ha ospitato 30 nuclei familiari, per ciclo, così ripartiti: due gruppi distinti composti da 15 nuclei familiari che si incontrano una volta a settimana per circa 3 ore, in 2 giorni diversi, per un totale di 14 incontri.

La valutazione degli interventi sopra richiamati, elaborata dall'Università « Cà Foscari » di Venezia, ha evidenziato che:

gli interventi formativi rivolti ai genitori dei bambini della scuola primaria, finalizzati a migliorare le capacità relazionali, i comportamenti e l'organizzazione familiare, si sono rivelati efficaci nella prevenzione dell'uso di droga in età adolescenziale;

l'insieme di informazioni corrette inerenti alle sostanze illegali e l'abuso di alcol, con un'adeguata percezione del rischio da parte dei genitori, sembra ridurre nell'adolescente il rischio di un'esposizione precoce alle sostanze;

i primi cicli formativi hanno suscitato il lusinghiero consenso non solo dei dirigenti scolastici ove ha avuto luogo la sperimentazione, ma anche degli studenti e dei relativi genitori.

In particolare, sempre dal monitoraggio effettuato, è emerso che:

1) i genitori inizialmente sopravvalutano il loro ruolo e la loro azione all'interno della famiglia e successivamente la ridimensionano alla luce del corso di formazione. Il processo però non si ferma, perché a distanza di tempo, il ruolo e l'azione sono ridefiniti e rafforzati attraverso la valorizzazione dei loro punti di forza;

2) la capacità di gestione interna della famiglia risulta migliorata dalla formazione che sembra indurre a cambiamenti anche rilevanti;

3) la coesione familiare, nonostante sia dichiarata molto forte all'inizio della formazione, registra una tendenza alla necessità di potenziamento a fine percorso formativo;

4) Il modello SFP, la cui efficacia è stata dimostrata in numerose sperimentazioni effettuate negli USA ed in altre nazioni europee è certamente applicabile nel contesto sociale italiano nonostante abbia caratteristiche molto diverse da quello in cui è stato sperimentato la prima volta.

In conclusione, dai dati raccolti nei due cicli di formazione, si è potuto verificare un'effettiva utilità del programma SFP nel rafforzare le capacità genitoriali delle famiglie, anche quelle in condizioni disagiate, appalesando una situazione di progresso dei partecipanti praticamente omogenea. Nonostante la diversità delle famiglie, sia per struttura che per componenti, si è mediamente riscontrato un interesse medio alto, una discreta partecipazione e una generale corrispondenza tra i contenuti formativi e le aspettative dei partecipanti.

Sono perciò dell'avviso che tale preziosa risorsa educativa, anche in considerazione della tangibile ricaduta protettiva degli ambiti familiari, andrebbe affrontata e valorizzata anche con il sostegno finanziario e le competenze proprie del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio in una logica sistemica e sinergica di intervento, dove tutti gli attori istituzionali – a qualsiasi livello di governo – possano contribuire fattivamente ad una sana crescita delle nuove generazioni e dell'intero nucleo familiare.

Si è stabilito quindi di replicare tale iniziativa, innestando alcune diverse calibrature sui temi trattati e sul target nonché prevedendo alcuni miglioramenti nella fase del monitoraggio e della valutazione dei risultati.

A tal proposito è già stata acquisita la disponibilità del CSI e della FICT.

Si ritiene necessario, tuttavia, costituire un'apposita Cabina di regia tra il Dipar-

timento per le politiche antidroga, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione per la gestione del progetto e il coordinamento tecnico delle azioni previste.

Sarà necessario anche individuare un ente « effettivamente » terzo per la valutazione dei risultati, in grado di « leggere » in termini scientifici e analitici gli esiti delle azioni previste dal progetto.

Il target verrà rimodulato, individuando una diversa fascia di età, che dovrebbe includere anche i giovanissimi.

Infine credo che le metodologie da applicare e la formazione da realizzare con gli attori coinvolti dovrà essere maggiormente circoscritta al tema della prevenzione dall'uso delle sostanze stupefacenti nella popolazione giovanile, orientando gli interventi in considerazione delle vulnerabilità delle famiglie e dei diversi contesti sociali e culturali.

A tale scopo sono stati stanziati 4 milioni di euro, con la partecipazione delle esperienze scientifiche, metodologiche e organizzative del Dipartimento per le politiche antidroga e del Dipartimento per le politiche della famiglia.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	221
7-00180 Paolo Russo: Funzioni dei consorzi di bonifica e di irrigazione ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	221

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. Relazione alla XIV Commissione ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	223
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi presentati) .....	226

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	224
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli .....	225
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	225
---	-----

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Sull'ordine dei lavori.

Paolo RUSSO, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel

senso di iniziare con la discussione della risoluzione n. 7-00180, proseguendo quindi con l'esame del disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo) e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2).

La Commissione consente.

**7-00180 Paolo Russo: Funzioni dei consorzi di bonifica e di irrigazione.**

(*Discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, richiama il contenuto della risoluzione, di cui è primo firmatario e che è stata sottoscritta anche dai colleghi Beccalossi e Zucchi.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, in merito alle funzioni svolte dai consorzi di bonifica nella gestione delle risorse idriche impiegate a fini irrigui e nella difesa idraulica del territorio ed alla necessità che tali funzioni – in applicazione del principio di sussidiarietà e dei criteri previsti dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – vengano mantenute in capo ai medesimi, rileva che appare opportuno premettere che il problema delle disponibilità di risorse idriche in agricoltura ha assunto nell'ultimo decennio notevole rilevanza, in quanto tale problematica è strettamente collegata alle variazioni degli andamenti climatici, che fanno sentire i loro effetti nell'intero pianeta.

Infatti, le anomalie climatiche registrate nel nostro Paese nell'anno 2003 e nel biennio 2006-2007 hanno evidenziato che i cambiamenti climatici in atto comporteranno il progressivo scioglimento dei ghiacciai alpini, il diradamento degli eventi precipitosi, la diminuzione nel tempo delle disponibilità idriche superficiali, l'abbassamento degli attuali livelli di ricarica delle falde. Nei prossimi anni, tutto ciò avrà notevoli ripercussioni sull'agricoltura che si troverà in condizioni di accentuata vulnerabilità, dovendo fronteggiare nuove sfide, quali: la maggiore aleatorietà delle rese finali, l'aumento dei costi produttivi e assicurativi, il degrado della qualità del suolo e delle acque ed i danni derivanti da eventi calamitosi estremi.

In tale ambito, è chiaro come l'irrigazione abbia assunto una rilevanza sempre crescente per il comparto agricolo, in quanto la pratica irrigua risulta ormai indispensabile per l'agricoltura italiana, soprattutto se si tiene conto della mancata sincronia fra le esigenze vegetative

delle piante e gli apporti meteorici di risorsa idrica, strettamente correlati ai cambiamenti climatici.

A tale riguardo, corre l'obbligo evidenziare che in Italia, così come in tutti gli altri Paesi europei, l'irrigazione è gestita dai consorzi di bonifica che, attraverso sistemi irrigui collettivi, consentono, da un lato, la manutenzione delle infrastrutture irrigue e, dall'altro, la gestione razionale della risorsa idrica, il risparmio e l'uso plurimo dell'acqua. Infatti, i consorzi di bonifica progettano, eseguono, curano la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione (canali, impianti idrovori e irrigui, manufatti idraulici, ricadenti in un'area determinata denominata comprensorio di bonifica). Inoltre, i consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale per la difesa e la sicurezza idraulica del suolo e dell'ambiente, garantendo lo sviluppo del territorio nazionale, dal momento che gli insediamenti urbani e produttivi devono poter contare su un ambiente protetto dalle esondazioni, dalle alluvioni, dai dissesti idrogeologici.

Pertanto, appare evidente come i consorzi di bonifica siano enti polifunzionali che svolgono sul territorio diverse attività, tra cui: la difesa del suolo, la provvista e la gestione delle acque a prevalente uso irriguo, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto ai consorzi di bonifica sia dalla normativa nazionale (dalla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, dalla legge n. 36 del 1994 sulle risorse idriche, dal decreto legislativo n. 152 del 1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia dalla legislazione regionale in materia.

D'altra parte, il Ministero ha ribadito l'importanza delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica anche nella proposta del Ministro, emanata in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, riguardante i criteri di riordino dei con-

sonzi di bonifica, sulla quale è stata sancita l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con parere del 18 settembre 2008.

Con questa intesa, i consorzi sono stati riconosciuti, in applicazione del principio di sussidiarietà, come le istituzioni più vicine ai proprietari dei beni immobili agricoli o extra agricoli ricadenti nei comprensori consortili, che li amministrano in regime di autogoverno, sopportando i costi di funzionamento, di manutenzione e di esercizio delle opere irrigue e di bonifica, in misura proporzionale al beneficio che tali immobili traggono alle attività svolte dai consorzi stessi.

A tal riguardo, ricorda che in attuazione dell'anzidetta intesa, risulta attualmente in corso il processo di revisione delle normative regionali in materia di bonifica, nell'ambito del quale si realizzerà il riordino dei consorzi, con l'effetto di una generale razionalizzazione del numero degli stessi e dei componenti dei relativi organi amministrativi, nonché la riaffermazione dei loro compiti e funzioni e la semplificazione del concetto di « beneficio », determinante ai fini del pagamento dei contributi di bonifica e irrigazione.

Pertanto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può che condividere la conferma dei principi fondamentali in materia di gestione dell'irrigazione e della sicurezza idraulica, preservando le funzioni cui i consorzi di bonifica sono istituzionalmente preposti, ai sensi della normativa nazionale e delle diverse normative regionali in materia.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Marco Carra, De Girolamo, Gottardo, Oliverio, Nola e Taddei.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 7-00180.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI indi del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

Relazione alla XIV Commissione.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, comunica che sono stati presentati tre articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Catanoso 7.02 risulta inammissibile, in quanto estraneo all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'articolo aggiuntivo innalza infatti al 20 per cento il limite minimo di succo di agrumi che le bevande analcoliche con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dagli agrumi, devono contenere per poter essere colorate. Esso quindi non è riconducibile all'adempimento di obblighi comunitari, né in relazione all'attuazione di normative europee nell'ordinamento nazionale, né in relazione ad eventuali procedure di infrazione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva che il suo articolo aggiuntivo 7.03 e l'articolo aggiuntivo Negro 7.01 affrontano la medesima questione dello smaltimento della pollina, la cui dispersione sui terreni presenta profili problematici in relazione all'impatto da nitrati. Ricorda in proposito che la materia è disciplinata in sede europea dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la cui applicazione da parte dell'Italia è stata oggetto di un lungo contenzioso in sede europea e che è ancora oggetto di negoziato in relazione ad una richiesta di deroga dell'Italia. Si tratta pertanto di una questione fortemente sentita dal mondo agricolo.

Il suo articolo aggiuntivo, che recepisce l'esigenza segnalata anche dall'articolo aggiuntivo Negro 7.01, consentirebbe infatti l'utilizzazione della pollina quale biomassa a fini energetici, eliminando gli attuali vincoli normativi e trasformando un problema in una risorsa per le imprese agricole. Precisa poi è opportuno fare riferimento agli enti competenti per territorio anziché ai soli comuni.

Giovanna NEGRO (LNP) dichiara di aderire alla proposta del relatore e di conseguenza ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.02.

Viviana BECCALOSSI (PdL), premesso che la pollina deve essere considerata un'utile materia prima per produrre energia, rileva che attraverso la modifica normativa proposta dall'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore sarebbe possibile precisare la disciplina applicabile a tale sostanza, che non può essere trattata come rifiuto speciale. Osserva infine che tale precisazione eviterebbe ai funzionari degli enti locali di assumere decisioni difformi, in base alla propria sensibilità.

Dichiara pertanto che il suo gruppo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore, oltre a votare a favore del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone conclusivamente che la Commissione riferisca in senso favorevole al disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza.

La Commissione approva infine al proposta di relazione favorevole del relatore e

nomina il deputato Gottardo quale relatore presso la XIV Commissione.

#### **Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione Agricoltura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.  
C. 1991 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 aprile scorso il relatore Rosso ha illustrato il disegno di legge e che nella successiva seduta del 6 maggio si sono svolte le audizioni informali dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi, delle



organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri e dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI).

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che, come emerso nel corso delle audizioni, il provvedimento in esame è molto atteso dal settore risicolo, nelle sue diverse articolazioni. Il suo gruppo giudica favorevolmente il disegno di legge, anche in considerazione della possibilità di modificare con decreto ministeriale l'allegato concernente le caratteristiche qualitative dei risi. Ciò rende il provvedimento sperimentale e facilmente modificabile nel futuro, garantendo complessivamente il settore e in particolare alcune organizzazioni che avevano avanzato richieste esplicite in tal senso. Ritiene che a questo punto si ponga l'esigenza di procedere con rapidità all'approvazione del disegno di legge, prevedendo anche percorsi di verifica sulle sue ricadute, al fine di salvaguardare le produzioni di qualità. Propone quindi di valutare la possibilità di richiederne il trasferimento in sede legislativa, per concluderne l'esame entro la pausa estiva.

Viviana BECCALOSSO (PdL) osserva che il provvedimento è atteso dagli operatori del settore, poiché esso mira a valorizzare le produzioni tipiche e di qualità italiane. Concordando sull'esigenza di accelerare i lavori, auspica che il provvedimento possa concludere il suo *iter* prima della pausa estiva.

Roberto ROSSO, *relatore*, concorda sull'esigenza di richiedere il trasferimento in

sede legislativa, in considerazione delle aspettative rappresentate alla Commissione dagli operatori del settore e dal generale consenso dei gruppi che si è potuto registrare sul provvedimento. Ritiene pertanto che si possa procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sarà necessario procedere in prima istanza alla fissazione del termine degli emendamenti, per giungere ad un testo condiviso sul quale richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Ritiene in proposito che tale termine potrebbe essere fissato per il prossimo lunedì.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

**Disposizioni in materia di agroenergie.**

**C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).****ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI****ART. 7.***Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***ART. 7-bis.***(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).*

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676 CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, *dopo le parole: l'essiccazione sono inserite le seguenti: nonché la pollina* previa autorizzazione degli enti competenti per territorio.

**7. 03.** Il Relatore.**(Approvato)***Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***ART. 7-bis.***(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa**alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).*

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676 CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, *dopo le parole: l'essiccazione sono inserite le seguenti: nonché la pollina* previa autorizzazione degli enti competenti per territorio.

**7. 01.** Negro, Rainieri, Fugatti.*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***ART. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 2869.*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 3 aprile 1961, n. 286, *le parole: in misura non inferiore al 12 per cento sono sostituite dalle seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.*

**7. 02.** Catanoso.**(Inammissibile)**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2  
(Esame congiunto e rinvio) ..... 227

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ..... 238

##### ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea. COM(2009)252 def.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. COM(2007)727 def. (Parere alla VI Commissione)  
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ..... 240

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 244

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Atto n. 94 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ..... 241

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione della XLI COSAC svolta a Praga dal 10 al 12 maggio 2009 ..... 243

ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente) ..... 248

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 243

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza  
del vicepresidente Gianluca PINI.

##### La seduta comincia alle 15.05.

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449 Governo.**

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea nel 2008.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore sul disegno di legge comunitaria 2009, illustra i contenuti del provvedimento. Chiarisce innanzitutto di aver diviso la sua relazione introduttiva in sei brevi paragrafi, in modo da dare un quadro sintetico del disegno di legge comunitaria 2009. Osserva quindi che il disegno di legge presenta quest'anno un contenuto relativamente limitato: consta infatti di 9 arti-

coli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive). Esso, come è consuetudine, interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione. In particolare, la relazione di accompagnamento illustra i contenuti dei nove articoli di cui si compone il disegno di legge e segnala le disposizioni espunte rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in quanto collocate in altri provvedimenti. Si accenna così ad un fenomeno piuttosto diffuso negli ultimi anni: alla legge comunitaria annuale si affiancano ulteriori provvedimenti, in qualche caso anche d'urgenza, volti a dare attuazione agli obblighi comunitari. Rammenta tra gli altri, in quanto esaminato in sede consultiva della Commissione la scorsa settimana, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1441-ter-B, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. La relazione di accompagnamento dà quindi conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, illustrando le ragioni che hanno indotto il Governo ad accettare uno solo dei tre emendamenti proposti in sede tecnica, relativo alla previsione del parere della Conferenza stessa sui testi unici o sui codici di settore quando riguardino principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente ovvero — con formula generica — in altre materie di interesse delle regioni. Gli altri emendamenti, non accettati dal Governo, concernono: una riformulazione della clausola di cedevolezza prevista all'articolo 1, comma 6, finalizzata a riprodurre il disposto dell'ar-

ticolo 11, comma 8, della legge n. 11/2005, sul potere sostitutivo dello Stato, in luogo dell'attuale previsione, che richiama semplicemente il disposto della legge n. 11; l'inserimento di un articolo recante l'abrogazione di alcune disposizioni della citata legge n. 11, che il Governo si è impegnato a considerare nell'ambito del più ampio progetto di modifica della medesima legge n. 11/2005, al quale l'esecutivo stesso sta lavorando. La relazione fornisce quindi un quadro delle procedure di contenzioso che coinvolgono l'Italia, sulle quali si soffermerà brevemente nel prosieguo della relazione, elenca le direttive da attuare in via amministrativa, due delle quali (le direttive nn. 39 e 47 del 2008) sono già contenute nella relazione al disegno di legge comunitaria 2008, ed elenca i provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari. Si tratta di provvedimenti (leggi, regolamenti e delibere di Giunta) adottati da 11 Regioni (di cui tre a statuto speciale) e dalla Provincia autonoma di Trento, tra i quali si segnalano le leggi comunitarie approvate dal Friuli Venezia Giulia e dalle Marche.

Quanto alla relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2009, segnala che questa contiene i dati che, secondo il testo vigente della legge n. 11 del 2005, dovrebbero essere riportati in una Nota aggiuntiva, ossia:

a) i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. La relazione riferisce in particolare che, alla data del 31 dicembre 2008, risultavano complessivamente aperte contro l'Italia 159 procedure, di cui 136 per violazione del diritto comunitario e 23 per mancata trasposizione di direttive. Viene poi fornita la classificazione per livello delle procedure: 65 di queste sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario) ex

articolo 226 del Trattato, altre 94 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 4 messe in mora complementare, 41 pareri motivati, 2 pareri motivati complementari, 19 ricorsi e 15 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 13 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di mancata esecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente. Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 23 procedure, di cui 14 procedure di messa in mora, 7 pareri motivati e 2 sentenze per mancata attuazione. Nella Relazione il Governo fornisce, altresì, la classificazione per amministrazioni competenti. Il maggior numero di procedure riguarda il Ministero dell'ambiente (41 procedure), seguito dai seguenti Ministeri: Economia e finanze (35), Lavoro, salute e politiche sociali (32), Sviluppo economico (18), Infrastrutture e trasporti (12), Politiche agricole (8), Interno (5), Giustizia (2), Affari esteri (2), Istruzione, università e ricerca (2), Difesa (1), Presidenza del Consiglio-Dipartimento per lo sviluppo del turismo (1). Segnala che dai dati forniti dal Ministro per le politiche europee, alla data del 14 maggio 2009, risultano aperte complessivamente contro l'Italia 156 procedure di cui 130 riguardano casi di violazione del diritto comunitario e 26 attengono a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. Di recente il Collegio dei Commissari UE ha deciso per l'Italia 16 archiviazioni, di cui 7 concernenti procedure già aperte e 5 ancora allo stadio di reclamo, e l'apertura di 4 nuove procedure d'infrazione;

b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Si tratta di 37 direttive pubblicate a partire dal 29 gennaio 2008, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2008, alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Al riguardo il Governo segnala che 14 delle

direttive suindicate risultano già attuate, riportando gli estremi dei provvedimenti di attuazione. Il Governo ha inoltre fornito l'elenco di 13 direttive – pubblicate a decorrere dal 29 gennaio 2008 – che, alla data del 31 dicembre 2008 risultavano essere già attuate in via amministrativa;

c) l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa, quindi entro il 31 dicembre 2008. Al riguardo, la relazione governativa segnala che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009. Occorre però rilevare che risultano essere 4 le direttive, già scadute al 31 dicembre 2008, non recepite e non inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, oltre a 2 direttive di codifica per le quali non è indicato un termine preciso ai fini del recepimento;

d) l'elenco delle direttive attuate con regolamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati. La relazione al disegno di legge comunitaria 2009 indica che, nell'anno 2008, non risultano essere state attuate direttive con regolamento;

e) l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome. Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il disegno di legge comunitaria per il 2009 evidenzia che sono pervenuti i dati delle seguenti regioni: Abruzzo (5 direttive recepite); Emilia-Romagna (9 direttive recepite e 13 regolamenti); Friuli Venezia Giulia (4 direttive recepite, 6 regolamenti ed

una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo); Lazio (2 regolamenti); Lombardia (1 direttiva recepita); Marche (6 direttive recepite ed un regolamento); Piemonte (1 direttiva recepita); Puglia (9 direttive recepite, 1 regolamento ed 1 risoluzione); Sardegna (1 direttiva recepita); Valle d'Aosta (2 direttive recepite e 2 regolamenti); Veneto (3 direttive recepite); Provincia autonoma di Trento (4 direttive recepite).

Circa lo stato di attuazione delle direttive in Italia, ricorda che sono 23 le procedure di infrazione aperte contro l'Italia per mancata trasposizione delle direttive comunitarie. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, il nostro Paese risulta ancora indietro nella graduatoria del recepimento del diritto comunitario: alla data del 29 aprile 2009 risultano scadute e applicabili 3.012 direttive. L'Italia ha comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 2.980 di queste, pari al 98,94 per cento delle direttive da recepire (la media CE a 27 Stati è pari al 99,37 per cento). Alla data del 29 aprile 2009 risulta quindi un deficit di attuazione dell'Italia pari a 32 direttive, che colloca il nostro Paese al 24° posto nella graduatoria del recepimento a 27 Paesi.

Venendo nel dettaglio ai nove articoli del disegno di legge, evidenzia che il Capo I (artt. 1-5) presenta le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli — che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria — sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Il Capo II (artt. 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge n. 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.

Il Capo III (artt. 8 e 9) prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune de-

cisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro:

a) 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

b) 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

c) 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

d) 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

L'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Per quanto riguarda le direttive comprese negli allegati, segnala che esse sono le seguenti:

nell'Allegato A: direttive 2008/72/CE (Commercializzazione delle piantine di ortaggi) e 2008/106/CE (Requisiti minimi di formazione per la gente di mare);

nell'Allegato B: direttive 2008/92/CE (Trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica); 2008/95/CE (Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa); 2008/96/CE (Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali); 2008/98/CE (Rifiuti); 2008/99/CE (Tutela penale dell'ambiente); 2008/104/CE (Lavoro tramite agenzia interinale); 2008/105/CE (Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque).

Soffermandosi quindi sui contenuti della Relazione sulla partecipazione del-

l'Italia all'Unione europea nel 2008, osserva che questa costituisce, da un lato, un necessario momento di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno 2008 e, dall'altro, un'occasione di riflessione sia sulla incisività della politica italiana in sede europea, sia sull'attuazione della politica europea nel nostro Paese.

La Relazione è strutturata in tre parti:

1. la prima parte tratta le questioni istituzionali dell'Unione e gli orientamenti prioritari delle politiche economico-finanziarie, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali. In particolare viene sottolineata l'azione incisiva e continua svolta dall'Italia per favorire l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed il processo di allargamento dell'Unione. Per quanto concerne la crisi dei mercati finanziari, l'Italia ha adottato – nel corso del 2008 – tre decreti-legge che prevedono diverse misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese: Si tratta del d.l. n. 155/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190/2008, del d.l. n. 157/2008 che – decaduto – è confluito nelle disposizioni della citata legge di conversione n. 190/2008, e del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Ad essi si è aggiunto, all'inizio di quest'anno, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

2. la seconda parte, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia alla cd. « fase ascendente » del processo normativo comunitario ed a quella « discendente ». Nella prima sezione viene sottolineato il ruolo centrale avuto dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nella fase della partecipazione italiana al processo decisionale dell'Unione europea; inoltre nel corso del 2008 si è intensificata l'attività di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria: da un lato è

umentato il numero dei provvedimenti di recepimento di direttive, con una significativa riduzione del deficit di trasposizione (dal 3,8 per cento registrato nel 2006 all'1,3 per cento del 2008) e, dall'altro, è diminuito il numero delle procedure di infrazione da 198 a gennaio 2008 a 159 a dicembre 2008). La seconda sezione analizza l'azione del Governo nelle singole politiche, con particolare riguardo per il mercato interno e la concorrenza, le politiche agricole e la pesca, i trasporti e le infrastrutture, la ricerca, l'energia e l'ambiente, la politica fiscale e la lotta alle contraffazioni, le politiche sociali, lo spazio europeo della libertà giustizia e sicurezza. La terza sezione illustra la dimensione esterna del processo di integrazione europea e la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso.

3. la terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. In particolare vengono illustrate le politiche di coesione realizzate nell'ambito della programmazione 2000-2006 e quelle avviate a seguito del nuovo Quadro strategico nazionale 2007-2013. Viene inoltre fornita la situazione delle risorse finanziarie versate dall'UE in favore dell'Italia: alla data del 30 settembre 2008 gli accrediti, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune, risultavano essere pari a 8.557,06 milioni di euro.

La Relazione presenta inoltre 10 Allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE, i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2008 da parte dello Stato, delle regioni e Province autonome, i provvedimenti in materia fiscale (decisioni in materia di aiuti di Stato, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione e le richieste avanzate di deroga alla direttiva IVA e accise), i lavori in seno a gruppi tecnici per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, i ricorsi presentati dal Governo avverso notificazioni degli organismi comunitari, la partecipazione delle Camere al processo normativo comunitario.

Sottolinea, in conclusione, che, come ogni anno, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario costituisce l'occasione per concentrare l'interesse del Parlamento sul grado di integrazione raggiunto nell'Unione europea e per vedere il processo legislativo come un segmento di più ampi processi decisionali. La maggior parte delle politiche legislative nazionali sono infatti ormai di derivazione comunitaria e necessitano spesso, per il loro effettivo compimento, di ulteriori deliberazioni assunte a livello regionale. Il disegno di legge comunitaria gioca annualmente un importante ruolo di regia in questi processi multilivello. Confida che l'esame possa svolgersi – come sempre – con serenità e con la dovuta attenzione, in un clima positivo di collaborazione tra i gruppi e con tutte le Commissioni che sono chiamate ad intervenire in sede consultiva e ad approvare i propri emendamenti di settore.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore per la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008*, illustra i contenuti della Relazione annuale, che costituisce un'occasione di particolare importanza. Si tratta, infatti, del primo documento di carattere generale che il Governo presenta alle Camere in questa legislatura ai fini di un confronto articolato su tutte le politiche e le principali questioni relative all'UE. La relazione per il 2007, su cui la Camera si è espressa il mese scorso approvando una risoluzione in aula, conteneva infatti indicazioni obsolete e non ha consentito pertanto un esame nel merito delle scelte politiche operate dal Governo nei vari settori di attività dell'UE. La Camera ha invero già avuto modo di definire indirizzi generali per l'azione europea del Governo nelle risoluzioni (GOTTARDO ed altri n. 6-00017 e GOZI ed altri n. 6-00019) approvate lo scorso 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione



europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. Tuttavia, la base per l'esame e l'espressione di indirizzi parlamentari era costituita in questo caso dalle priorità politiche delle Istituzioni dell'Unione europea. La relazione per il 2008 consente invece sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee sia di verificare gli indirizzi che esso intende seguire nell'anno in corso.

Tenendo conto del fatto che gran parte delle Commissioni di settore non hanno ancora espresso il proprio parere, ritiene opportuno concentrare la relazione introduttiva sui contenuti della relazione annuale che rientrano direttamente e specificamente nelle competenze della Commissione politiche UE, quali gli sviluppi del processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'UE (Parte prima) e gli aspetti generali della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e al recepimento nell'ordinamento interno (Sezione prima della parte seconda), nonché su alcune questioni relative al metodo e alla procedura di esame della relazione stessa.

Gli aspetti relativi alle singole politiche e ai flussi finanziari dall'UE all'Italia (di cui alle sezioni II e III della parte seconda e alla parte terza), potranno invece essere approfonditi nel corso dell'esame, sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni di merito.

Quanto alla procedura di esame della relazione, segnala come essa giunga all'esame della Camera ben oltre il termine di presentazione del 31 gennaio, in ragione del fatto che il Governo ha giustamente atteso, prima di procedere alla trasmissione, la conclusione dell'esame alla Camera del ddl comunitaria 2008 e della relazione per il 2007. Le ragioni di questo ritardo sono dunque – a conferma dell'esperienza delle passate legislature – da rinvenire nella procedura di esame congiunto con il ddl comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento

che interviene in seconda lettura sul ddl comunitaria un tempestivo esame della relazione. Nella risoluzione approvata in Assemblea all'unanimità lo scorso mese sulla relazione annuale per il 2007, di cui è stata prima firmataria, la Camera ha già manifestato la volontà di disabbinare l'esame della relazione dal ddl comunitaria e di procedere conseguentemente all'abbinamento con l'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE. In tal modo, si concentrerebbe pertanto in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Dopo un'attenta riflessione, ritiene che a questo scopo occorrerebbe, mediante le appropriate modifiche dell'articolo 15 della legge 11 del 2005, anche una revisione della struttura e dei contenuti stessi della relazione. In particolare, si potrebbe scindere in due diversi documenti l'attuale contenuto della relazione:

una relazione programmatica ed agile, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo. Tale documento potrebbe essere agevolmente abbinato all'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'Ue, presentati di norma tra novembre e dicembre di ogni anno, configurando una vera e propria sessione di fase ascendente;

un rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo. Questo documento potrebbe essere oggetto di un autonomo esame.

Ritiene che si dovrebbe procedere rapidamente in questa direzione sia nell'ambito del corso del dibattito presso la XIV

Commissione sulle possibili modifiche delle norme regolamentari in materia europea sia in esito alla indagine conoscitiva sulla legge 11 del 2005.

In ordine alla struttura e redazione della relazione, rileva che, in base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione annuale deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando:

gli sviluppi del processo di integrazione europea;

la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori;

l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana.

La relazione assume dunque un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto, in base al dettato normativo sopra richiamato e a quello dei regolamenti di Camera e Senato, dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica:

di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;

di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;

di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;

di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche UE, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione relativa all'anno 2008 presenta numerosi ed importanti elementi innovativi ma anche, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005. Sotto il primo profilo, va sottolineato che per la prima volta la relazione menziona, in un apposito allegato, gli atti di indirizzo adottati dalle Camere nonché delle osservazioni trasmesse dalle regioni in merito alla formazione della normativa comunitaria. Inoltre, sviluppando e consolidando l'impostazione che era stata seguita per la predisposizione della relazione 2007 dal precedente Governo, è presente una apposita sezione, la parte seconda, relativa alla partecipazione italiana all'UE, recante numerose informazioni sull'organizzazione e le attività svolte dalle amministrazioni Statali in materia e sul raccordo con le Camere e gli altri oggetti istituzionali nonché con le parti sociali. Una specifica sezione è inoltre dedicato ad un profilo di estrema importanza, su cui la risoluzione dello scorso maggio sulla relazione per il 2007 richiamava l'attenzione: le strategie di comunicazione per avvicinare l'Europa ai cittadini. Accanto a questi aspetti positivi, il documento presenta alcune lacune

rispetto alla previsione della legge 11 del 2005. In primo luogo, esso reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2008 e nei primi mesi del 2009 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE. Il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive. Ne risulta così compromessa anche la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare. In terzo luogo, benché la relazione solo occasionalmente precisa le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione ai numerosi atti indirizzi delle Camere da esso stesso richiamati. Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendente di Camera e Senato registrato in questo avvio di legislatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali.

In attesa della necessaria riforma della struttura e delle procedure di esame del documento, va ulteriormente richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:

espongano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;

siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per

ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro. A questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione;

diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di opposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

Si sofferma quindi sugli sviluppi del processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'UE sui quali si sofferma la relazione. A questo riguardo, va sottolineato che il Consiglio europeo del 18-19 giugno scorso ha ribadito l'auspicio che il Trattato possa entrare in vigore entro la fine del 2009, ed ha richiamato l'impegno assunto in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2008 di procedere ad adottare una decisione, qualora il Trattato di Lisbona entri in vigore, in base alla quale la Commissione europea continuerà ad includere un membro per ogni Stato membro. Per rispondere alle preoccupazioni manifestate dal popolo irlandese in occasione del referendum del giugno 2008, il Consiglio europeo ha adottato una decisione – giuridicamente vincolante, ma che non implica una nuova ratifica del Trattato di Lisbona – relativa ad una serie di garanzie giuridiche destinate all'Irlanda in materia di: diritto alla vita, protezione della famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa. La decisione entrerà in vigore alla stessa data del Trattato di Lisbona e prenderà in futuro la forma di un protocollo, che sarà allegato ai Trattati in occasione del prossimo trattato di adesione. Sempre al fine di rassicurare il popolo irlandese, il Consiglio europeo ha adottato inoltre una dichiarazione solenne sui diritti dei lavoratori, la politica sociale ed altre materie e ha preso atto di una dichiarazione unilaterale dell'Irlanda che accompagnerà lo strumento irlandese di ratifica del Trat-

tato di Lisbona. A questo riguardo, ritiene che vada ribadito nella risoluzione che sarà approvata in Assemblea l'impegno al Governo a promuovere l'entrata in vigore del Trattato entro il 2009, nel rispetto delle norme costituzionali dei singoli Stati, e a predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni del Trattato di riforma una volta che esso entrerà in vigore. Va inoltre riaffermata l'urgenza di avviare i lavori per l'adeguamento del regolamento della Camera alle importanti innovazioni contenute dal Trattato di Lisbona in relazione al ruolo dei Parlamenti nazionali.

La relazione riporta, come già accennato, nella sezione prima della parte seconda, importanti indicazioni sull'organizzazione e sull'attività del Governo in materia europea.

Un primo importante elemento di riflessione concerne l'attività il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE): la relazione ricorda che nel corso del 2008 il comitato si è riunito quattro volte, in relazione al pacchetto energia-cambiamenti climatici; il comitato tecnico permanente si è riunito invece sette volte, in merito all'attuazione della Strategia di Lisbona. Altre riunioni si sono svolte a livello di gruppi di lavoro ed hanno riguardato temi ulteriori, quali l'immigrazione, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, il fondo di adeguamento alla globalizzazione, le accise, gli organismi geneticamente modificati. Il CIACE ha inoltre organizzato « sessioni di dialogo » con le parti sociali presso il CNEL, in particolare, sul dialogo sociale e sulla Strategia di Lisbona. Nel 2009 è stata già svolta una riunione per la preparazione del Consiglio europeo di marzo, mentre altre due riunioni riguarderanno la preparazione e l'approvazione del rapporto sullo stato di attuazione della Strategia di Lisbona. Da questi dati, nonostante alcuni segnali incoraggianti, emerge tuttavia che il CIACE, per la scarsa frequenza delle sue riunioni a livello ministeriale e di comitato tecnico, e per la concentrazione su pochi temi non eserciti

quel generale e sistematico ruolo di coordinamento della formazione della posizione italiana in materia di UE che gli è invece attribuito dalla legge 11 del 2005. È dunque necessario impegnare il Governo a valorizzare il ruolo del CIACE, disponendone l'intervento anche a livello ministeriale su tutte le questioni di maggiore rilevanza. Andranno inoltre considerate modifiche alla legge n. 11 del 2005, volte a rafforzare le competenze del comitato e le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Il ruolo del CIACE è decisivo per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee. Il coordinamento tra le Istituzioni e le amministrazioni interessate è una condizione imprescindibile sia per la identificazione tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.

Un secondo importante aspetto esaminato dalla relazione attiene all'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione del Governo alle Camere in materia europea. La relazione ricorda come – in attuazione dell'accordo interistituzionale del gennaio 2008 – siano state migliorate le modalità di trasmissione alle Camere degli atti e progetti di atti dell'UE e contiene l'impegno del Governo a perfezionarle nel 2009. Al riguardo, va osservato che se la quantità e la tipologia dei documenti ricevuti dalle Camere è soddisfacente, pur essendo necessario migliorarne la tempestività e la classificazione, non altrettanto può dirsi per le informazioni di contesto relative alle iniziative delle Istituzioni dell'UE. A fronte dei 6.699 documenti trasmessi dal Governo alle Camere nel 2008, il Governo ha proceduto soltanto a segnalare in ciascun invio gli atti di maggiore rilievo, senza tuttavia fornire direttamente o indirettamente le motivazioni di tale segnalazione. Il Parlamento italiano, a differenza della maggior parte degli altri Parlamenti nazionali, non riceve infatti in via sistematica note esplicative in merito ai contenuti, al fondamento giuridico, al quadro negoziale, all'impatto dei progetti di atti dell'UE né

indicazioni sulle posizioni assunte dal Governo nelle sedi decisionali comunitarie. Manca conseguentemente una segnalazione precoce alle Camere delle iniziative di maggiore rilievo su cui è opportuno l'esame parlamentare. A parte le comunicazioni del Ministro degli esteri prima delle riunioni del Consiglio europeo, le Camere non ricevono inoltre informazioni sistematiche sulle attività svolte dal Governo in seno al Consiglio e alle altre istituzioni dell'UE. Ciò rende poco agevole la selezione da parte delle Camere dei progetti di atti dell'UE da esaminare e la valutazione della relativa urgenza. Occorre, sia dando attuazione alle disposizioni esistenti nella legge 11 del 2005, sia attraverso eventuali integrazioni del dettato della legge, colmare queste lacune, creando un flusso informativo completo e sistematico, non limitato alla mera trasmissione degli atti. In questo contesto, va altresì richiamata l'esigenza che il Governo dia conto sistematicamente e tempestivamente del seguito dato agli atti di indirizzo adottati dalla Camera in materia europea.

Un terzo importante elemento di riflessione concerne l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona. La relazione dà conto dell'adozione del piano nazionale di riforma per il 2008-2010 adottato dal Governo nell'ottobre 2008. Nonostante la relazione affermi che il Parlamento è stato « puntualmente informato sulle azioni legate alla preparazione del PNR », in particolare attraverso l'audizione del Ministro Ronchi sulle linee programmatiche del suo dicastero nel luglio 2009, va ribadita l'esigenza di un reale coinvolgimento delle Camere nell'attuazione della Strategia di Lisbona a livello nazionale. A questo scopo, è necessario che il Governo consulti adeguatamente le Camere sul progetto dei piani di riforma e sulle relative relazioni annuali di attuazione. Ciò risponde non solo alle indicazioni delle stesse Istituzioni dell'UE – ribadite sin dall'introduzione nel 2005 del ciclo di *governance* triennale della Strategia – ma anche all'esigenza di legare le priorità politiche nazionali e le decisioni

di spesa agli obiettivi di crescita e occupazione definiti dalle Linee direttrici integrate adottate a livello europeo.

Un quarto elemento concerne le procedure di infrazione. Dai dati riportati nella relazione emerge una significativa riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2008 (da 109 a 159): si tratta del dato in assoluto più basso dal 2000. Va dunque dato atto al Governo e, in particolare, alla Struttura di missione operante presso il Dipartimento Politiche comunitarie, di essere riusciti a migliorare la capacità del nostro Paese di dare tempestiva attuazione agli obblighi comunitari. Al tempo stesso, come sottolineato dalla relazione, il numero complessivo delle procedure rimane elevato, tenuto anche conto del fatto che in 15 casi l'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia e in 13 casi sono state avviate procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per mancata attuazione di sentenze della Corte. Tali ultime procedure potrebbero determinare una seconda condanna del nostro Paese con conseguente inflizione di ammende per un ammontare sino a 700.000 euro al giorno. Circa 30 procedure, soprattutto in materia ambientale, sembrano riconducibili ad attività di singoli enti locali. Tuttavia, è evidente che il Parlamento, a partire dalla legge comunitaria per il 2009 di cui abbiamo oggi avviato l'esame, può contribuire ad adottare misure opportune per prevenire e ridurre le procedure di infrazione. A questo scopo è essenziale che le Camere ricevano una informazione tempestiva e sistematica sulle procedure pendenti, in modo da esser poste nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo e consapevole. L'articolo 15-*bis* della legge 11 del 2005 offre alcuni strumenti utili a tale scopo. Va considerata in aggiunta la possibilità di una trasmissione sistematica e confidenziale della documentazione relativa a specifiche procedure. Si eviterebbe in tal modo il periodico ricorso a decreti legge salva infrazione.

Un quinto punto importante attiene al rafforzamento della presenza italiana

presso le istituzioni dell'UE, che fa registrare risultati molto positivi. Grazie all'azione del Governo, l'Italia si è situata alla fine del 2008 al terzo posto per numero di funzionari di vertice in seno alla Commissione europea, con 4 direttori generali e 4 vice direttori generali. Dati incoraggianti si registrano anche al Parlamento europeo con due direttori generali italiani. Significativi sono anche i dati relativi al numero di esperti nazionali distaccati (END) presso la Commissione europea: con 93 unità l'Italia si colloca al terzo posto. La relazione non nasconde tuttavia la resistenza di alcune amministrazioni a distaccare i propri funzionari presso le istituzioni UE. A questo riguardo, occorre, dando piena attuazione alla direttiva sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'UE, emanata nel 2007, promuovere un ulteriore incremento degli END sia presso le amministrazioni ministeriali sia presso gli organi costituzionali e autorità indipendenti. Il distacco costituisce infatti un'occasione preziosa di formazione di personale altamente specializzato che può garantire, al rientro, un deciso salto di qualità delle competenze dell'amministrazione di provenienza in materia europea. Potrebbe essere opportuno prevedere al riguardo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'UE nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE.

La relazione richiama le numerose iniziative di comunicazione promosse dalle Istituzioni dell'UE e dal Governo italiano per avvicinare i cittadini all'Europa. Nonostante le attività avviate, si avverte l'assenza di una iniziativa di portata generale volta ad informare i cittadini sul Trattato di Lisbona e sui principali sviluppi dell'UE, sul modello di quanto realizzato in altri Stati membri. Tale iniziativa — che potrebbe prevedere anche il coinvolgimento diretto delle Camere — è urgente ai fini del rilancio della fiducia dei cittadini nell'UE e di una corretta percezione delle opportunità del processo di integrazione. Come

già sottolineato nella risoluzione della Camera dello scorso maggio sulla relazione annuale per il 2008 occorre invece definire una strategia complessiva in questa direzione, privilegiando in particolare le iniziative di formazione e comunicazione presso le scuole e le università, nonché prevedendo anche la trasmissione da parte della RAI, in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.**

**C. 2511 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, rilevando che il decreto-legge consta di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009) attraverso la novella del comma 4 e l'introduzione dei commi aggiuntivi 6-*bis* e 6-*ter*. Il decreto-legge n. 209 del 2008, che reca la Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, all'articolo 3, comma 14, contiene un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare de-

nominata Atalanta volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. I militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo. Segnala che il Consiglio dell'UE del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno – fino al 13 dicembre 2010 – la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre 2009.

La modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 è volta a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani e a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. La relazione illustrativa spiega la modifica in considerazione della decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'UE ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia. Tale decisione consente di dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC, che prevede il trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, nonché dei beni che sono serviti a compiere tali atti, alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o – se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione – a uno Stato

membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

I commi aggiuntivi all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 (introdotti dall'articolo 1, comma 1, lett. *b*) sono invece collegati, da un lato, al completamento della disciplina della giurisdizione, dall'altro, alla possibilità, prevista dal comma 6 dello stesso decreto-legge in capo all'autorità giudiziaria italiana a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.

La ragione di tale ultima previsione veniva individuata nella relazione al decreto-legge n. 209 nell'esigenza di una migliore attuazione della citata azione comune 2008/851/PESC in relazione, da una parte, alla particolare onerosità di un lungo trasporto in Italia dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto.

Il nuovo comma 6-*bis* prevede che fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta. Inoltre, sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. *e*) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma 6-*ter* reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui le nuove

norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti; inoltre, per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria, possono essere utilizzati strumenti telematici.

Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 1 contiene la clausola di invarianza della spesa.

L'articolo 2 si limita infine a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Anche tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, del quale è probabile l'avvio dell'esame in Assemblea già a partire dal prossimo martedì, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) rileva che il provvedimento in esame affronta una questione urgente e importante, che può recare effetti significativi per il ruolo internazionale del nostro Paese. Osservato altresì che non sembrano esservi profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### ATTI COMUNITARI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea.**

**COM(2009)252 def.**

**Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.**

**COM(2007)727 def.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 23 giugno 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, segnala che è stato abbinato all'esame della Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) quello della Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 def.), trasmessa alla Camera la scorsa settimana. Si è invece abbandonato l'esame della Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602), in quanto oramai adottata in via definitiva.

Ricorda inoltre che su tali atti, nella seduta di ieri, il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL) osserva che il parere formulato dal relatore è il frutto di un lavoro particolarmente approfondito, svolto congiuntamente da maggioranza e opposizione nell'ambito del Comitato permanente per l'esame dei progetti



di atti comunitari e dell'UE, e volto a valutare le possibili risposte alla crisi finanziaria in atto sotto il profilo del rafforzamento degli strumenti e dei sistemi di vigilanza. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che condivide appieno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Formichella e preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia i rappresentanti di tutti i gruppi per l'impegno comune dimostrato intorno ad un tema di interesse nazionale; si tratta di un precedente positivo per il prosieguo dei lavori dei Comitati permanenti istituiti in seno alla XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.**

**Atto n. 94.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi. Il provvedimento dà, in particolare, attuazione all'articolo 30 del Regolamento che incarica gli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria nazionale per l'igiene dei mangimi.

La finalità del provvedimento, i cui destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento, è anche quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di garantire l'integrità della filiera alimentare, nel quadro della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente.

Nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, le sanzioni previste sono di natura amministrativa pecuniaria.

Il provvedimento consta di 9 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento; l'articolo 2 individua le autorità competenti (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, Regioni, province autonome e Aziende unità sanitarie locali).

Gli articoli da 3 a 7 recano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione di specifici obblighi previsti nel Regolamento 183/2005 da parte degli operatori del settore dei mangimi.

In particolare, l'articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi di registrazione degli stabilimenti. L'omessa notifica all'autorità competente di qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo nella produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta

dall'autorità competente ai fini della registrazione viene sanzionata con un'ammenda da 1.500 a 9.000 euro. L'omessa trasmissione all'autorità competente di informazioni sugli stabilimenti controllati, su ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e sull'eventuale chiusura di uno stabilimento viene sanzionata con un'ammenda da 500 a 3.000 euro. La continuazione dell'attività nonostante la sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorità competente viene sanzionata con un'ammenda da 3.000 a 18.000 euro.

L'articolo 4 individua le sanzioni conseguenti a violazioni in materia di riconoscimento da parte dell'autorità competente. L'esercizio di specifiche attività in assenza del prescritto riconoscimento è sanzionata con un'ammenda da 5.000 a 30.000 euro. L'omessa comunicazione all'autorità competente di ogni cambiamento significativo nell'attività, compresa la chiusura, entro 30 gg. dalla variazione, è sanzionata con un'ammenda da 1.700 a 10.000 euro. Si segnala che, così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale e si sovrappone all'analoga fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2 (che richiama l'articolo 9, comma 2, lett. *b*) del regolamento), peraltro sanzionata diversamente. Andrebbe quindi chiarito se essa invece non si riferisca alla comunicazione di cambiamenti significativi nelle attività di cui all'articolo 10, n. 1, lett. *a*), *b*) e *c*). La continuazione dell'attività dopo la sospensione o la revoca del riconoscimento è sanzionata con un'ammenda da 10.000 a 60.000 euro.

L'articolo 5 determina, per l'operatore del settore dei mangimi, le sanzioni conseguenti alle violazioni di obblighi specifici. Il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'allegato I-Parte A del regolamento da parte dell'operatore attivo a livello di produzione primaria e operazioni correlate è sanzionato con un'ammenda da 250 a 1.500 euro. Il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'allegato II del regolamento da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e opera-

zioni correlate è sanzionato con un'ammenda da 500 a 3.000 euro. L'omissione delle procedure di autocontrollo o della prova della loro predisposizione all'autorità competente, da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e operazioni correlate è sanzionata con un'ammenda da 1.000 a 6.000 euro. L'utilizzo di mangimi non prodotti da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del reg. 183/2005 CE è sanzionata con un'ammenda da 250 a 1.500 euro. Il mancato adeguamento da parte dell'operatore del settore dei mangimi alle specifiche prescrizioni del regolamento nel termine stabilito dall'autorità di controllo, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 5 in commento dello schema di decreto legislativo è sanzionato con un'ammenda da 1.000 a 6.000 euro. La mancata conformazione da parte dell'allevatore alle disposizioni sulle norme per l'alimentazione di animali produttori di alimenti è sanzionata con un'ammenda da 250 a 1.500 euro.

L'articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'operatore del settore dei mangimi per violazioni relative alle importazioni. L'illecita importazione di mangimi da Paesi terzi è sanzionata con un'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

L'articolo 7 individua le sanzioni amministrative accessorie a carico degli operatori del settore dei mangimi. La violazione relativa ad obblighi specifici ed alle importazioni (artt. 5 e 6 dello schema) è sanzionata con la sospensione della registrazione o del riconoscimento. La sanzione accessoria della sospensione termina una volta verificato l'adeguamento dello stabilimento ai requisiti del Regolamento (in ogni caso, non può eccedere i 12 mesi dall'adozione della misura). In presenza di gravi e molteplici violazioni del regolamento o nei casi previsti dall'articolo 15 Reg. (cessazione di una o più delle attività dello stabilimento; mancato soddisfacimento da parte dello stabilimento delle condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; se l'autorità competente individua gravi mancanze

dello stabilimento o abbia dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'operatore del settore dei mangimi non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura) è prevista la revoca della registrazione o del riconoscimento.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle relative sanzioni (il Ministero del lavoro, nelle regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle A.S.L.) e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Sugli esiti della riunione della XLI COSAC svolta a Praga dal 10 al 12 maggio 2009.**

Gianluca PINI, *presidente*, illustra la relazione predisposta sul tema in titolo (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea  
COM(2009)252 def.****Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.  
COM(2007)727 def.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) » e la « Comunicazione della Commissione-Vigilanza finanziaria europea » COM(2009)252 def. »;

tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 in materia di riforma del quadro regolamentare e vigilanza dell'Unione europea;

considerata altresì la relazione presentata nel febbraio 2009 dal gruppo ad alto livello (c.d. gruppo de Larosière), istituito dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, al fine di individuare le iniziative necessarie per riformare il quadro europeo di vigilanza finanziaria;

premesso che:

l'esame dei documenti richiamati ha consentito alla Commissione politiche dell'Unione europea di svolgere sia un'analisi accurata del modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria nell'UE sia una valutazione delle ipotesi di riforma;

sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all'adeguatezza del quadro normativo nazionale ad assicurare una partecipazione coerente del Governo e

delle autorità di regolamentazione e vigilanza al processo di formazione della normativa comunitaria nel settore finanziario nonché una consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

importanti elementi di valutazione e di conoscenza sono stati acquisiti nel corso dell'esame istruttorio svolto dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE, mediante audizioni informali di rappresentanti di CONSOB, Banca d'Italia, ABI, ASSONIME, del segretario generale del Comitato europeo dei valori mobiliari (CESR), nonché del professor Raffaele Lerner, del professor Luigi Spaventa e del dott. Carlo Biancheri, in qualità di esperti;

sottolineato che:

il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria (c.d. metodo o procedura Lamfalussy) ha fatto registrare risultati ampiamente positivi in termini di riallocazione dei poteri normativi al livello politicamente e tecnicamente più adeguato, migliorando la qualità della legislazione finanziaria, riducendo i tempi di approvazione della legislazione e assicurando la consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

il metodo Lamfalussy, pur determinando una più articolata cooperazione tra le autorità nazionali competenti, non ha ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione, frammen-

tazione che non risulta compatibile con un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali. In particolare, la crisi economica e finanziaria in corso ha posto in rilievo gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza;

appare necessario conseguentemente approntare una risposta alla crisi rafforzando sia la regolamentazione sia la vigilanza;

occorre assicurare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, una maggiore uniformità della regolamentazione comunitaria, in modo da garantire condizioni di concorrenza e di tutela dei risparmiatori equivalenti in tutta l'UE. In questo contesto, è altresì necessario eliminare nella normativa vigente e nelle future proposte legislative deroghe, eccezioni ed opzioni a favore di singoli Stati membri;

considerato, inoltre, con specifico riferimento agli interventi proposti dalla Commissione europea nella comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» COM(2009)252 e alle conclusioni al riguardo del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009, che:

l'intervento proposto dalla Commissione europea appare condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti;

il Consiglio europeo per i rischi sistemici è privo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, potendo adottare esclusivamente raccomandazioni e allarmi precoci;

anche le tre autorità costituite nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria dispongono di poteri vincolanti «indiretti» con riguardo a fattispecie limitate da stabilire di volta in volta nella legislazione comunitaria:

non appare giustificata l'esclusione dal Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri delle finanze. Questa cautela sarebbe stata comprensibile se al Consiglio per i rischi sistemici fossero stati attribuiti effettivi poteri di vigilanza. Poiché questo organismo si occuperà di valutare la stabilità del sistema finanziario dell'UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari e di segnalare i rischi per la stabilità finanziaria la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni politiche sarebbe stata appropriata;

non sono altresì chiare le modalità e gli effetti della trasmissione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN ed eventualmente alle nuove autorità di vigilanza europee e delle possibili deliberazioni al riguardo del Consiglio ECOFIN stesso;

andrebbe altresì precisato se, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali appare non adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali e potrebbe determinare complicazioni e sovrapposizioni;

la base giuridica per la costituzione dei nuovi organismi, individuata nell'articolo 95 del Trattato CE appare adeguata rispetto alle proposte della Commissione ma potrebbe essere integrata dall'articolo 308, relativo alla attribuzione sussidiaria di poteri, laddove si intendesse attribuire ulteriori poteri vincolanti alle autorità europee di vigilanza;

il progetto della Commissione, sia con riguardo alla vigilanza macroprudenziale che a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzio-

namento del mercato finanziario unico, sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte:

1) a privilegiare, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo che di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe ed eccezioni per singoli Stati membri nonché clausole opzionali;

2) a stabilire, nella legislazione comunitaria in materia, la previsione di requisiti minimi di indipendenza e l'attribuzione di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;

3) a prevedere la partecipazione al Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri competenti per l'economia e delle finanze, quali membri con diritto di voto;

4) a precisare le modalità e gli effetti delle deliberazioni del Consiglio ECOFIN a seguito della ricezione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN;

5) a stabilire che, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una

procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

6) a stabilire la costituzione di un'unica autorità europea di vigilanza per i mercati finanziari, con competenza per il settore bancario, assicurativo e mobiliare, dotata di poteri generali di regolamentazione mediante l'adozione di standard vincolanti da recepire eventualmente in atti normativi della Commissione europea;

7) a disporre a tale scopo, sistematicamente, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, l'adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europea di vigilanza;

8) ad attribuire all'autorità di vigilanza europea la competenza a rilasciare le autorizzazioni a istituzioni finanziarie di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, e vigilare sugli stessi;

9) ad assicurare che l'autorità di vigilanza europea sia coinvolta nella valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione nell'ambito del settore finanziario;

10) a stabilire una rappresentanza unitaria dell'Unione europea nelle istituzioni e nelle sedi di cooperazione economica e finanziaria internazionale;

11) ad inserire negli atti legislativi con cui sarà definito il nuovo sistema europeo di vigilanza micro e macro prudenziale una clausola che impegni le Istituzioni dell'UE a procedere alla revisione del medesimo sistema entro due anni dalla sua istituzione;

12) a promuovere, ove non fosse possibile raccogliere il sostegno necessario sulle proposte sopra indicate, il ricorso a cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo:

a) promuova un'accurata riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato istitu-

tivo della Comunità europea, compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

b) proponga, in alternativa, l'attribuzione di valore vincolante alle decisioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici, eventualmente mediante il recepimento in decisioni del Consiglio o della Commissione europea.

## ALLEGATO 2

**Sugli esiti della riunione della XLI COSAC svolta a Praga  
dal 10 al 12 maggio 2009.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

L'11 e 12 maggio 2009 si è svolta a Praga la XLI Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC). Alla riunione hanno partecipato per la Camera gli onorevoli Farinone e Formichella e, per il Senato, la Presidente della Commissione politiche UE, senatrice Boldi e il vice presidente della medesima commissione, senatore Santini.

In via preliminare, va sottolineato che lo svolgimento e i risultati stessi della riunione sono stati condizionati – come avvenuto già in casi precedenti – dalla articolazione poco razionale dell'ordine del giorno.

Per un verso, esso contemplava un numero eccessivo di argomenti fortemente eterogenei e, in parte, non direttamente riconducibili alle funzioni e alle aree di attività della COSAC. Per altro verso, è apparso carente il coordinamento tra alcuni argomenti: la previsione di un punto relativo alla Presidenza ceca dell'UE, di uno sulla Strategia politica annuale della Commissione e di un terzo sulla crisi economica, ha determinato una sostanziale duplicazione se non triplicazione del dibattito sulle priorità politiche dell'UE.

Ne è conseguita non solo una forte compressione dei tempi di intervento per i rappresentanti dei parlamenti nazionali, ma anche una frequente riproposizione di argomentazioni analoghe in diversi momenti della riunione.

Ciò ha reso poco stimolante e fruttuosa la discussione.

Andrebbe pertanto posta, a partire dalla prossima riunione dei Presidenti COSAC che avrà luogo a Stoccolma il 5-6 luglio prossimi, la questione della concen-

trazione delle riunioni COSAC su temi e questioni di carattere realmente prioritario e soprattutto sullo scambio di informazioni e migliori prassi nelle rispettive attività in materia europea.

*Lo svolgimento della riunione*

Dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente della Camera dei Deputati, Miroslav VLCEK, e del Presidente del Senato, Premysl SOBOTKA, il primo punto all'ordine del giorno, costituito dalle priorità della Presidenza ceca dell'UE, è stato introdotto dal Primo Ministro ceco Jan FISCHER, ad una delle sue prime uscite pubbliche dopo l'insediamento.

Il Primo Ministro – ricordando come l'obiettivo prioritario della Presidenza ceca, sotto la direzione del suo predecessore Topolanek, sia stato il coordinamento della risposta dell'UE alla crisi economica e finanziaria, ha richiamato le altre priorità perseguite dalla presidenza: la sicurezza energetica, sottolineando il compromesso raggiunto sul pacchetto energia-mercato interno; il rafforzamento del ruolo internazionale dell'UE, la politica di vicinato, rivendicando il lancio del Partenariato orientale.

Nel dibattito che ha seguito l'intervento di Fischer numerose delegazioni hanno sottolineato l'esigenza di completare la ratifica del Tratto di Lisbona, mentre altre si sono soffermate su priorità politiche specifiche.

Sul tema è intervenuto l'on. FORMICHELLA il quale ha anzitutto osservato come il dibattito sulle priorità della Presidenza ceca dell'UE abbia confermato il



paradosso che affligge il processo costruzione europea: c'è poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa ove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale sarebbe più adeguata.

Ad avviso dell'on. Formichella, per superare questo paradosso occorre più Europa e più sussidiarietà, come la Camera dei deputati italiana ha sottolineato nelle due risoluzioni sul programma legislativo 2009 della Commissione approvate quasi all'unanimità il 22 aprile scorso, agendo in due direzioni:

il completamento della ratifica del Trattato di Lisbona, imprescindibile per adeguare struttura istituzionale, strumenti e procedure di azione dell'UE;

la concentrazione dell'UE su obiettivi ed azioni ad alto valore aggiunto: coordinamento degli interventi per il rilancio di crescita, competitività e occupazione, investimenti per innovazione, ricerca e piccole e reti transeuropee, politiche per le piccole e medie imprese; regolazione dei flussi migratori e gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

In particolare, l'on. Formichella si è soffermato sull'urgenza di un intervento più forte, anche di carattere finanziario, dell'UE in materia di immigrazione, in quanto fenomeno globale, che non può essere efficacemente affrontato da singoli Stati membri geograficamente più esposti ai flussi migratori.

Inoltre, ha ribadito la priorità degli interventi per le piccole e medie imprese, mediante un consistente aumento dei finanziamenti europei, la semplificazione degli oneri amministrativi e regole più flessibili per la concessione di aiuti di Stato; ha infine stigmatizzato la mancanza di coraggio della Presidenza ceca nel compromesso raggiunto sulle aliquote ridotte IVA che penalizza fortemente proprio i servizi prestati dalle PMI.

Il Presidente Fischer nella sua replica non ha fornito risposte specifiche su quest'ultimo punto.

Il secondo punto all'ordine del giorno, concernente la crisi economica e finanzia-

ria, è stato introdotto da Eduard JANOTA, Ministro delle finanze del nuovo governo ceco, e dal suo predecessore Miroslav KALOUSEK.

Entrambi hanno espresso una valutazione soddisfacente sulle misure anticrisi adottate dall'UE, richiamando tuttavia l'attenzione su tre rischi che potrebbero conseguire alla crisi: il protezionismo, l'eccesso di regolamentazione, lo spostamento sulle future generazioni dei costi delle misure di sostegno all'economia.

Nel dibattito le delegazioni nazionali hanno sottolineato, con sfumature diverse, l'esigenza di un intervento più intenso e articolato dell'UE a fronte della crisi. Mentre alcune delegazioni, in particolare il Regno Unito, hanno considerato prioritario ristabilire la stabilità finanziaria, senza esigenza di ulteriori interventi a carico del bilancio UE, altri hanno richiamato l'esigenza che l'UE promuova misure sociali per affrontare le ripercussioni della crisi. Una generale preoccupazione è stata espressa per i rischi di protezionismo.

Sul tema è intervenuto l'on. FARINONE, sottolineando preliminarmente come il Piano europeo per la ripresa economica e le altre misure adottate dall'UE in risposta alla crisi abbia acuito il disallineamento tra il ruolo che l'UE potrebbe giocare per sostenere la crescita e l'occupazione, a fronte di dinamiche globali, e l'assenza di adeguate risorse finanziarie e strumenti giuridici.

Pur riconoscendo al Piano il merito di aver tentato un coordinamento e uno stimolo degli interventi europei e nazionali, l'on. Farinone ne ha rilevato i fattori di debolezza.

In particolare, richiamando le due risoluzioni sul programma legislativo 2009 della Commissione europea approvate dalla Camera nello scorso aprile, l'on. Farinone ha sostenuto l'esigenza di rafforzare la *governance* economica, concentrando la strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010 su un nucleo ristretto di obiettivi comuni realmente prioritari, coinvolgendo pienamente i parlamenti nazionali nella predisposizione delle linee direttrici integrate per la cre-

scita e l'occupazione, e assicurando un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali.

Sempre in coerenza con le due risoluzioni sopra richiamate, l'on. Farinone ha proposto lo stanziamento a breve termine in funzione anti-crisi di risorse finanziarie aggiuntive dell'UE, utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie; a medio e lungo termine ha sottolineato la necessità che la riforma del bilancio dell'UE, sia informata da alcuni principi:

1) concentrazione delle risorse su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo: competitività, innovazione, conoscenza, e soprattutto, regolazione dei flussi migratori;

2) produzione mediante gli stanziamenti del bilancio UE di un « effetto leva », incrementando il volume delle risorse europee e nazionali complessivamente a disposizione;

3) salvaguardia delle risorse per la politica di coesione, respingendo ipotesi di rinazionalizzazione ovvero volte ad escludere completamente le aree in ritardo di sviluppo dei vecchi stati membri dagli stanziamenti per l'obiettivo convergenza.

Il terzo punto all'ordine del giorno ha riguardato la Strategia politica annuale della Commissione per il 2010 ed è stato introdotto dal Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali Spidla.

Il Commissario, dopo aver richiamato l'importanza del dialogo della Commissione con i parlamenti nazionali, ha ricordato le priorità per il 2010 definite dalla strategia politica annuale: il seguito del Piano di ripresa dell'economia europea, l'attuazione del pacchetto legislativo clima-energia e l'obiettivo « i cittadini prima di tutto, che si tradurrà in iniziative nel settore dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della sanità pubblica. Infine Spidla ha ricordato che la Commissione nel 2010 proseguirà gli sforzi per la semplificazione, la riduzione degli oneri regolamentari e la trasparenza e rilancerà il dibattito sulla revisione del bilancio UE.

Anche nel dibattito su questo punto si è sviluppata una discussione su una molteplicità di temi e questioni, tra cui, l'immigrazione, le risposte alla crisi economica, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione e all'utilizzo dei fondi strutturali, le misure per le piccole e medie imprese e la revisione del bilancio.

Sul tema ha preso la parola per la Camera l'on. FORMICHELLA, il quale, pur concordando con le priorità indicate nella Strategia politica per il 2010, non ha nascosto di ritenere necessario un approccio più coraggioso su alcuni temi che, anche alla luce della crisi economica e finanziaria, rivestono anch'essi carattere prioritario.

Oltre a concordare con l'esigenza che la Commissione formuli proposte ambiziose sul rafforzamento della *governance* economica, sul coordinamento delle politiche fiscali e sulla revisione intermedia del bilancio, l'on. Formichella si è soffermato su alcuni interventi settoriali urgenti:

L'attuazione effettiva dei dieci obiettivi fissati dallo Small Business Act a favore delle piccole e medie imprese, anche mediante apposite proposte legislative, in particolare per l'introduzione di regole specifiche in materia di appalti pubblici volte a tenere conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle PMI;

L'attuazione della comunicazione sul dialogo università-imprese, strumento essenziale per rilanciare crescita, competitività e occupazione.

Sul punto è intervenuto anche il senatore SANTINI, lamentando l'assenza dell'UE nella fase dell'ineludibile regolamentazione dei processi migratori, processi che devono essere gestiti in maniera selettiva, consentendo l'ingresso a tutti coloro che vogliono lavorare legalmente e il respingimento di tutti quelli che si introducono clandestinamente.

Il quarto punto all'ordine del giorno, relativo al ruolo dell'UE nella difesa della democrazia e dei diritti umani nel mondo, è stato introdotto dal Ministro ceco per i

diritti umani, Michael KOCÁB e da una dichiarazione videoregistrata dell'ex Presidente della Repubblica ceca Václav HAVEL, impossibilitato ad intervenire personalmente per motivi di salute.

Nella sua dichiarazione, Havel ha sottolineato l'esigenza che l'Ue promuova i diritti umani a livello globale, costituendo essi l'essenza stessa e il tessuto connettivo del processo di integrazione europea.

Il Ministro KOCÁB ha ribadito che l'Ue deve garantire una rigorosa tutela dei diritti umani sia al suo interno – in particolare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione e nella lotta contro il terrorismo – sia a livello globale, soprattutto cooperando con gli Stati Uniti, alla luce delle dichiarazioni del Presidente Obama.

Nel corso del dibattito si è registrato un generale consenso sulle affermazioni di HAVEL e KOCÁB. Molti interventi hanno sottolineato il ruolo fondamentale di promozione di diritti umani e democrazia svolto dai parlamenti nazionali. Alcune delegazioni, in particolare i Paesi bassi, hanno richiamato l'importanza del ruolo del Consiglio d'Europa nella tutela dei diritti umani. Altre hanno infine ricordato che il Trattato di Lisbona rafforzerà gli strumenti a disposizione dell'Ue in questo ambito, attraverso l'attribuzione di valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali e l'adesione alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Sul tema sono intervenuti il senatore SANTINI, il quale ha messo in evidenza che la salvaguardia delle libertà fondamentali costituisce, nell'ambito dell'Unione, una politica seria ed irrinunciabile, e la presidente BOLDI, che ha espresso soddisfazione per le parole del Presidente Havel in merito alla necessità di non essere tolleranti, al di là di altisonanti enunciazioni verbali, verso coloro che non rispettano, in concreto, i diritti umani. La Presidente, oltre ad apprezzare il pronunciamento del ministro KOCÁB a favore della tutela dei diritti delle donne, ha richiamato l'attenzione sull'atteggiamento strumentale, che si sta insinuando tra gli Stati e anche presso gli Organismi

internazionali, volto a giustificare, in nome di qualsivoglia credo religioso, condotte e atti antifemminili.

Il successivo punto all'ordine del giorno, relativo alla presentazione dell'11° rapporto semestrale del Segretariato COSAC sulle procedure e prassi dei parlamenti nazionali in materia di controllo degli affari europei, con particolare riguardo alle attività di Europol e Eurojust, è stato introdotto da Ludek SEFZIG, Presidente della Commissione per gli affari UE del Senato ceco.

SEFZIG si è soffermato in particolare sulle soluzioni per l'attuazione delle previsioni del Trattato di Lisbona relative all'associazione dei parlamenti nazionali al controllo sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché al controllo Europol e Eurojust. Ad avviso del Presidente SEFZIG la soluzione preferibile sarebbe quella di utilizzare a questo scopo sedi di cooperazione interparlamentare esistenti, quali la COSAC o le riunioni delle commissioni di settore, svolgendo, ad esempio, una apposita riunione in occasione della presentazione dei rapporti annuali di Europol ed Eurojust.

Nel corso del dibattito è emersa una sostanziale prevalenza degli interventi a sostegno del ricorso a sedi di cooperazione esistenti piuttosto che creare appositi organismi al riguardo; peraltro, mentre alcune delegazioni si sono espresse a favore della COSAC, altre hanno espresso una netta preferenza per lo svolgimento riunioni delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Sulla questione è intervenuto il senatore SANTINI, che ha espresso la preferenza per l'opzione che attribuisce un ruolo alla COSAC, insieme al Parlamento europeo, senza la creazione di ulteriori superfetazioni burocratiche.

Il sesto punto all'ordine del giorno ha riguardato la dimensione esterna della politica di vicinato, ed è stato introdotto dal Ministro degli esteri ceco Jan KOHOUT. Il Ministro ha ricordato il lancio del Partenariato orientale stabilito dal Vertice di Praga del 7 maggio 2009, sottolineando che esso è la piattaforma ne-

cessaria sia per l'integrazione economica sia per il rafforzamento della democrazie e dei diritti umani nei sei Paesi coinvolti.

Il Ministro ha posto in risalto inoltre la decisione del Vertice di invitare, come proposto dal Presidente del Parlamento europeo Poettering, i paesi partner e lo stesso Parlamento europeo ad avviare la costituzione di un'assemblea parlamentare del partenariato orientale.

Nel corso del dibattito, al quale hanno partecipato in qualità di osservatori anche rappresentanti dei parlamenti dei Paesi partner, si è registrato un generale consenso sull'importanza del partenariato orientale. Molti interventi hanno richiamato l'esigenza di coordinare il partenariato con altre forme di cooperazione regionali già esistenti (quali l'iniziativa per il Mar Nero) e di assicurare che esso non sia percepito quale ostile per la Russia e la Turchia.

Sul tema è intervenuto l'on. FARI-NONE che, pur ribadendo il sostegno del Parlamento italiano al partenariato orientale, ha osservato che, dopo il vertice dello scorso 7 maggio, restano due punti fondamentali da precisare.

In primo luogo, l'attuazione del partenariato orientale non deve andare a scapito dell'altro pilastro della politica di vicinato, il partenariato mediterraneo. Lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per il Partenariato orientale non deve pertanto alterare – nell'ambito della dotazione dello strumento finanziario per la politica di vicinato – il criterio di ripartizione attuale per cui un terzo degli stanziamenti è destinato al partenariato orientale e due terzi a quello mediterraneo.

In secondo luogo, l'on. Farinone ha sottolineato che in caso di costituzione nell'ambito del partenariato orientale di un'eventuale assemblea parlamentare, i parlamenti nazionali dovranno essere coinvolti, sul modello di quanto già avviene per l'assemblea euromediterranea.

Il successivo punto all'ordine del giorno concerneva i risultati dell'esercizio di sussidiarietà in ambito COSAC, sulla proposta di direttiva relativa al trapianto di organi.

All'esercizio hanno partecipato 27 camere di 20 Stati membri (tra cui le due camere italiane); solo una camera ha riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà. Molte assemblee (tra cui la Camera dei deputati), hanno peraltro sottolineato l'inadeguatezza della motivazione della proposta sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Nel corso del dibattito – in cui è intervenuta la Presidente BOLDI – è stata richiamata da molte delegazioni la difficoltà di definire l'oggetto del concetto di sussidiarietà e l'opportunità di una definizione comune. È stato altresì sottolineato come la maggior parte dei Parlamenti partecipanti all'esercizio non siano limitati alla mera verifica dei profili di sussidiarietà ma si siano espressi anche sul merito della proposta e, in taluni casi, sulla proporzionalità, trasmettendo i risultati dell'esame anche alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico.

Alcune assemblee hanno riconosciuto l'importanza dell'IPEX quale piattaforma per lo scambio di informazioni sulla sussidiarietà, pur evidenziando l'esigenza di migliorarne le prestazioni per un uso più agevole e sistematico.

Infine, altre delegazioni hanno sostenuto l'esigenza di una più stretta cooperazione tra la COSAC e la Commissione europea in relazione agli esercizi di sussidiarietà, ed eventualmente in vista dell'applicazione del Trattato di Lisbona.

#### *Discussione del contributo finale e delle conclusioni.*

La discussione del contributo finale e delle conclusioni della Conferenza – allegati alla presente relazione – si è concentrata, come di consueto, nella riunione dei Presidenti che ha avuto luogo al termine della prima giornata di riunione.

La delegazione italiana, ed in particolare la Camera, è stata molto attiva nella definizione di alcuni dei punti di maggiore delicatezza.

La prima sezione del contributo concerne la situazione economica e finanziaria. Grazie ad un emendamento proposto dalla delegazione italiana è stato inserito uno specifico riferimento all'importanza delle misure previste dal Piano di ripresa economica a favore degli investimenti nelle reti trans europee e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

La seconda sezione del contributo, concernente la promozione dei diritti umani e della democrazia e la quinta sulla Strategia politica annuale sono state concordate dalle delegazioni senza particolari difficoltà.

Molto complessa è stata invece la definizione della terza sezione del contributo relativa al ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo di Eurojust e nella valutazione di Europol.

Su questo punto si sono inizialmente contrapposte due differenti posizioni: da un lato, il Parlamento tedesco e quello britannico hanno chiesto di omettere ogni riferimento alle possibili modalità di attuazione del Trattato di Lisbona da essi ritenuto prematuro; dall'altro, la Presidenza ceca e il Senato francese hanno proposto di mantenere la menzione – prevista nella bozza iniziale della Troika – di tutte le possibili opzioni per l'attuazione del trattato, inclusa la creazione di nuove ed apposite sedi di cooperazione interparlamentare.

In esito al dibattito si è determinata una sostanziale convergenza sugli emendamenti della delegazione italiana recepiti pressoché integralmente nel testo approvato il quale:

richiama in via preliminare le conclusioni della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Ue di Parigi in merito all'importanza del controllo parlamentare sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

precisa più nettamente che la base giuridica per il controllo su Europol ed Eurojust sarà offerta esclusivamente dal Trattato di Lisbona;

sottolinea la preferenza della COSAC per il ricorso a tale scopo a sedi di cooperazione già esistenti.

Anche la discussione sul successivo punto del contributo, relativo al partenariato orientale è stata particolarmente complessa. La delegazione italiana ha presentato due emendamenti, in coerenza con l'intervento dell'On. Farinone nel corso del dibattito sul tema:

il primo era inteso a precisare che la realizzazione del partenariato orientale non deve avvenire a detrimento del partenariato mediterraneo, mantenendo nell'ambito degli stanziamenti per la politica di vicinato, il rapporto esistente tra le risorse (un terzo al primo e due terzi al secondo);

il secondo mirava assicurare il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella eventuale costituzione di una assemblea parlamentare del partenariato orientale, in analogia a quanto previsto per l'assemblea euromediterranea.

Il primo emendamento è stato accolto solo parzialmente, per la forte opposizione della Presidenza ceca e degli altri Paesi dell'Est: pur non essendo stato rafforzato il richiamo al partenariato mediterraneo e alle relative risorse, è stato infatti soppresso il riferimento specifico agli stanziamenti da destinare al partenariato orientale (rimane un generico sostegno della COSAC alla previsione di risorse finanziarie a tale scopo).

Il secondo emendamento, nonostante il sostegno della Presidenza ceca, è stato rigettato per la forte opposizione del Parlamento europeo che – con toni peraltro poco cordiali – ha rivendicato la piena autonomia del Parlamento europeo nella costituzione di assemblee con Paesi terzi, senza coinvolgere i parlamenti degli Stati membri.

Per quanto riguarda le conclusioni, la delegazione italiana aveva presentato un emendamento volto a chiarire che le spese per il membro permanente del segretario COSAC coperte dal cofinanziamento

(cui partecipano anche Camera e Senato) dovrebbero essere stabilite in via generale e preventiva con un accordo tra tutte le assemblee interessate.

Nonostante un generale accordo sul testo proposto, il parlamento svedese, in

qualità di prossima presidenza della CO-SAC, ha chiesto di non inserire indicazioni troppo puntuali in materia, pur impegnandosi a perseguire un accordo tra le delegazioni sull'oggetto del cofinanziamento.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### **S O M M A R I O**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI** ..... 255

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 giugno 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 15.55.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dott. Antonio Mastrapasqua e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 256

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dott. Antonio Mastrapasqua e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Elio LAN-

NUTTI (IdV), Cecilia DONAGGIO (PD) e Adriano MUSI (PD) a più riprese, e i deputati Antonino LO PRESTI (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Carmen MOTTA (Pd) e Giorgio Jannone, *presidente*.

Il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, e il dott. Vittorio CRECCO, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la documentazione consegnata dal dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	257
Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	257

*Mercoledì 24 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

##### Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di ieri, 23 giugno 2009, la Commissione si avvarrà della consulenza a tempo parziale della dottoressa Ilaria Proietti, giornalista professionista, per le attività di coordinamento della comunicazione della Commissione con gli organi di informazione. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza ove necessario.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella stessa seduta, ha deliberato di procedere alla digitalizzazione di tutti i documenti dell'archivio della Commissione, con la collaborazione delle strutture informatiche a supporto delle Commissioni di inchiesta. I documenti saranno

digitalizzati a misura del loro ingresso nell'archivio e successivamente resi disponibili, per una ricerca del loro contenuto, ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti del 23 aprile 2009, a chi ne abbia titolo in base alla delibera stessa e ne faccia richiesta.

#### Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ringrazia per la sua presenza.

Giuseppe TRAVAGLINI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV), i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Antonio RUGGHIA (PD), nonché Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giuseppe TRAVAGLINI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, risponde ai quesiti posti e chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione

concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Sostituto procuratore Travaglini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni riunite)</i> .....	11
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)</i> .....	22
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dei deputati Donadi ed altri)</i> .....	29

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	35
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.	
Audizione dei presidenti emeriti della Corte costituzionale professor Annibale Marini e professor Valerio Onida; dei docenti universitari professor Antonio D'Atena, professor Gian Candido De Martin, professor Tommaso Frosini, professor Massimo Luciani, professor Giovanni Pitruzzella e professor Nicolò Zanon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	36

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	37

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01542 Rao e Vietti: Problematiche relative ai giudici onorari .....	38
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta del Governo)</i> .....	46
5-01543 Ferranti e Oliviero: Sulla carenza di organico nella Procura di Crotone .....	39
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta del Governo)</i> .....	48

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i> .....	50
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i> .....	51
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Legge comunitaria 2009. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i> .....	52

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ( <i>Seguito esame istruttorio del documento intermedio e conclusione</i> ) .....	71
--	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01536 Mecacci: Sulle elezioni presidenziali iraniane .....	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ( <i>Esame e approvazione del documento intermedio</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 2 (Documento intermedio approvato dalla Commissione)</i> .....	75

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	88
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	93

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS-CSG correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione della Terra. Atto n. 90 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	95
Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E <i>Advance anti-Radiation Guided Missile</i> (AARGM). Atto n. 89 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	97
Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR ( <i>Inverse Synthetic Aperture Radar</i> ). Atto n. 91 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione « <i>Constructive</i> » e « <i>Live</i> » per l'addestramento terrestre. Atto n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99
Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009, in cooperazione internazionale, denominato « <i>NATO – Alliance Ground Surveillance Capability (NATO-AGS)</i> », relativo al contributo italiano all'acquisizione, da parte dell'Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto « <i>Global Hawk</i> » e di un segmento terrestre di guida e controllo, da integrare nell'ambito del sistema CAISTAR della NATO. Atto n. 93 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	100
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative volte allo sviluppo dell'Istituto geografico militare e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	92
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	102
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	104
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	106
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	107
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	108
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-01521 Fugatti: Comportamenti delle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-01537 Conte e Paolo Russo: Chiarimenti circa la natura giuridica del Lago di Paola ...	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	118
Sull'ordine dei lavori .....	114
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	119
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	120
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	115
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni dei rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, recanti disposizioni in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili .....	115
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	123
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	124
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	138
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	139
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
AVVERTENZA .....	137

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i> ) .....	140
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	144
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	146

### INTERROGAZIONI:

5-01106 Scilipoti: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale in provincia di Modena .....	142
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
5-01146 Foti: sugli esiti di un esposto indirizzato al Ministero dell'ambiente da un privato cittadino .....	142
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	149
5-01247 Fugatti: sulle iniziative utili a dirimere la questione della definizione normativa e della gestione di taluni materiali derivanti dall'attività agricola .....	142
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	153
5-01233 Zamparutti: sulle misure indispensabili per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto .....	143
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	155

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-agosto 2009 .....	143
AVVERTENZA .....	143

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Aero Club d'Italia (AeCI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	158
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge 2449 – Conclusione dell'esame e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i> ) .....	159
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	164
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165

### INTERROGAZIONI:

5-01265 Delfino: Attuazione del progetto Alcotra « Calipso » per il rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza .....	161
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	168

5-01381 Velo: Attuazione del Protocollo d'intesa con le imprese di autotrasporto e mancata istituzione dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto .....	161
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) .....	170
5-01477 Velo: Trasporto marittimo di ambulanze dall'isola d'Elba su mezzi della Toremar .	161
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) .....	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
ERRATA CORRIGE .....	162

## X Attività produttive, commercio e turismo

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....	175
--	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	175
------------------------------	-----

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	176
--	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Nomina n. 38 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	181
---	-----

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....	181
--	-----

## XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	182
---	-----

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	184
---	-----

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	186
--	-----

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	187
--	-----

ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) .....	191
---	-----



## INTERROGAZIONI:

5-01140 Capitano Santolini: Valorizzazione e diffusione del progetto sperimentale denominato « Programma di prevenzione delle tossicodipendenze: rafforzare i fattori protettivi nella famiglia » .....	189
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	218

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 29 giugno-3 luglio 2009 .....	190
AVVERTENZA .....	190

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	221
7-00180 Paolo Russo: Funzioni dei consorzi di bonifica e di irrigazione ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	221

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. Relazione alla XIV Commissione ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	223
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi presentati) .....	226
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	224

## SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	224
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli .....	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	225

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	227
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	238
--	-----

## ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea. COM(2009)252 def. Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. COM(2007)727 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	240
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	244

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Atto n. 94 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	241
---	-----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione della XLI COSAC svolta a Praga dal 10 al 12 maggio 2009 .....	243
ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente) .....	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dott. Antonio Mastrapasqua e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	256
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Comunicazioni del Presidente .....	257
Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (Svolgimento e conclusione) .....	257

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

